SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

222ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2020

_____

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,39).*
Si dia lettura del processo verbale.

GIRO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Omissis

Discussione del disegno di legge:
(1774) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*** *(Relazione orale)***(ore 16,50)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1774.
La relatrice, senatrice Angrisani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

ANGRISANI, *relatrice*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare uno ad uno tutti i componenti della 7ª Commissione ed i tecnici stessi della struttura che hanno contribuito, tra mille difficoltà e peripezie, alla definizione di un testo condiviso, capace di raccogliere il consenso e la soddisfazione di tutte le forze politiche che hanno partecipato alla sua stesura.
Colleghe e colleghi, in via preliminare mi preme ricordare a voi tutti il clima di totale emergenza nel quale abbiamo operato. Raggiungere questo risultato, sebbene passo dopo passo, centimetro dopo centimetro, non era affatto scontato; spesso tendiamo a sottovalutarlo, ma dobbiamo renderci conto che questo Governo e noi tutti ci siamo dovuti confrontare con un'immane situazione d'emergenza, non solo sanitaria, che ha comportato un imprevisto sociale di dimensioni epocali. Mai prima d'ora avevamo assistito ad un fenomeno di tale portata, che ha modificato interamente il nostro vivere civile e sociale. L'impatto devastante del Covid ha cambiato le nostre vite e quelle dei nostri figli. Già questo provvedimento nasce con le esigenze di salvaguardare il diritto allo studio dei nostri figli ed

assicurare loro, in una condizione mai verificatasi precedentemente, un accesso possibile ed efficace alla cultura e ad un'istruzione adeguata. Al di là delle polemiche che nelle dinamiche politiche possono esserci, vi chiedo l'onestà intellettuale di non sottolineare né sminuire la volontà che abbiamo dimostrato di rispettare questa esigenza di tutela.

Non è un dato accessorio o una mera formalità osservare, in via introduttiva, come il testo del presente decreto-legge sia stato dettato da ragioni d'urgenza e insieme dall'incertezza da cui è rimasta inevitabilmente caratterizzata qualsiasi possibile proiezione sull'evolversi e sugli effetti diretti ed indiretti della pandemia.

Il presente decreto-legge, pertanto, da un punto di vista normativo, ha risposto all'esigenza di disciplinare, con strumento adeguato ed efficace, il complesso delle operazioni relative alla chiusura dell'anno scolastico 2019-2020 e all'avvio dell'anno scolastico 2020-21, tenendo conto dell'esigenza di dover ragionare su categorie duttili e comunque fuori da eccessive rigidità, potendo valutare l'impatto di quanto ipotizzato e stabilito solo *a posteriori*.

In estrema sintesi, come abbiamo visto, se è verosimile valutare che una reale e compiuta uscita dallo stato d'emergenza sarà possibile solo quando diverranno disponibili cure farmacologiche e il vaccino per combattere il virus, ciò lascia intendere che fino ad allora difficilmente potranno riprendere e aver luogo, almeno nel modo tradizionale che conosciamo, tutte quelle attività di carattere sociale che presuppongono e necessitano un contatto ravvicinato, a cominciare dall'universo scolastico, universitario e della didattica, ma anche purtroppo, come sappiamo, dall'intero complesso delle attività culturali, come spettacoli, teatri, proiezioni, eccetera.

Quindi, caduta l'ipotesi di poter far ritorno in classe prima del 18 maggio, si trattava di non mortificare, valorizzando il più possibile le prove e garantendo loro dignità, i circa 460.000 studenti che devono sostenere l'esame di Stato, insieme ai 500.000 studenti di tredici-quattordici anni che devono anch'essi affrontare gli esami del primo ciclo.

Tuttavia, al di là anche del discorso obbligato a forme di insegnamento innovative come la didattica a distanza, problemi di non poco conto presentava nel medesimo tempo l'avvio del prossimo anno scolastico, alla luce di alcuni nodi essenziali di non facile soluzione, che possono essere rapidamente qui di seguito elencati: la capacità, da parte dell'istituzione scolastica, di garantire eventuali dispositivi di sicurezza e spazi adeguati per un'efficace distanziamento tra studenti; l'esigenza e la volontà di promuovere e incentivare l'intera filiera della formazione didattica a distanza nelle sue diverse declinazioni. La povertà economica infatti avrà riflessi su quella educativa, in specie per i più fragili ed esposti con un combinato disposto che coniugherà, per alcune fasce di studenti, la penuria di mezzi con la mancanza di istruzione e, dunque, con il non poter accedere ad un'adeguata formazione.

Il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e la necessità di doversi conformare a misure di distanziamento sociale hanno procrastinato le nuove modalità adottate di didattica a distanza, ma occorre fare tutto il possibile, fatte salve le misure che sono state e sarà necessario adottare nella condivisa e crescente preoccupazione per la possibile liquidazione della scuola nella sua configurazione tradizionale, per salvaguardare l'insegnamento in presenza quale esperienza non sostituibile e il cosiddetto gruppo classe, inteso come sistema di rapporti, insieme con la funzione primaria della scuola come socialità, in senso orizzontale, tra allievi e, verticale, con i docenti.

Garantire quindi un ordinato avvio del prossimo anno scolastico significa non surrogare con misure emergenziali, bensì con interventi strutturali, calibrati e intelligenti, la carenza di insegnanti, garantendo principi di equità, trasparenza e meritocrazia, per il reclutamento e l'immissione in ruolo, la continuità didattica e in particolare il sostegno, visto lo scenario che affiora dall'emergenza sanitaria che penalizza in maggior misura, talvolta non sanabile, le disabilità più gravi, fino alle diverse problematiche che afferiscono ai disturbi specifici dell'apprendimento e ai bisogni educativi speciali.

Nello specifico, l'articolo 1 definisce la cornice generale della disciplina speciale per l'anno scolastico 2019-2020 per la valutazione finale degli studenti, per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché per l'ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado alla classe successiva per l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dei medesimi studenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo.

L'articolo 2, commi 1 e 2, demanda ad ordinanze del Ministro dell'istruzione l'adozione di misure per l'avvio dell'anno scolastico 2020-21, anche in deroga a norme vigenti in merito, la data dell'inizio delle lezioni, le procedure riguardanti le immissioni in ruolo, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie e le supplenze, da concludersi comunque entro il 15 settembre 2020, all'utilizzo solo per l'anno scolastico 2020-21 delle vigenti graduatorie. Si tratta del cuore del decreto e sul testo originario...

PRESIDENTE. Mi scusi un momento. Senatrice Granato, c'è qualche questione che ci vuole sottoporre? Altrimenti la prego di prendere posto. Prego relatrice, può proseguire.

ANGRISANI, *relatrice.* Sul testo originario approdato in Commissione, grazie alla capacità di confronto delle forze governative, che pur divergendo su taluni aspetti sono riuscite a trovare un'ampia sintesi condivisa, e grazie al proficuo apporto delle opposizioni, sono stati apportati significativi miglioramenti e modifiche. Si ricordino nello specifico l'emendamento 4.0.100 con cui si istituiscono procedure su base regionale finalizzate all'accesso in ruolo su posti di sostegno. Ci sono poi i posti vacanti disponibili all'avvio del prossimo anno scolastico, che saranno ricoperti da incarichi a tempo determinato in attesa dell'espletazione delle procedure concorsuali straordinarie che il medesimo testo istituisce. L'emendamento 2.300, infatti, stabilisce norme e criteri relativi alla procedura concorsuale straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del corpo docente per l'anno scolastico 2021-2022. Tuttavia, a coloro che rientrano nella quota dei posti destinati alle procedure per l'anno scolastico 2020-2021 viene riconosciuta retrodatazione giuridica del rapporto di lavoro, fissata al 1° settembre 2020.

L'emendamento 7.01 che sostituisce l'articolo 7, reca misure volte ad assicurare la continuità della gestione delle università e dell'AFAM.

Inoltre, l'emendamento 7.0.26, detta misure urgenti per la riqualificazione dell'edilizia scolastica. Si precisa che per contenere ogni diffusione del contagio, il personale docente assicura le attività didattiche nella modalità a distanza e che le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici, nonché del personale scolastico, possono svolgersi nelle modalità di lavoro agile. Si stabilisce poi che esclusivamente per l'anno scolastico 2019-20, in relazione alla reiterazione del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, a seguito di valutazione negativa, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, qualora non effettuate entro il 15 maggio, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico.

L'articolo 3 riduce da quarantacinque a quindici giorni il termine per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'articolo 4 reca un'interpretazione autentica dell'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, precisando che la sospensione delle procedure concorsuali connesse all'emergenza sanitaria è riferita solo allo svolgimento delle relative prove.

L'articolo 5 estende l'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni.

L'articolo 6 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca, con uno o più decreti, possa definire, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione del 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di professioni ivi indicate, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

L'articolo 7 prevede la sospensione, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione, fino al perdurare dello stato di emergenza e in deroga alle disposizioni degli statuti degli atenei e delle istituzioni AFAM, delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 8 reca le clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Gallone per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, faccio una premessa fondamentale ponendo una questione su tutte. Questo decreto-legge reca un titolo ben preciso: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato». Questo provvedimento, quindi, avrebbe dovuto contenere poche indicazioni essenziali, le linee guida per consentire alla scuola italiana di attraversare e superare il momento di emergenza che ha travolto l'Italia, garantendo - secondo i dettami della Costituzione - il diritto allo studio per tutti, le modalità di apprendimento, la regolarità dello svolgimento dell'anno scolastico e dei relativi esami di passaggio da un ciclo di studi all'altro o finali.

Questo decreto-legge avrebbe dovuto garantire il sostegno - in maniera equa e paritetica - alla scuola pubblica statale e alla scuola pubblica paritaria, consentendo al sistema scolastico nella sua interezza di superare indenne un momento così difficile, salvaguardando un sistema integrato e sussidiario che oggi più che mai deve lavorare unito, rappresentando una risorsa essenziale per realizzare il diritto-dovere di apprendere, essenziale per la formazione della persona e del cittadino, per non parlare della libertà di scelta educativa delle famiglie, fondamento di ogni Stato democratico.

A prescindere da ogni considerazione ideologica, questo decreto-legge avrebbe dovuto quantomeno salvaguardare la tutela degli equilibri di bilancio, alla luce del buco che si andrà a creare nel momento in cui le centinaia di migliaia di studenti delle paritarie si dovessero riversare nella scuola statale - che collasserà - vuoi perché chiuderanno tante paritarie vuoi perché le famiglie dovranno, giocoforza, cambiare per necessità economiche realizzando finalmente la vera discriminazione tra ricchi e poveri. Se a questo aggiungiamo l'immane sforzo logistico-organizzativo per assicurare il diritto allo studio e contemporaneamente il rispetto delle norme di distanziamento sociale, chi ci perderà, ovviamente, sarà la qualità.

Questo decreto-legge avrebbe dovuto, inoltre, garantire la stabilizzazione degli insegnanti e dei docenti superando una volta per tutte ogni questione aperta, anche quella dei dirigenti scolastici - contenziosi polverosi - e salvaguardando la dignità professionale di una categoria, quella degli insegnanti, che nei Paesi più evoluti rappresenta la punta della piramide sociale, dando certezza, peraltro, della continuità didattica in un momento già abbastanza destabilizzante per gli alunni e gli studenti, che almeno avrebbero dovuto ritrovare gli insegnanti dell'anno precedente all'avvio - speriamo! - dell'anno scolastico successivo a settembre. Eppure, nonostante il sostegno di tutta la minoranza, il Governo è riuscito a bocciare anche gli emendamenti del senatore Verducci del PD, che chiedevano la stabilizzazione. *(Applausi)*.

Questo decreto-legge avrebbe dovuto coadiuvare l'ente locale in questo percorso, dai Comuni al rapporto Stato-Regioni (motivo anche della questione pregiudiziale). Non è stato chiarito ancora, per esempio, se l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, adottata d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, potrà sostituire per il prossimo anno le singole deliberazioni regionali in merito al calendario scolastico per quel che concerne la data di avvio delle lezioni.

Questo decreto-legge avrebbe dovuto arrivare a creare le condizioni per poter riaprire le scuole in concomitanza con la riapertura del Paese, che oggi piano piano sta avvenendo; condizioni tra cui era necessario prevedere anche il potenziamento degli uffici amministrativi e degli uffici scolastici territoriali. Oggi, invece, la scuola rimane l'ultimo avamposto ancora distaccato, ancora isolato: riaprono le attività produttive, si ricomincia a circolare, riaprono i parrucchieri, i negozi, i ristoranti; si parla di turismo, di dove andremo in vacanza, ma non riapre la scuola, e questo sta compromettendo il funzionamento di interi sistemi, a partire dal sistema famiglia, perché dalla scuola dipende anche la possibilità di lavorare per le famiglie. *(Applausi).* Oppure - questa sarebbe stata la nostra ambizione, che speravamo condivisa - il Governo avrebbe potuto cogliere l'occasione di un momento, che rimarrà nella storia per la sua violenta drammaticità, e trasformarlo nell'opportunità di dare finalmente alla scuola un assetto nuovo, un rinnovamento e un consolidamento che in tempi normali non si sarebbe riusciti a dare. Un po' come quando si costruisce una casa nuova, perché l'occasione per ripensare il futuro della scuola era adesso, ma voi l'avete sprecata. Ad esempio, a vent'anni dalla legge sulla parità scolastica, avreste potuto avviare una grande alleanza tra scuola statale e scuola paritaria, per ricostruire insieme e attualizzare il sistema dell'istruzione, stimolando l'una e l'altra a dare il meglio di sé, in una gara a fare meglio, in cui i vincitori sarebbero stati gli studenti, perché non ci può essere rilancio, se si uccide uno dei comparti importanti dell'istruzione. Oppure avreste potuto fornire in maniera omogenea gli strumenti didattici informatici a tutte le scuole d'Italia, introdurre il *coding*, un sistema di formazione degli insegnanti o la figura dello psicologo. Niente, un'altra occasione persa dal Governo in cui la trazione grillina condiziona ogni scelta: l'ha fatto prima e lo fa adesso, arrivando ad annichilire persino posizioni tradizionalmente imprescindibili del resto della maggioranza (come il PD o Italia Viva), di cui fa parte persino un *ex* Ministro dell'istruzione, la senatrice Fedeli, che fu capace di andare oltre le rigidità ideologiche, aprendo lei, dopo il ministro Berlinguer che sancì la parità scolastica vent'anni fa, il tavolo per studiare l'introduzione del costo *standard* per studente, che potrebbe cambiare e attuare finalmente quel sistema scolastico pubblico integrato oggi più che mai necessario alla possibilità di scelta delle famiglie. Allo stesso modo, un altro Ministro dell'istruzione del PD, il ministro Giannini, venne duramente contestato, sempre dal MoVimento 5 Stelle, quando osò ricordare che sostenere la scuola paritaria significa sostenere la scuola pubblica, in linea con il dettato costituzionale, per non parlare poi del già sottosegretario Toccafondi, che di questo tema, che adesso è ovviamente tutto ritirato e cancellato, fece proprio il senso del suo mandato di Governo. Tornando all'oggi, ci siamo insomma trovati, come nella migliore tradizione grillina al Governo, un Governo e una maggioranza che regalano pesci al posto di insegnare a pescare. La scuola è il Paese nel Paese. Si potrebbe dire: «Dimmi qual è il tuo modello di scuola e ti dirò che Paese sei» e voi volete chiudere la scuola in un recinto, come vorreste chiudere l'Italia in un recinto. Noi diciamo no, perché oggi la scuola, pilastro della crescita, rimane ancora il comparto più colpito e l'ultimo avamposto.

Dal punto di vista procedurale, entrando sempre nel merito della questione pregiudiziale da noi avanzata, non ci meravigliamo più per il ritardo con il quale il Governo adotta provvedimenti che

invece dovrebbero essere per loro natura urgenti, confermando ancora una volta una prassi inaccettabile per il bene del Paese già in tempi normali e intollerabile per il momento che stiamo vivendo. Se infatti dal punto di vista formale i tempi per la conversione del decreto-legge sono ad oggi regolari, dal punto di vista sostanziale stupisce che un decreto-legge ritenuto di assoluta urgenza e priorità, emanato l'8 aprile, ovvero più di un mese e mezzo fa - oggi siamo al 27 maggio e le scuole stanno per chiudere, nel senso che pur non essendo aperte, dovremmo essere vicini al momento dell'ultimo giorno di scuola - sia ancora al vaglio, in prima lettura, di un solo ramo del Parlamento, rendendo prassi consolidata di questo Governo un *iter* lungo e inutile in una delle due Camere, con fiducia incorporata, e l'assoluta compressione dei tempi della discussione nell'altro ramo.

Le proposte avanzate dal Gruppo Forza Italia in Commissione istruzione pubblica, beni culturali andavano nella direzione di modificare in modo costruttivo alcune palesi carenze contenute nel decreto-legge. Tuttavia i suggerimenti costruttivi non sono stati accolti - mi avvio alla conclusione - denotando da parte del Governo un atteggiamento di annoiata sufficienza, scarsa considerazione, indisponibilità al confronto nel merito, perfino sulle azioni di supporto psicologico rivolte a studenti, docenti e famiglie per superare le difficoltà intervenute e persino su tutta una serie di proposte per gli studenti con disabilità. Avremmo voluto coadiuvare gli interventi in modo che non si limitassero solo a mettere una pezza, ma potessero costruire una nuova visione di Paese, partendo proprio dalla scuola. Nulla verrà accolto, tutto si ridurrà, come abbiamo detto, all'ennesimo voto di fiducia: si tratta però di una fiducia tutta vostra e tutta interna a quest'Assemblea, perché fuori, secondo me, le persone già cominciano a protestare. Però allora anche la responsabilità sarà tutta vostra e del Governo, chiuso nel bozzolo di un laicismo statalista e bigotto ai limiti dell'ortodossia.

Il problema è che non andrete a sbattere solo voi, ma con voi andrà a sbattere tutto il Paese. Noi finché avremo fiato cercheremo di impedirvelo, perché l'Italia è il nostro Paese, il Paese che amiamo e che difenderemo a ogni costo. Per questo abbiamo presentato tale questione pregiudiziale a un provvedimento che, per come è stato costruito (forse sarebbe meglio dire raffazzonato), non dovrebbe vedere la luce.

Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, chiediamo pertanto di non procedere all'esame dell'Atto Senato 1774. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Saponara per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, il Gruppo Lega-Salvini Premier ha ritenuto, per una serie di motivazioni che andrò a spiegare, di presentare una questione pregiudiziale relativa al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, che oggi dovrebbe essere in discussione in Assemblea per la sua conversione in legge e che reca nel suo titolo «misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato».

Il decreto-legge, quindi, doveva definire la cornice generale della disciplina speciale relativa all'anno scolastico 2019-2020 per quanto riguarda la valutazione finale degli studenti di tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché per l'ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado alla classe successiva e, ancora, per l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti da parte dei medesimi studenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, vale a dire gli esami di terza media e di maturità. Tutto questo attraverso l'adozione di specifiche misure con ordinanza del Ministro dell'istruzione.

Proprio per l'obiettivo perseguito dal decreto-legge, noi del Gruppo Lega, tra le diverse criticità in esso individuate, riteniamo di estrema gravità, invece, l'incertezza nella quale il Governo ha lasciato le famiglie, indicando nel testo l'eventuale ripresa delle lezioni in presenza entro la data del 18 maggio, soluzione assolutamente impensabile già dalla data di emanazione del decreto-legge. Non esiste, infatti, a tutt'oggi, nessuna indicazione...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, se la interrompo per un istante. Mi segnalano che stanno facendo foto nell'Aula. Sapete che ciò non è possibile.

Prego, senatrice, continui.

SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)*. Dicevo che il provvedimento prevede, in una opzione, il rientro a scuola entro la data del 18 maggio, soluzione assolutamente impensabile già dalla data di emanazione del decreto-legge perché non esiste a tutt'oggi nessuna indicazione applicabile in merito. Questo è indice dello stato di assoluta improvvisazione che ha caratterizzato l'operato del Governo nel suo insieme fin dall'inizio dell'emergenza.

Consideriamo poi il fatto che il provvedimento demanda a ordinanze del Ministro dell'istruzione l'adozione di misure per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021, anche in deroga alle norme vigenti. A proposito di questo, deve essere ricordato che la legislazione vigente prevede che l'anno scolastico abbia inizio il 1° settembre e si concluda il 31 agosto. Il medesimo decreto-legge stabilisce che spetta al Ministro dell'istruzione fissare, con ordinanze, il termine delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche e le date delle festività. D'altra parte, però, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, alle Regioni è chiesta la definizione del calendario scolastico. *(Brusio).*

Signor Presidente, mi scusi, ho un brusio nelle orecchie, non riesco a parlare.

PRESIDENTE. No, è l'Assemblea che si deve scusare. Non manco mai di richiamare tutti almeno al dovere del rispetto per chi sta parlando. Il brusio in effetti è fastidioso. Prego i colleghi di abbassare il tono della voce prima che io li richiami singolarmente. Prego, senatrice.

SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)*. Tutto questo crea un'ulteriore incertezza normativa, in quanto si possono generare potenziali conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni se l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, adottata d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, potrà sostituire per l'anno scolastico 2020-2021 le singole deliberazioni regionali in merito al calendario scolastico.

Andiamo avanti. L'articolo 3 del provvedimento introduce poi, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge e per tutta la durata dello stato di emergenza, la riduzione da quarantacinque giorni a sette giorni del termine ordinario per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Tale termine ridotto si applica anche ai pareri ancora non resi su provvedimenti già trasmessi. Tutto ciò, tradotto, significa che in tal modo la misura dettata dall'articolo 3 comprime oltremodo l'attività consultiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione, annullandone di fatto l'operatività.

A quanto detto va aggiunto che appare inconcepibile come un decreto-legge di assoluta urgenza, emanato l'8 aprile, sia dopo tutto questo tempo ancora all'esame del Senato in prima lettura e che, a due giorni dall'inizio previsto per l'esame in Assemblea del provvedimento, la Commissione di merito (cioè la Commissione istruzione pubblica, beni culturali) non avesse ancora votato un solo emendamento e la Commissione bilancio non avesse ancora terminato il vaglio finanziario degli emendamenti.

Ad oggi, nonostante il tempo dilatato di discussione in Commissione, restano aperte e ancora irrisolte questioni fondamentali, quali la definizione del piano di stabilizzazione dei precari in vista della riapertura a settembre (peraltro in situazione di distanziamento sociale); la data dell'esame di Stato per i privatisti (per non privarli della possibilità di svolgere i *test* di accesso alle università già previsti per settembre); le modalità di avvio dell'anno scolastico 2020-2021. Questo *modus operandi* comporterà, di conseguenza, una compressione dei tempi di discussione del provvedimento in seconda lettura alla Camera dei deputati. Del resto, tale *modus operandi* è divenuto prassi normale per questo Governo, a tutto discapito della giusta articolazione della dialettica democratica.

Con rammarico - e concludo - sottolineo che la dilatazione dei tempi di esame in Commissione, peraltro, non è andata a favore della collaborazione tra le forze politiche per trovare le soluzioni migliori per il comparto scuola, specie in una situazione come l'attuale, di estrema difficoltà sia per gli studenti, che per le famiglie, i docenti e tutto il personale scolastico. Al contrario, tutte le proposte avanzate dalla Lega sono state ostacolate in ogni modo e maniera prevenuta, cercando di bloccarle fin dalla Commissione bilancio, spesso sulla base di una preconcetta presunzione di onerosità.

Per tutti questi motivi, il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione ritiene che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, non si debba procedere all'esame dell'Atto Senato 1774. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

CIRIANI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI *(FdI)*. Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore della questione pregiudiziale che i colleghi di opposizione hanno presentato non solo per una questione di merito e per i contenuti che sono stati illustrati, ma anche perché c'è un problema che va oltre il decreto scuola di cui discuteremo - temo - di qui a pochi minuti. Il tema riguarda l'utilizzo del decreto-legge, che

non viene più presentato al Parlamento come una eccezione *una tantum*, per motivi straordinari di necessità e urgenza come ci ricorda la Costituzione, ma ormai è la prassi, la regola, e l'utilizzo del decreto-legge continua a crescere secondo una logica malata ed ingiustificabile, tanto che ormai ha quasi smesso di fare notizia. Lo scandalo che nella scorsa legislatura si sollevava per l'abuso dei decreti-legge non c'è più, ma il fatto che l'utilizzo ingiustificato dei decreti-legge non faccia più notizia a mio parere non vuol dire che abbia smesso di essere inaccettabile. Per chi voglia riflettere un po', soprattutto per chi voglia farlo da senatore, da parlamentare, credo vi sia più di un motivo di preoccupazione rispetto al fatto che il nostro sistema costituzionale, giusto o sbagliato che sia, che piaccia o no, è fondato sul cosiddetto bicameralismo perfetto. Ebbene, di questo bicameralismo non c'è più traccia, perché viviamo in una sorta di "monocameralismo e mezzo", nel senso che la discussione sui decreti-legge - perché ormai solo di decreti-legge si parla, dal momento che le iniziative legislative dei Gruppi parlamentari e popolari rimangono nei cassetti delle Commissioni per anni e non vedono mai la luce - avviene in un ramo del Parlamento e poi nel secondo, novanta volte su cento, viene messa la fiducia. Come se non bastasse, adesso è invalsa l'abitudine di porre la questione di fiducia - come credo avverrà da qui a poche ore, lo vedremo - già nella prima lettura presso il primo ramo del Parlamento. Ci sono quindi due Camere - Senato della Repubblica e la Camera dei deputati - le quali non solo devono discutere solo di decreti-legge, con i tempi ristretti che questi prevedono per la conversione, ma hanno anche tempi ristretti e hanno soltanto casualmente la possibilità di approfondire in Commissione il loro esame, perché questo è delegato al buon cuore e alla casualità del Governo, che di volta in volta decide se far partire un decreto-legge dalla Camera o dal Senato. Per tale ragione chi ha la sfortuna di non essere nella Camera assegnataria del decreto-legge in prima lettura, di quel decreto proprio non può dire nulla e la sua funzione di parlamentare viene limitata già più di quanto non lo sia normalmente. Questo della scuola, poi, è un caso lampante di questa prassi: il decreto-legge, assegnato al Senato e lungamente discusso in Commissione, verrà poi sottoposto alla fiducia, con tanti saluti alla possibilità di un successivo intervento anche alla Camera. Vige quindi un sistema di tripartizione dei poteri: quello esecutivo ormai si mangia quello legislativo, perché decide il Governo di cosa si può parlare e di cosa no, mentre il terzo potere, quello giudiziario, è soprattutto impegnato, come leggiamo nelle intercettazioni, a decidere come trasformare - anzi come confermare - il Consiglio superiore della magistratura da organo di autogoverno a organo di autoassoluzione da tutte le malefatte che i magistrati compiono quotidianamente e di cui spero prima o poi qualcuno dovrà farsi carico. Non c'è il Ministro della giustizia, ci sono altri rappresentanti del Governo, speriamo che tra i tanti decreti-legge necessari e urgenti il Governo trovi il tempo anche per varare un decreto-legge necessario e urgente per riformare il Consiglio superiore della magistratura e per mettere mano allo scandalo della magistratura italiana. Di questo volentieri discuteremmo anche domani mattina.

Colleghi, Presidente, membri del Governo, su questo decreto scuola abbiamo comunque fatto la nostra parte, abbiamo cercato di far valere le nostre ragioni (come sempre con scarsi risultati). Il fatto che si ponga la questione di fiducia - vorrei che fosse chiaro a chi per caso ci ascolta da casa, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione - non deriva dal fatto che le opposizioni hanno fatto ostruzionismo in Commissione, o che le opposizioni cattive e poco intelligenti si siano opposte in tutti i modi possibili alla conversione del decreto, ma dal fatto che la maggioranza ha smesso di litigare in Commissione pochi minuti fa, dal fatto che è riscontrabile, leggendo Facebook, Twitter e i comunicati stampa, che venivano scambiati messaggi di minaccia tra componenti della maggioranza di notte e di giorno, in cui si minacciavano le dimissioni del Ministro, si minacciava la tenuta della maggioranza, si minacciava lo sfregio anche al lodo Conte, che pareva aver trovato per un attimo la soluzione ai problemi soprattutto dei precari. Noi leggevamo abbastanza sconcertati i messaggi che gli appartenenti alla Camera del PD mandavano agli appartenenti al Senato del PD o degli altri partiti, dicendo di non fare una certa cosa, di votare un certo testo, di non permettersi di non votare un certo emendamento. Insomma, l'avete fatta e ve la siete cantata tra di voi. Quindi il decreto-legge urgentissimo sulla scuola arriverà alla Camera giusto in tempo per essere approvato all'ultimo minuto; quindi anche in questo caso ci sarà ben poco da fare e da esaminare.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 17,28)

(*Segue* CIRIANI). Brevissimamente - perché poi temo che lo diremo da qui a poco, quando esamineremo il provvedimento - noi abbiamo cercato di fare la nostra parte. Registriamo il fatto che il decreto-legge scade il 7 giugno e che il tempo rimasto è davvero molto risicato. Tutti coloro che avevano promesso mari, monti e miracoli ai precari qualcosa dovranno inventarsi per spiegare perché non hanno garantito né i mari, né i monti, né i miracoli, ma, molto più prosaicamente, qualcosa di diverso dalle promesse elettorali. Ancora una volta, ribadiamo il fatto che l'esperienza maturata in

anni di insegnamento da precario vale forse di più di un concorso e ribadiamo anche la nostra vicinanza alle scuole paritarie, che speriamo nel decreto cosiddetto rilancia Italia possano trovare riscontro alle loro richieste di finanziamento, perché sono un perno fondamentale del nostro sistema educativo. Molte altre cose le abbiamo scritte nei nostri emendamenti, ma non hanno trovato accoglimento.

Abbiamo fatto la nostra battaglia con i tempi limitati che ci sono stati assegnati, perché ancora una volta la confusione e l'urgenza con cui vengono affrontati problemi così gravi non derivano dal fatto che noi abbiamo avuto un atteggiamento irresponsabile, ma dal fatto che abbiamo tentato di mettere una pezza alle vostre baruffe e alle vostre divisioni. *(Applausi)*.

ALESSANDRINI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRINI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, Governo, colleghi, per usare una celebre frase di Gino Bartali, per commentare il contenuto di questo decreto-legge, ma soprattutto la pantomima che ha accompagnato la cosiddetta trattativa sulla stabilizzazione dei precari, si potrebbe ben dire: tutto sbagliato, tutto da rifare. La soluzione che ci è stata servita come lodo Conte è la mediazione politica più fallimentare che si potesse immaginare. Non comprendiamo come sia possibile sedersi attorno a un tavolo partendo dalla richiesta di assumere per titoli e servizi, evitando una prova scritta inutilmente rischiosa per la salute dei candidati e per la necessità di avere docenti in ruolo già da settembre, ed alzarsi dopo aver sostituito la prova scritta con un'altra prova, diversamente scritta, e aver rimandato tutto alla fine dell'emergenza. Un gioco impietoso, che umilia ancora una volta i precari e contrasta con il diritto alla continuità didattica degli studenti; altro che stabilizzazioni. Il prossimo anno scolastico avremo 30.000 precari in più a seguito dei pensionamenti, che porteranno il totale dei supplenti a 200.000.

Il risultato dell'accordo di maggioranza della notte tra domenica e lunedì è l'esatto opposto di quanto andava fatto per garantire a tutti gli insegnanti la titolarità di una cattedra il prossimo settembre e per affrontare con efficacia la crisi pandemica, con la necessità di sdoppiare le classi. È evidente che non ci sono mai stati i tempi tecnici per espletare un concorso in piena estate e con tutte le limitazioni dettate dall'emergenza sanitaria. Ma la soluzione pilatesca adottata nottetempo è peggiore del male: migliaia di docenti restano precari e andranno al lavoro a settembre consapevoli che quello potrebbe essere l'ultimo anno di lavoro. Chi impedirà infatti ai neovincitori dell'ennesima prova scritta che dovrà valutare il merito di scalzare coloro che non la supereranno o si porranno in posizione meno utile nelle nuove, ennesime graduatorie concorsuali? E dire che il modo per uscire degnamente da questa situazione paradossale e ingiusta era già pronto, contenuto nella nostra proposta di assunzione da graduatorie (procedura già utilizzata per le graduatorie ad esaurimento). Ma sposare questa soluzione avrebbe significato dare a noi, alla Lega, il merito di un'indigeribile soluzione per il Governo, da evitare a costo di sacrificare i diritti di migliaia di precari. *(Applausi)*. È per questo che la Lega voterà a favore della questione pregiudiziale, per sottolineare quanto si sarebbe potuto fare per migliorare questo testo in tutto questo tempo ma che si è scelto consapevolmente e colpevolmente di non fare. *(Applausi)*.

MALAN *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, mi richiamo all'intervento già svolto dalla senatrice Gallone nell'illustrare la nostra questione pregiudiziale. Ribadisco ovviamente che voteremo a favore di questa pregiudiziale perché siamo preoccupati per l'andamento della scuola italiana.

La scuola determina ciò che sarà il Paese; anzi, è l'indice di ciò che è il Paese. Il volere una scuola irrigidita, burocratizzata, monopolare, che non consente il pluralismo perché ignora la gravissima difficoltà in cui si trovano le scuole paritarie, i loro allievi e i suoi insegnanti non è davvero un indice di attenzione per la scuola. Oggi è il 27 maggio e ancora non si sa quando ci saranno gli esami di Stato, già chiamati esami di maturità. (*Applausi*). Quasi tutte le sere, però, abbiamo delle uscite di esponenti del Governo che ci dicono che sarà in un modo e poi in un altro; che saranno tutti promossi e poi che non è vero che saranno tutti promossi e questo va avanti da settimane. C'è una disattenzione - per usare una parola molto gentile - veramente molto grave su una materia importante come la scuola. Si dice che l'esperimento della scuola a distanza è stato un grande

successo quando, anche da indagini demoscopiche, sappiamo che quasi la metà delle famiglie non è riuscita a far seguire ai propri bambini queste lezioni perché ci sono dei problemi di scarsa copertura Internet in molte parti del nostro Paese e non parlo soltanto del Sud, ma anche di certe aree del Nord. Ci sono tantissime famiglie che non hanno la strumentazione e ci sono delle famiglie con più di un bambino che hanno grosse difficoltà a far seguire a più di un bambino le lezioni. Indubbiamente tali difficoltà erano impreviste, ma non si può dire che è un successo se non si hanno certezze neppure sulla data degli esami e se si discrimina con danno, - neanche nel medio ma nel breve termine - per le finanze pubbliche. Se infatti le scuole private paritarie chiudono, ci saranno centinaia di migliaia di studenti che si riverseranno nelle scuole statali e i costi aumenteranno perché allo Stato costano veramente molto di più gli studenti che frequentano le scuole statali di quelli che vanno alle scuole private, e questo non può essere un successo.

Non riteniamo che questo decreto-legge dia le risposte necessarie al Paese e per questo voteremo favorevolmente la pregiudiziale al fine di non far proseguire il suo esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP1) e dal senatore Pittoni e da altri senatori (QP2).

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Minuto. Ne ha facoltà.

MINUTO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, il periodo di quarantena che abbiamo vissuto per circa due mesi ha segnato uno stravolgimento del sistema scuola: improvvisazione e inadeguatezza hanno contraddistinto alcune scuole e territori del nostro Paese.

In provincia di Novara, sono state denunciate alcune insegnanti per essersi incontrate a scuola, dove avrebbero dovuto svolgere una riunione. *(Brusio).* Signor Presidente, mi scusi: visto che non c'è il Ministro, se almeno qualcuno sui banchi ci vuole ascoltare.

PRESIDENTE. Il richiamo è stato fatto dalla senatrice, signori del Governo, grazie.

MINUTO *(FIBP-UDC)*. Le maestre avevano invitato i rappresentati dei genitori per consegnare i libri di testo che i loro figli che avrebbero utilizzato a casa per svolgere i compiti e le attività didattiche a distanza; un'esagerazione, se si pensa che l'iniziativa era finalizzata ad attuare la didattica a distanza. Non comprendiamo inoltre per quale motivo lo stesso Governo preveda la presenza nei locali scolastici del personale amministrativo e tecnico, che negli istituti più grandi comporta la presenza contemporanea per sette ore al giorno di ben oltre le nove unità, e si debbano poi sanzionare docenti impegnate a svolgere al meglio il proprio dovere anche in una situazione come questa. C'è da dire che, dopo Novara, nei nostri Comuni le scuole elementari non hanno consegnato libri, li hanno chiusi in un sacchetto e depositati sui banchi e, da quel momento in poi, molti bambini non hanno potuto studiare.

Ho citato quest'episodio che è uno dei tanti da prendere come esempio su com'è stata disattesa la necessità di dare risposte chiare sin da subito sia ai docenti che agli alunni e quindi alle famiglie che dovevano recepire le disposizioni. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, posso chiedere a chi è impegnato in altre conversazioni e non sta ascoltando la senatrice che sta intervenendo di accomodarsi fuori dall'Aula per continuare le sue conversazioni private? Grazie.

MINUTO *(FIBP-UDC)*. La ringrazio, Presidente. Molti nuclei familiari oltretutto sono stati provati economicamente dalla quarantena e sono tuttora in fase di stasi. In molte famiglie, purtroppo, i papà disoccupati, senza reddito e spesso senza ammortizzatori sociali, sono costretti in casa con i propri figli, che devono ritagliarsi spazi per studiare e magari lo fanno senza le adeguate tecnologie: è qui che in questo periodo abbiamo notato che il nostro Paese ha un *deficit* tecnologico assurdo e dobbiamo intervenire immediatamente. Il bambino per fare didattica a distanza ha bisogno di supporti, computer, iPad: l'ho già detto e lo rimarco in questa sede. Nelle scuole della mia città, Molfetta, ma come in altri paesi, sono arrivati a malapena 8.000-10.000 euro, che rappresentano poche briciole in confronto al reale bisogno dettato dall'emergenza.

In questi due mesi abbiamo svelato l'inadeguatezza di un sistema d'istruzione carente di un piano pandemico.

Badiamo bene: stiamo parlando di istruzione e non dobbiamo lesinare. In un quadro che spinge all'ottimismo, anche in prospettiva futura restano i problemi di tipo strutturale: lo zaino virtuale dello studente in *smart learning* è vuoto. Circa il 27 per cento evidenzia che in famiglia non c'è nemmeno un dispositivo sufficiente per permettere a tutti i componenti di studiare o lavorare nello stesso momento e stiamo parlando, signori, del nostro Paese, dei bambini che saranno il futuro del nostro Paese.

In questi due mesi è mancata la preparazione adeguata dei docenti alla didattica a distanza (DAD), non per colpa loro. Tuttavia, ahimè, se molti insegnanti non erano preparati ed è giunta questa pandemia, a loro volta non hanno fatto la didattica, i dirigenti non potevano obbligarli e di conseguenza i nostri figli non hanno potuto studiare. Bene avrebbe fatto il Governo a stanziare fondi da destinare unicamente alla formazione dei docenti. Fatelo ora.

Tornando agli studenti, tra i problemi che il Paese deve risolvere c'è anche quello della connessione Internet. Molti esponenti del nostro Gruppo ne hanno già parlato, ma nessuno ha ancora risolto nulla. Uno su quattro, ad oggi, in casa non ha una connessione Internet all'altezza della situazione; un altro 36 per cento ha rimediato solo all'inizio dell'emergenza. Le cause più ricorrenti della difficoltà di connessione sono imputabili, per il 61 per cento, al fatto di non avere un collegamento veloce che supporti la fluidità delle lezioni, mentre il 23 per cento accede a Internet usando *hotspot* con pochi giga a disposizione e in una famiglia non si può far studiare un bambino con solo un cellulare *(Applausi);* il 9 per cento non ha neanche questo *(Applausi)*. È chiaro che se sommiamo tutti questi problemi, molti studenti rischieranno di stare a casa.

Sulle strutture scolastiche ho sentito pochissimo, se non nulla. Bisogna controllare, devono esser stanziati fondi per migliorare le strutture e il sistema scolastico; sulla scorta del sistema scolastico americano, bisogna integrare all'interno delle scuole mense, che da noi non ci sono o sono pochissime, palestre funzionanti, spazi per attività da svolgere in sicurezza. Si parla di fondi che arrivano alle scuole, di cifre stanziate per migliorare la scuola, ma poi nei territori non se ne conosce la destinazione. È ora che i cittadini sappiano che fine fanno queste risorse e dove vanno a finire.

Inoltre, è di queste ore l'appello di diverse associazioni *non profit* affinché si intervenga in sede di conversione del decreto-legge rilancio, per riparare alle gravi ingiustizie nei confronti della fondamentale realtà delle scuole pubbliche e paritarie italiane. È indispensabile considerare il sistema scolastico come unico, ma articolato in scuola statale e scuola paritaria. *(Applausi)*. In questo modo, è giusto che si trovino risorse adeguate per gli uni e per gli altri. Oggi stiamo ancora discutendo di questo problema e a risentirne saranno sempre i nostri bambini che saranno il futuro del nostro Paese.

Ribadisco, in conclusione, la necessità di stabilizzare immediatamente il personale precario, anche se non ha raggiunto i tre anni di servizio. Il Ministro afferma che devono solo avere tre anni di servizio, ma è sbagliato. Penso agli insegnanti che hanno fatto supplenza per un anno intero o che magari hanno svolto corsi di formazione, corsi-concorso, percorsi abilitanti speciali (PAS) o comunque selettivi a fine percorso: che facciamo, dove li mandiamo?

In conclusione, mettiamo mano a questa scuola perché, se ci pensate, la maggior parte dei nostri figli trascorre metà giornata o forse più a scuola piuttosto che a casa, è lì che si formano e quindi mettiamoci mano.

Mi dispiace che il Ministro non sia presente, avrei voluto conoscerla. Oggi ho ascoltato il telegiornale e al ministro Azzolina va tutta la mia solidarietà per quello che è accaduto; so che ha chiesto la scorta perché è stata minacciata. Ritengo inaccettabile ogni forma di dissenso espresso attraverso atti di violenza fisici o verbali; il confronto civile tra le parti deve essere sempre favorito, ma ahimè mi rendo conto che l'insulto gratuito è facile ed è tipico di chi evidentemente non ha argomenti per parlare; pertanto, al Ministro va tutta la solidarietà del Gruppo Forza Italia. *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Alessandrini. Ne ha facoltà.

ALESSANDRINI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, la chiusura delle scuole è una ferita per tutti. È impossibile non riconoscersi in questa affermazione pronunciata dal Presidente della Repubblica in occasione di un messaggio indirizzato al mondo scolastico, che interpreta alla perfezione il sentimento di tristezza di tutti gli operatori della scuola, ma allo stesso tempo si fa portatore del disagio di milioni di famiglie, preoccupate dell'andamento e della qualità del percorso formativo dei propri figli.

Noi oggi in quest'Aula stiamo valutando un provvedimento che dovrebbe farsi interprete delle esigenze di certezza che chiedono studenti e genitori, ma che invece è ben lontano dal prevedere azioni che possano fornire soluzioni chiare e definitive.

Il Ministro, sin dal momento del suo insediamento, ha mostrato una sostanziale chiusura rispetto alle proposte e alle soluzioni della Lega e del centrodestra in genere, assumendo un atteggiamento prevenuto. Ricordo, anzi ricordiamo bene tutti, il suo repentino abbandono di una videoconferenza con tutti gli assessori regionali alla scuola, nel corso della quale, senza nessuna di forma di preavviso e in totale spregio delle più elementari regole di buona educazione, ha evitato di rispondere alle domande che le venivano rivolte.

Se questo provvedimento doveva essere il suo biglietto da visita per mostrare quali fossero le intenzioni reali, cioè mettersi in contrasto con il mondo della scuola, allora posso assicurare che c'è riuscita benissimo. Questo testo costituisce infatti un concentrato di contraddizioni, carenze e soluzioni pasticciate. *(Applausi).*

Non sarebbe stato meglio stabilire fin da subito la chiusura delle scuole e non optare per soluzioni incerte? E poi, che errore proclamare fin da subito che tutti sarebbero stati promossi; in tal modo - lo sappiamo bene - molti studenti si sono potuti adagiare su questa soluzione ed evitare così di impegnarsi fino alla fine nella didattica a distanza.

Riguardo alla reale possibilità di svolgere la didattica a distanza, si scopre che i dati sono molto diversi da quelli forniti dal ministro Azzolina in Senato; parlava di oltre l'80 per cento di studenti raggiunti, ma le rilevazioni ci dicono che quasi il 30 per cento non dispone a casa di un dispositivo per seguire la didattica e il 23 per cento ha problemi di connessione. Quindi un 50 per cento degli alunni non può seguire le lezioni o, se lo fa, lo fa con molta fatica.

Inoltre, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha lanciato l'allarme per i ragazzi con disabilità, per i minorenni in condizioni di povertà e marginalità, per quelli nel circuito penale, per i figli dei detenuti e per i minori segnati dall'epidemia in famiglia.

Per rendere effettivo il diritto all'istruzione bisogna fare in modo che chi è privo di PC o *tablet* connessi ne sia dotato, monitorando costantemente quanti studenti siano effettivamente raggiunti. Riguardo ai problemi di connessione che ho citato voglio ricordare una situazione che riguarda alcune parti del mio territorio, l'Umbria: mi riferisco al cratere sismico, dove la fibra ottica è ancora assente, per cui sostenere il carico dei collegamenti Internet in famiglia e con più di un figlio, con i genitori che magari lavorano in *smart working*, è difficile, se non impossibile.

Voglio stigmatizzare un fatto: in questi giorni di emergenza da coronavirus, nella ridda dei provvedimenti di urgenza e delle conferenze stampa del Governo, non ho mai sentito un accenno alla situazione dei territori terremotati. Gli abitanti di queste zone stanno vivendo un'emergenza nell'emergenza. Gli studenti oggi, quando riescono, visti i problemi citati, svolgono la didattica a distanza in soluzioni abitative provvisorie e disagiate. Domani, cioè da settembre, come faranno a ritornare allo studio in presenza, visto che questo necessiterà ancora del distanziamento sociale? *Ante* Covid-19 i ragazzi svolgevano le proprie lezioni in *container* collettivi, già utilizzati dalle famiglie, quindi in locali non pensati per un uso scolastico, con spazi assolutamente sottodimensionati anche prima dell'emergenza. Se sarà un problema rispettare le distanze di sicurezza, dettate dai vari decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nelle scuole di tutto il territorio nazionale, non so se il Governo si è reso conto o ha minimamente considerato che nel cratere questo sarà impossibile. C'è stato qualcuno che si è preoccupato del futuro di questi ragazzi? Chi assicura loro il diritto allo studio? *(Applausi).* Su questi problemi c'è stato e continua ad esserci solo un silenzio assordante.

Sappiamo che i fondi ci sono per realizzare edifici abbastanza grandi per ospitare gli studenti nel rispetto delle direttive Covid. Facciamo di questi cantieri un secondo ponte di Genova, usiamo normative emergenziali in deroga, impegniamo tutte le forze di cui già disponiamo per realizzare in tempi brevi nuove e definitive strutture scolastiche, dove si prevedano edifici grandi, laboratori, palestre e sale riunioni che per il perdurare di tutta l'emergenza potrebbero rappresentare degli spazi necessari al rispetto della distanza di sicurezza.

La distanza siderale dalle difficoltà quotidiane di tutte le famiglie italiane chiamate a fronteggiare le conseguenze delle vostre decisioni si vede anche da come avere ignorato le popolazioni terremotate. Pertanto, posso solo auspicare che si riesca a sviluppare un'azione normativa complessiva sulla scuola, che sia di ampio respiro ideale e non ideologica e che ponga al centro, indistintamente, le esigenze primarie degli alunni, le istanze delle insegnanti, le richieste del personale ATA e amministrativo; norme che rispondano in maniera adeguata ai bisogni delle famiglie italiane, chiamate in questo periodo di emergenza sanitaria ad affrontare problemi nuovi e improvvisi che complicano le loro vite. A maggior ragione queste persone hanno il diritto di sentire le istituzioni scolastiche al loro fianco, pronte a fornire soluzioni adeguate e di buon senso.

Ora mi vorrei rivolgere al Ministro che immagino non sia presente, nonostante si parli di scuola, perché avrà sicuramente qualcosa di meglio da fare.

PRESIDENTE. Il Governo è presente, senatrice Alessandrini, e la sta ascoltando.

ALESSANDRINI *(L-SP-PSd'Az)*. Bene, questo mi rincuora. Quindi mi rivolgo al Ministro, dicendole che la ritenevo una collega, perché quella dell'insegnante non è solo una professione, ma non lo ricorda probabilmente o forse non lo sa: essere insegnante vuol dire condividere. Come diceva Plutarco «gli studenti non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere». Ma il Ministro non sa neanche questo, dal momento che di recente è arrivata a costruire la frase - cito testualmente - «gli studenti sono imbuti da riempire»: parole senza senso che mi sono anche vergognata di ascoltare. *(Applausi)*.

Essere insegnante vuol dire avere dei colleghi con cui confrontarsi e il Ministro non lo sa. Essere insegnante vuol dire essere una guida, e il Ministro non lo è, essere insegnante vuol dire imprimere dei segni, ma il Ministro ha voluto strafare e ha lasciato delle gravi lacune e delle gravi cicatrici che saranno difficilmente colmabili.

Oggi ho il privilegio di essere qui in questa veste che mi onora e mi dà la possibilità di rappresentare i miei colleghi, i miei alunni, i genitori e tutto il personale scolastico, tutte categorie che invece oggi nei fatti state mortificando, facendo finta di rappresentarle. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Augussori. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghi, Sottosegretario, unico rappresentante del Governo presente, intervengo su una questione che appare più marginale e sicuramente lo è, rispetto alle tematiche che hanno avuto un'attenzione mediatica, come quelle degli insegnanti precari o quella delle scuole paritarie, ma che mi sta particolarmente a cuore e su cui vi invito a prestare attenzione. È il tema dell'esame di maturità degli studenti privatisti: stiamo parlando di una platea di circa 17.000 persone, che sono considerate dal Governo come maturandi di serie B, ma sono prima di tutto persone con gli stessi doveri e diritti degli altri, ma i cui diritti sono stati palesemente violati e calpestati. *(Applausi)*.

Non sono sindacalizzati, non fanno *lobbying*, non hanno voce e sono quindi inascoltati e abbandonati a loro stessi. È un mondo poco conosciuto e spesso guardato di traverso, pensando che si tratti di cercatori di scorciatoie. Niente di più errato; la maggioranza di essi si trova di fronte ad un'opzione obbligata a fronte di situazioni e di scelte di vita. Parliamo di studenti lavoratori in gran parte, ma le casistiche sono varie e vanno a toccare anche la problematica delle vittime del fenomeno del bullismo.

Ci sono vite, storie dietro questi percorsi. C'è Francesca, che lavora all'ospedale di Verbania (fa l'operatore sociosanitario nel reparto Covid) e che vuole diplomarsi per iscriversi a scienze infermieristiche. C'è Tommaso, che gioca a *rugby* nella nazionale giovanile, che per la sua carriera sportiva vive in una città dove non c'è la scuola che ha frequentato negli anni precedenti. Ce ne sono tanti come loro, che chiedono di essere trattati come gli altri maturandi, seguendo le stesse modalità e gli stessi tempi. E, invece, il Governo li ha discriminati prevedendo, con questo decreto-legge, prove in presenza quando agli interni si prospettavano esami a distanza.

Abbiamo protestato a gran voce per chiedere l'equiparazione che, poi, per fortuna, nei fatti è arrivata, ma solo perché è mutato il percorso degli interni.

Che dire, poi, dei tempi? Lasciati nell'incertezza totale per settimane, perché il decreto-legge parlava di prove da tenersi a fine emergenza; parlava di sessione straordinaria da definire, non chiarendo nemmeno se a settembre o oltre. Adesso abbiamo una data certa per i test preliminari almeno, quella del 10 luglio. La disparità tra interni ed esterni è così sancita ufficialmente dal Governo.

La discriminazione ha forza di legge; ma questo fatto - già gravissimo in sé - apre a un altro problema. Per l'esame di maturità si dovrà aspettare metà settembre, ma c'è chi ha bisogno subito di quel diploma perché magari ha un lavoro che lo aspetta e che ora potrebbe sfuggirgli, o chi - e sono i più - vuole affrontare il percorso universitario senza rischiare di perdere un intero anno. *(Applausi).*

Abbiamo proposto che ci fosse l'impegno del Governo a far svolgere gli esami entro fine luglio, o, al più tardi, i primi di agosto, e invece la soluzione della maggioranza è la classica toppa peggio del buco: viene concesso di fare i test di ammissione ed iscriversi all'università prima di fare la maturità, così avremo studenti che, mentre lavorano, dovranno prepararsi, magari, per gli uni, per il 10 settembre, e per l'altra, per il 20 settembre: una vera follia. Non c'è nemmeno certezza che le date non coincidono; potrebbero essere coincidenti. Come si dice in queste occasioni, cornuti e mazziati.

State calpestando i sogni di migliaia di giovani, quelli che già verranno ricordati e bollati come la «generazione Covid» e che ora, con estrema difficoltà e disagio, tenteranno di prendere un diploma, nonostante tutti gli ostacoli che gli state ponendo.

Concludo, Presidente, chiedendomi il perché siamo arrivati a questo punto.

La colpa a mio avviso è tutta imputabile ai ritardi nelle decisioni del ministro Azzolina. I suoi continui tentennamenti e cambi di opinione ci hanno portato sin qui, a fare delle scelte con le spalle al muro e senza margini di manovra. Abbiamo un Ministro inadeguato che fa solo danni. *(Applausi)*.

Fra i tanti disastri, anche questo danno fatto ai privatisti le resterà sulla coscienza, sempre ammesso che ne abbia una. *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lonardo. Ne ha facoltà.

LONARDO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la scuola è stata la prima ad andare in quarantena e, a quanto pare, sarà l'ultima a uscirne, sempre che il Governo ed i suoi ben 448 tecnici trovino una strategia per farla uscire da questa allucinante situazione.

Sembrerebbe come se fosse in atto un tentativo, perpetrato col favore della pandemia, di smantellare il sistema scolastico italiano, perché effettivamente, alla luce delle ultime dichiarazioni rese da un membro del comitato di esperti nominato dal ministro Azzolina - al quale va chiaramente la nostra, la mia personale solidarietà per quanto capitato in questi giorni - si starebbe viaggiando verso una scuola cosiddetta ibrida, destinata a diventare permanente e non più emergenziale, con buona pace del decisore politico, che evidentemente ha smesso di essere essenziale, visto che non è mai stato interpellato a proposito. In altri termini, meno tempo in aula e più a casa; più didattica a distanza, più piattaforme, più multinazionali informatiche con la pancia piena, ma soprattutto più disuguaglianze.

Quell'isolamento forzato di milioni di bambini italiani che sta mettendo a dura prova loro e le famiglie tutte, sarà destinato a durare vita natural durante? Mi auguro proprio di no. Chiedetelo alle mamme se vogliono la scuola ibrida, mamme che faticano a lavorare, prossime al *burnout*.

A me, tra l'altro, fa impressione anche solo il nome: ibrida. «Ibrido» è un concetto liquido per eccellenza, evoca una chiara contaminazione tra esseri, la didattica in presenza e quella a distanza, tra loro così diversi, che, pur tentando di fondersi, non riusciranno mai, in realtà, a trasformarsi in un *unicum*, poiché uno è la negazione dell'altro. La didattica in presenza permette il fluire di tutti i canali comunicativi a disposizione degli esseri umani, quello visivo, quello uditivo e, primo fra tutti, quello emozionale ed empatico. La didattica a distanza disconosce completamente qualsiasi forma di trasmissione emotiva, troppo filtrata da schermi e da *pixel*. Quest'ultima potrà sempre e solo essere un mero supporto, uno strumento al servizio della prima, mai ad essa neanche lontanamente equiparata e mai la potrà e la dovrà sostituire. Chiedetelo ai bambini e ai ragazzi se vogliono la scuola ibrida. Un bambino su dieci non ha accesso allo strumento didattico e quello stesso strumento, quando e se messo a disposizione, richiede competenze tecnologiche e strumentazioni di base spesso assenti nei bambini e nei genitori.

Gentile rappresentante del Governo, abbiamo imprudentemente sdoganato un'educazione digitale, quando nella nostra scuola non si è ancora provveduto all'educazione in generale: mi viene di pensare, ad esempio, all'educazione civica. A ciò si aggiunga che la tecnologia stressa e stanca i ragazzi: cito ad esempio il nuovo termine *zoom fatigue*, definizione neoconiata da vari psicologi e scienziati, che hanno recentemente denunciato numerosi casi di stanchezza e di peggioramento dei livelli di concentrazione di chi svolge la propria attività esclusivamente in videoconferenza.

La didattica a distanza è la didattica dell'assenza: assenza degli spazi aperti e degli incontri, assenza di tempo, di odori e profumi. Diciamolo francamente: la didattica a distanza è un vero disastro. Per carità, è utile in un contesto di crisi sanitaria, ma non potrà mai divenire la regola.

La DAD è poco più di un cerotto, quella fumettistica coperta corta di Linus, che, per scaldare i piedi, alla fine raggela il cuore dei nostri figli. Non dimentichiamo infatti che proprio nell'età scolare i nostri ragazzi formano le loro mappe emotive, che consentono loro di realizzare quel processo di crescita, che li porterà dal livello impulsivo, al livello sentimentale e in questo passaggio la scuola diventa fondamentale.

Va da sé, infatti, che la cura dei sentimenti e delle emozioni è il tratto specifico dell'educazione, che proprio per questo aspetto si differenzia dall'istruzione, che è una mera trasmissione di informazioni da una mente all'altra. Neanche questa potrà però mai essere efficace, se prima non si sarà aperto il cuore, agganciando la dimensione emotiva e sentimentale dello studente. Ciò avverrà solo a due condizioni, che nulla hanno a che vedere con la scuola ibrida. La prima è che gli insegnanti, oltre che un'adeguata conoscenza della psicologia dell'età evolutiva, abbiano un minimo di empatia e siano in

presenza in aula, ovviamente, per poterla condividere con gli alunni. In secondo luogo, che le classi smettano di essere formate come classe pollaio e che tornino ad avere un numero ragionevole, che non superi i 15 alunni per aula.

Rifletta il signor primo ministro Conte, che nel suo discorso, formulato proprio qui in Senato, ebbe a dire che sarebbe stato l'avvocato difensore del popolo italiano, facendo appello alle emozioni più profonde di tutti i cittadini e utilizzando un chiaro linguaggio evocativo, «avvocato del popolo», che proprio con quelle emozioni intendeva dialogare, quanto sconveniente possa essere affidarsi a tali tecnici e a volte a tali Ministri, che quelle emozioni vogliono invero inaridire e svuotare: errore più grave non potrebbe essere fatto.

In questa crisi, in un contesto così drammatico, che mette a dura prova la tenuta materiale dell'intero Paese, bisognava a gran voce prendere atto di un dato: abbiamo potuto tutti contare sugli insegnanti, dimenticati, malpagati, anch'essi vittime dei tagli alla scuola, con i genitori in trincea, perché a volte devono portare la carta igienica da casa. Gli insegnanti, anche in tempi di coronavirus, non solo non ci hanno delusi, ma si sono resi finanche parte totalmente proattiva dell'unica soluzione allo stato percorribile, la didattica a distanza per l'appunto, soluzione che continuiamo a voler definire a gran voce momentanea. Va detto infatti che il ricorso deregolamentato a queste tecnologie di rete ha trovato gran parte dei docenti impreparata all'uso della piattaforma didattica, perché non è mai stata dedicata loro una formazione specialistica adeguata e gratuita e perché anche le scuole sono in larga parte impreparate. Eppure è a loro che va tutto il merito di essere rimasti lì, agganciati ai loro alunni, ancorché dietro uno schermo, con libri dematerializzati e tanta buona volontà, pronti a reinventarsi, a scaldare quei cuori che la coperta corta e la didattica a distanza rischiano di raggelare, come abbiamo detto, giorno dopo giorno.

La scuola cade a pezzi, ma gli insegnanti italiani resistono e noi siamo dalla loro parte, accanto a tutti gli insegnanti, oggi più che mai, e accanto a tutti quei docenti precari, con anni di servizio e una formazione specifica nella loro valigetta degli attrezzi, creata giorno dopo giorno con lo studio sul campo, a contatto con i ragazzi e le famiglie; insegnanti precari, in attesa di stabilizzazione, sui quali il sistema si è poggiato per troppo tempo. Ebbene, occorreva considerare... *(Richiami del Presidente).* Non sono otto i minuti?

PRESIDENTE. Sono trascorsi, senatrice. Comunque vada avanti, cerco di farla concludere. Le consento un ulteriore minuto.

LONARDO *(FIBP-UDC)*. Grazie. Occorreva riconsiderare la loro posizione, bisognava farlo lontano da *slogan* di partiti, che propagandano belle parole piene di vuota retorica.

Purtroppo, quanto accaduto oggi in Commissione la dice lunga sulla poca attenzione e sulla poca considerazione. Poiché si chiudono le porte all'assunzione per titoli di queste preziose ed essenziali figure, che almeno non lo si faccia invocando la Costituzione.

A settembre la scuola deve riaprire. Può suonare come un *Diktat* ma di fatto lo è: la scuola deve riaprire, per permettere a tutti i bimbi e i ragazzi di ricongiungersi con le emozioni smarrite.

La visione prospettica della situazione emergenziale presupponeva un orientamento verso traiettorie di respiro più ampio e più lungimiranti. Per l'anno che verrà ci saranno tantissime cattedre vacanti e questo ci dovrà far tremare; non bastava quanto già stava accadendo. I concorsi preventivati in questa fase di chiusura del Paese, con divieto di assembramenti, sono assurdi da ipotizzare e sarebbero comunque stati mal strutturati e discriminatori.

Mal strutturati, perché il concorso straordinario affiderebbe a una crocetta il futuro lavorativo e la stabilità di decine di migliaia di precari della scuola: il *quiz* si sostituisce all'esperienza maturata sul campo e ai titoli acquisiti negli anni universitari.

Discriminatori, perché la legge n. 62 del 2000 equipara le scuole paritarie alle scuole statali: entrambe appartengono al sistema scolastico nazionale e, tra le altre cose, rilasciano titoli di studio aventi valore legale e svolgono servizio pubblico; non esistono quindi differenze tra docenti con servizio pregresso nello Stato e docenti con servizio pregresso nel sistema paritario. Le scuole paritarie sono spesso invisibili e non hanno voce e per loro non si levano che flebili dichiarazioni a favore di telecamere. Noi lottiamo per dare volto a queste centinaia di migliaia di studenti, di genitori, di gestori che in questi mesi, non ultimo in questi giorni, hanno popolato una piazza virtuale senza precedenti per presenza, per spessore culturale, per garbo, per dignità, con lo *slogan* «Noi siamo invisibili per questo Governo».

Bisognava procedere - e chiudo - con la stabilizzazione dei docenti, che significava continuità didattica agli studenti e miglior offerta formativa alle scuole nel loro complesso; appare chiaro come tutti gli attori coinvolti nel processo educativo didattico ne avrebbero tratto giovamento.

Il benessere individuale, Presidente, genera benessere sociale; il benessere sociale genera benessere all'intero Paese e a ciascun individuo che in esso abbia radici, innescando un circolo virtuoso totalmente a vantaggio di tutti. Un circolo virtuoso che non ha nulla a che fare con l'*austerity*, il debito pubblico e il terrore in cui le nostre vite sono state gettate e, invece, ha a che fare con il *welfare State* e con la salvifica dose di coraggio, dote che da troppo tempo sembra aver abbandonato il palcoscenico della politica che ci governa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Sottosegretario, la vedo particolarmente attento. Sono più di dieci mesi ormai che questa maggioranza tiene la scuola ostaggio delle sue dinamiche perverse. Si era capito subito, dal giorno dell'insediamento di questo Governo, che dei nostri ragazzi, cioè del futuro del nostro Paese, a voi interessa poco o nulla. Si è capito da quando avete deciso, per mere ragioni di spartizione di poltrone, di spacchettare il Ministero dell'istruzione e dell'università in due distinti Ministeri, senza che ve ne fosse alcuna esigenza. *(Applausi).*

Questo è molto importante. Poi le cose sono andate sempre peggio. A regnare per tutta la durata della crisi derivante dalla pandemia è stato il *caos*: basti pensare a come sono state chiuse le scuole. Sembra un *gossip*.

L'annuncio della chiusura delle scuole è stato battuto dall'agenzia all'ora di pranzo; pochi minuti dopo il Governo ha smentito la decisione, salvo poi confermare la sospensione delle lezioni alle ore 18, gettando migliaia, anzi, scusate, milioni di genitori nel panico. Questa sarebbe l'efficienza in un momento di drammaticità.

Il peggio, però, doveva ancora avvenire. Mentre noi abbiamo ascoltato il Ministro (che mi spiace sia oggi assente perché il tema è molto importante e delicato, ma vedo che anche la gran parte della maggioranza non è presente in Aula) vantarsi di aver raggiunto il 94 per cento degli studenti con la didattica a distanza e che l'89 per cento degli istituti ha previsto appositi strumenti per gli alunni con disabilità, l'Istat ci ha raccontato, nel suo ultimo rapporto, un'altra realtà, che poi è la verità: un terzo delle famiglie italiane - a oggi - non possiede neanche un *computer*; oltre il 40 per cento dei ragazzi, soprattutto nelle Regioni del Sud, non ha gli strumenti tecnologici sufficienti per seguire una lezione *online.* Per questa ragione... *(Brusio)*. Mi scusi, ma se deve parlare si prenoti. *(Applausi).* Sento che mi stanno parlando nelle orecchie...

PRESIDENTE. Senatore, c'è confusione in Aula nella misura in cui intervengono tutti. Se c'è da richiamare un collega, lo faccio io. Prego, vada avanti. Grazie.

BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*. La verità fa sempre male.

Per questa ragione, in Francia come in molti altri Paesi europei, i Governi si sono posti il problema del fatto che la didattica distanza aumenta le disuguaglianze e si sono affrettati a riaprire le scuole, ovviamente garantendo il distanziamento al fine di tutelare la salute degli alunni. La didattica a distanza non può sostituire integralmente quella in presenza e a dirlo, signor Sottosegretario, non siamo noi, sovranisti, magari anche un po' ignoranti, ma un filosofo - Massimo Cacciari - che dalle parti del partito oggi più assente in Aula - il Partito Democratico - è conosciuto bene. Cacciari dice: perché non riaprire le scuole anche noi? Fa specie vedere che un Governo scarica la responsabilità di una scelta tutta politica sui tecnici. Perché non utilizzare almeno gli spazi esterni delle scuole per consentire ai ragazzi di riprendere un inizio di socialità?

Niente da fare. Non avete ascoltato nessuno. Avete deciso di aprire i centri estivi tra quindici giorni e le scuole sono chiuse dal 5 marzo. Badate che gli alunni e gli studenti sono a casa e la gestione dell'educazione scolastica è lasciata completamente in mano alle famiglie. Quelle stesse famiglie per le quali questa mattina il nostro Gruppo è andato dal Presidente dell'INPS anche a protestare perché aspettano ancora la cassa integrazione e il *bonus*. *(Applausi)*.

Nulla, non c'è sostegno economico, né sul piano educativo-scolastico da parte del Governo. È il *caos* assoluto. Questi mesi di chiusura e questo dibattito sulla scuola e sulla sua funzione sociale potevano essere una grande occasione per programmare e rimettere in sesto gli istituti scolastici che spesso cadono a pezzi; per fare un aggiornamento su come integrare la scuola *online* con l'educazione in presenza; per fare tesoro dell'esperienza della didattica a distanza; per riflettere su come evitare il disastro delle classi pollaio, sovraffollate, che sono pericolose per la diffusione del virus, con scuole che al contrario chiudono - e ce ne sono molte - perché hanno pochi studenti, costringendo così gli alunni dei centri più isolati, magari di montagna, a compiere lunghissimi tragitti per veder garantito il diritto all'istruzione, pur sancito dalla nostra Costituzione. Io vengo da una Provincia, come quella

di Cuneo, che è per un terzo comunità montana: tutti gli anni ci sono dei problemi enormi, che però vengono affrontati dagli amministratori locali, dai dirigenti scolastici e dai genitori. Il Governo è completamente assente. Le scuole riapriranno a settembre esattamente come sono state chiuse.

Voi avete presentato, il 28 aprile, un decreto che reca nel titolo, come questo, misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico, ma l'urgenza ve la siete dimenticata quando i partiti della maggioranza hanno iniziato a litigare sulle modalità di assunzione dei nuovi insegnanti. Dietro a un dibattito pubblico tra il Governo, i partiti della maggioranza, tra il *quiz* a crocette e la cooptazione, si è nascosta una triste lotta su chi voleva rivendicare una nuova ondata di assunzioni. Questo è il motivo per cui avete tergiversato a lungo! Una vergogna, che stride con il momento difficile che sta attraversando il nostro Paese e soprattutto con le legittime aspettative di migliaia di precari che lavorano da anni nel mondo della scuola e aspettano da tempo un'assunzione e che non dovranno certo dire grazie a questo o a quel partito di maggioranza per avere ottenuto ciò che loro spetta legittimamente.

Su tutto, ci sono tre temi che dovete affrontare, ma dovete farlo subito, perché i dirigenti scolastici sono lasciati completamente soli. Il primo è quello delle linee guida per la riapertura delle scuole: mancano tre mesi esatti al 1° settembre e non c'è una traccia formale di come agire dal 1° settembre in poi. *(Applausi).* Il secondo è quello dell'organico: abbiamo parlato di classi sovraffollate, ora le classi si dovranno sdoppiare e i docenti devono essere assunti prima, non a ottobre o a novembre, perché i dirigenti scolastici e le scuole devono essere funzionali dal 1° settembre, abbiamo già perso troppo tempo. Il terzo è quello di tutti quei lavoratori fragili che sono stati assunti nel mondo della scuola, e sono moltissimi, ci sono istituti scolastici che ne hanno addirittura il 20 per cento e c'è una professione, in particolare, molto delicata, che svolge un servizio all'interno della scuola ed è quella dei bidelli. Questi lavoratori fragili vanno tutelati, perché non potranno sicuramente riprendere il lavoro come lo hanno lasciato, ma devono essere sostituiti, le scuole non possono essere lasciate sole. Dobbiamo pensare ai docenti, ma dobbiamo pensare anche a questo personale. Ci sono - signor Sottosegretario, lo dica anche al Ministro - i famosi percettori di reddito di cittadinanza, a cui non va bene far fare gli stagionali, perché dobbiamo assumere i clandestini, a cui non va bene far fare gli agenti per quel servizio di utilità che deve essere avviato in questo momento, né per i lavori socialmente utili: ebbene, utilizziamoli almeno nel mondo della scuola per i servizi che possono svolgere, perché sicuramente ci sarà bisogno di personale umile e capace di dare una mano al mondo della scuola.

Per non parlare degli esami di terza media, perché voi avete svuotato il cuore degli adolescenti, ma anche la testa di molti insegnanti che li hanno seguiti tutto l'anno. Per paura del giudizio dei cittadini, state tenendo in ostaggio il nostro Paese, ma soprattutto il futuro dei nostri ragazzi. Migliaia di loro a meno di un mese esatto dalla fatidica data, dopo che il Governo stesso, l'intera maggioranza hanno cambiato idea almeno tre volte, non sanno ancora se l'esame di maturità sarà in presenza, in via telematica o un misto e questo è gravissimo. La colpa è vostra, di una classe dirigente, del Governo che è completamente immaturo nei confronti dei ragazzi. Se i nostri ragazzi, i genitori, i docenti, il personale della scuola sono da 10 e lode, voi siete da zero spaccato. *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ovviamente anch'io avrei volentieri ringraziato il Ministro, ma non c'è. Siamo a posto nella forma, ma non lo siamo nella sostanza, che poi è il problema di questo provvedimento. Il Ministro è in buona compagnia, perché non c'è il *premier* Conte, non ci sono il ministro Manfredi, il ministro Di Maio, il ministro Bonafede, il ministro Gualtieri, il ministro Dadone.

Un conto è mettere una firma su un foglio; altro conto è mettere la faccia su un provvedimento che non risolve i problemi. Siamo abituati alla mancanza di rispetto per il Parlamento, che del resto è stato calpestato più volte. Ma non c'è stata in questo provvedimento la disponibilità all'ascolto e al confronto, e non solo con noi qui dentro, ma nemmeno con le categorie e con gli operatori della scuola. Non ci sono state la capacità e - io aggiungo - neanche la volontà di risolvere insieme i problemi relativi alla scuola. È inutile ricordare, perché purtroppo non lo capite, che la scuola è di tutti. Ci sono decine e decine di citazioni; alcune le abbiamo sentite e altre le sentiremo. Anche io ne ho voluta cercare una che potesse dare senso non tanto al mio intervento, quanto alla situazione che stiamo vivendo. Calamandrei, che sicuramente non era un pericoloso leghista, diceva che la scuola è quell'istituzione che compie il miracolo di trasformare i sudditi in cittadini. Questa frase non potrebbe essere più azzeccata per questo momento. Ma a voi fa comodo che i cittadini rimangano sudditi. Fa comodo che magari restino pure ignoranti e schiavi delle decisioni incomprensibili di un Governo. *(Applausi)*.

Qui c'è la Costituzione, che noi spesso dimentichiamo, ma che andrebbe letta e riletta. Secondo l'articolo 30: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli». Come dovrebbe fare oggi un genitore, di fronte a un provvedimento come questo in esame, per cercare di rispettare quel diritto e quel dovere? Come può farlo di fronte ad esso? Nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. Ebbene, questo provvedimento non aiuta i genitori, né colma quel vuoto, quando c'è. L'articolo 33 della Costituzione recita: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento». Io non credo che un insegnante sia stato libero: è stato lasciato solo e allo sbando da questo decreto, così come gli altri operatori della scuola.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato. Ma le scuole paritarie, con un provvedimento come questo, non hanno neanche il diritto di esistere e di continuare a esistere. Tralascio di parlare delle scuole ex IPAB attualmente aperte, che sono in un limbo: non hanno i diritti dei privati e neppure le garanzie del pubblico. Ieri abbiamo assistito a una scena vergognosa: un emendamento, pur con i pareri dei Ministeri, si è perso per strada e non è arrivato. Noi calpestiamo la Costituzione anche per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che hanno figli e non sapranno come fare per gestirli. Ma soprattutto calpestiamo i bambini, i nostri figli, per la situazione che stanno vivendo.

Troppo facile dire che è la prima volta che viviamo una situazione del genere. Forse non è la prima volta che la Francia, la Spagna, la Gran Bretagna o la Germania si trovano a gestire una situazione come questa? Io non so quante *task force* abbiano mobilitato e quanti esperti abbiano nominato, ma so che una soluzione l'hanno trovata e hanno riaperto o stanno riaprendo le scuole. Noi invece no. Voi cosa facevate? Avete emanato un decreto-legge il 6 aprile, con scadenza il 6 giugno, che dovrebbe gestire un anno scolastico che terminerà il 10 giugno. Ieri la Commissione bilancio sembrava un incrocio fra la trasmissione "Scherzi a parte" e gli spot di Italia 1, quelli fatti dagli spettatori. Noi invece abbiamo avanzato proposte e presentato emendamenti, ma li avete bocciati tutti. Accogliete almeno un consiglio: rimandiamo i ragazzi a scuola e a casa ci stia il Ministro, con tutto il Governo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, sottosegretario De Cristofaro, avrei voluto fare oggi un intervento che mettesse in luce una serie di criticità, che poi sono certamente criticità storiche, conseguenza di una mancata pianificazione di un comparto estremamente importante quale è quello della scuola. Ma coloro che mi hanno preceduto hanno già messo in evidenza i limiti del decreto-legge in esame.

Certamente non posso non evidenziare il fatto che al signor Ministro manca un po' di esperienza, probabilmente anche perché è molto giovane; in un momento estremamente complicato non ha saputo fare una sintesi tra le urgenze dell'immediato, delle quali siamo tutti assolutamente consapevoli e che nessuno si sarebbe aspettato, e la visione che invece avrebbe dovuto avere fin da subito, pensando non solo alla riapertura, ma anche a quello che sarà il dopo di questo comparto.

Oramai ce lo sentiamo dire in tutti i modi: il dopo Covid in tutti i settori dell'economia reale, e quindi anche nel settore educativo, non potrà essere come il periodo prima del Covid. Quindi, questo decreto certamente avrebbe dovuto dare con maggiore coraggio una prospettiva e una visione che - ripeto - non vediamo non tanto per la quantità di soldi che vengono stanziati - sono sicuramente importanti - con il provvedimento in esame, quanto per la qualità della spesa pubblica. Non è certamente un tema da sottovalutare. Mi riferisco, soprattutto, alla possibilità che ci sarebbe stata di impostare un nuovo modello di scuola da intendere sempre di più come una comunità di saperi; un modello che vede come centrale il capitale umano - deve sicuramente essere valorizzato perché rappresenta la futura classe dirigente di questo Paese - e che deve mettere in campo una serie di misure che servono ad arginare la povertà educativa.

Non so se avete letto un editoriale di De Bortoli di qualche giorno fa in cui analizza il capitale umano e la povertà educativa. Su questo invito l'Aula e il rappresentante del Governo a riflettere, perché mi riferisco a quei ragazzi che si trovano in una situazione di precarietà per la famiglia dalla quale provengono o anche per i territori nei quali vivono. Già prima del Covid un milione di minori si trovava in condizioni di povertà assoluta e quasi il 14 per cento dei ragazzi abbandonava in maniera prematura lo studio. La chiusura delle scuole e la didattica a distanza certamente comporteranno non solo la perdita di apprendimento per coloro che sono stati investiti da questo evento straordinario, ma anche la perdita - questo è drammatico - di motivazione allo studio, soprattutto se quei ragazzi si trovano in un contesto familiare che - secondo me - scivolerà ulteriormente nella povertà.

Voglio dire una cosa che mi è stata raccontata con riferimento a quanto accaduto in un piccolo Comune del collegio nel quale sono stata eletta. Due giorni fa si è impiccata un'adolescente del

biennio. Era una ragazza brava - gli insegnanti non la definivano come una ragazza che non si applicava - a cui si attribuiva un carattere solare. Questo lo dico veramente con una grande tristezza e deve farci riflettere, perché è la vera scommessa per il futuro. Lasciare indietro qualsiasi bambino o ragazzo, significa lasciare indietro il nostro Paese. (*Applausi*). Significa sostanzialmente far perdere al nostro Paese una parte di competitività perché i ragazzi rappresentano una parte del capitale umano che dovrà guidare lo sviluppo e la crescita del Paese.

Quando parlo di qualità della spesa, mi riferisco anche alle innovazioni che riguardano le tecnologie digitali che avete voluto giustamente introdurre. Non esiste però un grande coordinamento all'interno del Governo: l'ho fatto presente anche al ministro Patuanelli, che è persona assolutamente perbene e ascolta molto. Se la banda ultralarga non arriva nei cosiddetti territori interni, quelli dei Comuni in collina, nell'arco appenninico e nelle Alpi, lasciamo i ragazzi che lì vivono in una condizione di mancato accesso a una forma di istruzione a distanza e, quindi, li impoveriamo. Prima di prevedere dunque tutte le varie agevolazioni, bisognerebbe infrastrutturare il Paese, altrimenti i ragazzi non potranno assolutamente seguire una didattica a distanza, anche se ritengo sia importante.

Fatte queste premesse, dico che la didattica a distanza è importante perché la formazione si può confezionare su misura, con riferimento al potenziale di ogni singolo ragazzo. Questo porterebbe in un circuito positivo il rapporto tra la famiglia, il ragazzo che dev'essere formato, i docenti, gli educatori e così via. Dobbiamo ricostruire quindi questo circolo virtuoso, che - ahimè - non si vede assolutamente.

Un'ultima osservazione molto breve è la seguente: tutte le discontinuità che abbiamo osservato a seguito delle grandi rivoluzioni industriali non hanno nulla a che vedere con quella forte che stiamo vivendo a seguito di questa crisi e della digitalizzazione. Se non formate il corpo docente, non so dove si possa andare, nonostante con buona volontà - lo ribadisco - vogliate introdurre le tecnologie, con tutto il loro potenziale. Il corpo docente non è pronto a trasmettere il sapere, secondo un modello che non può più essere quello lineare, da chi sa a chi non sa: non è assolutamente ancora in grado di farlo. Se a questo andiamo ad aggiungere il fatto che non conosce come governare queste tecnologie, credetemi: state sprecando i soldi sulle prossime assunzioni, che sono sicuramente importanti per stabilizzare, con tutte le forme che avete individuato, ma che non attribuiranno una qualità formativa alla futura classe dirigente di questo Paese. Le *soft skill* che stanno al centro di un piano dell'Organizzazione mondiale della sanità e che dovremmo trasmettere ai nostri docenti, perché le trasmettano a loro volta agli allievi (ossia la capacità autocritica, di autocontrollo, di stare insieme, eccetera), non sono assolutamente nelle corde del corpo docente. *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pillon. Ne ha facoltà.

PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signor Vice ministro, che come Paese non ci siamo trovati preparati all'emergenza penso sia un dato che abbiamo tutti condiviso; che però, a distanza di mesi, ancora non si veda la fine in ordine a come risolvere questo problema è grave, e lo sottolineo. Abbiamo avuto mesi nei quali - ad esempio - si sarebbe potuta fare la manutenzione degli edifici scolastici o avremmo potuto fare formazione per gli insegnanti. Abbiamo lasciato decorrere tutto questo tempo senza avere una visione né una prospettiva. A distanza di mesi, diciamo di non aver visto miglioramenti, ma non abbiamo neanche un obiettivo: non sappiamo cosa succederà a settembre, non ne abbiamo idea.

Oltre che da senatore, le parlo anche da padre di tre figli: le famiglie, signor Vice Ministro, sono state lasciate da sole *(Applausi)* davanti alla didattica a distanza e all'immenso carico di ritrovarsi di fatto l'intera educazione dei figli a gravare integralmente sulle proprie spalle.

Sulla didattica a distanza non abbiamo dati ufficiali: quanti studenti sono stati davvero raggiunti? Quanti, invece, sono stati completamente esclusi? Quali sono stati gli effetti della didattica a distanza in termini di crescita umana e formativa degli studenti? Quale *deficit* resterà nella formazione dei giovani che hanno attraversato questi mesi di crisi? Non abbiamo idea di che cosa accadrà poi, se saranno tutti promossi o tutti bocciati.

Al di là di questi aspetti che - se vuole - sono legati alla contingenza, vorrei utilizzare i tre minuti che mi restano per alzare lo sguardo. Signor Sottosegretario, la scuola dovrebbe essere il cantiere del futuro di un Paese: lì abbiamo concentrato i maggiori investimenti per quello che sarà il nostro domani. Qual è, allora, la scuola che vogliamo per il nostro Paese? Perché il Governo non promuove un ampio dibattito su questo aspetto? Lo dico anche al sottosegretario Malpezzi che so vivere e sperimentare queste problematiche. Dobbiamo promuovere un nuovo modo di affrontare la questione educativa; per esempio, ci troviamo a voler concentrare - non si sa per quale motivo - la formazione tecnica dei nostri figli, ma lo sapete che ogni anno in Italia ci sono 3.000 laureati in materie scientifiche, quando in India ce ne sono 500.000 e in Cina oltre tre milioni? Con quale mercato

pensiamo di avere a che fare? Qual è la prospettiva per i nostri giovani? Puntiamo tutto sulle scuole tecniche, quando tutto il mondo ci invidia il liceo classico, che forma alla bellezza, alla forza, all'onore, al sacrificio, all'impegno; non solo il liceo classico a dire il vero, ma in generale la scuola dovrebbe formare a questo. Siamo ancora convinti come generazione di avere qualcosa da insegnare alla successiva? I nostri figli infatti - e ho visto i miei - sono più bravi di noi a maneggiare il *computer,* il *tablet,* a navigare su Internet, a trovare i filmati su YouTube essendo nativi digitali. Tuttavia, questa preparazione tecnica ci esclude dall'avere ancora qualcosa da insegnare loro? Io sono convinto di no: sono convinto che ci siano valori che possono e devono essere insegnati da una generazione convinta di avere qualcosa da dire ai propri figli.

Vorrei fare un ultimo accenno ai 900.000 studenti delle scuole paritarie che, per ragioni ideologiche, questo Governo vuole soffocare. Ripeto che avviene per ragioni ideologiche, perché è chiaro che una scuola unica di Stato controllata verticisticamente fa molto comodo e fa molta gola; invece, lasciare che l'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sia applicato anche nel terzo comma, dove si dice che i genitori (e non lo Stato) hanno la priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli, crea un popolo di persone libere che pensano con la loro testa. Mi chiedo però se questo ci interessa, perché poi persone libere che pensano con la loro testa non voteranno tutte per un partito o per un altro.

In conclusione, signor Presidente, un salmo dice che i figli sono frecce in mano a un guerriero. La freccia viene scagliata, viene scoccata e, quindi, si allontana dal guerriero, ma dove andrà a colpire quella freccia dipende anche da chi prende la mira. Abbiamo deciso di prendere questa mira, oppure vogliamo o lasciamo che le frecce vadano a cadere dove capita? Io penso che questo Governo, più che prendere la mira, voglia e abbia già deposto le armi. *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Montevecchi. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, innanzitutto mi lasci manifestare al nostro Ministro, alla nostra Lucia, tutta la nostra solidarietà per le pesanti e vergognose offese sessiste di cui in questi giorni è stata oggetto e financo per le minacce di morte che oggi la obbligano a girare con la scorta *(Applausi).* Io credo che questa situazione sia dolorosa per tutto il mondo della scuola, fatto di tanti bravi docenti appassionati che ogni giorno profondono il proprio impegno all'interno dell'istituzione scolastica; e lo sia per tutti noi, per tutte le brave persone che popolano la scuola *(Applausi).*

Non mi soffermerò sul contenuto del provvedimento al nostro esame, perché altri colleghi ne parleranno profusamente. Voglio invece cogliere l'occasione per iniziare a guardare al futuro prossimo e al futuro remoto. Del resto, in questo periodo di emergenza epidemiologica in vari ambiti della nostra vita di comunità nazionale e globale, si sta manifestando l'esigenza di approfondire le riflessioni sui cambiamenti che questo momento drammatico ci ha imposto, ha imposto alle nostre vite individuali, ma anche alle nostre vite di cittadini appartenenti alla comunità nazionale e globale. E voglio iniziare dalla didattica a distanza, perché in un decreto già approvato sono state messe a disposizione molte risorse per potenziare e, quindi, garantire un'adeguata strumentazione agli studenti e ai docenti e per consentire anche a questi ultimi un adeguato aggiornamento della propria formazione. Si sono stanziate risorse per potenziare sempre di più la rete infrastrutturale perché - è vero - oggi purtroppo non siamo ancora in grado di coprire tutto il territorio nazionale, ma stiamo stanziando somme importanti per arrivare a raggiungere l'importante obiettivo di dare a tutti la possibilità di connettersi e, dunque, di non essere esclusi dalla nuova comunità che, gioco forza, ha dovuto trovare nuovi modi anche per insegnare e per partecipare ai percorsi di apprendimento.

È chiaro che dobbiamo fare di più. È chiaro che occorrerà potenziare e continuare il monitoraggio ed è chiaro anche che bisognerà migliorare e potenziare tre aspetti importanti: la comunicazione, l'interazione e l'inclusione nelle nuove classi virtuali, con particolare attenzione a tutti i bambini e le bambine, a tutti gli studenti e le studentesse che hanno bisogni speciali, sia temporanei, sia permanenti. È importante infatti che non ci sia più uno studente - come è successo in una bella maratona dedicata ai bambini e alle bambine, che si è svolta lunedì pomeriggio, mentre noi eravamo in Commissione a votare il decreto scuola - a dire che la didattica a distanza non deve essere telelavoro. E allora noi dobbiamo adoperarci per migliorare e potenziare sempre di più questi tre aspetti fondamentali.

Dobbiamo altresì continuare a lavorare per recuperare la dimensione laboratoriale sospesa in questo periodo. E, dunque, dobbiamo continuare a lavorare alacremente e credendoci per garantire sempre di più il sostegno a tutti gli studenti che ne hanno bisogno e, quindi, per garantire a tutti il diritto all'istruzione e alla cura e lavorare sempre di più affinché si costruisca quella scuola diffusa, quella scuola che esce dalla scuola e trova nuovi spazi. E ciò non solo perché c'è bisogno di garantire il

distanziamento tra le persone per le necessità sanitarie - non mi piace l'espressione distanziamento sociale, è un distanziamento fisico imposto - ma anche finalmente per costruire quella scuola che esce dalla scuola, che diventa sempre più esperenziale, che insegna sempre di più a conoscere la vita e ad acquisire competenze attraverso l'esperire direttamente questi luoghi e ciò che in essi avviene: musei, *atelier*, ma - perché no - anche gli orti.

Infine, una cosa che mi preme particolarmente è che dobbiamo sempre più potenziare l'insegnamento delle materie umanistiche, ma in particolar modo dell'arte, della musica, del teatro e della danza, perché, ora più che mai, noi abbiamo bisogno, attraverso queste discipline, non solo di potenziare e di diffondere la conoscenza del nostro prezioso patrimonio culturale, ma anche di fornire palestre di pensiero in cui si impara a ragionare elevando il proprio spirito e anche nuove forme di conoscenza della storia e di acquisizione della cultura generale.

Ernesto Galli della Loggia lunedì scorso, riprendendo un articolo di Ferruccio De Bortoli che è già stato citato in quest'Aula dalla collega Tiraboschi, a proposito di classi dirigenti e di che cosa ha bisogno una comunità per formare delle buone classi dirigenti di alto livello - e affiancherei al ragionamento di Galli della Loggia anche un ragionamento su che cosa c'è bisogno per sviluppare un necessario e imprescindibile pensiero critico - ha detto che c'è bisogno di consolidare la propria cultura generale. E questo avviene grazie alla conoscenza della storia, ma anche al potenziamento, appunto attraverso lo studio delle materie umanistiche, della propria cultura generale.

Galli della Loggia scrive a un certo punto - cito testualmente - che «bisogna sapere molte cose per avere il senso di ciò che è essenziale. Solo una vasta cultura generale (...) dà la duttilità, la capacità di orientamento, l'ampiezza di orizzonti, che servono a compiere quelle scelte di portata generale e di natura complessa che sono le scelte tipiche che competono a una classe dirigente» e - aggiungo io - che sono gli strumenti e le capacità di cui hanno bisogno tutti i cittadini per essere parte attiva e costruttiva di una società civile e democratica, ma anche per non essere bevitori inconsapevoli di *fake news* e per sapersi orientare nel *mare magnum* di un'informazione che tende sempre più a volerci manipolare e a sottrarre spazi di libertà democratica. *(Applausi)*.

Sono sfide ambiziose, ma noi siamo una compagine di Governo coraggiosa. Lo dimostriamo tutti i giorni, combattendo e trovando il modo per stare insieme, pur nelle profonde diversità. *(Applausi)*.

Dunque, questa nostra capacità mi riempie di forza e alimenta me - e credo anche tutti noi - di grande passione per andare avanti e raggiungere questi obiettivi ambiziosi per la nostra comunità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nastri. Ne ha facoltà.

NASTRI *(FdI)*. Signor Presidente, la capacità di un Governo si misura sulla qualità dei servizi che è in grado di garantire ai cittadini e la scuola è senza dubbio tra questi. Se già noi dovessimo fermarci e dare un giudizio a questo Governo, dovremmo dire che esso è sonoramente bocciato.

L'inadeguatezza di questo Esecutivo si rispecchia nella sufficienza e anche nella superficialità con cui il tema della scuola è stato affrontato negli ultimi mesi. Chi di voi in quest'Aula non si ricorda il vergognoso balletto di dichiarazioni e smentite che accompagnò la notizia della chiusura della scuola a marzo, proprio all'inizio di questa drammatica pandemia. Prima fonti di Governo annunciarono la chiusura, poi dichiarazioni del Ministro smentivano e infine l'ennesima conferenza stampa, chiaramente in tarda serata, che annunciava la chiusura degli istituti scolastici, lasciando così migliaia di famiglie, dal mattino alla sera, sole a fronteggiare la chiusura delle scuole e quindi anche la gestione dei propri figli: un grandissimo disagio.

Scuola e famiglia sono due capitoli importanti che sono stati completamente dimenticati da questo Governo; proprio quelle famiglie che, attraverso lo *smart working* e la didattica a distanza, hanno tenuto insieme questo Paese sul difficile fronte del lavoro e soprattutto, visto che ne stiamo parlando, della scuola. E tutto questo avveniva mentre il Governo non faceva altro che sommare annunci ad annunci, promesse a promesse.

Così, con il favore della notte - questo è un Governo che lavora con il favore delle tenebre - avete deciso di chiudere la scuola - e non sarà questa l'unica decisione notturna - lontani dagli occhi degli italiani cosicché non potessero vedere i contrasti interni che avete avuto, che continuate ad avere e sicuramente avrete anche nei prossimi mesi, e soprattutto la vostra incapacità nel gestire un tema così importante qual è il funzionamento del sistema scolastico. Con il fare nella notte avete costretto gli italiani, il personale scolastico e quello docente, da soli - e sottolineo da soli - a portare avanti un settore abbandonato a se stesso.

Ancora oggi - ad esempio - non sappiamo come e quando la scuola riaprirà. Lo scontro interno alla maggioranza è sempre più evidente e ha bloccato per settimane il decreto-legge che stiamo qui

discutendo. E soltanto una riunione notturna - l'ennesima - ha consentito il varo di questo accordicchio, che alla fine è una nuova beffa per i precari che continueranno a essere tali e che per l'ennesima volta si vedono negati la possibilità di un riconoscimento dopo anni e anni di impegno all'interno della scuola. Altro che lotta alla precarietà, così come ha ripetuto il presidente Conte. Qui siamo alla precarietà che si fa, purtroppo, sistema e anche regola.

Fratelli d'Italia, fin dall'inizio, aveva chiarito che questo provvedimento andava rivoluzionato. Abbiamo presentato 41 emendamenti al decreto-legge scuola e diversi ordini del giorno, cercando di dare il nostro contributo, nell'interesse del mondo della scuola.

Siamo per la stabilizzazione dei precari e il riconoscimento del loro diritto. Solo in questo modo si può garantire l'inizio del nuovo anno scolastico.

Il concorso-farsa che volete mettere in atto a tutti i costi è un crimine ai danni di tutta la scuola italiana. Il Ministero deve piuttosto garantire aggiornamenti, fare delle graduatorie. Ed è scandaloso - lo ripeto perché effettivamente è anche difficile utilizzare altro termine - come ha affermato il ministro Azzolina, che il Ministero non sia oggi in grado di aggiornare quelle che sono le graduatorie.

Ancora una volta vengono colpiti e soprattutto umiliati i nostri precari della scuola, coloro che ne hanno retto fino a oggi le sorti e che soprattutto in questi anni ne hanno fatto la storia. E non possiamo fare a meno di denunciare che è vergognoso che in questo decreto-legge non si presti attenzione alle nostre scuole paritarie. Nonostante le nostre iniziative, segnalate negli ultimi mesi al Ministro, questo mondo continua a essere ignorato e considerato figlio di un Dio minore.

È evidente, quindi, che sarebbe stato necessario prendere decisioni coraggiose, capaci di cambiare definitivamente e anche in maniera permanente una situazione, che possiamo dire pluridecennale, dettata da instabilità, discontinuità didattica, mancanza di percorsi abilitanti che portano il personale docente al ruolo.

La scuola italiana e tutti i suoi attori hanno bisogno di insegnanti che siano formati, e anche preparati alla sfida di una società sempre più complessa, in un'ottica competitiva e che deve essere al pari con la nostra Europa.

Gli insegnanti non possono essere selezionati sulla base di mere nozioni, come avverrebbe con la modalità dei *test* al *computer* a risposta multipla, come prevede il decreto del 2019, ma devono essere selezionati sulla base delle loro competenze trasversali, le stesse che sono richieste agli studenti.

La situazione senza precedenti in cui si è trovato il nostro Paese ha messo tutti noi alla prova. Il personale di ruolo, così come il personale precario, ha dato il massimo per poter continuare anche a distanza il lavoro svolto in presenza. Iniquamente, questo Governo - in particolare il Ministro dell'istruzione e anche alcuni esponenti del MoVimento 5 Stelle - ha criticato - per usare un eufemismo - le 170.000 persone che ogni anno contribuiscono al regolare avvio dell'anno scolastico, invece di trovare soluzioni alternative e di buonsenso all'annosa questione del reclutamento.

I dati parlano chiaro: nessun Paese europeo permette di selezionare il personale tramite una prova al *computer*, a scelta multipla. I docenti precari e di ruolo non si sottraggono alla valutazione, come invece più volte dichiarato da alcuni esponenti del Governo: quello che non accettano è l'illogicità della prova, che, a detta del Ministro, dovrebbe valutare il merito. Ma quale merito si può valutare con un *test* con 80 domande in ottanta minuti?

Ricordiamo che il numero dei deceduti per Covid-19 è ancora elevato, ma allo stesso tempo chiediamo a quegli stessi docenti di spostarsi, in questi mesi, per sostenere una prova illogica, non idonea a selezionarli. Questo è quanto bandito dal Ministro in data 28 aprile 2020. E proprio sul concorso si è nuovamente misurata l'inadeguatezza di questa maggioranza, che somiglia sempre più a dei dilettanti allo sbaraglio. Con il favore delle tenebre avete firmato un'intesa, sulla pelle dei precari e sul futuro della scuola, che la maggioranza si è rimangiata nel giro poi di qualche ora: un concorso da tenersi non più in estate, ma in autunno, senza però salvare la posizione contrattuale dei precari, ai quali sarà garantito soltanto l'ennesimo contratto a tempo determinato. Si tratta nuovamente di una presa in giro nei confronti di coloro che hanno garantito la continuità dell'attività scolastica e consentiranno la stessa apertura delle scuole. L'intero mondo della scuola è stato ostaggio per settimane - e dico per settimane - di questa lotta di potere tutta interna alla maggioranza, aizzando la lotta tra poveri. Dobbiamo essere vicini ai docenti precari e di ruolo, dimostrando loro che la politica è loro vicina. Signor Presidente, le chiedo qualche minuto in più, perché sono l'unico a intervenire per il Gruppo Fratelli d'Italia in discussione generale.

Diamo avvio a dei veri corsi abilitativi e selettivi *in itinere* e in uscita, gestiti dal Ministero, affinché finalmente la formazione sia nazionale e riconosca gli anni di sacrifici che il personale precario ha sopportato e sta sopportando in questo periodo. Nello specifico, i corsi prevedrebbero l'acquisizione dei crediti formativi universitari, suddivisi in corsi teorici e attività laboratoriali, con durata semestrale

e anche annuale, gestiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con gli atenei italiani, su piattaforma univoca nazionale, in modalità mista, *online* e in presenza o totalmente *online* in caso di perdurante emergenza sanitaria da Covid-19.

Nel 2020 vogliamo reclutare il personale sulla base delle sue competenze trasversali: sulla base delle competenze non meritocratiche, come vuole qualcuno. La nostra risposta deve essere immediata ed efficace. Tra una settimana i partecipanti ai concorsi dovranno inoltrare la domanda di partecipazione e, quindi, dobbiamo emendare il disegno di legge in esame per dar loro un segnale forte di cambiamento.

In conclusione, il decreto-legge in esame era l'occasione giusta per riparare alle tante storture, che da tempo denunciamo e di fatto rendono inadeguata la nostra scuola. Come ho detto, ci sarebbe voluto coraggio e invece è prevalsa la paura del cambiamento, o forse sarebbe meglio dire la convenienza a difendere gli interessi dei singoli partiti della maggioranza. Così si è sacrificata nuovamente la scuola come istituzione, anche nel suo ruolo di formazione.

Signor Presidente, termino dicendo che abbiamo anche il timore che sul disegno di legge di conversione del decreto-legge il Governo purtroppo ci riservi un'amara sorpresa finale, e cioè la posizione della questione di fiducia, che servirebbe a superare la difficoltà interne alla maggioranza, vanificando i nostri emendamenti, tutti finalizzati a superare le storture create dal decreto-legge e dall'arrogante azione del Ministro. Il ricorso al voto di fiducia è gravissimo: è un colpo di grazia alla scuola italiana; un crimine ai danni di alunni, famiglie, dirigenti scolastici, personale docente e non docente ed è una scelta che, nuovamente, impedisce all'opposizione di contribuire con i propri emendamenti al miglioramento del provvedimento in esame. Colleghi, non avete assolutissimamente a cuore non soltanto la scuola italiana, ma anche tutti gli studenti e docenti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Sottosegretario, mi sono chiesta se il Parlamento sia stato coinvolto in tempo utile per la conversione di questo decreto-legge. Nel titolo del provvedimento leggo «ordinato avvio dell'anno scolastico». Va bene, ma dove è scritto? Nessun articolo si occupa della questione della riorganizzazione e del recupero degli apprendimenti persi. L'avvio è un concetto che non riguarda soltanto una data, ma anche un sistema complesso, che ha molte ripercussioni sulla vita degli studenti. Avete notato nel testo del decreto-legge il numero di volte in cui vengono citati gli insegnanti, i precari e quante volte invece gli studenti? Vi sembra normale che in tutta Europa i bambini, i ragazzi e gli adolescenti siano tornati sui banchi di scuola e in Italia no?

Capisco che il tema della stabilizzazione degli insegnanti sia importante e che elettoralmente paghi. Ma come pensate di organizzare il rientro in classe degli studenti? Ancora con ordinanze, escludendo il Parlamento? Oppure prendendo spunti da come state organizzando i centri estivi? Io mi rifiuto di pensare che voi siate così incapaci. Credete davvero che la didattica a distanza, con un *tablet* o un video, possa sostituire un insegnamento frontale, fatto di socialità, di interazione, di confronto e di emozioni reali?

Sicuramente avrete verificato che gli insegnanti siano preparati adeguatamente per la docenza a distanza; sono sicura che lo avete fatto. E allora, con quale criterio scientifico - visto che la scienza o pseudo tale sembra andare di moda - avete misurato questa efficacia (perché l'avrete misurata)?

Molti di voi che hanno figli avranno sicuramente notato che i bambini non ne possono più di stare a casa: vogliono tornare a scuola, rivedere i propri compagni, i propri insegnanti, ritornare alla normalità. Qualcuno sta valutando l'impatto psicologico di questo danno immenso? Chi di voi se ne assumerà la responsabilità? *(Applausi)*.

Lo sapete che un adolescente su tre è depresso? Che cosa fa il Governo di fronte a questo allarme? Quando pensate di occuparvi della salute psicofisica dei più piccoli? Ah già, forse loro sono troppo piccoli e non votano. *(Ilarità. Applausi)*.

In questi mesi i genitori si sono sostituiti agli insegnanti. Avrete sicuramente parlato con vostri amici con figli in età scolare; avrete sentito le difficoltà che hanno incontrato. E voi pensate di risolvere tutto con un contributo per l'acquisto dei *tablet*.

Riportiamo i ragazzi in classe, strutturiamo veramente le scuole, investiamo in tecnologie e digitalizzazione, per essere pronti nel caso in cui serva, anche per la didattica a distanza; ma prima di tutto pensiamo agli studenti, a far loro recuperare il tempo perso e le nozioni fondamentali, per una scuola di qualità, per una società che guardi al futuro di tutti.

Parliamo delle scuole paritarie, ad esempio: so che per alcuni di voi il pluralismo scolastico non è un valore, ma 150 milioni di euro sono sufficienti per le 12.547 scuole paritarie? Lo sapete che le scuole

paritarie fanno risparmiare milioni di euro allo Stato e, in alcune Regioni, sono l'unica risposta per i bambini? Se le scuole paritarie non saranno in grado di riaprire a settembre e di sostenere i costi di gestione, credete davvero che il sistema scolastico sia in grado di farsi carico di tutti gli studenti? Non c'è solo l'ideologia nelle scelte che si fanno, ma soprattutto il futuro dei ragazzi. *(Applausi)*.

Nelle audizioni svolte in Commissione sanità ci è stato riferito che i bambini da zero a dieci anni, per le evidenze riferibili ad oggi, non sono esposti al virus. Sulla base di quali evidenze scientifiche state pensando di limitare il numero dei bambini nell'organizzazione delle classi? È una soluzione che potrebbe anche essere condivisa, se l'obiettivo fosse anche migliorare la didattica. *(Richiami del Presidente).*

Concludo, Presidente.

Quali sono, quindi, le soluzioni su cui state riflettendo? E se le scarse basi che guideranno le vostre scelte dovessero rivelarsi infondate, chi pagherà il danno sociale subito in questi mesi e nel prossimo futuro? Uno dei due comitati tecnici di cui il Ministro si avvale?

Membri del Governo, onorevoli colleghi, rimettiamo gli studenti al centro; riapriamo le scuole con metodo e organizzazione; costruiamo dei percorsi di recupero per i mesi in cui gli studenti non sono andati a scuola; mettiamo gli enti locali nelle condizioni di potersi organizzare strutturalmente per garantire il diritto allo studio in condizioni di sicurezza, senza dover rinunciare al rapporto con gli altri. Ne va del futuro della nostra società, se non lo avete capito.

Se ci tenete davvero al pluralismo scolastico, ad aiutare le famiglie e agli studenti, accogliete il nostro emendamento atto a istituire immediatamente un fondo per le scuole paritarie e gli asili nido privati. Dimostrate, almeno una volta, di pensare davvero alle famiglie. *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marilotti. Ne ha facoltà.

MARILOTTI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, tra i tanti deprecabili e funesti demeriti, il Covid-19 ha però avuto il merito di riportare all'attenzione generale i temi della scuola, del sistema formativo e dell'istruzione.

Devo dire che non sono d'accordo con il collega Pillon quando afferma che il dibattito sulla scuola è di basso livello e non guarda al futuro. Io credo che da tempo non si discuteva più in modo approfondito della scuola, il cui miglioramento, sotto il profilo normativo, organizzativo, dell'innovazione e dell'efficienza, è decisivo per il futuro del nostro Paese.

Le misure adottate sul distanziamento fisico (sono d'accordo con la collega Montevecchi, in quanto neanche a me piace parlare di distanziamento sociale, che evoca altre situazioni) ci hanno costretto a prendere coscienza dello stato delle nostre scuole: dall'edilizia all'accoglienza, dagli spazi alle dotazioni informatiche. Il tentativo di pensare a una didattica nuova si è dovuto arrendere di fronte ai limiti strutturali e organizzativi che da sempre affliggono i nostri edifici scolastici. Penso alle classi sovraffollate e alle aule ai limiti dell'agibilità già in condizioni normali; agli accorpamenti di istituti e all'altissimo numero di studenti pendolari (fatto, quest'ultimo, che di per sé rendeva impossibile la normale attività scolastica anche se le scuole fossero state tutte a norma, come l'Accademia platonica o il Peripato aristotelico).

Anche la didattica a distanza ha dovuto fare i conti con una serie di problemi sia materiali, che legati ai ritardi nell'uso di questa opportunità. Penso alle tante famiglie, come è stato detto, prive di portatili o *tablet* e all'assenza di Rete in tanti piccoli centri montani o periferici, ma anche al fatto che molti insegnanti hanno dovuto improvvisare nuove modalità di insegnamento alle quali non erano preparati, senza i supporti tradizionali: libri, lavagne, gessetti e soprattutto la capacità affabulatrice che sola può catturare l'attenzione dei ragazzi.

Credo che, nonostante questi limiti, dobbiamo dire grazie ai docenti - sia quelli di ruolo, che quelli precari, senza alcuna distinzione - che ce l'hanno messa tutta per supplire all'assenza di contatto fisico, sociale e culturale, che sono elementi indispensabili per il circuito virtuoso della formazione.

Diciamocelo: la scuola senza il vocio dei ragazzi, il suono della campanella e le ricreazioni non è la stessa. Una scuola senza una comunità scolastica è un controsenso. Chi di noi non pensa che gli anni del liceo siano stati i migliori della propria vita? Tutto questo si è interrotto per diversi mesi e chissà se e quando si potrà tornare alla normalità.

Ma è assolutamente prioritario tornare alla normalità in sicurezza. Ora l'anno scolastico può chiudersi, nella fase dell'emergenza, con le misure adottate dal Governo, con qualche piccola integrazione suggerita dal lavoro della 7ª Commissione sia per quel che riguarda gli scrutini, sia per quanto riguarda gli esami finali della scuola secondaria di primo e secondo grado, con pieno valore legale del titolo di studio. Rimane il problema di non poco conto della povertà educativa, che coinvolge molte fasce sociali e molti territori del Paese, che sicuramente è aumentata con la didattica a distanza.

Rimane il problema degli studenti con disabilità, bisognosi di un percorso personalizzato a causa dei loro disturbi nell'apprendimento, che devono essere messi nelle condizioni migliori per poter completare il proprio percorso formativo. Per l'avvio del nuovo anno scolastico occorre investire in risorse aggiuntive sia per gli studenti con disabilità, sia per quelli ammessi all'anno successivo con debiti formativi. Le scuole devono riaprire, questa è un'assoluta priorità, se necessario anche con lo sdoppiamento delle classi o destinando ad esse nuovi spazi idonei. Pensare che la didattica a distanza possa essere anche per il futuro la strada maestra, come qualcuno pure ha sostenuto, è totalmente fuorviante. Certamente essa è un'opportunità offerta dall'impiego delle nuove tecnologie, ma è al più un'opportunità integrativa, non sostitutiva. Al più, potrebbe risolvere i problemi agli studenti pendolari costretti quotidianamente a trascorrere tre-quattro ore della loro giornata tra treni, autobus e lunghe attese nelle stazioni, tempo che potrebbero utilizzare più proficuamente se i loro paesi fossero serviti dalla banda larga e se i presidi scolastici fossero funzionanti.

Occorre dunque coniugare con criterio la tradizione con la modernità, in modo che il nostro Paese possa utilizzare appieno le innovazioni tecnologiche senza rinunciare alle sue tradizioni di eccellenza. Siamo la patria dell'Umanesimo, non dobbiamo dimenticarlo mai. Da noi è nato quel pensiero, diffusosi poi in tutta Europa, che attraverso un ripensamento critico del mondo antico ci ha introdotti alla modernità. La nascita del libro, avvenuta fin dai tempi di Platone, ha contribuito non solo alla formazione culturale e umana delle persone, ma anche all'affermazione di una tradizione di pensiero in continuo progresso e di carattere sistematico. L'invenzione della stampa e la successiva diffusione del libro a livello di massa hanno poi inciso sull'evoluzione dell'età moderna, favorendo il progresso e la scienza, influenzando la matrice organizzativa dei saperi trasmessi dalla scuola. A ben vedere, il libro cartaceo è, insieme alla ruota, il più antico oggetto tecnologico ed è in continua evoluzione nei suoi materiali, nelle sue tecniche, nel suo *design* e non è prevista la sua estinzione, nonostante la perdurante crisi del comparto editoriale. Il fatto che i ragazzi oggi abbiano una maggiore dimestichezza con l'informazione digitale e multimediale non deve portarci a rinunciare allo strumento principe di ogni crescita culturale. L'apprendimento su testi in formato digitale rischia di essere infatti superficiale ed episodico, se non accompagnato da approfondimenti personali, che non scaturiscono certamente in modo automatico, senza cioè gli stimoli da parte dei docenti.

Altro tema caldo per il regolare inizio del nuovo anno scolastico è quello che i docenti e tutto il personale della scuola siano al proprio posto dal primo giorno di apertura, anzi occorre pensare a personale aggiuntivo per le esigenze didattiche, per possibili doppi turni, per la vigilanza, per i corsi di recupero. Dunque immissioni in ruolo fin dal primo settembre, anche con la trasformazione delle cattedre di fatto in cattedra di diritto.

Il MoVimento 5 Stelle si è sempre dichiarato per l'immissione in ruolo basata sul merito e contrario alle sanatorie, perché ha sempre messo gli studenti al primo posto. Ma proprio questa stessa ragione ci ha portato oggi, vista l'impossibilità di espletare rapidamente i concorsi, se non con test a risposta multipla che tutto possono valutare tranne che il merito, a spostare alla fine dell'estate una prova scritta selettiva che attesti le effettive capacità dei docenti. Questo ci chiedevano i ragazzi e le loro famiglie.

Per concludere, signor Presidente, questa funesta epidemia da Covid-19 ha messo a nudo i limiti del nostro sistema di istruzione, facendoci vedere ciò che non sempre eravamo disposti a vedere, e ci costringe ad aguzzare l'ingegno per trovare soluzioni capaci di guardare oltre l'emergenza, agli edifici scolastici finalmente a norma, alle classi non più sovraffollate, al mantenimento dei presidi scolastici nei centri minori, alla riduzione dell'altissima pendolarità, a un precariato non più da primato europeo. Per concludere, dobbiamo fare di necessità virtù, con un coraggioso ma necessario programma di investimenti per il futuro dei nostri ragazzi e dunque dell'intero Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bagnai. Ne ha facoltà.

BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo brevemente in questa discussione generale per portare la voce degli studenti e dei genitori, preoccupati per l'impatto che questa crisi sta avendo sul mondo della scuola. Ma prima vorrei associarmi alle valutazioni che sono state fatte da alcuni colleghi. Come sapete, dal punto di vista parlamentare io non sono competente per materia; mi occupo di altro, di finanze e di stabilità finanziaria. Mi dispiace infatti di essermi perso parte della discussione, essendo impegnato a commentare l'ennesima puntata del nulla europeo per la stampa e per i colleghi interessati. Però ho fatto l'insegnante e devo associarmi pienamente alle parole dei tanti che qui hanno auspicato che la scuola torni a essere di nuovo un luogo di cultura e non una fabbrica e un serbatoio di competenze. Questo è uno snodo fondamentale.

Vorrei associarmi a quelli che spero abbiano messo in evidenza come forgiare una scuola che insegue un mondo cosiddetto del lavoro, una realtà che è in perenne evoluzione, condanni a restare sempre

indietro e che certe volte volgere lo sguardo indietro, ancorarsi alle proprie radici e ai propri modelli culturali doterebbe i nostri giovani di strumenti per la lettura della realtà che consentirebbero loro di adeguarsi con immediatezza e con creatività alle sfide che il mondo porrà sempre loro davanti con maggiore frequenza e con maggiore imprevedibilità, come è stato imprevedibile questo virus. Vorrei ricordare quindi che la scuola è l'ozio, da mettere in contrapposizione al negozio, cioè all'affanno della vita economica. Vorrei fare qui un elogio della noia e dell'ozio, che tanto rimpiango e che purtroppo qui non ho più modo di assaporare, ma che rappresentano momenti di crescita.

Sul tema della didattica, credo che sia già stato detto da molti che la didattica a distanza non può sostituire la presenza. Non può farlo per motivi tecnici e per motivi umani. Noi siamo costretti da qualche mese a lavorare a distanza. Qualcuno di voi ha avuto il bene di fare una teleconferenza senza interruzioni? Eppure noi siamo in Istituzioni tecnicamente molto attrezzate e siamo anche persone mediamente alfabetizzate. Immaginate cosa può succedere con insegnanti o studenti che magari non hanno la preparazione o gli strumenti tecnici.

Allora, vorrei portarvi qui la voce di quegli studenti che, avendo avuto negli ultimi mesi l'impossibilità di seguire un percorso scolastico normale, si trovano adesso di fronte a un esame di maturità di cui ancora non sanno esattamente quali saranno le modalità di svolgimento. Voi sapete che la nostra proposta era di procedere con una tesina scritta e con una discussione orale a distanza. Era una proposta di buon senso; sapete anche come è andata.

Vorrei anche chiarire una cosa a tutti noi: è giunto il momento di rifiutare la logica dell'emergenza. Mi aspetto che questo invito venga proprio dai fanatici della scientocrazia, ovvero dalla dittatura degli scienziati. Come facciamo noi ad affidarci agli scienziati - escludendo, peraltro, il decisore politico dal circuito democratico - e poi, però, non affidarci alle evidenze scientifiche? Quando questa malattia è arrivata non la conoscevamo. Molte decisioni, forse, viste con il senno di poi, possono sembrare irrazionali, però non mi permetto di valutarle o criticarle più di tanto, ma ora sono passati mesi; abbiamo raccolto dati; li abbiamo interpretati e, quindi, vorrei ricordare - tanto per dirne una - che in qualsiasi matematica zero più zero fa zero. Abbiamo avuto zero vittime di sesso maschile fra i dieci e i diciannove anni, che si sommano alle zero vittime di sesso femminile nella stessa classe di età e che, quindi, danno un totale di zero vittime tra i dieci e i diciannove anni. Sappiamo che la letalità di questa malattia (che deve essere comunque sorvegliata, controllata e contro la quale occorre prendere tutti gli opportuni presidi) al di sotto dei quaranta anni è virtualmente nulla. Dobbiamo ancorarci, quindi, a questo dato dell'evidenza scientifica e statistica che si è accumulata per costruire una strategia che consenta agli studenti di rientrare normalmente in classe, concentrando lo sforzo di protezione su chi, invece, è in classi di età superiori anche nel mondo scolastico. Peraltro, forse sarebbe opportuno abbassare l'età media dei docenti assumendone qualcuno giovane. Questa potrebbe essere un'idea, che è stata anche portata avanti nel corso del dibattito nelle Commissioni di merito.

La logica dell'emergenza e del terrore va rifiutata anche perché questa notazione politica - a me spiace doverlo dire - mi sembra sia la logica con la quale questo Governo ha scelto di prendere tante scorciatoie e continua a voler mantenere il suo potere.

Vi porto la voce di genitori preoccupati di fronte all'ipotesi che i bambini debbano tornare a scuola in condizioni francamente discutibili, con il volto travisato e con braccialetti che li avvertono. Si è visto e sentito un po' di tutto. Ci sono anche i genitori che hanno pensato sinceramente di organizzarsi con lo *homeschooling*. Piuttosto che sottoporre i loro figli a un simile trauma, hanno pensato che soluzioni alternative potessero essere migliori. Io spero che il buonsenso prevalga e che ci orientiamo su soluzioni che consentano quell'interazione tra docente e studente che è fondamentale e che consentano anche ai ragazzi di avere una vita sociale normale.

La scuola di per sé è un luogo controllato. Certo, ci sono istituti scolastici che, per varie condizioni, forse non consentono un adeguato distanziamento, ma il bicchiere mezzo pieno della crisi demografica è avere spesso delle classi che sono tutto sommato sovradimensionate rispetto al numero degli studenti. Perché non consentire la ripresa dei corsi, pertanto? Questo è quello che ci chiediamo. L'esperienza degli altri Paesi europei ci dimostra che è possibile farlo. Non capisco perché ci ispiriamo sempre a questi Paesi quando si tratta di adottare politiche che ci fanno del male e, per una volta che abbiamo degli esempi che invece sarebbero visti in modo favorevole da molte famiglie, rifiutiamo di osservare le *best practice* altrui.

L'aula può diventare un presidio sanitario rispetto a una famiglia in cui magari il genitore sta "smartworkando" da qualche parte e il figlio pascola, senza neanche la possibilità di controllarlo e misurargli la febbre. Quindi, ragioniamo sulla ripresa della normalità.

La scuola è aperta a tutti, dice l'articolo 34 della Costituzione, ma, come l'esperienza dimostra, non è connessa a tutti: e allora, se vogliamo assicurare il diritto allo studio, credo che dovremo tornare all'antico abbastanza rapidamente e, come diceva Verdi, sarà un progresso. *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

*VERDUCCI *(PD)*. Signor Presidente, c'è stato un tempo in cui l'istruzione era un privilegio per pochi e non un diritto per tutti. Questo è il tema al quale penso continuamente, in questo tempo così difficile che viviamo, in cui dal 5 marzo - non per colpa nostra, ma per rispondere all'emergenza sanitaria - le scuole del nostro Paese sono chiuse. Questa crisi, che è innanzi tutto un moltiplicatore di ingiustizie e disparità, torna a portare con forza sul nostro terreno della politica il fatto che mai per nessun motivo in democrazia può essere tollerato che l'istruzione sia un privilegio per pochi e non un diritto per tutti.

Abbiamo fatto sforzi, noi, certo, per fare in modo che la didattica, attraverso finanziamenti per i *tablet* e le connessioni, arrivasse il più possibile a chi vive sulla propria pelle l'ingiustizia di nascere nel posto sbagliato o nella famiglia più debole. Sappiamo però che, nonostante i nostri sforzi, oggi viviamo la sconfitta di migliaia di ragazzi a cui non è assicurata la continuità didattica ed è precluso il bene più importante per la propria emancipazione.

Per questo sappiamo che oggi stiamo vivendo una sconfitta che ogni giorno che si prolunga è insopportabile, perché la scuola è innanzi tutto socializzazione, prendersi cura gli uni degli altri, sapersi fare carico dei problemi degli altri, che ci fanno maturare coscienza civile e politica. Ho cominciato a maturare il mio impegno politico perché a scuola, alle elementari, non sopportavo che i ragazzi che venivano dalla campagna fossero trattati peggio di quelli che venivano dal paese. È la consapevolezza del mondo che ci circonda.

Questo è il tema che oggi abbiamo, per cui dobbiamo fare in modo di avere un piano per la ripartenza. Averlo per la scuola significa avere un piano per l'infanzia e per l'adolescenza, per coloro - soprattutto i bambini più piccoli e i ragazzi che vivono un bisogno educativo speciale o una disabilità - che hanno bisogno di tornare, di stare con gli altri e di crescere insieme agli altri.

Lì è la scuola repubblicana e non è un caso, signor Presidente e onorevoli rappresentanti del Governo, che la prima manifestazione che c'è stata dopo troppo tempo sia stata bellissima e colorata, di tantissimi ragazzi con le loro madri, i loro padri e i loro insegnanti, che hanno detto «fateci tornare a scuola, ne abbiamo bisogno come dell'ossigeno o del pane», perché la scuola è una grande intelligenza collettiva. Inoltre, il cartello che più degli altri ha tenuto insieme quelle manifestazioni in così tante città d'Italia citava una frase di Antonio Gramsci: «Istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza». Non possiamo farne a meno perché rischiamo di perdere intere generazioni, con un costo civile ed economico enorme.

Tutto ciò ha assolutamente a che fare con il decreto-legge in esame. Noi abbiamo provato a farlo cercando di intervenire sul testo in discussione, che secondo noi (secondo me) era nato troppo circoscritto, troppo legato ad una sola urgenza, seppure importante, quella cioè di mettere in sicurezza l'esame di maturità, l'esame di Stato per gli ultimi anni dei cicli. Con i nostri emendamenti, invece, noi abbiamo provato a fare in modo che si occupasse di reinventare la scuola, di mettere in sicurezza il prossimo anno come anno straordinario che sappia reinventare la scuola a partire dai bisogni di chi oggi è escluso, di quei ragazzi che sono fuori dalla cittadinanza.

Per farlo c'è bisogno di mettere al centro chi nella scuola lavora, chi in questi mesi, reinventandosi, ha fatto in modo che la didattica di emergenza andasse avanti, di tenere la mano nei confronti del ragazzo più distante. Penso innanzitutto agli insegnanti, con loro ai dirigenti scolastici, ai tecnici e agli amministrativi, ma innanzitutto agli insegnanti e tra di loro innanzitutto ai precari e tra di loro ai supplenti, che hanno fatto in modo di tenere vivo questo filo di comunità. Quando intervenni qui in Senato a metà marzo dissi che dovevamo assolutamente fare in modo di riuscire ad assumere più dei 24.000 precari che era stato pattuito e per questo venni anche rimproverato dal mio schieramento per aver detto troppo. Invece poi i nostri emendamenti hanno chiesto concretamente che ci fosse questo salto di qualità e noi oggi abbiamo un primo passo avanti, se è vero come è vero che nel cosiddetto decreto-legge rilancio avremo la possibilità di stabilizzare altri 16.000 insegnanti, oltre ai due concorsi per 24.000 ciascuno, per un totale complessivo di quasi 80.000.

Abbiamo chiesto con forza che il decreto-legge in esame, nonostante all'inizio non trattasse questo tema, si occupasse della modalità con le quali dobbiamo stabilizzare gli insegnanti precari; si occupasse insomma del precariato, perché è il tema principale nella nostra società e nella scuola. Abbiamo detto con forza: guai a pensare di poter fare una prova in piena emergenza sanitaria con un rischio incalcolabile e guai anche - lo abbiamo detto con forza, rompendo un tabù - a pensare di poter valutare la qualità dell'insegnamento, di poter valutare un insegnante, sulla base di alcuni quiz a crocette, perché è un sistema profondamente ingiusto. In virtù di questa nostra iniziativa politica, dei nostri emendamenti, oggi sia l'una sia l'altra non ci sono più.

Tuttavia, signor Presidente, si è ancora lontani da una soluzione e per questo oggi in Senato non ho votato con la maggioranza e per questo non voterò il provvedimento in discussione. Pervade ancora questo testo l'idea che essere precari sia una colpa, che non sia invece frutto dell'ingiustizia del sistema; non c'è in questo provvedimento quella valorizzazione della professione docente che è lo strumento che noi dobbiamo mettere al centro di qualunque procedura di stabilizzazione.

C'è, invece, ancora, in maniera pervasiva, l'eco di un dibattito sbagliato, anche denigratorio nei confronti dei precari, che piuttosto che includerli e stabilizzarli, porta a marginalizzarli ancora, a tenerli nel limbo.

Non voterò il provvedimento al nostro esame, signor Presidente, perché non c'è praticamente nulla su uno dei temi distintivi del nostro sistema scolastico: gli insegnanti di sostegno, il tema distintivo della didattica inclusiva, ciò che ha fatto grande la scuola nel nostro Paese in riferimento anche a tutto il resto dell'Europa e alle democrazie più avanzate a livello occidentale, perché appunto il sostegno è inclusione e cittadinanza.

Il rischio di fare un passo indietro sul tema della valorizzazione della professione docente, il rischio di non affrontare il nuovo anno con strumenti importanti sul tema del sostegno, signor Presidente, è un macigno troppo grande su questo provvedimento. Noi non abbiamo bisogno infatti di tornare alla normalità; chi dice che noi dobbiamo tornare alla normalità dice una falsità, a meno che non voglia avallare una normalità fatta di disparità e di ingiustizie nella scuola e, quindi, nella società. Noi abbiamo bisogno di innovare, di cambiare; abbiamo bisogno di una grande discussione pubblica sulla scuola, abbiamo bisogno di una costituente per la scuola. Abbiamo bisogno di reclamare fondi per la scuola pubblica, che non ci sono, per più classi e più insegnanti.

In conclusione, potrei certo dire che ci sono misure importanti nel provvedimento, ad esempio, l'aver introdotto la valutazione discorsiva, anziché quella numerica per la scuola primaria, ma potrei dire che non siamo riusciti ad approvare ad esempio un provvedimento per fare in modo che nelle classi con i ragazzi disabili non ci siano più di 20 alunni o per abbassare il dimensionamento del numero nelle scuole per permettere ai territori, soprattutto quelli marginali, di avere la scuola come comunità.

Ecco, signor Presidente, non possiamo non avere un'idea e una visione sulla scuola perché è un torto non solo ad un settore, ma ad un intero Paese, alle nuove generazioni. È un torto che noi non possiamo permettere per alcuna ragione. *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbrollini. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, ringrazio il Governo, in modo particolare i sottosegretari De Cristofaro, Malpezzi e Ascani, il ministro Azzolina e la relatrice, collega Angrisani. *(Commenti)*. C'è il Governo.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo era salito al banco della Presidenza per vedere l'ordine degli interventi. Quindi, senatrice, se non è stata offesa da questo fatto, può anche continuare senza il richiamo dell'Assemblea.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, avevo visto che il Sottosegretario era vicino a lei.

Voglio altresì ringraziare tutta la 7ª Commissione, maggioranza e minoranza, perché credo davvero che ci sia stato un grande confronto, con toni assolutamente civili, su posizioni anche molto divergenti, ma anche alcune posizioni che invece ci vedevano forse più vicini. Oggi, con ritardo, purtroppo sì, con ritardo, riaffermiamo finalmente il diritto allo studio, il merito, la qualità dell'insegnamento, la parità e l'autonomia scolastica, la tutela dei ragazzi e delle ragazze con disabilità.

Permettetemi di dire che per noi di Italia Viva un grande risultato che oggi entra nel decreto scuola è quello dell'edilizia scolastica, con l'approvazione del piano *shock* per sbloccare i cantieri nelle scuole. *(Applausi)*. Quei soldi e quelle risorse che sono già nelle casse dei Comuni e delle Province - e che magari non sono stati utilizzati finora - grazie proprio a quella struttura che aveva costruito il Governo Renzi e che Italia Viva ha portato avanti. Finalmente ci siamo arrivati e di questo ringrazio il Governo.

Soprattutto, colleghe e colleghi, attraverso questo decreto-legge, ma non solo, dobbiamo rimettere al centro gli studenti, le famiglie e le loro esigenze. La scuola rappresenta uno dei principali patrimoni del nostro Paese; non è soltanto diritto allo studio, non è soltanto sapere e conoscenza, è anche servizio educativo. È formazione e crescita dell'individuo. La scuola è per noi tutto questo, ma anche di più, perché è relazione, è socialità ed inclusione: tutte parole a noi molto care, che credo possiamo condividere in quest'Aula, anche tra maggioranza e minoranza.

Voglio citare brevemente alcuni numeri che ci danno l'idea di quanto importante sia questo settore educativo. Pensiamo soltanto alla scuola statale: più di 40.000 sedi scolastiche su tutto il territorio nazionale, più di 13.000 scuole per l'infanzia, quasi 15.000 scuole primarie, 7.000 scuole di primo grado, quasi 6.000 scuole di secondo grado. Un totale di 370.000 classi per ben 8 milioni di studenti. A queste si aggiungono le scuole paritarie, che nel precedente anno scolastico erano quasi 13.000, con quasi 900.000 studenti che le frequentano. Questo perché appunto - come dicevo all'inizio - crediamo nella parità e nel pluralismo scolastico; esistono le scuole statali ed esistono le scuole paritarie. Già solo questi numeri ci danno l'idea di quanto importante sia la scuola. Guardiamo alla fase essenziale dello sviluppo e della crescita dei nostri figli. Se pensiamo a questo, capiamo che con questo provvedimento cominciamo a tutelare tutti i nostri studenti: le ragazze e i ragazzi delle scuole statali, delle scuole paritarie, i disabili e anche i privatisti, di cui si è parlato poco, ma ci sono anche loro: sono 17.000 le ragazze e i ragazzi privatisti che frequentano le nostre scuole e non sono ragazzi di serie B.

La scuola è il presidio fondamentale di alcuni dei principali diritti tutelati dalla nostra Costituzione, dove deve vigere una sola regola: la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. In sostanza, è un pezzo fondamentale della nostra vita e della nostra scuola, ma è anche un *driver* fondamentale dello sviluppo economico del sistema Paese. Gli studi economici dimostrano la stretta correlazione tra l'apprendimento scolastico e la crescita economica di un Paese, riaffermando il valore dell'istruzione come leva centrale dello sviluppo. Allo stesso modo è evidente che il livello di istruzione è correlato a un migliore stato di salute e allunga la speranza di vita. Una forte correlazione positiva si osserva con diversi indicatori che danno la misura del funzionamento democratico della società, con il grado di partecipazione ad attività politiche e associative e con il livello di legalità.

Sono tanti i motivi per cui da questo decreto-legge (e non solo) ricominciamo a parlare di scuola. Ricominciamo però anche a parlare di come ricostruire un benessere emotivo, sociale e relazionale dei nostri figli, che più di tutti hanno sofferto questo momento difficile e drammatico.

La scuola si è trovata a dover reagire in una situazione emergenziale senza preparazione e con il rischio di compromettere il percorso di crescita di intere generazioni di studenti. Eppure, c'è riuscita, perché i docenti sono stati straordinari nello svolgere questo lavoro complicato anche in questi mesi difficili. Allo stesso modo, ci dobbiamo battere per il principio di giustizia intergenerazionale.

Grazie davvero. Grazie a tutti i ragazzi e alle ragazze. Permettetemi di dire, facciamo davvero un in bocca al lupo a tutti coloro che, nei prossimi giorni, dovranno affrontare grandi prove, non solo di maturità, ma anche gli esami di terza media.

Prima di chiudere il mio intervento, Presidente, vorrei soffermarmi rapidamente su alcuni punti.

Il decreto-legge oggi al nostro esame riporta parole come «merito». D'altra parte, come abbiamo detto, non vogliamo una promozione con il 6 politico, non vogliamo una promozione per tutti, ma chiediamo una valutazione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. La qualità dell'insegnamento è un tema centrale: dobbiamo assolutamente stabilizzare i precari, con altissime qualificazioni, ma da troppo tempo precari, e siamo ben lieti di aver ottenuto decine di migliaia di posti aggiuntivi. Al tempo stesso, però, abbiamo preteso come Italia Viva - e siamo contenti che la nostra proposta sia stata accolta - un concorso vero e selettivo da svolgersi in assoluta sicurezza quando le condizioni lo consentiranno. Ma questo concorso si dovrà fare, anche con una prova scritta. Questi sono alcuni dei risultati che portiamo a casa: il pluralismo, le scuole paritarie. Qui ci sono alcune risorse, c'è uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro per le scuole paritarie; sono ancora pochi, ma sappiamo che altri entreranno nel decreto-legge rilancio. Anche su questo fronte, colleghe e colleghi, ci dobbiamo battere in tutte le sedi, Camera e Senato, per ottenere maggiori risorse per le scuole paritarie.

Ancora, la tutela della disabilità, come ho detto prima, piani educativi individualizzati e il coinvolgimento diretto, in questo delicato contesto, del parere delle famiglie, a cui va un grazie infinito anche da parte nostra. Infine, la sicurezza dei nostri edifici.

Come Italia Viva avremmo voluto immediatamente riaprire le scuole come è accaduto in altri Paesi. Purtroppo non è accaduto, però approfittiamo di questo momento in cui le scuole sono chiuse per avviarci davvero, attraverso il piano di sburocratizzazione e lo sblocca cantieri, a mettere in sicurezza le nostre scuole, i nostri edifici, e soprattutto a organizzare gli spazi per quando l'anno scolastico riprenderà a settembre. È un lavoro che dobbiamo fare oggi. Ci sono tutte le condizioni per poterlo fare da qui a settembre.

Se il Governo lavorerà in questo senso, noi ci saremo e saremo a fianco del Ministro, in questo lavoro difficile, che tutti insieme dobbiamo fare non per il bene di una parte politica, ma per il bene del nostro Paese. *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, intervengo alla fine di una lunga giornata in cui abbiamo tardato ad aprire il dibattito perché c'erano questioni da discutere in Commissione prima di arrivare in Aula, e mi ritrovo a parlare alle otto di sera, con il piacere di aver sentito quanto i colleghi hanno detto: per lo più i colleghi dell'opposizione, ma devo dire che anche quei pochi interventi della maggioranza si sono allineati su quelli che sono i valori, gli obiettivi (ma anche le preoccupazioni e le speranze) che vogliamo portare a casa, non da questo provvedimento, ma, come spesso accade, dal prossimo, dal decreto-legge rilancia Italia.

Tra gli elementi fondamentali che costruiscono un decreto-legge ci sono i suoi articoli, e il primo e il secondo articolo di questo provvedimento hanno due punti di vista molto concreti che rimandano a una responsabilità precisa, ovvero cosa fare per chiudere l'anno scolastico. Il secondo punto è cosa bisogna fare quando ricomincerà l'anno scolastico. Le domande forti sono come valutare il lavoro fatto in questi mesi, stando distanti sia dall'enfasi eccessiva di chi ha parlato della didattica a distanza come della scoperta dell'acqua calda, sia - senza nemmeno stracciarsi le vesti - dal dramma di chi ha vissuto questi mesi come il grande danno fatto al processo di sviluppo, all'acquisizione di competenze e contenuti e allo stile di vita dei nostri ragazzi.

Non vogliamo enfatizzare il successo della didattica a distanza, ma ne riconosciamo il merito, in una situazione che, improvvisa e drammatica, è caduta addosso alla scuola, alla famiglia e al sistema sociale e lavorativo, ma nemmeno possiamo dire che ne siamo del tutto soddisfatti. Ci poniamo però un problema: chi valuterà? Non si tratta di valutare con il 6 politico, perché la valutazione meramente tecnica fatta con un voto (che sia 6, 5 o 4) è una valutazione che tutte le persone che si sono occupate di formazione e di insegnamento a qualunque livello sanno essere comunque parziale. Ci vogliamo invece occupare di cosa hanno realmente imparato i nostri ragazzi e di quale sarà quella che chiamiamo "valutazione diagnostica". Come sono passati questi sei mesi, al di là dei discorsi dei grandi? Cosa hanno realmente appreso, non solo in termini di tecnicalità digitale o di approfondimento culturale (perché suppongo che, ad esempio, sul Covid-19 sapranno quasi tutto, anche più di noi)? Cosa hanno appreso di quel tanto di scienza, che la programmazione forse un po' irrigidita negli anni, che però nasce dalla scienza e dall'esperienza dei docenti, ha previsto per ogni singola classe?

Credo che questo sarà il primo obiettivo che i docenti si dovranno porre, senza pregiudizi, né nei confronti degli studenti, né nei confronti delle loro famiglie. Dovranno però chiedersi cosa hanno imparato questi ragazzi e da questo punto dovrà partire una programmazione, che non potrà essere fatta, come tutti sanno, dagli insegnanti nelle lunghissime riunioni dei primi giorni di settembre, in cui cercano di tracciare tutti i piani formativi degli studenti, immaginando di conoscere la posizione di partenza. L'atto di grande umiltà, che tutti gli insegnanti dovranno fare è ammettere di non sapere come troveranno la propria classe, in termini di contenuti, di abilità e di competenze relazionali e affettive. Questi mesi che possiamo pure chiamare di segregazione in casa, qualche traccia l'avranno lasciata, qualche difficoltà l'avranno creata e qualche opportunità probabilmente l'avranno pure risvegliata. Occorre però guardare a questo universo, che sono le classi, con un cuore limpido, con un'intelligenza lucida, con una disponibilità a ripartire con loro.

La prossima programmazione, quella dell'anno scolastico 2020-2021, andrà fatta con gli studenti, non per gli studenti e tanto meno sugli studenti. Abbiamo citato tante volte quella frase infelice, che è stata ampiamente commentata dai giornali e non intendo riprenderla, secondo cui i ragazzi non sono imbuti. Qui non si saprebbe né la consistenza dell'imbuto, né cosa metterci dentro, ma occorre semplicemente guardare i ragazzi negli occhi e riscoprire il valore dello sguardo e dell'ascolto. Molto del tempo che gli insegnanti dovranno dedicare ai ragazzi nei primi giorni di scuola sarà proprio per la pedagogia dell'ascolto, che ovviamente fa da falsariga a una didattica, che sappia valorizzare anche l'approccio narrativo e che non si attesta solo nel programma, che è qualcosa ancora di diverso rispetto alla programmazione.

Non possiamo nemmeno lontanamente immaginare che il prossimo anno scolastico preveda una sintesi, un accorpamento di tutto ciò che non si è imparato quest'anno, più quello che si dovrebbe imparare, perché è codificato che si apprenda, nell'anno successivo. No. Occorre una cultura della valorizzazione di ciò che è essenziale, una capacità di saper lasciare ciò che potrà essere, poi, ritrovato dai ragazzi in altri modi, in altri momenti della loro vita, per scoprire che cosa hanno davanti: ho sentito poco questa passione per una didattica diversa, che - insisto - non è la didattica a distanza, ma è la potenza della didattica di presenza. E la potenza della didattica di presenza non è nella didattica esclusivamente frontale, ma è nella didattica che si costruisce in termini di co-protagonismo tra i docenti e gli studenti.

In questo senso vi sarà un altro obiettivo importantissimo da tener presente. Sicuramente, infatti, ci troveremo con nuove forme di disabilità e con le forme di disabilità che conosciamo e che sappiamo

essere state discriminate da questo modello di didattica a distanza. Io non ho sentito che gli insegnanti di sostegno abbiano impegnato le loro energie in un lavoro di piccolo gruppo, fatto con i ragazzi con particolari difficoltà. Non ho sentito che ci sia stata quella creatività nella ricerca delle formule tagliate su misura per il ragazzo con disabilità. Ci saranno quindi ragazzi che avranno probabilmente dimenticato cose che avevano appreso e ragazzi che non avranno appreso cose che avrebbero dovuto apprendere. La didattica, per questi ragazzi, richiederà un investimento in termini di tempo, di strumenti, ma soprattutto in termini di docenti di sostegno.

Credo che tutti noi abbiamo ricevuto una quantità di *e-mail* da parte degli insegnanti di sostegno, che si sentono discriminati nella modalità con cui sono stati costruiti questi nuovi concorsi. Saranno necessari fattori di correzione, perché c'è urgente bisogno che l'insegnante di sostegno non solo non si senta un insegnante di serie B, ma si senta l'insegnante di serie A avanzata.

Noi sappiamo quanto parte della didattica montessoriana è entrata nei giocattoli, nelle attività che si svolgono non solo nelle scuole che seguono il modello Montessori, ma anche in tutte le scuole per la fascia di età tra zero e sei anni; tantissime di queste cose nascono da un'intuizione della Montessori, di quella che era forse la prima neuropsichiatra infantile, attenta alle difficoltà di apprendimento dei bambini, attenta a far in modo che il ragazzo scoprisse per evidenza cose che qualche volta si volevano insegnare con un processo di dimostrazione. Chi conosce i famosi triangoli della Montessori per la didattica della matematica sa come in quegli strumenti si veda la regola, senza il bisogno della dimostrazione. Tant'è vero che gli altri insegnanti lamentano che questo processo, materializzando l'esperienza, rendendola così prossima alla realtà del bambino, di fatto lasci indietro il passaggio verso i procedimenti di astrazione, che arriveranno.

Ma adesso noi abbiamo bisogno di un corpo di insegnanti che si concentri sulle difficoltà dell'apprendimento. Abbiamo bisogno anche di sapere che l'eccesso di digitalizzazione fa perdere di vista le capacità di argomentazione, perché tutti finiamo col muoverci verso una logica digitale (sì o no), verso una logica che obbliga a trovare la soluzione in quel momento, in quel modo, ma che trascura quel pensiero che noi chiamiamo divergente, cioè quella ricchezza del ragazzo che spiazza, che in qualche modo scopre una cosa diversa.

Vorrei veramente che su questi due aspetti vi fosse una grande concentrazione: capire quali ragazzi avremo davanti e, insieme a loro, programmare l'anno successivo. Tutti i ragazzi. Se io facessi un piccolo sondaggio in quest'Aula, scopriremmo che una gran parte di noi proviene dalle scuole paritarie. I ragazzi delle scuole paritarie sono destinati, insieme ai ragazzi della scuola statale, a prendersi sulle spalle la società. Non possiamo consentire che le loro scuole non siano sanificate, non possiamo consentire che ci siano altre difficoltà. *(Applausi).*

Riscopriamo il valore di un sistema scolastico unitario, a due gambe, una statale e una paritaria. *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Iori. Ne ha facoltà.

IORI *(PD)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi senatori, in questi lunghi mesi di *lockdown* - e soprattutto oggi che ci stiamo riavviando a una lenta e incerta normalità, ancora sottoposta all'andamento della presenza del virus - il tema dell'istruzione è stato più volte oggetto di dibattito pubblico, rappresentando un tema cruciale, su cui la politica è stata chiamata a fare delle scelte assai complesse, stretta tra la necessità, da un lato, di garantire il diritto allo studio, all'educazione e a una crescita equilibrata, nonché il diritto delle famiglie a vedersi assicurato il sostegno socio-educativo e, dall'altro, la necessità di tutelare la sicurezza della comunità.

Tutti sappiamo che l'emergenza non si è ancora conclusa e dovranno passare altri giorni o mesi prima che la comunità scientifica e le istituzioni abbiano un quadro più chiaro sull'andamento dei contagi e, quindi, sulle possibili risposte su modi, tempi e spazi dei nuovi assetti dell'educare. Sappiamo però che il tema del diritto allo studio e all'educazione deve necessariamente essere messo al centro dell'agenda politica del Governo, anche in un'ottica di crescita e sviluppi futuri. La storia dimostra che non ci sono altre strade per crescere e far fronte alla sfida del debito, che oggi è cresciuto enormemente, e all'emergenza economica che si profila.

Per questo motivo, ritengo che le istituzioni abbiano ora il compito inderogabile di stabilire le modalità e predisporre strumenti nuovi per consentire, da settembre, a ogni bambino e bambina e a ogni ragazzo e ragazza di esercitare il proprio diritto all'istruzione in condizioni di sicurezza. Non sarà facile, perché parlare di vicinanza nella distanza sembra quasi un ossimoro.

Parliamo però di una parte fondamentale del nostro Paese, che riguarda 8 milioni di studenti e un milione di docenti e personale scolastico e che coinvolge milioni di famiglie. Questo significa che servirà non solo costruire un nuovo modo di fare scuola, ma anche stanziare risorse necessarie,

utilizzando ogni fondo a disposizione (compresi quelli europei), per un grande piano nazionale di manutenzione e adeguamento degli edifici, come già è stato sottolineato, e degli ambienti di apprendimento.

Ma ciò non basta; non è solo una questione di logistica. Occorrono anche formazione pedagogica, didattica relazionale e attività extrascolastiche per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa, che la crisi da coronavirus ha aggravato e reso ancora più evidenti. Occorre un investimento sulle competenze degli studenti affinché possano affrontare un mondo del lavoro in grande trasformazione e in cui le nuove tecnologie avranno uno spazio sempre maggiore. Occorre anche un investimento - mi preme sottolinearlo - sulla crescita emotiva e sulle competenze necessarie, soprattutto per i più piccoli, per affrontare i vissuti di ansia e paura che hanno connotato questi mesi, aiutandoli a ritrovare fiducia nel domani e a ricostruire relazioni.

Questi mesi di didattica a distanza - è stato sottolineato anche negli interventi precedenti - hanno purtroppo comportato la perdita di contatti con i bambini a maggior rischio di dispersione. Non a caso, un punto decisivo, contenuto anche nel provvedimento in esame, è prendersi cura di quest'istanza di recupero sociale degli allievi a maggiore fragilità e rischio di marginalità.

È più che mai necessario ribadire l'urgenza di dare alla scuola l'importanza che merita nell'agenda di Governo e non trascurare l'impatto positivo che un buon sistema di istruzione può avere sullo sviluppo cognitivo, umano e relazionale, come dicevamo prima, ma anche sul PIL del Paese, perché i sussidi e l'assistenza necessari oggi non potranno essere il programma di un Paese che deve costruire il domani.

È nota la genesi complessa di questo decreto-legge, frutto dell'emergenza che ha cambiato purtroppo le nostre vite, i paradigmi organizzativi e mentali. Molti sono gli aspetti contenuti nel provvedimento, mi limiterò quindi soltanto ad alcune sottolineature. D'altra parte, la maggior parte degli aspetti sono stati già citati. Va intanto sottolineato un dato positivo: nei prossimi tre anni si assumeranno quasi 70.000 docenti. Il compromesso che si è raggiunto nella maggioranza è un risultato che tiene insieme la necessità di reclutare i docenti in base alla valutazione della loro preparazione, tenendo ovviamente conto dei titoli, delle competenze e dell'esperienza. L'emergenza sanitaria che stiamo affrontando non avrebbe consentito di svolgere un concorso in sicurezza, la soluzione individuata va nella direzione di evitare quindi un concorso-lotteria per di più in piena emergenza. È quindi giusto rivedere quello schema. Mi si consenta tuttavia un rammarico sul fatto che il precedente Governo ha purtroppo cancellato il FIT e cioè il sistema di formazione iniziale e tirocinio dei docenti che avrebbe risolto in modo ordinato e logico, rispettando storie e competenze, il problema del precariato storico endemico che affligge questo Paese.

Vorrei inoltre fare un accenno alle paritarie, che è stato un tema affrontato in molti interventi e che già in questo decreto-legge vede un riferimento al reclutamento per le scuole dell'infanzia comunali. Consentitemi di segnalare l'impegno assunto dal Governo per aumentare, già nel prossimo decreto rilancio, le risorse a loro disposizione e che sono certa il lavoro dei parlamentari potrà incrementare ulteriormente. Le scuole paritarie sono una parte essenziale del nostro sistema di istruzione e vanno tutelate perché aumentano l'offerta e garantiscono un principio democratico fondamentale, che è quello della libertà educativa.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 20,10)

(*Segue* IORI). Per quanto riguarda la maturità, penso si debba fare il possibile per assicurare ai 500.000 studenti italiani di svolgere un esame così importante per la loro vita garantendo le condizioni di sicurezza. A ognuno di loro, in questa sede, vorrei esprimere un augurio speciale e un ringraziamento profondo ai docenti che li hanno accompagnati e li accompagnano in questa maturità così diversa dalle altre.

Sul tema della valutazione degli studenti, ritengo poi di particolare importanza la modifica, introdotta in Commissione con un emendamento del Partito Democratico, che prevede che la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio sintetico e non un voto numerico, a significare che ogni bambino, ogni bambina è una persona all'interno dell'istituzione scolastica, con caratteristiche uniche e specifiche, con una storia a sé e che non può essere riconducibile a un numero.

Pertanto, questo decreto-legge, dopo l'esplosione della pandemia, cerca risposte alla sfida più complessa e importante quella, dell'avvio dell'anno scolastico e quella del piano di investimenti per rilanciare la scuola, il sapere, gli apprendimenti per le nuove generazioni. A loro dobbiamo risposte e la costruzione di un orizzonte di prospettive di senso. Il problema non è soltanto se e quando aprire le scuole, ma il problema è come. Franklin Delano Roosevelt, che ha legato il suo nome al *New deal*,

grazie al quale l'America riuscì a superare la Grande depressione degli anni Trenta, pronunciò una frase che può essere oggi il nostro impegno politico: «La scuola deve essere l'ultima spesa su cui l'America è disposta ad economizzare». Ebbene, dovrà essere così anche per l'Italia. Ora che ci rimbocchiamo le maniche per uscire dalla più grave crisi dal dopoguerra a oggi, dobbiamo sapere non solo che sulla scuola non si dovrà risparmiare, ma che serve il più grande piano di investimenti previsto, perché solo così potremo avere la giusta cura del bene pubblico più importante del Paese. La recessione infatti aumenterà la povertà educativa e le disuguaglianze, allargando il solco, già profondo, che separa chi è dentro e chi è fuori dal sistema. È la politica che dovrà farsi carico di recuperare i ragazzi a rischio di dispersione educativa; questa è una scelta profondamente politica, perché solo così salveremo il futuro di questi ragazzi e, insieme, il futuro del nostro Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Saponara. Ne ha facoltà.

SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghi senatori, Sottosegretari, mi sarei rivolta volentieri anche al Ministro, però con molto rammarico vedo che è assente. Oggi, 27 maggio, a dodici giorni dalla conclusione ufficiale dell'anno scolastico 2019-2020, siamo infine giunti alla discussione generale di un decreto-legge che aveva l'obiettivo di delineare la conclusione di un anno scolastico segnato da un'emergenza alla quale nessuno si è potuto sottrarre, neanche purtroppo il settore dell'istruzione. Quando dico che questo decreto-legge doveva delineare come concludere l'attuale ciclo scolastico, intendo dire che, a pochi giorni dalla conclusione di esso, la conversione in legge di questo decreto-legge mi sembra una vera e propria presa in giro nei confronti degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti, dei dirigenti scolastici e di quanti sono coinvolti nel mondo della scuola. Se qualcuno in quest'Aula è convinto del contrario, dimostrerò perché. Ma andiamo con ordine.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo scorso venivano sospesi i servizi educativi e le attività didattiche di ogni ordine e grado in presenza. Ricordo molto bene che la decisione era stata annunciata qualche giorno prima, con una conferenza stampa alla quale il Ministro aveva presieduto insieme al Presidente del Consiglio. Sempre in quei giorni, se non ricordo male il 4 marzo, noi componenti della Commissione istruzione del Senato, insieme ai colleghi della Camera, abbiamo avuto con lei un'audizione a Montecitorio, durante la quale ci ha illustrato le linee che intendeva seguire per il suo Dicastero; solo alla fine ha fatto un brevissimo cenno alla decisione annunciata la sera prima della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Queste le parole del Ministro, che riporto: «Aggiungo solo una cosa relativa allo *tsunami* che sta travolgendo l'Italia in questo momento in relazione al coronavirus. Molto probabilmente avete sentito che ci sarà una sospensione didattica in tutte le scuole, esclusa la zona rossa, perché nella zona rossa le scuole sono proprio chiuse. Fuori dalla zona rossa c'è una sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo, resasi necessaria per ritardare i contagi. Dobbiamo salvaguardare il sistema sanitario nazionale e quindi, in accordo con il comitato tecnico-scientifico e con una decisione che abbiamo preso in Consiglio dei ministri, le scuole sospenderanno l'attività didattica fino al 15 marzo. Volevo condividere con voi questa decisione».

Queste le parole conclusive dell'audizione che abbiamo avuto con il Ministro il 4 marzo. Questo ha detto il Ministro, scatenando un vero *tsunami* tra i parlamentari delle Commissioni istruzione congiunte di Senato e Camera; chiusura naturalmente prorogata, come ben ci si aspettava e si sapeva.

In molti in quell'occasione le abbiamo rimproverato il fatto che quello avrebbe dovuto essere l'argomento principale dell'audizione. Già allora il Ministro avrebbe dovuto essere pronta a pensare e a ragionare su come concludere l'anno scolastico e a dare un indirizzo preciso; forse addirittura avrebbe dovuto essere già pronta con un decreto che contenesse le misure urgenti per la regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e per lo svolgimento degli esami di Stato, in virtù anche e soprattutto della proclamazione dello stato di emergenza, datato 31 gennaio, che lei in quanto Ministro ben conosceva. *(Applausi)*. Invece no, quella sera ha detto solo due parole sulla chiusura delle scuole. Abbiamo dovuto attendere oltre un mese (l'8 aprile) perché venisse partorito un mezzo decreto risolutivo di nulla. Non risolveva nulla perché, in un momento in cui studenti, famiglie e docenti avrebbero avuto bisogno di un po' di certezza, questo decreto ha portato ancora più incertezza. Un decreto è una scelta mediante la quale si danno indicazioni; è una linea da seguire; è un provvedimento con cui un Ministro prende decisioni per i cittadini mettendosi al loro servizio e cercando di risolvere un problema che in questo caso si chiama scuola, insegnamento, istruzione e possiamo continuare con tutte le declinazioni che si vuole. Invece, in questo decreto il Ministro ha posto due opzioni. Mi riferisco alla possibilità, poi sfumata, di ricominciare le scuole prima del 18 maggio oppure no. Va bene che al Ministro piacciono i *quiz*, ma che ponga in un decreto due diverse possibilità mi pare eccessivo. (*Applausi*). Questa doppia possibilità non ha fatto altro che creare

confusione: ha lasciato per settimane nell'incertezza studenti, famiglie, insegnanti e dirigenti scolastici che non sapevano se approntare le classi e l'organizzazione degli istituti per un eventuale rientro, oltre ad avere l'incombenza di dover approntare e gestire nel migliore dei modi la didattica a distanza insieme agli insegnanti e, naturalmente, ai genitori.

L'incertezza è durata fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 26 aprile, con cui è stata definitivamente sancita la chiusura delle strutture scolastiche fino a settembre. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha tolto il Ministro dall'imbarazzo di tornare sui suoi passi e di dover correggere il suo decreto. Mi chiedo: se i nostri studenti fossero realmente tornati a scuola entro il 18 maggio, il Ministro aveva considerato se le nostre scuole erano realmente pronte e attrezzate per questa evenienza? Penso di no perché ad oggi è ancora così.

A prescindere dalle indicazioni del comitato tecnico-scientifico, il Ministro, visto l'evolversi dell'epidemia, avrebbe dovuto prendere una decisione politica fin da subito con coraggio e concentrarsi su una sola decisione al fine di far concludere dignitosamente e senza incertezze l'anno scolastico ai ragazzi e agli insegnanti.

Questo non è l'unico errore di questo decreto-legge. I 391 emendamenti e i 23 ordini del giorno inizialmente ad esso apportati sia da noi senatori di minoranza che dai senatori di maggioranza la dicono lunga e impongono una riflessione, perché questo decreto è proprio solo del Ministro. Infatti, nelle 63 audizioni che abbiamo svolto in Commissione ci è parso che il Ministro non avesse parlato con nessuno e con nessuno si fosse confrontata. Le sue fidate scudiere in Commissione avrebbero preteso che noi della minoranza accogliessimo a cuor leggero questo decreto-legge in nome dell'urgenza e della necessità dopo che il Ministro aveva tardato a emetterlo. Con fatica è stata, infine, accolta la nostra richiesta, avallata - a dire il vero - anche da una parte della maggioranza (che non è quella cui il Ministro appartiene), di svolgere le audizioni dei numerosi richiedenti. Tale richiesta era, peraltro, più che legittima.

Voglio precisare che non c'è stato nulla di strumentale in tutto questo da parte del Gruppo Lega in quanto abbiamo svolto le 63 audizioni in due giornate concedendo cinque minuti ad ogni audito, collegato in videoconferenza con la Commissione. Ripeto: non c'è stata nessuna strumentalizzazione, ma solo la volontà di ascoltare la voce dei diretti interessati per apportare al decreto proposte emendative ragionevoli e di buonsenso, per rispondere alle reali necessità che la scuola ha in questo momento.

Abbiamo ascoltato studenti, docenti e rappresentanti di sigle sindacali, dirigenti scolastici e rappresentanti di comitati di famiglie. Abbiamo ascoltato tutti. Il Ministro chi ha ascoltato? A ben vedere, ci pare che non abbia ascoltato nessuno e che non accetti consigli da nessuno. Nonostante i suoi vecchi proclami di democrazia partecipata e le annunciate intenzioni di non voler lasciare indietro nessuno, in questo decreto-legge ha invece lasciato indietro tanti, anche arrivando a discriminare un buon numero di studenti, i privatisti, scordandosi poi completamente anche del mondo che ruota intorno alla scuola, chi lavora nelle mense e chi guida gli scuolabus.

Noi invece, nonostante i tanti difetti appellativi che vi piace attribuirci, abbiamo ascoltato tutti, abbiamo letto centinaia di *e-mail* e richieste, in molti casi di suppliche, come per esempio quelle degli studenti privatisti che dovranno aspettare settembre per dare l'esame di maturità, rischiando di non riuscire a svolgere i *test* per l'ammissione all'università. Ognuno con le sue storie e i suoi sacrifici, come i tanti precari che nel Ministro hanno confidato, prima che diventasse tale, ma che ora molto chiaramente scrivono di non sentirsi più rappresentati da lei. È in questo modo che il Ministro ha pensato di non lasciare indietro nessuno?

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Saponara.

SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)*. Avrei bisogno di altri due minuti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Facciamo uno e mezzo.

SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)*. Oltre al coraggio di prendere una decisione netta, in questo decreto-legge il Ministro avrebbe dovuto anche farsi accompagnare da una buona dose di ascolto e umiltà, perché i veri capi sono quelli che ascoltano e si mettono al servizio degli altri. Essere a capo di un Ministero come quello dell'istruzione è una cosa molto importante.

Visto che non ho molto tempo, stringo il mio intervento. Domani si va ad approvare o disapprovare - come si preferisce - un decreto-legge che ha bisogno di decine di correzioni e che, nonostante tutto, lascia irrisolti numerosi problemi relativi alla conclusione di quest'anno scolastico, all'inizio del prossimo e alle modalità con cui verranno assegnate le supplenze ai docenti. Insomma, ci sono ancora

tante incertezze, proprio nel momento in cui tutti avremmo bisogno di punti fermi. Non so se il Ministro sia consapevole fino in fondo dell'onore che ha, come del resto tutti noi, di far parte di questo Parlamento e di esserci, perché è stata eletta ed è stata scelta dai cittadini. È un grande onore, che ci impone però di essere al servizio di chi ci ha eletto: è a loro che dobbiamo principalmente rispondere e, se non lo facciamo oggi, lo dovremo fare in seguito, perché c'è sempre un momento in cui si devono fare i conti con la propria coscienza e con chi ha riposto fiducia in noi. Non mi sembra che questo decreto-legge risponda a tale logica e questo è grave, perché coinvolge anche cittadini che non hanno ancora l'età per esprimere un voto e una preferenza, motivo per cui questo decreto-legge avrebbe dovuto assumere un significato particolare. Tale particolare significato si traduce in un esempio per chi si deve completamente rimettere alle scelte degli adulti, ma che ci sta a guardare e subirà le conseguenze di quest'anno scolastico.

Concludo, signor Presidente, dicendo che il Ministro, per quello che riguarda noi del Gruppo Lega, riceve una grave insufficienza per il suo primo decreto, per le correzioni in blu e in rosso. I *quiz* non l'hanno premiata. Le consigliamo anche di andare a lezione e le diciamo molto chiaramente che con questo decreto-legge ha perso una grandissima opportunità. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Senatrice Saponara, non l'ho voluta interrompere, però mi corre l'obbligo di sottolineare, per così dire, anche per il futuro, l'inopportunità di definire rappresentanti del Parlamento come scudieri di un qualsivoglia Ministro. *(Applausi).* Non l'ho interrotta, ma mi corre l'obbligo precisarlo, per la dignità di quest'Assemblea: lo farei - e ovviamente lo farò - con chiunque parli dai banchi dei senatori. *(Commenti).*

È iscritto a parlare il senatore Cangini. Ne ha facoltà.

CANGINI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, illustri membri del Governo, colleghi senatori, sinceramente non si sa da dove partire per mettere in sequenza gli elementi che andranno presumibilmente a tratteggiare quella che passerà alla storia come una Caporetto della scuola pubblica italiana, e ai colleghi del MoVimento 5 Stelle dico che quando si parla di «scuola pubblica» si intende anche la scuola paritaria; qualcuno fa finta di non saperlo, qualcuno ho l'impressione che non lo sappia davvero.

Vorrei poi rassicurare il sottosegretario Malpezzi dicendo che eviterò di fare la cronaca di quello che abbiamo visto (che voi umani non potete neanche immaginare) in questi ultimi giorni e in queste ultime notti dei lavori della 7ª Commissione di questo ramo del Parlamento: un conflitto aperto e senza quartiere all'interno della maggioranza, anche all'interno dei partiti della maggioranza, un vivace profluvio di emendamenti poi ritirati, oppure accantonati, o cambiati e stravolti (nel senso che diventavano il contrario di quello che erano fino a un attimo prima), litigi, tensioni, conflitti; tutto per non farsi carico dei bisogni degli studenti italiani ed eventualmente delle loro famiglie, ma per cercare di catturare il consenso di qualcuna delle tante categorie di cui si compone il mondo della scuola. Temo però che non ci siate riusciti, perché se aveste avuto l'obiettivo degli studenti più che dei docenti forse sareste riusciti anche ad accontentare i docenti. In questa maniera ho l'impressione che tanta è stata la contraddittorietà dell'azione di Governo su questo tema, evidentemente così delicato, che difficilmente potrà tornarvi utile dal punto di vista elettorale.

Pertanto partirò constatando quanto è stato fatto o quanto non è stato fatto per gli studenti, per i ragazzi che frequentano le nostre scuole. Intanto tutta questa storia è cominciata con una grande incertezza, quella sulla chiusura: si chiude, non si chiude, come si chiude, quando si chiude. Sì è chiuso improvvisamente; improvvisamente è stata comunicata la chiusura delle scuole, letteralmente dalla sera alla mattina, mettendo così le famiglie nelle condizioni di non sapere come provvedere alla loro quotidianità. La stessa incertezza è un danno, provoca danni e, soprattutto in un'epoca così fragile come quella che viviamo, caratterizza il grande interrogativo su quando e come aprirà la scuola. Alcuni Paesi a noi vicini si stanno organizzando; alcuni hanno già aperto, altri stanno ragionando se e come aprire. Mi riferisco alla Francia, alla Germania, al Regno Unito, alla Danimarca, all'Olanda, alla Svizzera; sono tanti, colleghi, e non hanno avuto un atteggiamento remissivo, passivo, di fronte a quello che evidentemente è un enorme problema di salute pubblica, cioè la pandemia di Covid-19. Noi, invece, ci siamo chiusi in noi stessi, abbiamo chiuso le scuole e non diamo alcuna indicazione, non azzardiamo alcuna ipotesi su come eventualmente riaprirle.

Sappiamo che nella seconda metà di settembre ci saranno le elezioni regionali e comunali, sconsideratamente accorpate al *referendum* costituzionale, perché anticipare il più possibile quella data elettorale rientra evidentemente nell'interesse dei partiti di maggioranza, ma non sappiamo se e quando le scuole riapriranno. Non è stato fatto nulla per i 300.000 studenti disabili che sono stati abbandonati a loro stessi; non è stato fatto nulla per garantire l'assistenza a chi ha bisogno di essere seguito e frequenta il mondo della scuola; non è stato fatto nulla in realtà per colmare quell'immenso

vuoto formativo che purtroppo credo caratterizzerà questa generazione, dal momento che il problema si protrae e che le soluzioni non si intravedono.

La didattica a distanza, per carità, era una soluzione emergenziale, ma non è andata come ci è stato raccontato dal ministro Azzollina. Io spero che non sia vero quanto ci è stato mostrato dal rapporto di Cittadinanzattiva, per cui il 52 per cento degli studenti ha avuto accesso alla didattica a distanza, perché vuol dire il 48 per cento non vi ha avuto accesso. Se così fosse, sarebbe una catastrofe e non solo un evidente e grande problema. Su questo vorrei mettere in guardia quest'Assemblea del Parlamento, anche se speravo nella presenza del Ministro; mi auguro che qualcuno riferisca, in ogni caso ho depositato un'interrogazione parlamentare al riguardo, che spero avrà una risposta chiara da parte del Ministro. Ho letto nei giorni scorsi un'intervista del professor Giulio Ceppi, uno stimato architetto, docente del Politecnico di Milano, che fa parte del comitato scientifico istituito presso il Ministero dell'istruzione e quindi non parla a caso, quello che dice si immagina rientri in una visione comune di quel comitato scientifico e di quel Ministero. Egli ha candidamente dichiarato che tutto quanto sta accadendo in termini di digitalizzazione, di mancata presenza fisica degli studenti nelle scuole e nelle classi, sarà la norma per il futuro. Non è come io credevo, come noi credevamo, un'emergenza, un modo per superare dignitosamente un problema immenso: è proprio un obiettivo. Lui parla di «scuola ibrida». Ora, colleghi, se qualcuno ha intenzione di stravolgere il senso dell'istruzione ed eliminare il luogo fisico della scuola, considerandolo un disvalore, vi prego fermatevi, quantomeno parliamo e quantomeno cercate di impedire che altri parlino al posto del Parlamento di un tema così delicato. Se il Ministro ha delle idee al riguardo, lo dica, ma induca al silenzio chi in questo caso parla per lei.

Abbiamo presentato molti emendamenti, quasi tutti ci sono stati respinti, anche se devo dire il gesto è stato carino, grazioso. Abbiamo apprezzato il gesto di incontrarci e parlare: sono stati presenti i Sottosegretari e i tecnici all'istruzione, persone squisite e molto competenti. Abbiamo sicuramente imparato qualcosa. L'idea era: «Siamo in una condizione di tale sfarinamento politico per cui, per decenza, ci rendiamo conto che potreste legittimamente occupare l'Aula della Commissione e piantare una grana infinita; apprezziamo il fatto che, per senso civico e senso della responsabilità nazionale, che tutti quanti pur essendo all'opposizione ci siamo caricati in spalla, non lo fate e quindi parliamo informalmente degli emendamenti». Benissimo, abbiamo apprezzato il gesto. Bel gesto ma risultati nulli, davvero purtroppo quasi nulli anche se il sottosegretario scuote la testa. Ho fatto una statistica occhio, ma poi sarò preciso: il 98 per cento dei nostri emendamenti sono stati respinti, qualcuno è stato trasformato in ordine giorno, che è, come dire, una pacca sulle spalle, qualcuno è stato accettato, sicuramente non i più importanti. Tra quelli respinti ci sono tutti gli emendamenti che abbiamo presentato in tema di scuole paritarie.

Insomma, per dirla francamente colleghi, la scuola è una, il sistema scolastico è uno. Capisco che qualcuno all'interno di questa maggioranza abbia un furore ideologico per cui tutto quello che è privato è male, tutto quello che non è pubblico e gestito dal pubblico è male e vada spazzato via. È un'idea sbagliata, è un'idea fuori dal tempo, che si scontra con l'evidenza della realtà. È un'idea che si scontra con i principi costituzionali che garantiscono la libertà educativa e si scontra con una legge che nel 2000 - ormai esattamente venti anni fa - ha stabilito che la scuola italiana è una e all'interno di quell'unica scuola italiana ci sono a pieno titolo anche le paritarie. Non lo fate perché ci credete, fatelo per intelligenza politica, fatelo per calcolo economico e finanziario, fatevi carico del bilancio pubblico. Ogni studente italiano costa mediamente allo Stato più o meno 6.000 euro. Per ogni studente delle scuole paritarie lo Stato riversa a vario titolo circa 750 euro. C'è una differenza di 5.250 euro. Per ogni studente che dalle scuole paritarie si sposterà alla scuola statale, lo Stato dovrà spendere 5.250 euro. Se è vero quel che si dice, cioè quel che si stima, e che purtroppo è ragionevole che sia vero, cioè che la crisi economica indurrà migliaia di famiglie a ritirare i propri figli dalle scuole paritarie per iscriverli alle scuole statali per evitare di sobbarcarsi la retta, questo vuol dire miliardi in più a carico dello Stato e vuol dire anche far collassare un sistema già di per sé prossimo al collasso. Parliamo di "classi pollaio" non a caso. I 173 euro che sono stati destinati alle scuole paritarie fanno francamente ridere; è poco più di quello che è stato destinato all'acquisto di monopattini elettrici, che capisco che vengano prodotti in Cina, quindi possono avere qualche *appeal* per qualcuno di voi, ma non metterei i monopattini elettrici sullo stesso piano del destino di 866.000 studenti delle scuole paritarie*. (Applausi)*. È per questo che credo che sia corretto, non sia un'esagerazione polemica parlare di una Caporetto; è la Caporetto della scuola, è la Caporetto della politica più in generale. È senz'altro la Caporetto del ministro Lucia Azzolina, che è stata subornata, bypassata, scavalcata. Ad un certo punto ci si è resi conto che manca di quelle qualità basilari che sono l'essenza della politica: la capacità di mediazione. Di questo tentativo di mediazione si è arrogato il *premier* Conte con esiti francamente discutibili, ma di fatto è stata esautorata. Ci sono altri illustri esempi all'interno del MoVimento 5 Stelle di ministri politicamente incapaci, per usare un'espressione di Benedetto Croce; non credo quindi che questo avrà un impatto sulla sua carriera. Temo, anzi purtroppo sono sicuro,

che questo avrà un impatto sulla carriera scolastica dei nostri figli, dei nostri nipoti e di quella che sarà la classe dirigente di domani: un impatto quindi sul futuro della Nazione. Ed è per questo che parlare di una Caporetto non credo sia esagerato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Auddino. Ne ha facoltà.

AUDDINO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando parliamo della scuola ci poniamo le domande fondamentali: qual è la scuola che vogliamo difendere? Cosa vogliono gli insegnanti? Abbiamo capito che cosa significa fare scuola nel terzo millennio? Che cosa si aspettano da noi le famiglie? E abbiamo sottolineato abbastanza che l'istruzione è l'unica vera garanzia di libertà?

Colleghi, tutto parte dalla scuola. Tutti noi abbiamo fatto esperienza nella scuola, chi da allievi, chi da genitori e qualcuno - come chi vi parla - da insegnante. La scuola ha affrontato tre mesi difficilissimi con grande capacità di adattamento. La didattica a distanza non potrà mai sostituire quella in presenza, ma ha consentito di garantire il diritto allo studio previsto e sancito dalla Costituzione in questo periodo di crisi senza precedenti. *(Applausi)*. Questo lo ricordo all'opposizione, o almeno a quella che è rimasta in Aula.

Grazie agli sforzi compiuti siamo riusciti a salvare l'anno scolastico per gli studenti di ogni ordine e grado. È stato congelato per quest'anno il meccanismo dei debiti della scuola superiore di secondo grado: anche questo abbiamo fatto. A settembre sarà possibile recuperare gli apprendimenti; ciò che non è stato appreso potrà essere recuperato all'inizio del prossimo anno. Non si poteva fare scelta migliore. Ma non abbiamo finito: solo per quest'anno scolastico, per l'ammissione alla maturità vengono derogati alcuni criteri di ammissione validi fino allo scorso anno e che ovviamente torneranno validi dal prossimo anno.

Cosa dovevamo fare di più? In questi anni alla scuola pubblica sono spesso mancate le aule (è vero) e sono spesso mancati gli insegnanti (certo), ma non si può far ricadere sulle spalle di questo Governo quanto non si è fatto in questi decenni. *(Applausi)*. Sapete perché? Lo dico da insegnante: la scuola non è mai stata una voce di investimento seria nei programmi dei Governi passati, come non lo è stata la sanità, sempre oggetto di tagli indiscriminati, come se non ci sarebbe dovuto essere mai un domani su cui investire in salute e istruzione. Questo è il Governo che invece investe - eccome - in sanità e istruzione.

L'emergenza del Covid offre ora tutti noi un motivo ulteriore di riflessione fondamentale su sanità e scuola. Non perdiamo questa occasione, cari colleghi: le spese per sanità e scuola siano allora liberate dai vincoli di bilancio per sempre. Lavoriamo tutti per questo obiettivo europeo, lavoriamoci insieme. Avremo un'Europa e una Italia migliori. Avremo tutto da guadagnarci.

Inoltre, sanità e istruzione tornino a una gestione centralizzata in capo ai rispettivi Ministeri: anche su questo dobbiamo aprire una discussione nazionale. È una questione di equità nazionale, perché questo è quello che tutti noi adesso siamo chiamati a rappresentare, maggioranza e opposizione. Non solo un'Assemblea di politici eletti a una funzione legislativa, ma uomini e donne, scelti da altri uomini e donne del nostro amato Paese, che hanno il dovere di intervenire con tempestività ed impegno per dare le risposte che i cittadini si aspettano da troppo tempo, per il bene comune. Ed è questo ciò che il Governo sta facendo, anche con questo decreto-legge, più che mai urgente nel suo significato letterale, grazie a misure indispensabili per la regolare conclusione di un anno scolastico fra i più difficili dal dopoguerra, forse il più difficile.

Pensiamo per un attimo a com'è stata formata e reclutata la classe docente negli ultimi vent'anni, fra maxiconcorsi, corsi abilitanti, scuole di specializzazione e l'inserimento in blocco di docenti non abilitati. Ciò che è mancato alla scuola italiana, non solo secondo me, ma secondo tanti, è un *iter* condiviso per un'adeguata formazione all'insegnamento e per sostenere la difesa dell'istruzione senza se e senza ma. La scuola dei nostri figli non può essere e non sarà mai un ammortizzatore sociale. Non possiamo parlare della professione dell'insegnamento come se fosse un posto di lavoro come tutti gli altri. No. Quando parliamo di reclutamento e di formazione degli insegnanti dobbiamo stare molto, ma molto più attenti, tutti quanti.

La responsabilità della formazione dei nostri figli dovrebbe farci sobbalzare dalla sedia per la gravità dell'impegno che ciò comporta. Questo, troppe volte, non è accaduto in passato. Adesso il Governo si è impegnato molto su questo fronte. Vogliamo combattere il precariato, sì, ma vogliamo farlo attraverso modalità di assunzione che garantiscano l'accesso all'insegnamento per merito.

Disse Einstein: «È l'arte suprema dell'insegnante, risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza». Cito anche io Calamandrei, come qualcuno della Lega ha fatto poc'anzi, ma richiamando un'altra frase, per me più bella e più edificante. Egli diceva che la scuola è un organo costituzionale, «un organo vitale della democrazia come noi la concepiamo», al pari del Parlamento, della Presidenza

della Repubblica, della magistratura. *(Applausi).* Insegnare agli allievi delle nostre scuole la differenza fra leggere e studiare, fra sapere e saper fare, come indicato dal nostro caro Enrico Fermi. I nostri ragazzi hanno bisogno di acquisire un metodo per imparare ad imparare, e noi abbiamo bisogno di una scuola che torni a essere il motore di quell'ascensore sociale che possa permettere loro il riscatto della vita *(Applausi)*, come, del resto, è già stato negli anni della ricostruzione, nel dopoguerra.

Abbiamo bisogno di sostenere la socialità e la maturazione dei nostri ragazzi; abbiamo bisogno di una scuola che non si adegui alle mode del momento, ma che detti le regole senza subirle, recuperando il profondo significato dell'insegnamento. Abbiamo bisogno di una scuola che sia consapevole del ruolo fondamentale degli insegnanti adeguatamente formati. La scuola come organo centrale, appunto, della democrazia, perché funzionale alla formazione della sua classe dirigente, come dettato dalla Carta agli articoli 33 e 34.

A noi, onorevoli colleghi di maggioranza e di opposizione, toccherà fare in modo che ciò si realizzi. Tutto il Parlamento dovrà prenderne atto in futuro: un cambiamento culturale, prima che politico. Sappiamo come si fa: la politica si occupi di questo. Io ci metto la mia volontà; basta volerlo veramente. *(Applausi).* Fossimo stati ancora di più, immagino che avrei ricevuto più applausi!

Dobbiamo andare nella direzione della scuola selettiva e inclusiva, e le due cose, cari colleghi, non sono in contraddizione. Una scuola rigorosa è certamente selettiva, ma non è certamente classista.

La scuola è questione centrale, lo dovrà essere per questo Governo, per il Parlamento e per i Governi futuri. Lo dovrà essere per l'intero Paese, sempre. E quando dico questo penso ai programmi, alla didattica, al metodo, non solo all'organizzazione scolastica.

Con l'inaccettabile guerra fratricida tra enti, tra Governo e Regioni, tra Regioni e sindaci, che in questi giorni abbiamo vissuto tutti, il Paese non uscirà certamente prima da questa emergenza. Ne usciremo bene tutti se rimarremo uniti con quell'unità di intenti che farà di noi politici veri statisti. Diversamente, ognuno con la propria bandiera, ognuno con la propria piccola battaglia personale e i propri distinguo, rischiamo tutti di sprofondare miseramente.

Per questo, Presidente, difendiamo tutti, con autentica convinzione, le azioni a difesa della scuola.

Per questo, onorevoli colleghi, uomini e donne che rappresentate qui, in questo ramo del Parlamento, il popolo italiano in questa grave ora, è necessario sostenere gli sforzi che il Governo, e direi il Paese intero, sta facendo in nome dell'interesse della scuola che ci accomuna tutti, consapevoli, come siamo, che per salvare la Nazione di cui tutti noi siamo rappresentanti - e direi servitori - ci sia bisogno dello sforzo e dell'esempio di tutti. I latini su questo ci ammonivano: *verba docent, exempla trahunt.*

Il grandissimo fisico, premio Nobel per la fisica, e straordinario didatta Richard Feynman, ebbe a dire che l'insegnamento migliore è quello che si realizza nel rapporto diretto fra un buono studente e un ottimo insegnante, quella felice situazione in cui lo studente discute le idee, riflette sulle cose e ne parla. Ecco, dovremmo fare in modo che tutto questo accada nelle nostre scuole, sempre, fra docenti e discenti: discutere le idee, riflettere sulle cose e parlarne insieme. Credo che i nostri figli ce ne saranno grati. Grazie a tutti voi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 20,50)*.

223ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2020

_____

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente TAVERNA,
del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,36).*
Si dia lettura del processo verbale.
GIRO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento(ore 9,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro dell'istruzione e il Ministro per gli affari europei.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Il senatore Faraone ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01626 sulle misure per far fronte alla carenza di medici specialisti, per tre minuti.

FARAONE *(IV-PSI)*. Signor Ministro, l'epidemia ci ha fatto rendere conto, ancora più drammaticamente - non è che non ce ne fossimo accorti prima - della mancanza dei medici in questo Paese. Siamo stati costretti addirittura, con un virus che colpiva maggiormente le persone più anziane, a richiamare in corsia medici in pensione, di fatto costringendoli... *(Brusio).*

PRESIDENTE.Sento troppo brusio. Prego, senatore.

FARAONE *(IV-PSI)*. ...costringendoli a rischiare tantissimo, anche la loro vita, e tanti ci hanno lasciati. E tutto questo avveniva mentre tanti giovani medici vorrebbero e potrebbero benissimo esercitare la professione; purtroppo, però, si è creato un drammatico cortocircuito.

Lei conosce meglio di me la questione, Ministro, e sono convinto che abbia la stessa sensibilità nell'affrontarla, ma dobbiamo farlo veramente. Quella in cui mancano i medici e i nostri giovani medici, a causa della scarsità di borse nelle scuole di specializzazione, non riescono a conseguire il titolo e quindi non riescono ad andare in corsia è una dinamica che dobbiamo immediatamente interrompere, innanzitutto creando una condizione di programmazione. Il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della salute devono organizzarsi in un tavolo comune per far coincidere, con una programmazione seria, la possibilità dell'immissione dei medici in corsia e, al tempo stesso, la verifica del numero di scuole di specializzazione necessarie a soddisfare i bisogni dei cittadini. Quando mancano medici o medici giovani e bravi vanno all'estero a lavorare, chi ne risente maggiormente sono la sanità italiana e i cittadini italiani. Il fatto che, già oggi, manchino 8.000 medici, secondo le stime Anaao, e sia previsto, entro il 2025, il pensionamento di altri 52.500 medici, con un *trend* che ci porterà a meno 16.500 medici, è un problema che noi dobbiamo risolvere. Se da oggi al 2025 non si interverrà, la situazione di difficoltà attuale diventerà ancora più drammatica.

Abbiamo stanziato risorse nel cosiddetto decreto cura Italia e nel decreto rilancio, ma non sono sufficienti e dovranno soprattutto essere strutturali, non *una tantum*, perché solo così si fa programmazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro dell'università e della ricerca, professor Manfredi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

MANFREDI, *ministro dell'università e della ricerca*. Signor Presidente, intendo preliminarmente ringraziare il senatore interrogante perché con il suo atto ispettivo mi consente di illustrare quanto è stato finora realizzato dal Governo su un tema estremamente rilevante. Parlo del Governo e non del solo Ministero dell'università e della ricerca, perché è evidente che sulle questioni che sono state rappresentate è necessario un approccio coordinato e sistematico da parte di più amministrazioni: mi riferisco ovviamente al Ministero che rappresento, ma anche al Ministero della salute, che è proprio chiamato alla programmazione del sistema sanitario per i giovani professionisti, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, al quale è richiesto ovviamente il reperimento delle risorse economiche.

Devo dire che negli ultimi anni il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della salute si sono impegnati in maniera concreta per accrescere il numero dei contratti per l'accesso al primo anno delle scuole di formazione medico-specialistiche. In nome di tale impegno, infatti, il numero dei contratti è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni; dobbiamo ricordare che, nell'anno accademico 2017-2018, c'erano meno di 7.000 borse di specializzazione (solamente 6.934), mentre nel prossimo bando che uscirà a giorni sono previsti più di 14.000 contratti. Desidero perciò far presente che, in occasione dell'ultimo rilevantissimo intervento proprio operato con il decreto-legge cosiddetto rilancio, ho ritenuto di dover aggiungere alle risorse già individuate dei Ministri della salute e dell'economia una parte di quelle che erano state originariamente destinate al sistema dell'alta formazione e della ricerca, proprio per dare un'ulteriore risposta a un problema molto importante emerso, e lo si è fatto proprio perché riteniamo che questo tema sia estremamente rilevante per il futuro del Sistema sanitario nazionale.

Avviandomi alla conclusione, vorrei fare un'osservazione molto importante. Io mi auguro che, anche in occasione della conversione in legge del decreto-legge cosiddetto rilancio, ci sia la possibilità di incrementare ulteriormente il numero di borse, proprio per dare una risposta al problema. Esiste però un altro tema su cui è necessario un impegno che deve essere messo in campo sia dal Governo che dal Parlamento: mi riferisco alla migliore collocazione delle risorse individuate, proprio per poter consentire un'allocazione ottimale nella nostra sanità pubblica dei contratti di specializzazione. Si verifica, infatti, il paradosso che in alcune discipline, per le quali c'è grande mancanza di medici specialisti, ci sia una scarsa domanda da parte dei giovani medici: penso alla medicina d'urgenza e alla chirurgia.

Concludo quindi precisando che, nel quadro delineato, il ruolo del Ministero dell'università e della ricerca è anche quello di consentire la migliore allocazione, sia tra le discipline che sui territori, delle borse relative ai contratti di formazione specialistica; un obiettivo che potrà essere raggiunto grazie anche all'istituzione, presso questo Ministero, della tecnostruttura di supporto all'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, che è stata prevista nell'ultima legge di bilancio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Faraone, per due minuti.

FARAONE *(IV-PSI)*. Signor Ministro, insieme a lei abbiamo potuto agire soltanto in emergenza sul tema delle specializzazioni mediche e, quindi, vanno bene le risorse previste nei decreti-legge cosiddetti cura Italia e rilancio. Il problema, però, è che dobbiamo trovare un meccanismo automatico che inverta la condizione attuale, per cui noi oggi troviamo i soldi e in base a essi finanziamo le scuole specializzazione. Dovremmo fare il contrario, e cioè vedere qual è il fabbisogno di immissione di medici e sulla sua base, poi, trovare le risorse e coinvolgere, oltre al Ministero, anche le Regioni, atteso che vi è anche una differenza nelle borse messe a loro disposizione. Sa bene, infatti, che, oltre alle risorse nazionali, ci sono quelle regionali e, quindi, quando non c'è un Governo sensibile, si rischia che in una Regione non si proceda ad alcuna specializzazione medica.

Pertanto, la invito a trovare il modo, insieme al Ministero della salute, di prevedere un meccanismo che ci consenta di non dover inseguire le risorse ad ogni legge di bilancio, individuando prima, a seconda delle necessità di medici, quante ne servono. Quelle risorse devono diventare incomprimibili; se servono medici, non possiamo mettere in discussione con un emendamento di qualunque parlamentare di sottrarre risorse, che comporta un numero minore di medici nel nostro Paese.

Credo che su questo punto dobbiamo lavorare per trovare una soluzione definitiva. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Il senatore Iannone ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01622 sui programmi di mobilità studentesca internazionale, per tre minuti.

IANNONE *(FdI)*. Signor Ministro, ho avuto già modo, in occasione dell'informativa che lei ha tenuto qualche mese fa in Senato, di sollecitare l'attenzione del suo Ministero sulla problematica che stanno vivendo molti studenti e le loro famiglie con riferimento ai programmi di mobilità studentesca internazionale. La difficoltà nasce dall'emergenza sanitaria del coronavirus, ma le voglio ricordare che, secondo il rapporto della Fondazione Intercultura, lo scorso anno 10.200 studenti hanno frequentato il quarto anno di scuola superiore all'estero, vivendo un'esperienza per noi ritenuta altamente formativa dal punto di vista della possibilità non soltanto di ricevere un'istruzione, ma anche di ottenere gli insegnamenti di vita.

Ebbene, quei ragazzi e le loro famiglie sono stati abbandonati all'incertezza. Il programma va preparato con molto anticipo. I ragazzi dovrebbero partire la prossima estate, ma non hanno ancora ricevuto risposte certe. Inoltre, le famiglie sono pressate dalle agenzie di intermediazione che hanno fissato penali altissime per la possibilità del recesso, che giungono fino al 40 per cento o, in alternativa, hanno loro proposto *voucher* da utilizzare nelle prossime annualità.

Trattandosi però di un'esperienza irripetibile, dedicata a ragazzi con alti meriti scolastici, siamo preoccupati che le famiglie non possano fronteggiare più questo impegno. I ragazzi, però, non possono vedersi preclusa una tale possibilità vedendola sostituita con un'esperienza turistica.

Le chiedo, quindi, ancora una volta quali iniziative il suo Ministero sia intenzionato a mettere in campo per dare certezze a quei ragazzi e alle loro famiglie e se ritiene che detti programmi siano ancora realizzabili nella piena sicurezza sanitaria, che rappresenta ovviamente una priorità.

PRESIDENTE.Il ministro dell'istruzione, onorevole Azzolina, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*. Signor Presidente, sin dall'insorgere dell'emergenza sanitaria il Governo ha adottato ogni provvedimento utile alla salute delle studentesse e degli studenti e al sollecito rientro in Italia degli alunni impegnati nei programmi internazionali di mobilità studentesca.

Al fine di salvaguardare le famiglie, abbiamo fatto sì che alla sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione, deliberata già nel mese di febbraio e confermata successivamente anche dal decreto-legge n. 19 del 2020, si applicasse l'articolo 41, comma 4, dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 79

del 2011, nonché l'articolo 1463 del codice civile, con la previsione del rimborso della somma spesa dalle famiglie o l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno, con una distinzione tra le classi terminali e le classi intermedie dei vari cicli di istruzione.

A seguito della dichiarazione di pandemia emessa dall'Organizzazione mondiale della sanità, i vari enti che operano nell'ambito della mobilità studentesca individuale hanno terminato anticipatamente i programmi all'estero. In raccordo con il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione si è fatto mediatore per assicurare il rientro anticipato degli studenti.

Con la nota dipartimentale n. 493 del 14 aprile, il Ministero ha inoltre fornito istruzioni operative ai consigli di classe per far sì che il rientro degli studenti avvenga in maniera serena, concordando con l'alunno un percorso essenziale di studio, focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo.

Per quanto riguarda la programmazione per il prossimo anno scolastico 2020-21, le posso assicurare che il Governo intende dispiegare ogni sforzo per non lasciare sole le famiglie, garantendo in condizioni di sicurezza le opportunità di studio e di crescita sviluppate da queste forme di mobilità studentesca internazionale, ove ve ne siano le condizioni sanitarie e sulla base del contesto epidemiologico. È per tale ragione che, lavorando in stretto raccordo con gli altri Paesi coinvolti e con gli enti organizzatori, valuteremo nelle prossime settimane le iniziative e le decisioni più opportune, vista l'importanza della tematica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Iannone, per due minuti.

IANNONE *(FdI)*. Signor Ministro, non posso dirmi soddisfatto della sua risposta, perché è da oltre cinquanta giorni che stiamo sollecitando la sua attenzione su questo tema. Come è abitudine di Fratelli d'Italia, non ci limitiamo soltanto a denunciare e a portare all'attenzione del Governo le problematiche, ma forniamo anche delle soluzioni a nostro avviso possibili. Da qui a qualche ora, discuteremo in via finale il decreto-legge sulla scuola. Io stesso ho presentato due emendamenti che davano una soluzione a questa problematica. Ebbene, il voto in Commissione - anche se naturalmente porrete la fiducia sul provvedimento - ha bocciato la nostra soluzione. Voglio però essere ancora ottimista, nonostante i fatti lascino poco scampo a questo nostro atteggiamento, nell'interesse degli alunni che non devono perdere una tale occasione e delle famiglie che non devono essere lasciate sole.

Spero che nei prossimi giorni ci sia realmente un impegno del suo Ministero che finora non abbiamo visto al riguardo, per dare una risposta concreta. *(Applausi).*

PRESIDENTE. La senatrice Saponara ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01624 sulla riapertura in sicurezza delle scuole nel nuovo anno scolastico, per tre minuti.

SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)*. Ministro, siamo felici di averla finalmente tra noi, cosa che abbiamo sperato in questi giorni di frenetico lavoro della Commissione istruzione, impegnata nell'esame del suo decreto-legge. *(Applausi).* Duole, tuttavia, sottolineare che non l'abbiamo mai vista e anche ieri, in sede di discussione generale sul decreto, la sua assenza è pesata molto in quest'Aula.

Avremmo avuto piacere ad averla con noi in Commissione per essere rassicurati non solo come esponenti della Commissione istruzione, ma soprattutto come cittadini e genitori, in merito a quando e in che modo intenda far riaprire le scuole e con quale tipo di didattica, per assicurare nel modo migliore il diritto allo studio di tutti gli studenti italiani in condizioni di massima sicurezza sanitaria per fronteggiare il Covid-19.

Sin dal momento della decisione di chiudere le scuole, da parte sua non c'è stata linearità di comportamento. Le sue dichiarazioni sono state spesso contrastanti, comunicate prima ai *media*, purtroppo, che nelle sedi istituzionali. Eppure, non si può dire che non sia adeguatamente supportata nelle sue decisioni, visto che il suo è l'unico Ministero ad avere ben due *task force* di consulenti ed esperti di settore.

Voglio sottolineare che, mentre nel resto d'Europa le scuole stanno gradualmente riaprendo, anche se con molte limitazioni di sicurezza sanitaria come il distanziamento, la riduzione del numero di alunni per aula, le sanificazioni, le mascherine, l'Italia ha previsto un'ipotesi di riapertura a settembre, ma nessuna modalità è stata ufficialmente indicata riguardo a quanto andrà fatto per moltiplicare le classi, ampliare gli spazi, aumentare gli addetti per la sanificazione costante delle aule e per la gestione delle mense, ma soprattutto quale sarà la strategia per assicurare un numero adeguato di insegnanti, compresi quelli di sostegno. *(Applausi).*

Per concludere, si stima che circa il 30 per cento delle scuole paritarie a settembre non riaprirà e circa 300.000 studenti affolleranno le scuole pubbliche. A tal proposito, signor Ministro, vorremmo sapere come vi state preparando a questa che, più che un'eventualità, sarà una certezza.

Vorremmo essere informati su questi aspetti fondamentali per la vita del Paese, perché le famiglie hanno bisogno di informazioni certe e attendibili per programmare un minimo il loro futuro da qui a qualche mese. Le saremmo grati, signor Ministro, se lei ci fornisse qualche risposta sulle questioni che le abbiamo rappresentato. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Il ministro dell'istruzione, onorevole Azzolina, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*. Senatrice Saponara, il Governo accompagnerà il ritorno a scuola delle nostre studentesse e dei nostri studenti garantendo la massima sicurezza e la continuità didattica. A tal fine, stiamo lavorando, in sinergia con il Comitato tecnico-scientifico del Ministero della salute, al documento contenente le indicazioni di carattere sanitario e alle limature finali. Il documento sarà reso noto nelle prossime ore.

Ricordo che analogo documento è stato già adottato per lo svolgimento in presenza degli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. Oltre a ciò, il comitato di esperti da me nominato sta lavorando intensamente da settimane per fornire indicazioni per la ripresa dell'attività didattica. Anche questo secondo documento sarà presentato a breve.

Oltre al lavoro appena menzionato, è naturalmente indispensabile il lavoro da portare avanti e realizzare con il coinvolgimento di forze sociali ed enti locali. Voglio ribadirlo con chiarezza: la riapertura delle scuole a settembre e la ripresa dell'attività didattica in presenza sono un'esigenza per gli studenti e per le loro famiglie e l'obiettivo è condiviso da tutto il Governo. In vista dell'inizio del nuovo anno scolastico verranno fornite a tutte le scuole precise indicazioni operative, flessibili rispetto alle caratteristiche di ciascuna istituzione scolastica.

Al fine di reperire le necessarie risorse finanziarie, nel cosiddetto decreto-legge rilancio il Governo ha disposto un fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con uno stanziamento di un miliardo di euro in due annualità. Lo stesso decreto-legge ha incrementato il fondo per il funzionamento delle scuole statali di 331 milioni di euro per interventi volti a garantire lo svolgimento del prossimo anno scolastico in condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica.

In tema di edilizia scolastica, il cosiddetto decreto-legge rilancio ha previsto misure di semplificazione amministrativa per consentire agli enti locali proprietari degli immobili di operare celermente. Per altro, nella fase di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, è stato ieri approvato nella Commissione istruzione pubblica, beni culturali del Senato un emendamento importante. I sindaci e i Presidenti di Provincia avranno infatti poteri commissariali al fine di poter porre in essere velocemente quanto necessario per portare a termine i lavori di edilizia scolastica.

In merito alle scuole paritarie, va menzionato che l'articolo 233 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha stanziato appositi finanziamenti straordinari, pari a complessivi 150 milioni di euro; ciò dimostra la volontà del Governo di tutelare tutti i nostri studenti, rispettando la libertà di scelta educativa delle famiglie. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Saponara, per due minuti.

SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Ministro, la ringrazio per la risposta, della quale non posso sicuramente dire di essere soddisfatta, in quanto - a ben vedere - così come siamo in ritardissimo con il decreto-legge che oggi andremo a convertire o rigettare, temo siamo in estremo ritardo anche per la riapertura delle scuole.

Lei non pensa, signor Ministro, che tutto questo dovrebbe già essere sul tavolo di chi deve approntare le scuole, la didattica e la riorganizzazione del personale? *(Applausi).* Settembre è domani: la prego e la scongiuro, signor Ministro, ascolti le persone direttamente coinvolte nel mondo della scuola; penso sia questo che fondamentalmente le manca.

La ringrazio e spero veramente possa ascoltare questo mio umile consiglio. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Il senatore Moles ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01621 sulle criticità che interessano le scuole paritarie e il personale della scuola, per tre minuti.

MOLES *(FIBP-UDC)*. Signor Ministro, benvenuta. La interroghiamo in realtà sui macrotemi del decreto-legge sulla scuola, che oggi pomeriggio provvederemo a votare con voto di fiducia, perché sia durante l'esame in Commissione sia nei passaggi successivi non hanno avuto risposte.

In particolare, come Forza Italia, ma con l'intero centrodestra, avevamo presentato tutta una serie di emendamenti a sostegno del mondo della scuola, prevedendo un sostegno straordinario per le scuole pubbliche e paritarie o la detraibilità delle spese sostenute presso le stesse.

Le ricordo, signor Ministro, che le scuole statali e paritarie sono quasi 13.000, con più di 900.000 alunni, ma abbiamo proposto anche una selezione per titoli e servizi per le migliaia di docenti precari, come anche tante altre possibili soluzioni alle varie questioni annose relative alla scuola, come quella dei dirigenti scolastici, gli ATA, i diplomati magistrali e altri.

Purtroppo nulla di tutto questo è stato preso in considerazione da lei, dal Governo e dalla maggioranza, anzi è stato tutto bocciato. Tante problematiche non hanno trovato soluzione e, quindi, ci rammarichiamo assolutamente del fatto che il Governo continui ad assumere iniziative senza confronto, soprattutto con i mondi interessati, certamente con le parti sociali, ma anche con le forze di opposizione in Parlamento, né senza prestare ascolto alle istanze provenienti dal mondo della scuola.

A prescindere dai contenuti del decreto-legge sulla scuola, che in realtà - per quanto ci riguarda - è assolutamente insufficiente, la interroghiamo quindi per sapere se intenda assumere iniziative per consentire un sereno e ordinato avvio delle scuole, pubbliche e paritarie; per sapere - ad esempio - anche per la serenità di tutti, delle famiglie e degli studenti, quale sarà la data da lei stabilita per lo svolgimento degli esami finali; se intenda adoperarsi affinché le procedure selettive per l'immissione in ruolo dei docenti sia garantita a tutti, anche a coloro i quali hanno prestato e prestano servizio nelle scuole pubbliche e paritarie; quali iniziative - se intende assumerle - per garantire ai precari della scuola una prospettiva di lungo termine, che porti alla stabilizzazione dei docenti, in modo tale da garantire finalmente la continuità didattica; infine, se non ritenga di assumere urgenti iniziative per garantire agli studenti un supporto e un sostegno psicologico adeguato, anche prevedendo l'istituzione di una figura *ad hoc*, che possa fornire un supporto alle fragilità e alle difficoltà derivate dall'attuale emergenza. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Il ministro dell'istruzione, onorevole Azzolina, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*. Senatore Moles, condivido pienamente con lei l'esigenza di assicurare la continuità didattica a tutti gli studenti. Sono parimenti condivisibili le legittime aspirazioni dei docenti precari ad accedere al ruolo di insegnanti.

Anche avendo a mente questi prioritari obiettivi, lo scorso 28 aprile il Ministro ha bandito quattro procedure concorsuali per la copertura di ben 61.863 posti, comuni e di sostegno, su tutto il territorio nazionale, di cui 12.863 nelle scuole dell'infanzia e primaria, 25.000 nella scuola secondaria, con il concorso ordinario, e 24.000 posti per docenti della scuola secondaria da coprire con specifica procedura straordinaria, riservata proprio ai precari con almeno tre annualità di servizio nelle istituzioni scolastiche statali.

Con riguardo invece al personale docente delle scuole paritarie, è opportuno ricordare che esso potrà partecipare, ove abbia maturato il prescritto requisito di servizio minimo, alla procedura straordinaria finalizzata all'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento, ferma restando però la possibilità di prendere parte al concorso ordinario, anche ai fini dell'immissione in ruolo, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. Inoltre, l'articolo 230 del recente decreto rilancio ha incrementato di ben 16.000 unità i posti già previsti dai suddetti concorsi.

Abbiamo avviato dunque procedure per assumere quasi 80.000 docenti. Vogliamo ridurre il precariato per dare più stabilità alla scuola e vogliamo farlo attraverso concorsi regolari e selettivi. Anche per questo, in fase di conversione del decreto-legge n. 22 del 2020 in discussione oggi in Aula al Senato, con un emendamento già approvato in Commissione abbiamo modificato, sulla base di un accordo di maggioranza, la modalità di svolgimento della prova d'esame del concorso straordinario, eliminando i cosiddetti quiz a crocette previsti dal decreto scuola dello scorso dicembre e sostituendoli con quesiti a risposta aperta.

In merito invece alla richiesta di iniziative volte a garantire agli studenti un supporto e un sostegno psicologico adeguato in tale fase emergenziale, posso già rassicurarla: sono state avviate specifiche iniziative con la *task force* per le emergenze educative del Ministero, tra le quali le segnalo un servizio *online* per il supporto psicologico alle famiglie, agli studenti e ai docenti nell'affrontare il difficile momento di emergenza, la predisposizione di un'*équipe* di psicologi dell'età evolutiva che è in ascolto di giovani, docenti e famiglie, per garantire anche a distanza il servizio dello sportello d'ascolto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Moles, per due minuti.

MOLES *(FIBP-UDC)*. Signor Ministro, la ringrazio, ma mi consenta di dire che non sono soddisfatto delle sue risposte, perché in realtà non mi fido e non ci fidiamo più. Ne abbiamo sentite tante: chiusura scuola sì, chiusura scuola no; ad aprile gli studenti saranno tutti promossi, a maggio si potrà anche bocciare; le lezioni a settembre potranno essere metà a scuola e metà a casa. Non insisto sugli imbuti da riempire e non riempire, perché lì c'è stata una confusione tra la Montessori e l'imbuto di Norimberga. Però c'è un po' di confusione, quindi mi consenta di non fidarmi di quello che lei ha detto.

Anche lei, signor Ministro, annunciava a gran voce la stabilizzazione secondo titoli e servizio e lei sa bene che questa mediazione del concorso straordinario dei precari non serve a sciogliere il problema dei precari, soprattutto non servirà a garantire la continuità didattica: a settembre ci troveremo con

200.000 cattedre scoperte. Sulla didattica a distanza non aggiungo altro, perché già sono intervenuti in molti; poi ci sono i docenti di sostegno esclusi dalle paritarie e così via.

Concludo con una citazione: «Se un docente affronta una selezione e fa un corso che dura un anno, non si capisce perché poi bisogna fargli fare altro per passare di ruolo. È come se fosse un concorso a tutti gli effetti». Queste, signor Ministro, sono parole sue del 6 settembre del 2019, non di tanti anni fa.

Purtroppo - e mi dispiace sinceramente - lei è riuscita in un'impresa quasi impossibile: unire tutti contro di lei e contro le sue decisioni (sindacati, docenti, dirigenti, personale ATA, famiglie, studenti). Le ricordo, signor Ministro, che la scuola ha bisogno di credibilità e di serietà. E la credibilità è come la verginità: è facile da perdere, difficile da mantenere, ma impossibile da recuperare, signor Ministro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La senatrice Corrado ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01623 sulle modalità di svolgimento dell'esame di maturità, per tre minuti.

CORRADO *(M5S)*. Signor Ministro, le esprimo preliminarmente la solidarietà del Gruppo MoVimento 5 Stelle, della Commissione straordinaria per il contrasto ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, nonché di quella parte - permettetemi - maggioritaria del mondo della scuola che non si riconosce negli inqualificabili attacchi da lei subiti in questi giorni. *(Applausi)*.

Vengo al merito. Premesso che a seguito dell'emergenza sanitaria e dopo la chiusura dei plessi delle istituzioni scolastiche è stato indispensabile disciplinare con strumenti emergenziali le operazioni relative alla chiusura dell'anno scolastico 2019-2020 e all'avvio ordinato dell'anno scolastico 2020-2021, per tale ragione, con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, attualmente in corso di esame parlamentare per la conversione in legge, sono state adottate misure *ad hoc* volte a regolamentare tale materia.

In via generale, il surriferito decreto-legge ha rimesso a ordinanze ministeriali la disciplina di dettaglio relativa alla valutazione degli alunni e allo svolgimento degli esami di Stato del primo e secondo ciclo d'istruzione. Per questi ultimi è stata disposta *ex lege*, in ogni caso, la modifica dei requisiti di ammissione di cui al decreto legislativo n. 62 del 2017 sia con riferimento al primo ciclo d'istruzione che al secondo per i candidati interni e per i candidati privatisti.

Nel contesto testé delineato, il decreto-legge n. 22 del 2020 prevedeva due opzioni relative all'eventuale ripresa dell'attività didattica in presenza entro il termine del 18 maggio 2020. Nello scenario più grave - quello che poi si è concretizzato, purtroppo - tale atto ha stabilito distinte misure per l'esame di Stato conclusivo di entrambi i cicli di istruzione sia con riferimento alle prove oggetto del medesimo sia con riferimento alla composizione delle commissioni giudicatrici.

In data 16 maggio 2020 sono state pubblicate le predette ordinanze ministeriali dopo il parere ottenuto dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e valutato che, durante la sospensione dell'attività in presenza, la continuazione delle attività didattiche ai fini della conclusione dell'anno scolastico in corso è avvenuta attraverso la modalità della didattica a distanza. In tale contesto, in cui il ricorso a tale modalità è apparso come l'unica alternativa perseguibile durante l'emergenza epidemiologica, il Governo è intervenuto ai fini del potenziamento di tale nuova forma di apprendimento stanziando ingenti risorse al fine di assicurare sia ai docenti che agli studenti, con particolare riferimento a quelli meno abbienti, di poter usufruire degli strumenti digitali individuali necessari per svolgere o seguire le lezioni *online*.

Le chiedo, Ministro, quali misure di competenza abbia assunto nelle ordinanze citate al fine di permettere lo svolgimento in presenza degli esami per il secondo ciclo d'istruzione, in riferimento sia al personale scolastico sia agli studenti, con particolare attenzione alle misure di sicurezza individuate.

PRESIDENTE. Il ministro dell'istruzione, onorevole Azzolina, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*. Signor Presidente, senatrice Corrado, come ho più volte ribadito, la salvaguardia delle nostre ragazze, dei nostri ragazzi e del loro futuro rappresenta una priorità fondamentale e ineludibile. A tale scopo, il 19 maggio scorso è stata siglata una specifica intesa tra il Ministero e le organizzazioni sindacali che recepisce il documento prodotto dal Comitato tecnico-scientifico sulle misure per garantire lo svolgimento degli esami di Stato del secondo ciclo in presenza in condizioni di massima sicurezza.

Il protocollo prevede, oltre alle prescrizioni di carattere sanitario, apposite indicazioni operative. A tale scopo, stiamo lavorando in stretto raccordo con gli uffici scolastici regionali e con i sindacati. Il Ministero, infatti, ha già avviato il servizio di *help desk* a favore delle scuole attraverso l'attivazione di un numero verde che servirà a raccogliere quesiti e segnalazioni sull'applicazione delle misure di sicurezza e a fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo. In qualunque

momento, inoltre, potrà essere chiesta al Comitato tecnico-scientifico l'adozione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica. Saranno, altresì, costituiti i tavoli di lavoro regionali al fine di monitorare la situazione territoriale con la collaborazione, oltre che dei sindacati, anche degli enti locali, dei servizi di igiene epidemiologica, della Croce rossa e della Protezione civile. I predetti tavoli regionali si raccorderanno con il tavolo nazionale permanente e con le istituzioni scolastiche fornendo soluzioni concrete ai tavoli locali istituiti presso gli ambiti territoriali.

Il Ministero fornirà poi supporto per la formazione anche in modalità *online* sull'uso dei dispositivi di protezione individuale e sui contenuti del documento tecnico-scientifico, come previsto dalla convenzione con la Croce rossa del 19 maggio scorso e dai piani di intervento regionali. L'attuazione delle indicazioni contenute nel documento tecnico-scientifico sarà garantita dalle risorse stanziate con il decreto-legge rilancio per quest'anno pari a 39 milioni di euro destinati alle scuole statali e paritarie proprio per interventi volti a garantire lo svolgimento degli esami di Stato in condizioni di sicurezza, assicurando interventi di pulizia degli ambienti scolastici e l'acquisto di tutti i dispositivi di protezione individuali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice De Lucia, per due minuti.

DE LUCIA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei ringraziare il signor Ministro innanzitutto perché l'altra notte è rimasta con noi fuori dalla Commissione fino alle ore 1,30, finché non abbiamo lavorato tutti per il provvedimento che oggi andremo ad approvare.

Inoltre, vorrei informarla del fatto che ieri la rappresentanza del MoVimento 5 Stelle nella nostra Commissione, che - guarda caso - è tutta al femminile, è stata definita "la scudiera del Ministro". Io vorrei dirle che di scudiere intorno ne ha tante, quindi può stare tranquilla e serena *(Applausi)*, e continuare a stare al fianco dei docenti e dei discenti, così come sta facendo.

La scelta di abbandonare per un giorno il distanziamento sociale e far fare l'esame *de visu* ai maturandi è un modo per regalare loro un sogno, quello che per tutta la vita ricorderanno. Io sfido chiunque in quest'Aula a dire che non ricorda il giorno del proprio esame di maturità. Allora perché quest'anno non dare a questi ragazzi, cui è stato negato quasi tutto, almeno l'opportunità di guardare negli occhi i propri docenti e ricordarsi per tutta la vita di quest'attimo? La ringrazio moltissimo anche per questo.

Il distanziamento sociale - una brutta espressione che non mi piace - è il caso di abbandonarlo anche solo per un attimo, che poi sarà ricordato per tutta la vita. La ringrazio, pertanto, di tutto il provvedimento che lei ha messo in piedi per far affrontare questo momento ai nostri ragazzi, i quali lo ricorderanno per sempre. Ancora grazie. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Il senatore Pittella ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01625 sui negoziati per l'avvio di fondi europei di sostegno dopo l'emergenza coronavirus, per tre minuti.

PITTELLA *(PD)*. Signor Presidente, membri del Governo, signor ministro Amendola, onorevoli colleghi, per amore di verità e per onestà intellettuale e politica, mi sarei aspettato - e mi aspetterei ancora - che, di fronte al piano proposto dalla Commissione europea, ieri, per la ricostruzione dopo la pandemia, coloro che hanno in questi mesi denunciato pregiudizialmente l'indifferenza, l'inconcludenza e la debolezza europea ammettessero con la stessa forza davanti agli italiani che l'Europa c'è.

L'Unione europea mette in campo, tra prestiti e sovvenzioni, 750 miliardi di euro, dopo aver disattivato il Patto di stabilità e dopo aver attivato gli interventi della BEI e della BCE, il programma Sure e la linea del MES, per chi vorrà utilizzarla. Tutto questo senza trionfalismi, senza cantare vittoria, ma con l'orgoglio di vedere nascere - lo dico in maniera concreta - un embrione di eurobond.

Invece ho letto elucubrazioni, parole pasticciate, coazione testarda a negare l'innegabile. Tutto ciò è avvenuto mentre nell'Aula del Parlamento di Bruxelles, il vice presidente Meuthen del Gruppo sovranista a cui appartiene la Lega ha attaccato fieramente il piano di ricostruzione e lo ha giudicato perfino privo di una base legale. Come dire: a Roma, Salvini dice che è troppo poco; a Bruxelles, il Gruppo a cui appartiene Salvini dice che nemmeno quel poco andava fatto. *(Applausi).*

Signor Ministro, noi sappiamo che ieri si è posta una pietra importante, ma il percorso non è concluso: ci sarà da difendere questa proposta facendola approvare al più presto, prevedendo tempi e procedure veloci per la erogazione dei fondi che copriranno in prevalenza i tre settori chiave che interessano anche l'Italia (economia verde, digitale e innovazione).

Insieme alla collega Fedeli e al nostro Gruppo del PD, le chiediamo, signor Ministro, di procedere in questa direzione con quella capacità e intelligenza negoziale che ha portato a successi importanti per l'Italia, per la tenuta e l'avvenire dell'Unione europea. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Il ministro per gli affari europei, Vincenzo Amendola, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

AMENDOLA, *ministro per gli affari europei*. Gentile Presidente, ringrazio il senatore Pittella e gli altri interroganti.

La Commissione, com'è stato detto, ha presentato ieri la sua proposta per un piano di ripresa europeo dopo il Covid-19, rispondendo al mandato conferitole dal Consiglio europeo del 23 aprile scorso: una proposta solida e innovativa, che apre nuove vie alle politiche fiscali europee.

Il piano d'azione prevede due elementi strettamente legati: il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, rafforzato rispetto alle precedenti proposte con un nuovo strumento per la ripresa, il *recovery fund*, rinominato «Next generation Eu». Questo ultimo strumento sarà finanziato dall'Unione europea attraverso prestiti contratti dalla Commissione europea sul mercato dei capitali garantiti da tutti gli Stati membri.

Il *recovery fund* ammonta a 750 miliardi di euro, di cui l'Italia è il principale beneficiario. Di questo ammontare, 500 miliardi sono distribuiti sotto forma di sovvenzioni e 250 sotto forma di prestiti di lunga maturità che saranno restituiti agli investitori tra il 2028 e il 2058.

Il 25 marzo - come lei, senatore Pittella, ricordo ancora lo scetticismo - l'Italia, insieme ad altri otto Paesi, aveva chiesto proprio di lavorare per uno strumento di debito comune emesso dalle istituzioni europee, così da finanziare investimenti per il mercato interno e per sostenere la resilienza delle catene europee del valore investite dalla crisi globale.

Da allora sono state prese molte decisioni, cito le più importanti: la sospensione del Patto di stabilità e crescita, la flessibilità accordata al regime degli aiuti di Stato, l'avvio da parte della Banca centrale europea del Pandemic emergency purchase programme (PEPP), che porta a 1.100 miliardi di euro l'intervento solo per gli acquisti di titoli, la flessibilità dell'uso delle risorse delle politiche di coesione.

Il Consiglio europeo del 23 aprile ha poi consolidato la risposta comune definendo tre reti di sicurezza per 540 miliardi di euro e così ieri, dinanzi al Parlamento, sono stati presentati il QFP e questa proposta, articolata su tre programmi e tre grandi pilastri di intervento.

Con il *recovery fund* andiamo a 1.850 miliardi di euro per quanto riguarda il bilancio, un ammontare incrementato dall'aumento delle risorse proprie del bilancio e collegato agli obiettivi dell'Unione, e non con un aumento delle contribuzioni nazionali. Ripeto, è una grande e solida base negoziale, insieme alle altre reti di sicurezza e ai programmi della BCE.

Come ha detto il commissario Gentiloni Silveri, è una svolta su politiche economiche molte robuste e coordinate tra Commissione, Consiglio e BCE. In vista del Consiglio europeo del giugno prossimo, si apre un negoziato non facile per un'intesa rapida che mantenga l'ambizione di partenza. Sul QFP difenderemo le nostre linee rosse e, in particolare, un'allocazione adeguata dei fondi per la coesione della politica agricola. Sul *recovery fund* analizzeremo i dettagli tecnici, le proposte e la loro rapida esecutività.

In conclusione, l'impegno del Governo non si esaurisce tuttavia solo sul fronte europeo del negoziato. Il Governo, come annunciato dal presidente Conte, predisporrà un suo piano di ripresa nazionale per rilanciare l'economia in coerenza con gli obiettivi europei, a partire dal *green deal* e dalla transizione e innovazione digitale, tutto questo in stretto raccordo e con il consenso del Parlamento sin dalla preparazione del prossimo Consiglio europeo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Fedeli, per due minuti.

FEDELI *(PD)*. Devo dire, ministro Amendola, che sono particolarmente onorata e orgogliosa di aver ascoltato le sue parole oggi qui in Aula in risposta all'interrogazione del collega Pittella, anche se credo che dovrebbe esserci un orgoglio di tutto il Senato, di tutto il Parlamento e di tutto il Paese.

Voglio ringraziare lei, voglio ringraziare il Governo e voglio ringraziare il commissario Gentiloni Silveri, perché ritengo che abbiate fatto tre cose fondamentali.

La prima: siete venuti in Senato, avete ricevuto un mandato, lo avete esercitato con grande determinazione, coerenza e capacità di creare convinzione, coinvolgimento e anche alleanze, che è il metodo corretto con cui si deve stare in Europa. Anch'io penso che la svolta sia avvenuta, una svolta molto importante e sottovalutarla sarebbe un errore drammatico per tutta l'Italia, ma anche per tutte le cittadine e i cittadini europei. Per questo io credo che sia altrettanto importante proseguire in questo modo, fino ad arrivare al voto del Consiglio europeo dei prossimi giorni.

Dico subito che, come lei ha ricordato ora, c'è un intreccio stretto - e per questo ho apprezzato particolarmente, lo voglio sottolineare, l'intervento del presidente Conte di ieri - tra ciò che possiamo avere dall'Europa e ciò che abbiamo ottenuto con il piano di rilancio in Italia, coerente con quella scelta; una scelta che guarda agli investimenti in innovazione, in digitale e, mi permetto di dire, in formazione e ricerca, capace di portare rapidamente questo Paese ad essere un *competitor* importante, come merita, nella costruzione di una società e di un'economia della conoscenza. Questo è il grande punto e la grande svolta legata esattamente anche alla transizione ecologica.

Voglio chiudere con una riflessione, che spero possa aiutare tutti noi. Questo Paese merita, il 2 giugno, di poter mettere a tutte le finestre (visto che non possiamo riunirci tutti insieme, come nostra abitudine, nelle piazze), in un intreccio, oltre alla bandiera italiana, la bandiera europea.

Il lavoro straordinario che questo Paese ha fatto per costruire il risultato storico che si è avviato ieri merita davvero di essere riconosciuto e fatto vivere concretamente, in tutte le strade, in tutti i quartieri, in tutte le case italiane. Grazie, Ministro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Sul 40° anniversario dell'omicidio di Walter Tobagi

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).* Onorevoli senatori, ricorre oggi il 40° anniversario del terribile omicidio di Walter Tobagi ad opera di un commando del gruppo terroristico «Brigata XXVIII marzo».

Uomo di grande intelligenza e lucida capacità di analisi, Walter Tobagi si era dedicato con passione a studiare e raccontare le complesse cause di uno dei periodi più difficili e drammatici della nostra storia. Irremovibile difensore della libertà di stampa e del diritto di cronaca, era anche consapevole che il vero giornalismo non si fa rincorrendo la notizia, ma ricostruendo la verità con pazienza, scrupolo, perseveranza e onestà intellettuale. Fu proprio la sua grande professionalità e il coraggio di difendere questi valori che lo fecero diventare un bersaglio della violenza del terrorismo; una violenza che si è macchiata del sangue di troppi innocenti, eroi della normalità, donne e uomini colpiti per la sola colpa di aver interpretato il loro ruolo nella società con impegno e grande senso del dovere; cittadini per bene, il cui sacrificio non può e non deve mai essere dimenticato.

Nel rinnovare, pertanto, la vicinanza del Senato e di tutti gli italiani al dolore dei suoi familiari e degli amici, chiedo a quest'Aula di osservare un minuto di silenzio, in nome di Walter Tobagi. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1774) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*** *(Relazione orale)***(ore 10,34)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1774.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

ANGRISANI, *relatrice*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, ho ascoltato con molto interesse gli interventi susseguitisi nella discussione generale, sia quelli pervenuti dalle forze di maggioranza sia quelli di opposizione, che, devo dire, con senso di responsabilità per la gran parte ci hanno coadiuvato nel rispetto delle giuste differenze. Ho ascoltato le critiche, alcune delle quali sono state costruttive e altre strumentali. Non dobbiamo però dimenticare, anche se purtroppo ho notato che forse troppo spesso ci capita di farlo, che tutto ciò è avvenuto in una condizione di assoluta emergenza che non ha precedenti nella storia della Repubblica italiana.

Ho sentito dire che nel provvedimento in esame non si ha una visione sul futuro della scuola. È un'osservazione assolutamente legittima, ma sicuramente demagogica. Dico con forza che abbiamo fatto tutto il possibile per la salvaguardia e la tutela del mondo della scuola italiana. Non si può dunque negare che la visione sia insita nell'uscita responsabile e razionale dalla situazione emergenziale, garantendo il diritto allo studio dei nostri figli nel miglior modo possibile. Nessuno può dire che non abbiamo messo al centro di tutto il corpo normativo nel suo complesso gli interessi degli studenti, delle famiglie e le loro imprescindibili esigenze.

Altri hanno insistito sulla necessità di riportare quanto prima i ragazzi in classe. Per esempio, il senatore Bagnai ha fatto presente quanto fosse forte il timore dei genitori di un ritorno immediato dei figli a scuola, per poi sollecitare un repentino ritorno in classe, un veloce ritorno alla normalità perché solo la classe rappresenta la vera scuola. È un ragionamento contorto, ma anche molto contraddittorio. I ragazzi possono rappresentare un pericoloso veicolo di contagio a scuola, perché possono rientrare nella vasta schiera di asintomatici infettivi. È questo il semplice motivo per cui non lo abbiamo fatto: per tutelare gli anziani, i nonni, i genitori degli insegnanti, le fasce più deboli della popolazione e maggiormente esposte al virus.

In Aula ho sentito spesso citare Calamandrei. Io aggiungo che lui sosteneva che, se si dovesse fare un paragone tra l'organismo costituzionale e l'organismo umano, si dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi che nell'organismo umano hanno la funzione di creare sangue: senza la scuola pubblica, che deve venire prima di quella privata, non ha senso parlare di democrazia. A chi lo ha citato dico che in questo periodo buio, nonostante tutto, la scuola invece ha continuato a generare sangue e vita per la salvaguardia della democrazia e lo ha fatto con tutte le difficoltà riscontrate da tutti gli attori coinvolti ed interessati, in modo che ritorni ad essere la grande istituzione fondante della società italiana.

C'è stato qualcuno poi che addirittura ha parlato di una Caporetto della scuola italiana. Trovo davvero fuori luogo questa osservazione; capisco il ruolo di opposizione preconcettuale e ideologica a tutto ciò che proviene dal Governo attuale, ma è alquanto eccessiva come affermazione, anche perché non bisogna dimenticare la drammaticità del momento. Non si può poi far ricadere sulle spalle di questo Governo quello che non si è fatto nei decenni passati e soprattutto le scriteriate politiche scolastiche portate avanti nei modi più scellerati.

Credo che nessuno qui presente possa negare il principio oggettivo che la scuola è servizio educativo, crescita culturale e sociale, inclusione, solidarietà e tolleranza. Sfido chiunque a dire che questi elementi caratterizzanti non siano parte fondante dell'assetto normativo che si evidenzia nel testo. È vero, forse si poteva fare di più nella direzione della stabilizzazione della precarizzazione, però bisogna avere anche la lucidità di dire che molto è stato fatto in tanti punti fondamentali ed essenziali della didattica.

Replico anche a chi ci ha criticato in maniera strumentale; ad esempio, garantire un ordinato d'avvio del prossimo anno scolastico non significa surrogare la carenza di insegnanti con misure emergenziali, bensì con opportuni interventi strutturali, garantendo princìpi di equità, trasparenza e meritocrazia per il reclutamento e l'immissione in ruolo, garantendo altresì la continuità didattica, in particolare con gli insegnanti di sostegno, visto che lo scenario che affiora dall'emergenza sanitaria li penalizza in maggior misura e penalizza ancora di più le disabilità più gravi, fino alle diverse problematiche che afferiscono ai disturbi specifici dell'apprendimento e ai bisogni educativi speciali.

Siamo comunque riusciti ad evitare contrazioni di organico e abbiamo dato la possibilità, per chi ha tre anni di servizio sul sostegno, di specializzarsi in modo da sopperire alla carenza di docenti specializzati.

Ricordo inoltre a chi ci accusa di essere stati superficiali che abbiamo tutelato il merito opponendoci al sei politico. Alcuni di voi hanno sottovalutato questa forte sottolineatura del principio meritocratico. In una drammatica condizione che ha devastato la vita civile e sociale degli ultimi tre mesi sarebbe stato molto facile evitare forme di valutazione più approfondita e giusta - come quelle che si evidenziano nel testo e che ci apprestiamo a votare - e rifugiarsi comodamente in una promozione egualitaria senza merito e senza le imprescindibili differenze di valori. Non l'abbiamo fatto; abbiamo scelto la strada più difficoltosa, ma più giusta per i nostri studenti.

Voglio ribadire a tutti voi che il punto saliente del provvedimento è proprio il merito, è ciò che il momento storico ci impone, è ciò che i giovani che credono nel cambiamento ci chiedono. Non potevamo permetterci di non dare al Paese un segnale importante. Le risposte che diamo con questo provvedimento sono emblematiche del concetto che la meritocrazia e la preparazione non saranno mai messe in secondo piano, men che meno nell'ambito scolastico e men che meno per ciò che concerne gli insegnanti.

Il superamento di una prova di una valutazione oggettiva che attesti il livello di preparazione degli insegnanti è sempre stata una priorità sulla quale non possiamo permetterci di transigere. Con questo testo vogliamo ridurre il precariato per dare più stabilità alla scuola e vogliamo farlo attraverso una modalità di assunzione che garantisca il merito, anteponendo il principio della qualità del nostro sistema di istruzione e, di conseguenza, l'efficienza del servizio reso agli studenti che poi ne sono i principali protagonisti.

Si ritornerà a scuola a settembre in piena sicurezza, cari colleghi; vi assicuro che si sta lavorando per trovare tutte le soluzioni in relazione alle varie fasce d'età degli studenti, alle singole strutture scolastiche e anche alle specificità delle diverse realtà territoriali. Le scelte che facciamo oggi avranno infatti ripercussioni nei prossimi anni.

Abbiamo 78.000 insegnanti da assumere nel primo e secondo ciclo, tra concorsi ordinari e concorso straordinario e tra gli aspiranti ci sono migliaia di giovani che si preparano da tempo e vogliono avere la loro occasione per cominciare ad insegnare. Alcuni punti saranno sicuramente migliorabili e sicuramente nei prossimi provvedimenti, a partire dal decreto rilancio, si prevedono fiduciosamente delle disposizioni che contemplano la riorganizzazione delle classi, ad esempio garantendo la distanza sanitaria o altre forme di miglioramento e riduzione del rischio futuro. Tuttavia, mi preme dire che, nonostante tutto e nonostante questo momento sia difficilissimo, abbiamo un'occasione unica per

rimettere la scuola al centro, trasformando questa tragedia in un'opportunità. Dopo aver rilevato tutta una serie di problemi annosi già presenti, ci saranno nel decreto rilancio misure espansive che interverranno in vari punti, cercando di sistemare carenze strutturali del nostro sistema scolastico. Voglio ricordarvi, ad esempio, che assumeremo 16.000 docenti in più rispetto ai 62.000 già previsti da due concorsi in arrivo, 8.000 posti in più per ciascuno dei due bandi. Portiamo così a 78.000 i nuovi assunti che inizieranno a entrare nella scuola già a partire da settembre. Presenteremo, con il decreto rilancio, anche misure per i docenti di sostegno in possesso del TFA. Questa disposizione tiene conto dell'estrema selettività dei percorsi ordinamentali in essere, pur lasciando inalterate le procedure concorsuali ordinarie, prevedendo la possibilità di inserimento e di aggiornamento dei punteggi con cadenza biennale, poiché la copertura annuale dei ruoli sul sostegno rappresenta ogni anno scolastico una particolare area di criticità. Ci saranno nuove misure presenti, come il finanziamento di acquisto di servizi professionali, di formazione, di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza, per l'assistenza medico-sanitaria, finanzieremo l'acquisto di dispositivi di protezione e di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti, interventi a favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e bisogni educativi speciali, acquisteremo e metteremo a disposizione in particolare degli studenti meno abbienti dispositivi digitali individuali per la necessaria connettività di rete. Finanzieremo l'acquisto di strumenti editoriali e didattici innovativi e inoltre stanzieremo 150 milioni di euro per le scuole paritarie, di cui 70 per le primarie e secondarie e 80 per i servizi da 0 a 6 anni. Dobbiamo avere tutti l'onestà di riconoscere, al di là delle logiche di posizionamento politiche, che sono numeri importanti e questo lo dobbiamo fare al più presto.

La scuola ha bisogno di stabilità e programmazione. In passato tutto questo è mancato e quindi è tempo di voltare pagina, di farlo subito e farlo meglio, lo dobbiamo fare per i nostri figli e lo dobbiamo fare meglio ancora per salvaguardare il nostro futuro nell'interesse dei nostri ragazzi, ricordandoci che la scuola siamo noi. *(Applausi).*

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 10,45)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE CRISTOFARO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, ringrazio le senatrici e i senatori anche per gli interventi che ci sono stati nella giornata di ieri nella discussione generale e naturalmente per il lavoro che è stato fatto nel corso di questi giorni in Commissione. Vorrei partire proprio dal ringraziamento a tutti quanti voi, alla maggioranza e all'opposizione, anche per i contributi secondo me molto importanti che sono arrivati a questa discussione. Credo che, in questa fase così difficile e così complessa, senza precedenti, che vive il nostro Paese, questa sia addirittura l'esigenza più sentita: avverto la forte necessità di un largo dibattito politico e culturale su un tema come quello della scuola, dell'università e della ricerca, che riguardi non semplicemente quello che è accaduto negli ultimi tre mesi, perché negli ultimi tre mesi, dinanzi all'emergenza, pur avendo fatto tante cose, abbiamo riscontrato quelle difficoltà e quei problemi che si sono probabilmente accumulati nel corso degli anni.

Noi abbiamo un grande bisogno di questo dibattito - di un dibattito vero - e di riguadagnare centralità (lo dico così). Forse è proprio questo il punto di sofferenza e di difficoltà. Per troppo tempo la scuola (che pure è un tema grande, perché riguarda mezzo Paese e soprattutto il futuro dell'Italia, a partire anzitutto dalle giovani generazioni, gli studenti e le studentesse) non è stata forse adeguatamente al centro di un dibattito politico e culturale ampio, che non fosse relegato semplicemente agli addetti ai lavori (che pure ovviamente devono farne parte), ma volto a capire come si possa immaginare un rilancio e come - a me piace molto quest'espressione - la riapertura a settembre possa essere un vero e proprio nuovo inizio e non una semplice riapertura. Noi abbiamo bisogno di un nuovo inizio. Secondo me ha ragione la relatrice, che l'ha appena detto e che ringrazio anche per il lavoro svolto nel corso delle ultime settimane. Dobbiamo avere questo tipo di capacità. Naturalmente non sarà semplice, anzi sarà molto complesso. La nostra sfida dovrà essere quella di cercare di trasformare l'emergenza drammatica che abbiamo vissuto in queste settimane in un'opportunità, sapendo che sono molte le cose che dovremo affrontare.

È evidente - ed è inutile dirlo - che avremmo fatto a meno di quest'emergenza drammatica, anzitutto per il carico di morti che ha portato con sé e poi per le condizioni sociali ed economiche più difficili in cui vice oggi il Paese. In qualche modo, però, è come se quest'emergenza avesse aperto gli occhi a ciascuno di noi, un po' come succede con l'aria. Quando ci si accorge che l'aria è importante? Quando manca e non c'è. Lo stesso discorso vale per la libertà: ci si accorge di quanto sia importante e decisiva quando se ne viene privati. La scuola è la stessa cosa: tutto il Paese si è accorto di quanto il sistema di istruzione fosse decisivo esattamente quando abbiamo avuto la difficoltà e si sono dovute chiudere le scuole perché non vi era altra scelta. Proprio in quel momento ci si è accorti di quanto la scuola e il sistema formativo siano il grande pilastro democratico di questo Paese, esattamente come

lo è - lo abbiamo visto plasticamente in queste settimane di emergenza - il sistema sanitario nazionale.

È come se questo Paese, alla fine, si fondasse su due grandi infrastrutture: il sistema sanitario (che ha dovuto reggere la pressione drammatica delle ultime settimane, durante le quali ci siamo accorti di quanto è importante, fondamentale e decisivo avere un sistema sanitario che regge nei momenti di difficoltà) e il sistema scolastico e di istruzione, dal punto di vista delle famiglie e soprattutto dei ragazzi.

Possiamo dirci una cosa tra noi con un po' di coraggio? Nel dibattito di queste settimane c'è un punto, molto comprensibile e secondo me anche fondato, che però - almeno dal mio punto di vista - non affronta fino in fondo la questione. Inevitabilmente ci siamo molto concentrati sul tema della riapertura immaginandola come un qualcosa anzitutto funzionale alle famiglie. I genitori si chiedono: come faccio ad andare a lavorare se le scuole sono chiuse? Dove metto i bambini? Dove vanno? È un tema ovviamente vero che non dobbiamo sottovalutare. La gente che lavora deve sapere dove mandare i figli la mattina se non possono stare a casa da soli. Possiamo però dirci che questo non è il cuore del problema? Possiamo dirci che la scuola non è semplicemente il parcheggio dove vengono lasciati i ragazzini quando i genitori vanno a lavorare e che questa questione meriterebbe forse di essere vista da un altro punto di vista? È attraverso la scuola che trova soddisfazione il diritto soggettivo e collettivo all'istruzione delle giovani generazioni, che è un diritto costituzionale sacrosanto e il terreno intorno al quale si misurano gli elementi di avanzamento della democrazia di un Paese come il nostro. Per questo motivo - e non a caso - parlo di infrastruttura civile, perché considero questo elemento il pilastro intorno al quale rimettere in piedi un sistema così decisivo per lo sviluppo del nostro Paese.

È evidente - non ho alcuna intenzione di negarlo - che abbiamo avuto difficoltà. Per onestà intellettuale, mi piacerebbe sapere quale Paese al mondo non ne ha avuta.

Sapete quanti sono gli studenti che sono rimasti a casa, nel mondo, in questa fase? Un miliardo e mezzo. Dato che il nostro Ministero ha collaborato anche con gli omologhi di altri Paesi europei, per sapere com'era la situazione, vi posso assicurare che anche qualche Paese molto grande non dico che abbia detto agli studenti «ragazzi cari, dobbiamo chiudere le scuole, ci rivediamo fra tre mesi o quando sarà», ma quasi, nel senso che la difficoltà è stata enorme dappertutto. Ce lo dobbiamo dire con sincerità, altrimenti non introduciamo un elemento di avanzamento nella nostra discussione. Abbiamo difficoltà anche noi? Certo, perché sappiamo bene che, nel momento in cui chiudiamo le scuole, dinanzi a un fatto gigantesco, quello che siamo riusciti a mettere in campo è stato molto utile, a mio avviso, ma inevitabilmente ha faticato, rispetto alla portata di eventi così clamorosi e giganteschi. Ma davvero si può non avere l'onestà intellettuale di riconoscere che una cosa come questa inevitabilmente produce un elemento di sofferenza?

Penso che la didattica a distanza sia servita in una situazione come questa, e non è che avessimo grandi alternative, se non semplicemente chiudere. La didattica a distanza, invece, è stata comunque il modo per mantenere una qualche connessione. È diversa dalla scuola in presenza? Sì, completamente. Può sostituire la didattica normale? No, ovviamente. La nostra scuola, quella della Costituzione, si fonda innanzi tutto sulla socialità, sulle relazioni, sulla crescita e sulla formazione: è evidente che un meccanismo a distanza soffre un elemento di difficoltà; però, anche qua, proviamo a ricondurre questa cosa in un dibattito più normale. Abbiamo dovuto utilizzare la didattica a distanza, perché non c'era alcuna alternativa; naturalmente non immaginiamo né immagino per nessuna ragione al mondo la didattica a distanza come sostitutiva per il futuro di quella che abbiamo avuto nel corso della nostra storia.

Possiamo però trarne comunque un elemento: le ragazze e i ragazzi hanno accumulato un'esperienza che invece potremo cercare di capire come non disperdere, con meccanismi integrati; perché dovremmo far disperdere un'esperienza che comunque è positiva e costituisce anche un altro modo e un'altra idea, per esempio, di utilizzare gli strumenti tecnologici? Lo vedo con i miei figli, i quali, con l'iPad, fino a tre mesi, giocavano semplicemente; il fatto che oggi lo usino non soltanto per giocare, ma anche con un altro tipo di testa, mi pare una cosa positiva, che non voglio disperdere. Quando torneremo a scuola in presenza potremo immaginare, ad esempio, forme e tentativi di applicare la didattica digitale anche in classe. Sappiamo che ci sono già tante sperimentazioni su questo, come la scuola capovolta, e tante cose molto importanti, e quindi penso che questo sia un terreno.

La didattica a distanza cos'altro ha fatto? Ha reso più visibili alcuni elementi di diseguaglianza. Ieri ho ascoltato gli interventi degli esponenti dell'opposizione, che hanno molto insistito su questo punto. È vero, non c'è dubbio: è emersa la parte più fragile e in sofferenza, per tante ragioni, non semplicemente sotto il profilo economico (anche se naturalmente, se non hai il *tablet*, lo sei). Per altro, devo dire che il Governo su questo è intervenuto e, come sapete, nel decreto-legge cura Italia

ha previsto uno stanziamento di 80 milioni e ne abbiamo usati anche altri 70 di un PON, quindi abbiamo stanziato una cifra significativa, per andare incontro esattamente a questo tipo di difficoltà, ossia fornire materiale tecnologico a chi non ce l'ha e quindi determinare comunque una qualche forma di connessione nella fase più difficile del *lockdown*. Lo capisco bene ed è chiaro: dal punto di vista non semplicemente materiale, ma finanche psicologico, probabilmente quel pezzo di mondo studentesco più fragile e debole ha avuto il maggior elemento di difficoltà.

Anche qua, però, dobbiamo dirci una grande verità tra di noi: la didattica a distanza ha reso più visibili queste diseguaglianze. Ma davvero qualcuno può ragionevolmente sostenere con onestà intellettuale che siano nate oggi? Quelle cioè che abbiamo visto in maniera plastica con la didattica a distanza - con la quale abbiamo scoperto appunto che la parte più fragile del Paese è andata in maggiore difficoltà - purtroppo sono le fragilità e le debolezze che si sono accumulate nel corso degli anni e che sono un tratto molto vero della nostra scuola, che certamente è un grande pilastro democratico; ma non è però che non ci fosse la diseguaglianza nella scuola italiana prima del Covid-19 e del *lockdown*.

L'abbandono scolastico e la povertà educativa c'erano anche prima del *lockdown*, ovviamente. Gli elementi di diseguaglianza che vediamo e che abbiamo visto con i nostri occhi sono purtroppo il grande problema sul quale io penso questo Governo debba lavorare nel corso degli anni che verranno. E penso per l'appunto che serva quel dibattito pubblico che io invoco e che credo sia decisivo. Cos'è questa diseguaglianza nel mondo della scuola? Ve lo dico io cos'è la diseguaglianza. Lo sapete quanti sono gli studenti che fanno il liceo classico in Italia, i cui genitori non sono diplomati anche loro al liceo classico? Poco meno del 5 per cento. Il 95 per cento di quelli che fanno il liceo classico in Italia, guarda caso, hanno i genitori che hanno fatto anche loro il liceo classico o il liceo scientifico; e vengono tutti, o comunque prevalentemente o almeno in larghissima maggioranza, da un determinato e preciso contesto sociale. Lo sapete quanti sono invece quelli che fanno l'istituto professionale in una situazione inversa? Tutti. Quelli che fanno il professionale vengono tutti da un altro contesto sociale. Sarà questo un problema gigantesco in un Paese come il nostro? Esso in qualche modo rompe quello che dovrebbe essere il meccanismo cardine in una democrazia, cioè l'ascensore sociale, l'idea che puoi migliorare la tua condizione, il fatto di non essere vincolati dalla propria condizione di partenza e di potercela fare se si è bravi. Sarà un problema gigantesco? Ma possiamo davvero immaginare che sia un problema che scopriamo oggi? Questo è il problema del nostro sistema formativo da venticinque anni a questa parte; è il grande elemento di difficoltà attorno al quale si è inceppato il sistema democratico del Paese.

Dico esattamente questo, allora. Oggi queste cose si vedono più nitidamente, perché almeno il Covid ha fatto sì che oggi siano tutti i più attenti. Io ho discusso in queste settimane, per ore e giorni, e immagino che ciascuno di noi lo abbia fatto: siamo stati tutto il giorno a discutere e oggi c'è un livello di attenzione fortissimo da parte degli studenti e delle famiglie su tali questioni. È il momento giusto per fare questo tipo di riflessione; quando dovremmo farla, se non ora? Una riflessione su come immaginiamo un'idea di fondo, una visione che vada esattamente a scardinare questi elementi, che vada a scardinare questo sistema che in qualche modo ha determinato un blocco nell'avanzamento democratico di un Paese. Io penso che, quando parliamo di nuovo inizio, dobbiamo parlare di questo.

Naturalmente è difficile; è ambizioso e molto difficile. Ma io davvero non vorrei che la discussione sulla riapertura delle scuole a settembre si limitasse semplicemente a una questione di centimetri. Certo, dovremo discutere anche di centimetri e dovremo fare il distanziamento fisico. Magari, se ci abituassimo a chiamarlo distanziamento fisico e non distanziamento sociale, secondo me faremmo meglio. Ma, in ogni caso, dovremo fare questo distanziamento fisico e dovremo tenere gli studenti separati l'uno dall'altro, quindi ovviamente ci dovremo occupare anche dei centimetri. Poiché sappiamo che abbiamo i problemi atavici che conosciamo, ad esempio quello delle classi troppo grandi, dovremo dividerli in gruppi e dovremo fare un lavoro significativo su questo punto (su cui poi dirò qualcosa). Però io penso che sia decisivo anche l'elemento di approccio che mettiamo in campo nel momento in cui andiamo a fare questo; non basta semplicemente affrontare una questione di tipo geometrico relativa a come sistemare i banchi, quindi se sia il caso di disporre metà classe nel corridoio oppure tenerla tutta insieme. Non è questo il punto. O, meglio, è anche questo il punto naturalmente, perché dobbiamo farlo in piena sicurezza, come è evidente, con il pieno accordo del Comitato scientifico, del Ministero della salute, per la sicurezza di tutti, dei ragazzi, dei professori e del personale ATA. È chiaro che dobbiamo occuparci anche di questo; però io penso che dovremmo sforzarci di fare un passo in più, cioè di immaginare la riapertura esattamente con questo spirito, con l'idea di chi oggi ha un'opportunità nuova rispetto al passato, che sta esattamente in un livello di attenzione molto più alto di prima da parte del Paese e nella possibilità finalmente, anche dal punto di vista politico, di guadagnare quella centralità che è mancata in questi anni. Io voglio e mi batterò

affinché la scuola in Italia possa diventare centrale nel dibattito pubblico e possa essere per l'appunto l'elemento grande attorno al quale ragioniamo.

Questo decreto-legge naturalmente serviva molto. Serviva innanzitutto a chiudere l'anno, serviva a dare uno sbocco e una conclusione a questo difficile anno scolastico, unico e irripetibile nella nostra storia; esso doveva sistemare questi elementi e anche quelli relativi all'esame di maturità.

Io credo che anche su questo il percorso scelto sia onestamente di buonsenso, nel senso che ritengo sia stato giusto immaginare di non far perdere l'anno, a meno che non ricorrano situazioni particolarissime e ci sia un numero di assenze tale anche nel primo quadrimestre da rendere proprio impossibile la promozione. Penso sia giusto avere un tipo di approccio che sia tutto fuorché punitivo. Questi ragazzi e queste ragazze non sono stati in vacanza in questi tre mesi; tutti quanti noi abbiamo visto quanto è stato difficile, anche dal punto di vista psicologico, e quanto è stata sofferta questa chiusura. I ragazzi sono stati in vacanza e, quindi, francamente caricarli anche di un elemento punitivo sarebbe davvero incredibile. È giusto, secondo me, immaginare questo tipo di conclusione e anche di poter fare in sicurezza l'esame di maturità in quel modo. È giusto immaginare la riapertura come il ritorno in classe nella situazione in cui stiamo dicendo.

Infine, non escludo e non evito di parlarne. Penso che da questo punto di vista dobbiamo avere grande trasparenza e grande onestà anche quando, come è accaduto all'interno del Governo, si discute e anche quando si è portatori di punti di vista non identici. Non c'è dubbio, c'è stata una discussione molto serrata in queste settimane sul punto molto importante riguardante il reclutamento. È un punto serio. L'ho detto poco fa: se pensiamo che c'è un grande problema nel Paese e, cioè, che abbiamo contesti sociali molto diversi tra di loro e scuole molto diverse tra i contesti sociali, il tema della qualità dell'insegnamento è molto serio. Se non c'è la qualità dell'insegnamento, l'ascensore sociale non si sblocca. Non c'è nulla da fare. Se sei un ragazzino o una ragazzina che viene da un contesto più difficile, più fragile, più disagiato e, quindi, non hai una famiglia alle spalle che ti dà una mano, devi avere la fortuna di incontrare lungo la tua strada un professore, un insegnante o un docente che ti fa da maestro nel vero senso della parola e, cioè, che ti porta in un nuovo percorso di vita. Deve avere, però, qualità per farlo e, quindi, esiste il tema della qualità dell'insegnamento. Non è una sciocchezza; è un tema serio perché è esattamente ciò che serve anche per modificare un elemento di cristallizzazione.

Il tema è stato capire come questo elemento serissimo della qualità dell'insegnamento trovasse un elemento di sintesi con un'altra questione seria che abbiamo in Italia da molti anni. Mi riferisco al precariato. Riguarda docenti che stanno in classe da molti anni facendo supplenze. Possiamo ringraziare da quest'Aula tutti i docenti precari e non, di ruolo e non di questo Paese? Facciamo loro un applauso anche per il lavoro che hanno fatto in queste settimane. *(Applausi).* Hanno fatto un lavoro straordinario; si sono comunque fatti carico della didattica a distanza, che non era semplice nemmeno per loro. Sono stati fatti dei percorsi, ma non sono nemmeno formatissimi e, come sappiamo, non sono nemmeno giovanissimi perché in Italia l'età media dei docenti non è bassa. È più alta che in altri Paesi europei. Penso che si sono caricati di un grande elemento di difficoltà onestamente in queste settimane e, quindi, credo che li dobbiamo ringraziare molto per il lavoro fatto.

Non voglio assolutamente eludere il tema e torno alla vicenda del precariato, su cui si trattava di trovare un'idea che potesse tenere in vita i due elementi della qualità dell'insegnamento - che qualcuno riassume con la parola «merito» - e della necessità di produrre un avanzamento che potesse mettere in campo degli elementi di maggiore stabilizzazione e di progressivo ingresso in una dimensione non più precaria. Non era semplice. A parole è facile dire queste due cose, ma quando le devi incrociare in una norma e far diventare un decreto o un testo di legge non è semplicissimo. All'interno del Governo si partiva - non è un mistero - da posizioni che non erano simili. Io stesso, come forse sapete, ho più volte detto la mia opinione in tutte queste settimane. Ho sempre pensato che non si potesse fare il concorso straordinario adesso, che i *quiz* non fossero un adeguato meccanismo di selezione, che bisognasse ragionare in un altro modo. Naturalmente, un elemento di sintesi è una mediazione tra differenti opzioni politiche, ma credo sia un ragionevole punto di equilibrio.

Penso che tenga in qualche modo presente i punti di partenza differenti, e penso anche che in questa situazione non dobbiamo nemmeno dimenticare tutta la parte molto significativa sulla quale potremo ragionare oggi. Comunque faremo 78.000 assunzioni, com'è stato ricordato. Non è una cosa che si fa tutti gli anni; ripeto, faremo 78.000 assunzioni nel mondo della scuola. Erano 24.000 al concorso straordinario, 24.000 al concorso ordinario e 13.000 alla scuola di infanzia e alla primaria.

Siamo riusciti, anche all'interno della discussione politica che c'è stata tra le forze di maggioranza, a migliorare ancora questo elemento: abbiamo raggiunto e ottenuto altre 16.000 assunzioni; abbiamo un significativo numero di assunzioni che adesso possiamo mettere in campo. Si riduce il precariato?

Certamente sì. Lo si risolve? Certamente no. Sicuramente dovremo ancora lavorare nel corso dei mesi e degli anni a venire per sistematizzare la grande questione del reclutamento.

L'ho detto più volte in quest'Aula: pur avendo accumulato negli anni una qualche esperienza politica, non vengo dal mondo della scuola, non facevo il docente o il preside. Niente di tutto ciò. Prima di diventare Sottosegretario di Stato per l'istruzione facevo a livello politico il parlamentare, quindi non mi occupavo di questo ambito. Devo dire - ve lo riporto apertamente perché è un tema su cui, secondo me, dobbiamo riflettere - che una cosa che mi ha colpito molto quando ho cominciato ad approfondire e quando sono diventato Sottosegretario è stato vedere come nel corso di questi anni è come se si fossero accumulati e stratificati una serie di elementi anche molto diversi tra di loro. Norme fatte una dopo l'altra si sono accumulate e stratificate, e rendono anche un tema come quello del reclutamento molto complesso.

Io penso - lo dico ai senatori e alle senatrici - che dovrà arrivare il giorno in cui in questo Paese diremo: per diventare insegnanti il sistema è questo *(Applausi)*, questo e basta, non altri. Dovrà arrivare quel giorno in cui, quando ci si iscrive all'università o a qualunque scuola, si sa già qual è la strada da percorrere per diventare insegnante? Penso che dobbiamo fare così; dobbiamo arrivare a quel giorno. Naturalmente dobbiamo sapere, che nel frattempo dobbiamo cercare il più possibile di intervenire sul mondo del precariato, facendolo emergere da quella condizione - naturalmente richiedendo gli elementi di merito - per arrivare a una qualche forma un po' più compiuta che ci consenta effettivamente di fare un passo in avanti. Altrimenti saremo sempre in questo tipo di situazione. Diversamente, anno dopo anno arriverà un nuovo Governo che cambierà di nuovo le norme, si accumuleranno ancora di più stratificazioni, si diventerà insegnanti in cento modi diversi. *(Brusìo. Commenti).*

Ho finito, penso che sto parlando di una cosa che ci dovrebbe interessare: stiamo parlando di scuola.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo sta parlando per il tempo che il Regolamento gli consente di parlare. Credo che l'argomento sia interessante e che sia opportuno ascoltare, vista la discussione accesa sull'argomento. *(Brusio. Commenti).* Il Governo ha un tempo stabilito dal Regolamento e quello gli viene concesso - ripeto - sulla base del Regolamento. Quindi credo che ogni polemica sia superflua. *(Brusio).* Chi chiede una certa celerità può far terminare il Sottosegretario? Grazie.

DE CRISTOFARO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, la ringrazio molto. In realtà, vorrei tranquillizzare alcuni senatori e senatrici, perché mi hanno interrotto mentre stavo per terminare. Diciamo che sono stati molto tempestivi.

Io credo che con questo decreto-legge rilancio un passo in avanti lo facciamo e sapete che ci sono delle risorse investite. Penso che dovremmo cercare di fare questo lavoro: sapere che tutto quello che abbiamo fatto è importante ed è certamente un passo in avanti anche se ritengo non sia ancora sufficiente, perché dovremo fare di più e guadagnare ancora più centralità, ancora più risorse. Dovremo davvero cambiare il punto di vista rispetto a tale questione.

Finisco nel modo in cui ho aperto questo mio intervento. Penso che serva un grande dibattito pubblico che riguardi tutti, tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, perché la scuola italiana è di tutti, non di qualcuno, non è di un Governo piuttosto che di un altro, è di tutte e di tutti. *(Applausi)*.

Ritengo che bisogna coinvolgere naturalmente le parti sociali, le parti sindacali e tutti coloro che nella scuola lavorano e ci stanno. Penso che bisogna coinvolgere gli studenti perché per troppi anni - ce lo possiamo dire anche qui - anche se la scuola dovrebbe partire dagli studenti, questa è sembrata invece quasi una questione secondaria, ma non è così: dobbiamo rimettere gli studenti al centro del dibattito politico.

Insomma, dobbiamo cercare di aprire una discussione, sapendo che abbiamo fatto un primo passo, un piccolo passo. Siamo consapevoli naturalmente che la strada non sarà semplice - e ho finito - ma credo che, se ci arriviamo in questo modo e con questa testa, effettivamente possiamo fare un passo in avanti. Noi ce la metteremo tutta e speriamo di poterlo fare sul serio. *(Commenti. Applausi)*.

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, la ringrazio, lei è sempre gentile.

Dal momento che si è protratta molto la replica del rappresentante del Governo (il che ci fa piacere, perché oggettivamente ci sono state dette delle cose interessanti) ci è tuttavia dispiaciuto un po' che non ci sia stato detto a che punto è l'elaborazione del maxiemendamento: ci chiediamo se forse non sarebbe stato opportuno sospendere la seduta e poi ricominciare.

Ringrazio il Sottosegretario per averci intrattenuto in maniera così puntuale, ma lo ringrazio anche perché ci sta dicendo oggi, mentre sta per essere posta la questione di fiducia, che avremmo potuto partecipare tutti, mentre in realtà...

PRESIDENTE. Senatrice Gallone, per cortesia.

In realtà lei ha anticipato la richiesta di intervento del Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Prego, onorevole D'Incà.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, colleghi, come sapete, la 7ª Commissione ha terminato i lavori nel tardo pomeriggio della giornata di ieri. Il maxiemendamento è stato costruito in nottata e in questi istanti si sta provvedendo alla bollinatura presso la Ragioneria generale dello Stato .

Sono dunque a chiedere una sospensione dei lavori dell'Assemblea fino alle 12, in modo tale da poter presentare il testo e porre poi la questione fiducia, come indicato in Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 12.

(La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 12,19).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

La seduta è ripresa.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-*ter* del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento che recepisce le modifiche proposte dalla Commissione in sede referente, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri, intende porre la questione di fiducia.

PRESIDENTE. Alla luce dell'intervento del Ministro, il quale ha confermato la corrispondenza dell'emendamento al testo approvato dalla Commissione, la Presidenza valuta l'emendamento stesso ammissibile ai sensi dell'articolo 161, comma 3-*ter*, del Regolamento.

Ha chiesto nuovamente di intervenire il Ministro per i rapporti col Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1774, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo e, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, trasmette il testo dell'emendamento alla Commissione bilancio, che è fin d'ora autorizzata a convocarsi.

Convoco la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il dibattito sulla questione di fiducia.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12,23, è ripresa alle ore 12,59).

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del decreto-legge in materia di conclusione e avvio dell'anno scolastico e svolgimento degli esami di Stato.

Per la discussione generale è stata ripartita un'ora, in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno le dichiarazioni di voto finale e la chiama, orientativamente intorno alle ore 15, nella quale ciascun senatore voterà dal posto dichiarando il proprio voto.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice Vono. Ne ha facoltà.

VONO *(IV-PSI)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il provvedimento oggi in discussione e su cui è stata posta la fiducia è molto importante e necessario, considerati i tempi utili per regolamentare lo svolgimento degli esami di Stato in maniera serena, sicura ed efficace. Noi di Italia Viva abbiamo proposto tanti emendamenti migliorativi del decreto-legge, per far sì che le nostre scuole, ma soprattutto i nostri ragazzi, potessero godere di quella qualità e professionalità di cui da tempo si discute, ma che è sempre difficile da realizzare per i più svariati motivi che non sto qui ad elencare, ma su cui mi piacerebbe si aprisse una discussione anche con il Ministro, che saluto e ringrazio del lavoro che ha portato avanti. Per questo contiamo sull'impegno di tutti, quindi in particolar modo del nostro Ministro, che sicuramente, conclusa questa fase particolare e critica per tutti, saprà affrontare ogni questione nel modo più appropriato, avvalendosi del Parlamento, che è l'istituzione che dà voce all'Italia.

Tra le varie proposte, oggi noi di Italia Viva possiamo vantare l'accoglimento dell'emendamento (quindi il suo inserimento nel testo) sull'edilizia scolastica, che rientra nel nostro piano *shock* sulle infrastrutture, per cui sono immediatamente disponibili ben due miliardi di euro senza alcuna burocrazia; tali risorse sono già nelle casse dello Stato e finalmente possono essere utilizzate per

mettere in sicurezza i nostri edifici scolastici e per renderli anche più belli, come prevedeva già durante il Governo Renzi la misura sulle scuole belle e sicure.

La scuola è la base della formazione culturale e il presidio dell'apprendimento dei valori della nostra Carta costituzionale ed è importante che ricominciamo a parlarne in un modo più appropriato e più adeguato, dandole l'importanza dovuta, per consentire la formazione della personalità dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, ma soprattutto per consentire all'Italia di avere una futura classe dirigente che, se lavoreremo bene insieme, sarà composta sulla base del merito e della competenza.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Drago. Ne ha facoltà.

DRAGO *(M5S)*. Signor Presidente, intanto vorrei augurare ogni bene al Ministro, anche in virtù di quanto è successo in questi giorni, anche se adesso esprimerò una visione magari non proprio concorde con quella delineata negli emendamenti che sono stati approvati.

Intanto vorrei premettere che il decreto-legge in esame è nato all'interno della cornice dell'emergenza da Covid 19 e anche della visione della scuola *post*-Covid 19. Inoltre, uno dei *Leitmotiv* che ne è seguito e che mi ha portato anche a proporre alcune soluzioni è legato anche al fatto che le buone idee non sono di destra né di sinistra e questo è uno dei capisaldi del MoVimento 5 Stelle dalla sua fondazione. Ho ascoltato con attenzione l'intervento del sottosegretario De Cristofaro che ho trovato interessante; prenderò spunto da due punti che ha segnalato, quello della scuola per tutti e dell'ascoltare i giovani. Parto dal secondo dicendo che l'ascolto dei giovani è assolutamente fondamentale, ma concludo subito l'osservazione dicendo che l'ascolto deve essere critico e rispettoso della libertà dei ragazzi, senza condizionamento alcuno, e penso che questo sia un valore assolutamente condiviso.

Per quanto riguarda la scuola per tutti, ho ascoltato con attenzione gli interventi e ritengo che per qualcuno ci sia confusione su alcuni termini della questione. Si confondono le scuole private con le scuole paritarie. Premetto che personalmente i miei figli hanno sempre fruito del servizio pubblico, intendendo con «pubblico» il servizio statale. Ricordo però che la legge n. 62 del 2000 dichiara chiaramente che la scuola pubblica ingloba in sé la scuola pubblica paritaria. In che senso? Lasciamo stare adesso la scuola pubblica e vediamo la differenza tra la scuola privata e la scuola paritaria. La scuola privata non riceve contributi statali, non segue il programma stabilito dal MIUR e non ha alcun controllo statale; la scuola pubblica paritaria invece rientra all'interno del sistema pubblico e riceve dei finanziamenti. Quindi, il riferimento alla Costituzione che nega diciamo l'apporto di contributi economici per quel che riguarda enti o privati, in questo caso cade, non ha alcun fondamento. Il programma che viene svolto all'interno di queste scuole è sempre nell'ottica e nel quadro della programmazione ministeriale, di cui quindi tiene assolutamente conto e si tratta di istituti che ricevono un contributo statale.

C'è anche un altro discorso da sottolineare che riguarda l'aspetto geografico ed interessa la situazione di alcune di queste scuole, ad esempio, nelle Regioni del Nord. Sono siciliana e, quindi, capite che andrei contro i miei interessi se considerassi il ruolo di senatore semplicemente come un circoscriversi all'interno della zona geografica in cui si vive o si è stati votati. Bisogna allora avere una visione più ampia su tali questioni.

Per quanto riguarda in particolare il *welfare* familiare, in Italia abbiamo un *welfare* statale che permette anche alle famiglie che non sono ricche, in cui vi sono due lavoratori, marito e moglie, che hanno necessità - non avendo magari i nonni tanto osannati - di poter accedere a delle strutture.

Queste sono le sostanziali differenze, a parte il fatto che il costo medio di un alunno nella scuola statale è di 8.000 euro, mentre nella paritaria è di circa 4.005 euro. Quindi il rischio di una perdita del 30 per cento di queste strutture, significherebbe 300.000 alunni che arriverebbero alla statale a settembre. Se già abbiamo un problema di distanziamento sociale, figuriamoci cosa accadrebbe in quel caso.

L'ultimo aspetto che vorrei sottolineare riguarda la mobilità. Ritengo, l'ho detto in tutti i modi e in varie sedi, che sia opportuno per settembre rivedere il contratto collettivo nazionale integrativo. Nelle percentuali dobbiamo permettere un riordino all'interno dello scacchiere Italia. È vero che al Centro-Sud le cattedre disponibili sono inferiori rispetto al Nord, ma anche a questo aspetto si può sopperire se parliamo di riduzione di alunni per classi. Insomma, bisognerebbe mettersi attorno a un tavolo e riflettere su questo aspetto.

Anche se non siamo in dichiarazione di voto, posso dire che tutto ciò non toglie che io voterò la fiducia, proprio per senso di responsabilità nei confronti dei ragazzi che dovranno affrontare gli esami di Stato.

PRESIDENTE.È iscritto a parlare il senatore La Russa. Ne ha facoltà.

LA RUSSA *(FdI)*. Signor Presidente, l'occasione offerta oggi di parlare in sede di discussione generale dell'importante provvedimento al nostro esame non va sprecata. Se avessimo deciso di passare

direttamente alle dichiarazioni di voto, saremmo stati comunque disponibili (il collega di Fratelli d'Italia, senatore Iannone, che esporrà la nostra decisione sul voto e su le motivazioni, sarà esaustivo).

A me tocca, quindi, soltanto esaminare alcuni aspetti politici di questa votazione e di questa giornata. Oggi capita che votiamo su una scuola tenuta prigioniera per tutto il periodo del Covid 19, senza alcuna prospettiva di uscita, perché mentre negli altri Paesi si è capito subito in che direzione si voleva andare, da noi - con tutto il rispetto, signor Ministro - avete discusso - ma è un modo gentile per dire che avete litigato pesantemente - su quale prospettiva far prendere alla nostra scuola, su come avviare la fine dell'anno scolastico, sui contratti, o meglio ancora su come regolarsi con i precari. È stato un ondeggiare che, ad avviso di chi parla, è finito con un nulla di fatto, con una sorta di decisione di non decidere, ripartendo con i precari come al solito per poi vedere in corso d'opera quello che succede. Quello che però è più grave, a mio avviso, è che in una occasione come questa ancora una volta la decisione viene presa esulando quasi per intero dalla possibilità di intervento di Camera e Senato. La Camera neanche potrà guardarlo questo provvedimento, perché arriverà agli sgoccioli e il Senato stesso decidete voi se ha potuto esaminarlo veramente nella sua delicatezza e completezza. Credo che non si possa trattare la scuola in questa maniera: la scuola è il luogo dove formiamo le future generazioni, dove lo Stato deve dare il meglio di sé, dove non possono trovare spazio certi conflitti tra scuola pubblica e scuola privata. Cosa ci vuole a capire l'importanza della presenza della scuola privata, parificata e non, accanto a quella sacrosanta della scuola pubblica? Che ci vuole ad essere tutti d'accordo su questo? Non è che ci voglia tutto questo dibattito. Credo che questa materia non potesse risolversi con un'ennesima fiducia. Ancora una volta, il Governo si rifugia dietro la fiducia, ancora una volta un maxiemendamento, caro senatore Iannone, che dovrà poi punto per punto cercare di far capire qual è la nostra profonda critica all'operato del Governo. Il Governo si è rifugiato dietro al diteci sì o no, perché la fiducia vuol dire questo, altrimenti questo Governo non avendo la fiducia non c'è. Questo Parlamento la fiducia ve la darà, ma non so quanta fiducia abbiate da parte degli elettori: quand'è che chiederete la fiducia agli elettori? Quand'è che domanderete agli italiani se vogliono questo Governo o un altro? Fra poco si vota per le regionali, cade anche l'alibi per cui non si può votare in periodo di coronavirus perché non solo voteremo nelle Regioni interessate ma per il *referendum* sulla riduzione del numero dei parlamentari, giustamente, voteremo in tutta Italia. La fiducia, allora, chiedetela agli italiani, vediamo che tipo di Governo vogliono.

In una giornata come questa, a me sovviene il ricordo di una persona che ho avuto l'opportunità di conoscere solo marginalmente, ma ahimè quarant'anni fa c'ero già quando Tobagi venne assassinato da un gruppo di aspiranti brigatisti. Era una sorta di esame di maturità per entrare tra le brigate rosse: dovevano uccidere un coraggioso, inerme giornalista e lo fecero. Lo cito per ricordarlo, per onorarlo, ma anche per ricordare a tutti noi che di tempi difficili ne ha passati l'Italia e gente coraggiosa ce n'è stata, come Tobagi, che pochi giorni prima della sua morte aveva scritto un articolo attaccando le brigate rosse, dicendo che non erano samurai invincibili.

Così come, cinque anni prima, un ragazzo di diciassette anni aveva scritto un tema in classe contro le brigate rosse e aveva pagato con la vita, cinque anni dopo Tobagi scrive un articolo e paga con la vita. Abbiamo attraversato periodi difficili e ne siamo usciti con coraggio, forza e anche unità quando è stata necessaria. In quegli anni non ci siamo mai immaginati di dire: «state buoni, non si può votare; state buoni, comanda solo il Governo». Non l'ha fatto chi era al Governo e noi eravamo all'opposizione. Non c'è alibi oggi per quello che sta avvenendo.

Mi fa ben sperare la circostanza per cui, in occasione del *tour* delle Frecce tricolori che stanno attraversando tutti i luoghi di sofferenza d'Italia, la gente si raduni spontaneamente nelle piazze e nelle strade, tenendo le distanze, per applaudire quell'attimo di passaggio di un simbolo della nostra identità e della nostra Patria. Ripeto, ciò mi fa ben sperare. Mi fa tristezza che il sindaco di Bologna abbia detto ai suoi cittadini di non uscire al passaggio delle Frecce tricolori e di stare attenti a non unirsi nelle piazze. Tanto vale allora non far passare le Frecce tricolori; o si vuole che passino e la gente non le guardi? È l'esempio dell'incongruenza delle direttive di questo Governo: le Frecce tricolori sì, ma il sindaco dice: «Non guardate».

Concludo non affondando il colpo sulle misure contenute nel provvedimento (ripeto, a questo provvederà il senatore Iannone) ma sull'inadeguatezza di questo Governo, che comincio ad avere il sospetto abbia - con l'alibi, per carità a volte giustificato, del pericolo del contagio - quasi piacere di far perdurare il più possibile uno stato di soggezione del corpo elettorale e una pretesa di silenziatore nei confronti dell'opposizione. Questo giochino non può durare. Il provvedimento in esame è la prova provata che non siamo ancora nella condizione di avere un Governo in grado di dare risposte chiare, pronte e definitive che la scuola, gli insegnanti, gli studenti e le loro famiglie assolutamente meritano. *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Messina Assuntela. Ne ha facoltà.

MESSINA Assuntela *(PD)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, la crisi sanitaria che in questi mesi ha colpito tutto il mondo e di cui solo ora intravediamo cautamente il contenimento ha segnato il nostro tempo e stravolto in profondità gli equilibri della nostra quotidianità. L'emergenza ha costretto tutti noi a rivisitare - potremmo dire a riabitare - le nostre abitudini e ripensare anche le esigenze e i bisogni tipici delle nostre vite, adeguandoli alla necessità di contenere i rischi di un'espansione dei contagi e obbligandoci ovviamente a delle nuove modalità relazionali, molto spesso comprimendo i nostri diritti e le nostre libertà.

Quello che stiamo vivendo è un tempo di straordinarietà sotto molti punti di vista e soprattutto per i riflessi sulle nostre libertà personali e nella dimensione relazionale, che è emotiva e affettiva. Ecco perché è molto importante continuare il dibattito che si sta svolgendo oggi in Assemblea, per avere la possibilità di un confronto che non termini oggi, ma possa continuare con estrema attenzione anche in ulteriori passaggi. È vero, è stato ed è un momento ancora difficile e tutti noi siamo stati chiamati - e lo siamo ancora - a riguardare e ricomprendere il nostro vissuto.

Penso ovviamente, perché è di questo che stiamo discutendo, al mondo della scuola e dei giovani, a quello spazio di vitalità, di formazione e di educazione che tanta dignità e attenzione dovrebbe sempre e continuamente richiamare su di sé. La scuola è il luogo in cui lo spazio e il tempo sperimentano difficoltà, ma dove l'individuo ogni volta, piccolo o grande che sia, impara a comprendere e a comprendersi nell'approccio con l'altro. La scuola è il luogo in cui si sviluppa il pensiero critico e ci si aiuta a leggere e interpretare le pagine del mondo.

Le istituzioni e le famiglie si sono trovate a sopportare il peso incalcolabile di decisioni complesse, ma è proprio durante questa emergenza che bisognava - e bisogna ancora - dimostrare di essere all'altezza di un tempo nuovo e di saper disegnare un futuro che sia sempre più attento ai bisogni e alle relazioni educative, pensando alla scuola non come a uno spazio separato, ma come a un'articolazione indispensabile della società.

È qui che dobbiamo coagulare la nostra volontà politica, nella capacità - che dobbiamo avere - di mettere in campo una rete in cui le competenze, integrate in connessioni di fiducia, contribuiscano a rigenerare la comunità intera e il suo senso di appartenenza. Solo quando ogni singolo individuo, che cresce nella scuola e ne ha bisogno, diventa consapevole delle responsabilità di cui è portatore egli può partecipare attivamente alla costruzione di luoghi di comunità, dove questo concetto significa avere coscienza di sé e degli altri.

Ecco perché le istituzioni fin d'ora devono farsi carico di dare risposte concrete (ma dovranno ancora continuare a farlo), prima fra tutte alla povertà educativa, alle dispersioni scolastiche e soprattutto a quel terreno di disuguaglianze che purtroppo non aiuta la crescita e che invece penso debba essere uno dei temi cui tutti siamo chiamati a dare risposta. Quelle sono le vere distanze, la disuguaglianza prima fra tutte, su cui è necessario intervenire con fermezza, volontà e anche capacità di trovare un sano e giusto equilibrio tra le parti che oggi discutono intorno a un provvedimento così importante.

Siamo chiamati ad accompagnare la fase di chiusura dell'emergenza con una di prospettiva, che realizzi con forza l'impegno di risolvere le urgenze sociali, prosciugando, come dicevo, qualsiasi sintassi della disuguaglianza. Siamo ora di fronte a un momento importante: è ovvio che il provvedimento preveda tanti punti su cui si è già discusso e su cui immagino coloro i quali porteranno avanti le dichiarazioni di voto potranno insistere. Diciamo quindi che, all'interno del provvedimento, abbiamo fatto insieme tanti passi avanti, ci siamo sforzati di farne. È ovvio che restano ancora situazioni che meritano ulteriore attenzione, ma in questo penso che da parte di tutta la maggioranza ci sia la volontà di mettere in campo autorevolezza e risposte, soprattutto serie.

È importante comunque un passaggio, che tengo a sottolineare: il lavoro fatto in Commissione ha visto anche momenti di difficoltà, nata comunque dalla volontà di fissare il punto sulle questioni centrali e di affrontare soprattutto quelle relative al mondo dei ragazzi e dei docenti. È stato importante, a tale proposito, anche il tema - che vede passi in avanti, ma che ci vedrà ancora impegnati - relativo ai concorsi straordinari per il reclutamento dei docenti.

È ovvio che c'è ancora da lavorare su questo e che, soprattutto, è possibile porre le basi per dare seguito alla volontà di un'articolazione ancora più puntuale che tenga conto delle esigenze dei docenti precari. Molto importante comunque è che tutto ciò che oggi andiamo ad approvare con un voto di fiducia non rimanga solo una nicchia di ragionamento, ma diventi piuttosto un'idea complessiva che riguarda la società e merita l'attenzione della politica.

Per concludere, signor Presidente, la fiducia non è e non può mai essere soltanto un atto riassuntivo, ma assume piuttosto il significato di un impegno di tutti noi, che siamo chiamati con responsabilità a dare delle risposte concrete al Governo di questo Paese. È un impegno, il nostro, che deve perseguire con responsabilità l'ambizione di costruire anche un volto nuovo del sistema scolastico, con lo sguardo rivolto alle future generazioni, ma soprattutto al riconoscimento della centralità e della dignità di una funzione che merita tanto rispetto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salvini. Ne ha facoltà.

SALVINI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signor Ministro, ho sentito, nel corso degli interventi che mi hanno preceduto (almeno una parte) e nelle ore scorse, che la stessa maggioranza nutre mille dubbi su questo decreto-legge, ma vota la fiducia. Torno alla seduta d'Aula della settimana scorsa, quando c'erano mille dubbi sul Ministro della giustizia, ma si è salvato il Ministro della giustizia. Il Paese non ha bisogno di dubbi e di fiducie a colpi di poltrona: il Paese ha bisogno di certezze su provvedimenti di cui siamo convinti. *(Applausi)*. Questo è secondo il mio parere, ma sarà una mia impressione.

Nel merito, ho sentito un po' di pregiudizio ideologico non solo sul tema della scuola, signor Ministro, ma su tutto il settore dell'iniziativa privata in genere. Leggevo stamattina sul "Corriere della sera" che il 4 giugno ci sarà uno sciopero *online* di tutti i liberi professionisti del settore privato, che si è sentito discriminato dal Governo: infermieri, ingegneri, architetti, commercialisti, psicologi, consulenti del lavoro. Oggi abbiamo sentito accenni che non mi piacciono sulla scuola pubblica paritaria, ma anche sulla scuola privata, come se i termini "privato", "autonomo", "libero" in quest'Aula dessero fastidio a qualcuno. Non possiamo permetterci pregiudizi ideologici. *(Applausi)*.

Ovviamente la scuola pubblica viene prima, ma i 900.000 bimbi delle scuole pubbliche paritarie, qualora passasse il pregiudizio ideologico che li cancella per tratto di penna, dove vanno? I 180.000 lavoratori e insegnanti delle scuole pubbliche paritarie dove vanno? Riconosciamo a questo Paese il diritto alla libertà educativa e alla libertà di impresa oppure è sempre lo Stato, lo Stato e lo Stato che deve decidere, controllare e finanziare? No, io penso che un Paese libero abbia il diritto di avere genitori liberi, insegnanti liberi e studenti liberi. Quindi, spero che la smettiate con questo pregiudizio ideologico statalista e centralista. *(Applausi)*.

Veniamo ai numeri: 8 milioni di studenti (quindi 8 milioni di famiglie), 800.000 insegnanti, più tutto il resto del personale scolastico. Certezze zero, dopo quasi quattro mesi. *(Commenti)*.

PRESIDENTE.Senatore Zuliani, per cortesia.

SALVINI *(L-SP-PSd'Az)*. Guardiamo quello che accade intorno a noi in Europa. Oggi siamo circondati, signor Ministro, da Paesi europei che, con i loro Ministri e i loro Governi, hanno dato certezze alle famiglie. Adesso in Francia ci sono in classe un milione e mezzo di bambini, suddivisi in 40.000 scuole. Oggi i bimbi sono a scuola in Svizzera, oggi i bimbi sono a scuola in Austria, oggi i bimbi sono a scuola in Germania, in Belgio, in Danimarca, in Finlandia. Ovunque, oggi, i bimbi sono a scuola; gli insegnanti fanno il loro lavoro e i genitori hanno delle certezze. Noi siamo qui in Aula oggi a fine maggio a intuire che forse un po' di ragazzi torneranno in classe a settembre: non è normale. Mi si permetta: non esiste fase 2 se non si riparte dai bimbi e dagli studenti. Oppure sono matti gli altri. Ovviamente i bimbi sono in classe a distanza, protetti, tutelati, dieci o quindici per classe e non di più. Mi permetta però di dire che, se qualcuno ha in testa per i nostri studenti la didattica a distanza e la mancanza di contatto sociale, non avete capito niente: il bimbo ha bisogno di andare in classe con i suoi compagni. *(Applausi)*.

E questo vale anche per l'università, a meno che qualcuno non attacchi la scuola privata a parole, ma voglia aiutare nei fatti l'università privata che ha qualche contatto con qualche movimento attualmente al Governo. Io sono per l'università pubblica, libera, aperta e frequentata da tutti. *(Applausi).*

C'è poco e nulla per gli studenti fuori sede e io ringrazio le Regioni italiane che, da Nord a Sud, stanno facendo anche in questo caso ciò che non ha fatto il Governo. Non è possibile che ci siano genitori che si stanno indebitando per pagare da mesi i circa 500 euro di affitto di casa per i loro figli senza che ne fruiscano. Ci saremmo aspettati qualcosa di più.

A proposito di burocrazia zero di cui si riempie la bocca il Presidente del Consiglio, c'è un progetto pronto dell'Unione delle Province italiane - come Lega ve lo rimettiamo a disposizione sul tavolo - che ha progetti cantierabili per sistemare 1.747 istituti scolastici italiani. La spesa prevista è di 2 miliardi e 100 milioni di euro. Visto che dall'Europa ci riempiranno gentilmente con una marea di miliardi - peraltro sono soldi già pagati dagli italiani - vi chiediamo di metterne da parte due per sistemare le scuole dove vanno a studiare i nostri figli, se non è di troppo. *(Applausi).*

Sugli insegnanti abbiamo assistito fino a ieri alla battaglia della vita da parte del PD, che però - evidentemente per amor di poltrona, a targhe alterne - ha finito di combattere. Per le assunzioni sono previsti stanziamenti inconsistenti. Già negli anni passati era difficile che il primo giorno di riapertura delle scuole fossero presenti tutti gli insegnanti nelle loro classi e fossero al loro posto. Quest'anno ci saranno altri 30.000 pensionamenti e non ci saranno assunzioni. Avete avuto l'idea - secondo me - bizzarra del concorsone per decine di migliaia di insegnanti. Ci avete spiegato che bisogna stare tutti a casa e che andare a fare l'aperitivo a ponte Milvio è un pericolo e ora pensate di far girare per l'Italia decine di migliaia di insegnanti? Mettetevi d'accordo con voi stessi. Secondo me, sarebbe molto più normale attingere dalle graduatorie e dare finalmente un contratto a tempo indeterminato alle

decine di migliaia di insegnanti che sono in quelle classi anche da quindici anni, senza far girare e impazzire per mezza Italia i concorsisti. *(Applausi).* Forse anche in questo caso c'è un pregiudizio ideologico nei confronti del precariato. Secondo me, chi lavora con quei bimbi da quindici anni ha maturato più diritto e più esperienza di chi arriva domani mattina, ma magari c'è qualcuno che si sente superiore rispetto ad altri. Non ci sono superiori rispetto ad altri e dovremmo essere molto più concreti di quanto mi pare si sia.

Abbiamo fatto proposte e abbiamo presentato decine di emendamenti e ordini del giorno. Nella migliore delle ipotesi ci avete detto che nel provvedimento non c'era spazio perché bisognava fare in fretta e ce ne sarebbe stato nel prossimo decreto. A marzo, quando c'era il primo decreto e non c'erano i soldi, ci avevate detto di stare tranquilli perché le nostre proposte le avreste prese in considerazione nel secondo decreto. Non so se ci siamo resi conto che ogni giorno che passa fa la differenza per le famiglie: non tutti possono permettersi la *baby-sitter*; non tutti hanno il lusso di poter contare sui nonni e non tutti hanno una villetta con giardino. Se non riaprite in sicurezza il prima possibile le scuole, siete complici del disastro di questo Paese. *(Applausi).* Non esiste ripartenza economica con le scuole chiuse, con gli oratori chiusi, i centri diurni per disabili chiusi e con i centri per anziani chiusi. Ci avete spiegato fino all'anno scorso - e qualcuno a sinistra ce lo continua a spiegare - che a settanta anni si è giovanotti e arzilli e, quindi, la legge Fornero è giusta. Adesso, invece, a sessantacinque anni bisogna stare chiusi in casa e si è inutili a sé stessi e al mondo. Liberiamo i sessantenni e i settantenni di questo Paese; permettiamo loro di uscire, di respirare e di tornare a essere nonni. *(Applausi).*

Speriamo di essere ascoltati, signor Ministro. Ci interessano poco le beghe interne fra Italia Viva, PD, LeU e 5 Stelle che ci sono sulla giustizia, sull'economia, sul MES, sulla scuola. Già il litigio non è gradevole in tempi di pace; men che meno lo sarà per quelle mamme e quei papà che magari sono fra quel milione di italiani che aspetta la cassa integrazione da marzo e la vedrà forse a metà giugno. È così e forse qualche senatore che qui scuote la testa non conosce i problemi di chi aspetta la cassa integrazione da tre mesi e si deve indebitare per andare a fare la spesa *(Applausi)*. Uno vale uno: campa cavallo che l'erba cresce!

Purtroppo, ancora 1 milione di italiani - dati di ieri del Presidente dell'INPS - aspetta la cassa integrazione e sui 600 euro ci sono più di mezzo milione di domande bocciate. Quindi, poniamoci una domanda su come sono stati fatti questi decreti. Senza dotte citazioni, i nostri figli sono il futuro di questo Paese e, se non ridiamo fiducia al settore della scuola e dell'università, rimettendo al centro i nostri bimbi e non la bega politica, non ci sarà modo di ricostruire l'Italia.

Noi siamo a disposizione, e speriamo di essere ascoltati. Signor Ministro, ha tutta la mia solidarietà personale e del Gruppo che rappresento per le minacce che le sono state rivolte *(Applausi),* perché un conto è la critica politica e un altro conto sono la minaccia o l'insulto, che non hanno asilo politico né dentro quest'Aula né fuori. Vi chiedo però di riflettere se la maggioranza ritiene di avere un Ministro della giustizia non esattamente adeguato - però, per carità di Patria, lo si riconferma - e alcuni suoi componenti ritengono di non avere un Ministro dell'istruzione particolarmente adeguato - però, per carità di Patria, lo si riconferma - e sul fatto che non state facendo del bene al Paese. Liberate la scuola dal pregiudizio e dall'ideologia politica. *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signor Ministro, membri del Governo, colleghi, la scuola non si merita questo. La scuola non si merita un Governo e una maggioranza che hanno privilegiato il perdere tempo con i loro dissidi interni, piuttosto che compattarsi e creare un'alleanza *bipartisan* anche con la minoranza, per il bene del sistema dell'istruzione tutto, che rappresenta l'ossatura del Paese.

Non contenti di ciò, dopo averci tenuto in Commissione ad aspettare i testi 2, 3, 4, 5, 6 - non do i numeri, ma è proprio così - di emendamenti pannicello svuotati e resi inutile orpello, non si è arrivati a sostegno alcuno né per la contingenza emergenziale né per risolvere questioni annose come la stabilizzazione dei precari, anche solo per garantire ai ragazzi - parlo da insegnante - almeno la continuità educativa in un momento per loro già destabilizzante.

Non parliamo poi dell'alleanza che si sarebbe dovuta consolidare tra scuola pubblica statale e scuola pubblica paritaria: lo steccato ideologico su questo tema, anziché essere distrutto, si è levato altissimo facendo prevalere, sempre all'interno della stessa maggioranza, l'ala statalista giacobina che ha schiacciato sotto i piedi i concetti di libertà espressi in Costituzione e mettendo in condizione un domani, se tutto continuerà così, anche la scuola statale di collassare. Così come è stata schiacciata sotto i piedi ogni iniziativa privata, che viene mortificata quotidianamente in nome di un assistenzialismo e di un uso dei soldi - finalmente, tra l'altro, arriveranno abbondanti dall'Europa, come per primo aveva pronosticato e chiesto il nostro presidente Silvio Berlusconi - che renderanno l'Italia un Paese di mendicanti. State annichilendo i giovani - l'ho già detto più volte - a partire da

quel reddito di cittadinanza che è veramente disdicevole per un Paese in cui l'ingegno è la materia prima.

La scuola si ridurrà a peggiorare sempre di più, tra l'altro, senza un sistema scolastico pubblico integrato, che vede la scuola statale e quella paritaria lavorare insieme perché, senza una sana e virtuosa competizione, non può esserci stimolo al miglioramento.

L'ho già detto ieri illustrando la questione pregiudiziale che avevamo presentato come ultimo baluardo per fermare questo provvedimento, che non definisco, perché non è mio costume usare parole non consone.

La scuola - ho detto anche ieri - è il Paese nel Paese, è il biglietto da visita di una Nazione e della mentalità di chi la guida. Tutto chiaro quindi: oggi, con l'ennesima e intollerabile questione di fiducia che avete posto, tra l'altro in prima lettura, senza neppure dare la possibilità ad almeno un ramo del Parlamento di intervenire, uccidete definitivamente ogni possibilità di far crescere il Paese tutto, e questo lo avremmo dovuto fare veramente anche in onore di chi sul campo è rimasto dopo questa emergenza. E lo fate, peraltro, continuando a dileggiarci perché, a sentire le parole del sottosegretario De Cristofaro, che ha tirato in lungo il suo intervento - spero per spendere parole sincere e non solo per allungare il brodo e consentire al Governo e alla maggioranza di trovare l'ultimo accordo sul maxiemendamento - da oggi - come diceva - bisognerà lavorare insieme, maggioranza e opposizione; bisognerà ascoltare gli insegnanti, gli studenti e le famiglie.

Posso sorridere, Governo? Posso sorridere, Ministro? Consentitemi di dirvi che questo si chiama prendere in giro non noi senatori, che comunque rappresentiamo i cittadini, ma il Paese intero - prendere in giro - e questo è delittuoso - i luoghi sacri dell'educazione, dell'istruzione, della formazione, del sapere, della socialità; quei luoghi oggi ancora tristemente chiusi, che stanno aspettando che menti ancor più chiuse, avendo accettato di porre la questione di fiducia e di procedere con un voto di fiducia, finalmente concedano loro di riaprire. Riaprire però in che modo? Riaprire lasciando tutto il carico del lavoro ancora sulle spalle dei dirigenti scolastici, degli insegnanti, degli studenti e delle famiglie, senza aver risolto neanche uno dei problemi che affliggono il mondo della scuola da troppo tempo.

La didattica a distanza e la scuola ibrida non sono scuola. Oggi siamo tristi, non arrabbiati, non incolleriti, ma solo molto tristi perché, quando vi vedremo applaudire, sarà come quando in tempi lontani si applaudiva bruciando i libri.

Sapete qual è il primo modello educativo, quello dal quale i bambini dal primo vagito cominciano a imparare? È l'esempio e il vostro di oggi, chiudendovi e trincerandovi dietro una fiducia che ha visto l'abiura di principi anche all'interno della maggioranza, l'abiura del Partito Democratico che ha votato contro se stesso, è l'esempio peggiore.

La fiducia, ancora una volta, la riceverete soltanto qui dentro. Ve la darete da soli perché fuori, invece, da chi avete tradito non la prenderete mai. State uccidendo la speranza, il vaccino più efficace. State uccidendo la fiducia. State uccidendo la libertà.

Quello che succederà da oggi in poi sarà tutta vostra responsabilità, perché con noi non avete voluto condividere nulla. Quindi sarà tutta vostra piena responsabilità.

Diceva Italo Calvino: «Un Paese che distrugge la sua scuola non lo fa mai solo per soldi, perché le risorse mancano, o i costi sono eccessivi. Un Paese che demolisce l'istruzione è già governato da quelli che dalla diffusione del sapere hanno solo da perdere». *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia. Ne ha facoltà.

FLORIDIA *(M5S)*. Signor Ministro, a nome del MoVimento 5 Stelle le esprimo non soltanto la nostra solidarietà, ma chiaramente e ovviamente la nostra fiducia per un semplice fatto.

Io lavoro nella scuola da quasi vent'anni: ne ho viste, ne ho sentite e ne ho patite, tanto da avere consapevolezza che moltissime delle cose che sono state dette ieri e oggi in quest'Aula sono davvero imprecise, ridicole in alcuni casi.

È obbligo per me fare chiarezza su un punto importante e mi dispiace che il senatore Salvini, come sempre, sia uscito dall'Aula dopo aver parlato.

Intanto per le opposizioni questo provvedimento doveva mettere una pezza e sistemare, riorganizzare e riordinare un sistema scolastico incancrenito da vent'anni.

Quindi, in un provvedimento lei avrebbe dovuto risolvere il problema del precariato; dare certezze alla pandemia, che certezze non ne ha; risistemare l'edilizia scolastica: questo in un provvedimento. Eppure, molte cose sono state fatte.

Per me è importante dire una cosa: la Lega era al Governo insieme alla Gelmini quando la Gelmini tagliò 7 miliardi nella scuola. *(Applausi).* Ma non è soltanto questo. Io parlo per esperienza perché - credetemi - insegnare latino in una classe di 33 ragazzi in un liceo di Schio, in provincia di Vicenza,

è stato molto complicato. Avevamo in classe fino a 33 ragazzi e la Gelmini ha approvato una legge in contrasto con la legge sulla sicurezza. È assurdo! *(Applausi).*

Anche noi - come dice Salvini - vorremmo, come in Europa, classi da 15 ragazzi; classi nelle quali ho insegnato, a Lipari, dove i ragazzi erano 13. Ed è bellissimo insegnare con 13 allievi: la qualità della didattica è fantastica. Dateci, però, il tempo. Il ministro Azzolina è riuscito a dare alla scuola più di un miliardo, e non è un gioco, mentre la Gelmini ne tolse sette di miliardi.

Certo, in Europa le scuole aprono, ma lo sa Salvini che il sistema scolastico è diverso? Da noi la scuola, tra fine maggio e i primi giorni di giugno, chiude. In altri Paesi d'Europa, ciò non accade. Chiude - per esempio - solo qualche giorno, ad agosto o a ottobre. Bisogna anche conoscere i sistemi scolastici. Signor Ministro, apriamo le scuole adesso, a giugno, adesso che l'anno scolastico è finito. *(Applausi).*

Ma poi, con quale criterio, a settembre, possiamo dare certezze per una pandemia che certezze non ne ha? La certezza che dà il Ministro è di dare le soluzioni per i diversi scenari. Se lo scenario sarà disastroso, avremo una soluzione; se saremo in sicurezza, la soluzione c'è già, ed è quella di tornare in classe. Quindi, mi sembra che la certezza ci sia. Davanti a scenari incerti, abbiamo già predisposto risposte certe per ognuno di essi. *(Applausi).*

Da ultimo, non meno importante: la DaD, la Didattica a Distanza, non va bene. Ma nessuno ha scelto di fare la Didattica a Distanza per capriccio, perché si vuole sostituire la didattica diretta e di persona con la DaD. È stata una necessità, una urgenza, per non lasciare i ragazzi da soli, ed è chiaro che ci siamo trovati tutti in difficoltà.

Quanto ai soldi destinati alle scuole, ieri qualcuno ha detto, in maniera imprecisa, che non sapeva dove fossero finiti. Bastava chiamare i dirigenti del proprio territorio e chiedere se erano arrivati i soldi. Io l'ho fatto e mi è stato risposto che erano arrivati e si stavano distribuendo i dispositivi ai ragazzi che ne avevano bisogno. E questo ha fatto il Ministro e, non una volta, ma per ben due volte. *(Applausi).*

Chiaramente, abbiamo dovuto avere il tempo. È accaduta la pandemia, i ragazzi sono rimasti a casa ed è servito il tempo tecnico per far arrivare i soldi. È stato un tempo velocissimo. Certo, cercheremo di fare di più.

Molti ragazzi erano senza connessione, è vero. Allora, invece di parlare delle solite grandi opere, concentrate in una piccola parte del Paese, perché non parliamo delle vere infrastrutture, che sono quelle digitali? Ora tutti parlano dei nostri temi, signor Ministro. Adesso si sono svegliati! *(Applausi).*

Quindi, io le rinnovo, a nome del MoVimento 5 Stelle, la nostra fiducia, e non soltanto perché credo nel suo operato e credo in questo Governo, ma anche perché, oltre a essere una persona particolarmente preparata e determinata, mi lasci dire che è una donna e forse questo la spinge più avanti degli altri. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

In attesa che la Commissione bilancio concluda i propri lavori, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,49, è ripresa alle ore 15,12).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento 1.800, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

GIRO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.800, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 alla Costituzione, alla soppressione delle seguenti disposizioni: articolo 1, comma 3, lettera *a)-bis*; articolo 1-*bis*; articolo 1-*ter*; articolo 2, comma 1, lettera *a)-bis*; articolo 2, comma 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*; articolo 2-*quater*; articolo 4, comma 1-*bis*, e articolo 4-*ter*.

Il parere è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni: all'articolo 1, comma 7-*quater*, dopo le parole: "dell'alunno in istruzione domiciliare" aggiungere le seguenti: "con l'impiego del personale già in servizio presso l'istituzione scolastica".

All'articolo 1, comma 7-*quinquies*, dopo le parole: "di cui al comma 7-*quater*" aggiungere le seguenti: "non autorizza la sostituzione del personale impiegato e".

All'articolo 2, comma 4-*ter*, siano apportate le seguenti modifiche: dopo le parole: "provvedimento e" siano inserite le seguenti: "le procedure"; dopo le parole: "ed educativo" siano inserite le seguenti: "ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e composizione dei posti da conferire a supplenza"; dopo le parole: "del comma 1" siano inserite le seguenti: "al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti"; la parola: "sentito" sia sostituita dalle seguenti: "sentiti contestualmente"; dopo le parole: "presente decreto-legge" siano inserite le seguenti: "e il Ministero

dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica nel medesimo termine"; la parola "cinque" sia sostituita dalla seguente: "quindici".

All'articolo 2-*bis*, comma 4, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, rimborsi spese o gettoni di presenza comunque denominati".

All'articolo 7-*quinquies*, comma 2, le parole: "da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" siano sostituite dalle seguenti: "nei limiti finanziari ivi indicati" e siano soppresse le parole: "nel caso di positiva valutazione da parte dell'Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca"».

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, come membro della 5ª Commissione, chiedo la possibilità di chiarire alcune situazioni. Innanzitutto questo è un provvedimento importantissimo. Ho sentito tutti i colleghi, sia di minoranza che di maggioranza, sottolineare nei loro interventi l'importanza di questo decreto-legge, che tiene presente tantissimi studenti, ma non solo studenti; ho sentito parole di ragazzi dimenticati. Sottolineo pertanto l'importanza di arrivare a redigere un documento che possa andare incontro alla ripresa della normale attività scolastica, dalla prima infanzia in poi, e ovviamente a tutto ciò che ruota attorno al grande sistema scuola.

Sono un membro della 5ª Commissione ed è noto che in tale Commissione approdano tutti i decreti-legge che hanno un contenuto anche economico. Non entro nel merito di come è stato redatto questo documento e del suo contenuto tecnico, perché lo sappiamo e c'è stata una discussione. Vorrei parlare invece delle modalità di lavoro della 5ª Commissione, che io oggi dico chiaramente essere state vergognose, perché noi gestiamo soldi pubblici. *(Applausi)*. La prima cosa che chiedo in questa Aula è che sia data pubblicità ai lavori della 5ª Commissione non solo all'interno del Senato, ma che siano resi pubblici, in modo che i cittadini vedano come lavoriamo e dove vengono messi i soldi. *(Applausi)*. Non è possibile, signor Presidente, che accada questo durante l'esame di un documento così importante. Le ricordo che un grande pasticcio è già successo con il provvedimento cura Italia; oggi è successo il secondo grande, innominabile pasticcio. *(Applausi)*. I soldi e gli emendamenti, onerosi e non, hanno ballato la mattina, la sera e gli sono stati attribuiti pareri *ex* articolo 81 della Costituzione, senza relazione tecnica, con parere contrario semplice o contrario a metà, come se fosse un gioco al rialzo in borsa. Questi sono soldi pubblici, sono i soldi destinati ai nostri ragazzi ed è una vergogna che venga usata una Commissione per essere la camera di compensazione delle rogne nella maggioranza. *(Applausi)*.

La 5ª Commissione non è la camera di compensazione. *(Applausi).*

Presidente, tante volte il presidente Pesco scuote i suoi bellissimi riccioli biondi, però - mi spiace doverglielo dire - ieri mi ha richiamato pesantemente perché ho fatto riferimento a delle osservazioni della sua maggioranza e le ho fatte mie. Io sono della Lega e ho fatto riferimento alle osservazioni di due senatori. In queste osservazioni loro stessi hanno denunciato una situazione non lineare che va assolutamente chiarita. Io mi sono permessa. Giustamente mi ha ripreso perché è un Presidente e mi ha detto che non va bene e che non era la Commissione giusta. Probabilmente non ha ritenuto il mio intervento corretto in quel momento. Allora, lo faccio qui senza problemi davanti a tutti i senatori. La 5ª Commissione d'ora in poi lavora con le regole giuste: se è per l'articolo 81, sarà così; se c'è la relazione tecnica bene, altrimenti non porterà fuori più nessun documento perché ci avalleremo di tutte le possibilità, dalla presidente Casellati, al presidente Mattarella a Conte, a tutti quanti e denunceremo pubblicamente che i soldi in questo consesso non sono gestiti in maniera corretta. *(Vivi e prolungati applausi).*

PICHETTO FRATIN *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, consentite al senatore Picchetto Fratin di intervenire e vi prego di fare il silenzio, altrimenti mi vedrò costretta a richiamarvi nominalmente.

Ha facoltà di parlare il senatore Pichetto Fratin.

PICHETTO FRATIN *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, effettivamente ci sono stati problemi procedurali e politici.

Parlo di problemi procedurali perché ormai è accaduto più volte che circolino formulazioni e riformulazioni di vari emendamenti delle Commissioni di merito che automaticamente obbligano la 5ª Commissione a rivedere continuamente le valutazioni. Io non sono completamente negativo rispetto al meccanismo di lavoro della Commissione bilancio; sono negativo per il sistema che si è instaurato rispetto ai riferimenti alla 5ª Commissione e ai suoi pareri. Infatti, come ho avuto modo di dire in Commissione, anche rispetto a quanto è stato espunto dal testo del maxiemendamento al voto in quest'Aula, non c'è stato un apprezzamento di merito, perché è stato tenuto conto delle posizioni

espresse dalla Commissione bilancio e non di quelle prese in considerazione nella Commissione di merito. Pertanto, fino a qui siamo d'accordo.

La questione è, però, politica e riguarda il comportamento della maggioranza. Presidente, è successo nella legge di bilancio del 2019 con il *caos* notturno; è successo ancora ultimamente con il cura Italia con inizio delle dichiarazioni di voto in Aula senza la presenza del maxiemendamento. *(Applausi).* Oggi è successo che il maxiemendamento è arrivato in Commissione con una serie di osservazioni ed è stato rimodificato in Commissione perché prendiamo atto che la maggioranza non era d'accordo sul percorso; la maggioranza non aveva una posizione. Quindi, è stato utilizzato il parere della 5ª Commissione per fermare posizioni diverse o, meglio, per prendere tempo su posizioni diverse nell'ambito della maggioranza. *(Applausi).*

Quindi la richiesta dell'opposizione non è solo di tipo procedurale e riferita alla regolarità del parere. E forse esageriamo nelle richieste di relazione tecnica: vorrei ricordare che l'obbligo di relazione tecnica esiste solo per gli emendamenti del Governo *(Applausi).* Il Parlamento è ancora sovrano rispetto al Ragioniere generale dello Stato. Il Ragioniere generale dello Stato è pagato, giustamente fa il suo lavoro, ma io mi ritengo superiore. *(Applausi).* Questa affermazione la faccio qui e continuo a farla in Commissione, dove troppo frequentemente ci mettiamo a tappeto rispetto al parere espresso dal Governo, a nome della Ragioneria generale dello Stato.

Noi dobbiamo rispettare la Costituzione, ma siamo noi i primi che devono fare la valutazione del rispetto della Costituzione; dobbiamo prenderci questa responsabilità, non rinviarla al Ragioniere generale dello Stato o all'opinione del rappresentante del Governo di turno. *(Applausi).* Questo è il punto fondamentale. Pertanto, chiedo a questa Presidenza di rivolgere un invito non solo alla Commissione bilancio, ma a tutti noi, a partire dal presidente Pesco fino al sottoscritto, umile membro della Commissione, riguardo al metodo di lavoro rispetto alle altre Commissioni e prima di tutto al metodo di lavoro del Governo. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Naturalmente sono rilievi di natura politica, perché la procedura è nota.

ERRANI *(Misto-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, francamente non capisco in che fase siamo della nostra discussione. *(Brusio).* State tranquilli, io ascolto sempre e non c'è bisogno di fare caos. Serenamente e pacatamente, sul tema dell'articolo 81 abbiamo già avuto modo di discutere - una volta anche quando c'era il Governo precedente -, tant'è che anche la Presidenza si è espressa solo sull'articolo 81. Questa discussione va fatta, è giusto ed io sono per rifarla. Chi è in 5ª Commissione sa bene che io sostengo, prima quando ero all'opposizione ed ora che sono in maggioranza, che questa discussione e questo nodo vadano chiariti.

Non c'entra niente il resto. Questa discussione è necessaria e la Commissione ha lavorato così come doveva lavorare rispetto ad una dinamica complessa. Ci sono stati problemi nella maggioranza? Sì, ma che scoperta è? Sì, ma non c'entra niente col tema dell'articolo 81 della Costituzione. Come i colleghi sanno, ho anche discusso col presidente Pesco, ma non sono d'accordo sul giudizio che è stato dato prima da una senatrice. Inoltre, nel pieno rispetto della Ragioneria e della sua funzione, è giusto riconoscere che c'è un ruolo della Ragioneria, un ruolo della Commissione, un ruolo del Parlamento e un ruolo del Governo. È questo il punto che dovremo chiarire, e lo dico anche sottolineando un certo livello di criticità nel rapporto tra Governo, maggioranza e Commissione. Però al momento lasciamo le cose come stanno, onde evitare di fare altro caos, finito il quale non si risolve un problema che, a mio parere, comunque c'è.

PESCO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESCO *(M5S)*. Signor Presidente, quando ho accettato l'incarico di presiedere la Commissione bilancio del Senato sapevo che sarei stato oggetto di attacchi, ma un attacco del genere, colleghi, non me l'aspettavo, veramente non me l'aspettavo, però ci sta. *(Commenti).*

Se la Commissione bilancio avesse dato il parere di nulla osta su emendamenti costosi, senza avere le giuste quantificazioni o coperture, allora avrei capito attacchi di questo genere; questi attacchi sarebbero stati, secondo me, legittimi.

La Commissione bilancio, però, ha fatto tutt'altra cosa. La Commissione bilancio ha esaminato gli emendamenti, ha preso visione del parere della Ragioneria generale dello Stato e, dove la Ragioneria ha sollevato dei dubbi e delle forti perplessità sull'onerosità dicendo che certe misure costano, non potevamo fare altrimenti: non potevamo dire che quelle misure non costavano più, perché è così. Noi rispettiamo la legge: se la Ragioneria generale dello Stato ci dice che certi interventi costano, per poterli attuare servono le coperture. Se le coperture non ci sono, non possiamo attuare quelle misure: è un discorso semplicissimo. *(Applausi)*.

Abbiamo dato dei pareri di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su alcuni emendamenti che poi, una volta arrivati in Commissione di merito, sono stati votati e approvati, contrariamente a quanto stabiliscono le regole di bilancio; il che ha comportato che la Ragioneria ha ripreso in mano tutto e ha detto di no perché quegli emendamenti costano e non essendo correttamente e adeguatamente coperti è necessario stralciarli. È semplicissimo. Da qui anche le lungaggini e così via.

Per non parlare poi dell'*iter* in Commissione, visto che sono stato attaccato anche su questo. Il Senato ha una procedura, secondo me legittima, per cui ogni emendamento può essere riformulato più volte. Alla Camera non è così, qui invece si: va bene, ottimo, si può perfezionare l'emendamento. Però, ogni volta che l'emendamento viene perfezionato, viene rivalutato, viene rimesso in discussione e rianalizzato e, se costa, e non ci sono le coperture non si può portare avanti, è una cosa molto semplice, ma purtroppo anche questo non viene apprezzato. *(Applausi)*.

Sono stato accusato anche di lavoro torbido: queste parole sono state usate in Commissione. Ma quale lavoro torbido? Abbiamo dato lettura dei pareri della Ragioneria e addirittura li abbiamo distribuiti per far vedere che non era un lavoro torbido, che non c'era nulla di anomalo, che erano pareri scritti sulla carta; eppure no, eppure abbiamo lavorato male. Che cosa dovremmo fare? *(Commenti)*. Ce li hanno tutti, colleghi, i vostri Capigruppo ce li hanno.

PRESIDENTE. Invito innanzitutto i colleghi della Lega e il presidente della 5ª Commissione a rivolgersi alla Presidenza.

In secondo luogo, com'era giusto che fosse, ho consentito interventi anche con la veemenza delle parti che hanno preso la parola, ma adesso consentite al presidente Pesco di concludere.

PESCO *(M5S)*. Ringrazio tutti per il lavoro svolto e che continueremo a fare in Commissione bilancio. Personalmente, lavorerò sempre nella piena e totale trasparenza, nell'interesse di tutti, del Paese, dei cittadini e, soprattutto, dei conti dello Stato. *(Applausi)*.

CIRIANI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI *(FdI)*. Signor Presidente, dopo una settimana o forse più di attese da parte dell'opposizione per conoscere il parere della maggioranza sul decreto-legge, peraltro in ritardissimo, dopo le risse, i messaggi su twitter, gli avvertimenti, le minacce e gli accordi che poi durano mezza giornata o mezz'ora, perlomeno risparmiateci il vittimismo, perché le vittime sono da questa parte dell'emiciclo: siamo noi che attendiamo da parte della maggioranza di sapere cosa accidenti vuole fare con questo decreto-legge. *(Applausi)*.

La sopportazione e il senso istituzionale che abbiamo dimostrato hanno un limite, presidente Pesco e colleghi della maggioranza. Sono le ore 15,30 ed è da questa mattina che attendiamo di capire cosa c'è scritto all'interno del maxiemendamento.

Già ieri, intervenendo, sia io che i colleghi abbiamo denunciato - e lo abbiamo detto anche prima in Conferenza dei Capigruppo - questa stortura inammissibile, inaccettabile, intollerabile, sulla quale spero presto possa dire qualcosa anche il Presidente della Repubblica.

Noi abbiamo decreti d'urgenza e solo questi; decreti sui quali viene posta la fiducia in prima lettura per i ritardi, le omissioni e le debolezze della maggioranza. In più, alla vigilia del voto di fiducia, interviene un nuovo *caos*, per cui non si capisce bene chi comanda all'interno della maggioranza.

Se comanda il Governo, signor Ministro, una parola ce la vuole dire oggi? Una parola su quanto sta avvenendo? Ci vuole dire cosa pensa di questo maxiemendamento, del parere della Ragioneria generale? Se il parere della Ragioneria è anche il suo o è soltanto di un organo tecnico? Non sono questioni secondarie. Qui bisogna capire se comanda il Parlamento (non la destra o la sinistra, ma se comanda il Parlamento) o se comanda il signor Biagio Mazzotta, che in questo momento, *pro tempore*, è il Ragioniere generale dello Stato. Se comanda, infatti, il signor Biagio Mazzotta, possiamo anche rinunciare a venire ogni mattina qui in Parlamento e demandiamo a lui le scelte finali.

Rispetto al Regolamento, voglio ricordare che, se non ci fosse la fiducia anche in questa occasione, emendamenti già col parere contrario ai sensi dell'articolo 81, sono stati messi in votazione da parte della Presidenza del Senato. Questo a testimoniare e a certificare il fatto che il Parlamento è supremo. La volontà del Parlamento va oltre la volontà del Ragioniere dello Stato. *(Applausi).*

Quindi, se il Parlamento ha deciso che un emendamento deve passare, passa e la copertura si può trovare anche successivamente. Si può trovare con un altro decreto-legge, con un altro provvedimento successivo, ma è fondamentale ribadire questo aspetto. Dopodiché, non vuol dire che sia giusto, ma certo è che il Ragioniere generale dello Stato non può decidere al posto della maggioranza in questo caso. Noi vogliamo capire se la maggioranza è d'accordo con quello che è avvenuto.

Quindi, noi non possiamo tollerare questo stato di cose. Non possiamo, ancora una volta, votare al buio, non sapendo bene se le disposizioni che votiamo sono quelle della maggioranza, del Governo, del Ministro o semplicemente di un organo tecnico che non è stato eletto da nessuno.

Se il Ministro, anche in questa occasione, e glielo dico con la massima civiltà possibile, non dirà una sola parola per spiegare qual è la sua posizione, noi dovremo dedurre facilmente che il Ministro della pubblica istruzione non si chiama Lucia Azzolina ma si chiama Biagio Mazzotta. *(Applausi).*

GRANATO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per chiarire che è stata data una rappresentazione fallace dei fatti, perché gli emendamenti dell'opposizione sono stati, con grande disponibilità da parte del Ministero e dello *staff* del Ministro, riformulati reiterate volte, per consentire a tutti di avere una possibilità di farli passare.

Anche un emendamento della relatrice è stato fermato in forza dell'articolo 81. Quindi, se ci fosse stata l'intenzione di intervenire politicamente su quegli emendamenti, ciò non risulta assolutamente dai fatti, perché anche i nostri emendamenti sono stati fermati. Questo per chiarire. Inoltre, far riformulare un emendamento cinque, sei, sette volte, ci ha ovviamente portato a concludere i lavori oggi e, praticamente, a tenere un cantiere aperto per quaranta giorni. *(Commenti).*

PITTONI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE.Ma su cosa, presidente Pittoni? Perché adesso ci sono stati interventi che abbiamo sussunto sull'ordine dei lavori. Ora dobbiamo passare alle dichiarazioni di voto finali.

PITTONI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, semplicemente per rispondere al presidente Pesco che l'emendamento... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Senatore Pittoni, colleghi, ora ci sono le dichiarazioni di voto. Sinceramente, dobbiamo andare avanti. *(Proteste).*

È stato dato spazio a tutti gli interventi. L'intervento del Presidente della Commissione bilancio era previsto e poi ci sono stati interventi per ciascun Gruppo.

Proseguiamo. Prego, signor Ministro. *(Commenti. Richiami del Presidente).*

PITTONI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

PITTONI *(L-SP-PSd'Az)*. Per un breve intervento di precisazione.

PRESIDENTE.Ne ha facoltà. *(Applausi)*.

La prego di essere breve in quanto l'argomento è già stato sviscerato.

PITTONI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, vorrei portare rapidamente un piccolo esempio: l'emendamento 2.0.8 sui percorsi abilitanti speciali. È una norma già utilizzata nel 2013 (quindi con il via libera anche della Commissione bilancio); in questo caso, la stessa proposta viene bocciata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Mi sembra una scelta politica, null'altro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo di intervenire per esprimersi sulle modifiche proposte.

AZZOLINA, *ministro dell'istruzione*. Signor Presidente, chiaramente recepisco le indicazioni della Ragioneria generale dello Stato. *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.800, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, esponenti del Governo, vorrei esprimere innanzitutto la solidarietà al signor Ministro rispetto alle minacce che ha ricevuto in questi giorni. Credo che quando un Ministro è costretto a viaggiare con la scorta sia una sconfitta della libertà e della democrazia per tutti. *(Applausi)*.

Il *lockdown* è stato un periodo di vuoti e privazioni per tutti gli italiani, ma nulla ha impattato tanto come la chiusura delle scuole. La scuola faceva parte del nostro paesaggio quotidiano e c'è voluto il coronavirus per ricordarci che scandiva le nostre vite, in un rituale che ogni mattina si celebrava, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, dalla Capitale al più piccolo dei Comuni di montagna.

Assistendo i figli nelle sessioni di studio, molti italiani hanno compreso fino in fondo il valore e l'impegno di maestri e di insegnanti e hanno visto lo sforzo generoso degli istituti per organizzare la didattica a distanza, aiutando i meno abbienti a ricevere un *tablet* e una connessione.

Il nostro compito, quindi, è fare tutto il possibile affinché la scuola esca da questa vicenda più forte e più importante di prima. La scuola italiana - è risaputo - ha diversi problemi: un corpo docenti che è tra i più anziani e tra i meno pagati d'Europa e bambini immersi nel precariato. Ma anche i problemi legati all'edilizia scolastica e al susseguirsi di riforme e controriforme hanno generato confusione sui percorsi didattici, fino agli allarmanti dati OCSE sul livello di preparazione dei giovani italiani nelle discipline scientifiche e nella capacità di comprensione di testi complessi.

In sostanza, tra problemi strutturali e problemi determinati dal coronavirus, la scuola oggi ha soprattutto bisogno di certezze. Uno dei dati positivi è che sicuramente i ragazzi sosterranno la prova di maturità a scuola perché, come ha ricordato lei, signor Ministro, non è solo un esame ma un rito di passaggio verso l'età adulta.

Bene anche la riapertura dei campi scuola, anche se mi dispiace che si sia data per scontata l'impossibilità di riaprire le scuole come è accaduto in altri Paesi; forse in alcune realtà si poteva tentare di farlo.

Non dobbiamo dimenticare che la chiusura incide soprattutto sulle fasce più fragili e socialmente esposte: penso a quei bambini e ragazzi che hanno solo nella scuola una possibilità di apprendimento e di stimolo culturale, ma penso anche ai liberi professionisti e ai lavoratori precari che per seguire i figli rischiano di essere estromessi dal mondo del lavoro, e questo vale soprattutto per le donne.

A tutto questo si aggiunge il capitolo delle assunzioni. Le norme sull'insegnamento sono così ingarbugliate da aver determinato una situazione nella quale i diritti degli uni spesso confliggono con i diritti degli altri; questo campo richiederebbe la capacità di uno sminatore e soprattutto l'impegno a non cambiare politiche di indirizzo tra un Governo e l'altro. Noi riteniamo che la principale urgenza sia costituita dalla troppa precarietà, che ha fatto della scuola la più grande agenzia di lavoro interinale del Paese. Per questo, inizialmente, come Gruppo eravamo favorevoli a un percorso di stabilizzazione, anche per scongiurare un ulteriore elemento di incertezza circa le reali possibilità di svolgere in sicurezza il concorso pubblico. Mi sembra comunque che il compromesso raggiunto con il Governo dopo giorni sia positivo e che sia stato fatto comunque un passo in avanti. Noi sappiamo che ci sono due concorsi (uno ordinario e uno straordinario) e sappiamo anche che con il decreto-legge cosiddetto rilancio ci sarà un'ulteriore possibilità di assunzione per altri 16.000 insegnanti, quindi alla fine arriveremo a toccare quasi il numero di 80.000 insegnanti, che potranno così passare in ruolo se supereranno il concorso.

Vi è quindi un'attenzione specifica a questo settore anche per tutelare la continuità didattica ed evitare che ogni anno si riproponga il problema delle classi scoperte. Inoltre ricordiamo ancora la necessità di sciogliere il nodo del concorso dei dirigenti scolastici su cui, dopo la sentenza del TAR, è attesa anche quella del Consiglio di Stato; una vicenda che comunque richiede chiarimenti al più presto.

È stato importante aprire anche alla richiesta delle scuole paritarie; su questo non abbiamo potuto fare altro che approvare alcuni ordini del giorno che dovranno poi concretizzarsi col decreto-legge rilancio, dove c'è già stato un primo stanziamento di 70 milioni per le mancate rette, a cui si aggiungono altri 65 milioni per gli asili nido.

Sempre nel decreto-legge rilancio sono state stanziate importanti risorse per la messa in sicurezza delle scuole, necessaria per consentire l'avvio del prossimo anno scolastico. Tra queste misure penso all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), al rafforzamento degli strumenti tecnologici, al sostegno agli studenti disabili. Si tratta di un importante piano di interventi da cui purtroppo ad oggi sono escluse le scuole delle autonomie speciali. Ho già avviato un confronto politico anche con i tecnici del Ministero per far sì che nella conversione del decreto-legge anche le scuole della Valle d'Aosta e dell'Alto Adige possano beneficiare di queste importanti misure. Se, infatti, il tema è quello della sicurezza, non ha senso fare delle differenziazioni che richiederebbero di limitare l'efficacia degli interventi, onde rendere più difficoltosa la riapertura dell'anno scolastico nelle Regioni e Province autonome. Confido quindi nella sua sensibilità, signor Ministro, e nella sua attenzione a questo tema particolare, ma abbiamo già avuto dei primi segnali positivi in questo senso. Da parte nostra continueremo a sollecitare e a seguire con grande attenzione questo punto, per far sì che a tutti gli studenti vengano garantiti identici diritti di sicurezza e un corretto inizio per il prossimo anno scolastico.

Sempre sulle autonomie speciali, desidero infine ricordare l'approvazione dell'emendamento del nostro Gruppo a prima firma del senatore Durnwalder, che consentirà agli studenti delle scuole serali della Provincia autonoma di Bolzano di sostenere gli esami di Stato nella sessione ordinaria.

Per concludere, signor Ministro, sappiamo bene che chiunque ha avuto responsabilità di Governo in questa fase si è dovuto muovere su un terreno difficile e sconosciuto, in cui era spesso veramente difficile immaginare quanto sarebbe successo con l'andamento del virus.

Esprimendo un voto favorevole sul provvedimento al nostro esame, ci aspettiamo maggiore chiarezza sulla programmazione del prossimo anno scolastico, a cominciare da come si reagirà in caso - e

nessuno di noi se lo augura - di una nuova ondata di virus. Non possiamo immaginare che tutte le scuole chiudano o che non ci sia un piano di prevenzione sulla falsariga di quanto attiene alle attività economiche e sociali. Non possiamo immaginare altresì una scuola che torni nei ranghi; come avvenuto con la sanità abbiamo scoperto il suo immenso valore, proviamo a proteggerlo e a valorizzarlo fino in fondo. È con questo forte auspicio che ribadisco il voto favorevole alla fiducia del Gruppo per le Autonomie. *(Applausi).*

FARAONE *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Avviso i colleghi che durante gli interventi sono pregati di lasciare liberi i banchi del Governo.

FARAONE *(IV-PSI)*. Signor Presidente, anch'io esprimo solidarietà al Ministro per le minacce subite, così come esprimo solidarietà al presidente della Regione Lombardia Fontana e al sottosegretario Sileri. Pensavamo che dopo questo *lockdown* si potesse rientrare nei ranghi, si potesse avere un comportamento diverso, che si potesse essere tutti più tranquilli da questo punto di vista; purtroppo questi gesti dimostrano che non è così.

Vorrei esprimere soddisfazione per il provvedimento approvato, partendo da una misura che abbiamo previsto grazie ad un emendamento presentato da Italia Viva. Lo dico anche rispetto all'intervento del senatore Salvini che per me, anzi, per quest'Assemblea, è una sorta di ologramma, nel senso che appare, fa interventi, anche un po' ciclostilati, preparati prima che i fatti accadano, e poi va via.

Lo vorrei informare che sull'edilizia scolastica, proprio grazie al citato emendamento, abbiamo previsto un intervento straordinario e, cioè, la possibilità che si possa applicare anche per l'edilizia scolastica, per lavori di manutenzione, di messa in sicurezza e di abbellimento, il modello adottato per Genova, con la possibilità di sburocratizzare le azioni dei sindaci e dei presidenti delle Province, che hanno disponibilità economiche e che possono intervenire. Grazie a questo decreto-legge è possibile farlo e io credo che già soltanto questo emendamento dia valore all'intero provvedimento.

Accanto a questo, Presidente, credo che si debba essere soddisfatti anche per il piano di assunzione dei docenti. Quando, a regime, si assumono 80.000 docenti e 32.000 vengono assunti con il concorso straordinario, già questo e il fatto che le modalità di assunzione garantiscano selezioni meritorie *(Applausi)* per un ruolo come quello di docente scolastico, che svolge un compito delicatissimo per i nostri ragazzi, credo che sia un successo non scontato.

Ricordo che quando approvammo la cosiddetta buona scuola e le famose 120.000 assunzioni, dicemmo e ci prendemmo l'impegno che quella sarebbe stata l'ultima stabilizzazione di precari a scuola e che da quel momento si sarebbe entrati a scuola soltanto con pubblico concorso. Credo che aver mantenuto questo impegno sia un elemento di valore del provvedimento. Credo, al contempo, che sentir dire che si possa continuare a mantenere una metodologia che prevede l'accesso all'insegnamento per anzianità sia sbagliato. Anche questo è pertanto un elemento importante.

Signor Presidente, signor Ministro, vi è poi una terza questione che concerne le riaperture. Vorrei che facessimo un patto con i nostri ragazzi, con i nostri insegnanti, con i dirigenti scolastici e le famiglie. È vero che la scuola è quella che ha patito di più, è stata la prima ad essere chiusa quando è iniziato il *lockdown* e l'epidemia e, secondo le previsioni, sarà l'ultima a riaprire.

Il patto che dobbiamo fare è che da settembre non solo riapriremo le scuole - questo lo do per scontato - ma che queste scuole non le chiuderemo più, a prescindere. Dobbiamo creare le condizioni affinché le scuole siano aperte con una differenziazione ampia anche dell'orario (mattina, pomeriggio, sera) e degli spazi, considerando non soltanto le strutture scolastiche, ma immaginando di utilizzare altri spazi che le nostre città mettono a disposizione. Se cominciamo a immaginare un insegnamento flessibile, con spazi e orari flessibili, possiamo permetterci di non chiudere più le scuole, anche di fronte a una condizione in cui, senza vaccino, non avremo certezze che l'epidemia non ritorni. Bisogna però fare un piano ora, già da questo momento, bisogna pensarci e possiamo prenderci questo impegno: le scuole non chiudono più. Questo è l'impegno che chiedo al Governo.

Allo stesso modo, il sistema digitale utilizzato per l'insegnamento è un grandissimo patrimonio che non dobbiamo disperdere, non può diventare lo strumento di insegnamento ordinario, ma sarebbe da pazzi se, avendo utilizzato questo modello e avendolo sperimentato, non lo utilizzassimo ulteriormente in futuro anche per altre forme di apprendimento e per quella flessibilità a cui facevo riferimento poco fa, naturalmente colmando quella dispersione 3.0 a cui abbiamo assistito impotenti in queste settimane e cioè 850.000 studenti senza dispositivi, il 57 per cento degli studenti che hanno dovuto condividere i dispositivi. Da questo punto di vista abbiamo creato una disparità nell'insegnamento e l'abbiamo fatto ancora di più, Presidente, con riferimento agli studenti disabili, alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Per la disabilità psichica, di fatto, la didattica si è totalmente arrestata. Ho presentato un altro emendamento che mi ha creato parecchio travaglio interiore rispetto alla necessità di garantire alle ragazze e ai ragazzi con disabilità di avere, su richiesta

dei genitori e con decisione unanime da parte dei docenti, la possibilità di ripetere l'anno. So che questo è un emendamento che può creare qualche elemento di ostilità da certi punti di vista, perché abbiamo chiuso classi e scuole speciali, abbiamo pensato e immaginato l'inclusione proprio perché abbiamo pensato che bisognasse immaginare percorsi didattici che non avessero bisogno di alcuna specialità. Capita però di trovarsi di fronte alla mamma o al papà che chiama piangendo perché il figlio è rimasto privo di didattica e dell'opportunità di apprendere. Infatti, anche per le ragazze e i ragazzi con disabilità l'apprendimento scolastico è indispensabile, dal momento che vengono loro date le basi per la costruzione di una futura inclusione nella società. Quando un ragazzo perde un anno e la mamma o il papà chiedono di farglielo recuperare, di fronte all'obbligo della promozione credo che saremmo stati troppo violenti e discriminatori nei confronti di queste ragazze e di questi ragazzi se non avessimo creato questa opportunità.

La scuola ha tanti limiti, ma di fronte alla disabilità molto spesso anche in condizioni di normalità, quindi senza il *lockdown*, spesso mi era capitato di incontrare genitori che chiedevano le bocciature per poter ripetere l'anno, perché comunque quello è un ambiente considerato ovattato e protetto rispetto a quanto aspetta i ragazzi quando si finisce il ciclo di studi. Questo vuol dire che la scuola ha, in questi anni, costruito le condizioni per percorsi di inclusione veri; quindi quando abbiamo abolito le classi delle scuole speciali e abbiamo costruito questi percorsi di inclusione, abbiamo creato condizioni di crescita complessiva per ragazzi e ragazze, un aiuto vero per le famiglie.

Io credo che dobbiamo investire su questo, migliorando e con insegnanti di sostegno sempre più formati. Questo *lockdown* ci ha insegnato che vi è una necessità di intervento suppletivo da parte della società, anche di fronte a bisogni considerati speciali, ma che molto spesso non vengono trattati con la stessa dignità con cui consideriamo interventi di altro tipo.

Ringrazio pertanto il Ministro, il Governo e la maggioranza per questo provvedimento, con l'invito a fare uno sforzo in più e assumere l'impegno per una riapertura certa delle scuole. *(Applausi).*

IANNONE *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di iniziare il mio intervento vorrei trasmettere al Ministro la solidarietà del partito Fratelli d'Italia. Per noi ogni forma di violenza fa schifo; ogni forma di violenza rivolta alle donne ci fa doppiamente schifo. *(Applausi).* Quindi, da questo punto di vista, non sono ammessi equivoci per nessuno.

Ciò detto, noi non voteremo però la fiducia a questo provvedimento; anzi, voteremo determinatamente contro la fiducia a questo Governo perché per un partito patriottico come il nostro non si può assolutamente sostenere un provvedimento che non sarebbe votato da nessuno del mondo della scuola italiana: dagli alunni, dalle famiglie, dal personale docente e non docente e dai dirigenti scolastici.

Avete fatto un capolavoro al contrario: avete scontentato tutti e avete fatto un torto a chi, in questi mesi, ha veramente portato avanti l'istituzione della scuola italiana. Desidero ringraziare coloro - e soltanto loro, signor Ministro - che in questi mesi hanno compiuto ogni sforzo per garantire, seppur nell'emergenza, che il mondo dell'istruzione potesse andare avanti: ragazzi (soprattutto coloro che avevano minori possibilità) che hanno seguito la didattica a distanza; docenti che si sono inventati; famiglie che si sono massacrate dal punto di vista economico per sostenere i propri figli; tutto il mondo del personale ATA e dei dirigenti scolastici che ha cercato invano di capirci qualcosa per l'immediato e per il futuro.

Entrerò, seppur velocemente, nel merito delle varie questioni. Signor Ministro, mi consenta di dire che, con il provvedimento in esame, a queste persone vengono date risposte completamente sbagliate. Di questa emergenza si poteva fare anche un'opportunità. È veramente un momento zero per fare giustizia e ripartire in modo nuovo. Parlo del cuore della vicenda, ossia della questione del concorso e della stabilizzazione dei precari. Fin dall'inizio della legislatura abbiamo avuto una linea di coerenza: pensiamo che il nostro precariato vada completamente stabilizzato, perché il merito non viene stabilito da un concorso a crocette, come era previsto nella stesura iniziale, né dal sistema che ipotizzate adesso. Desidero segnalarle, signor Ministro, che è lo stesso modello scelto per il concorso dei dirigenti scolastici, il quale ha generato un contenzioso mostruoso.

Attenzione, quindi: abbiamo un esercito di professionisti che a settembre sarebbe stato certamente pronto ad essere in cattedra, fatto di persone che hanno servito lo Stato e in questi anni hanno assicurato la funzione della scuola. Senza i precari, non ci sarebbe stata la scuola italiana: non si possono trattare come kleenex usa e getta. Il merito sta nella capacità di fare il proprio lavoro di educatore e vale più un grammo di pratica e buon esempio che miliardi di parole e di teoria. Siamo quindi schierati, senza se e senza ma, con il nostro precariato e continueremo a portare avanti questa battaglia al loro fianco, perché ribadisco che non saremo mai dell'idea che lo Stato si possa servire di

persone che non possono svolgere una funzione e poi sostenere che vanno cestinati: è un principio per noi inderogabile, che naturalmente vale anche per tutte le altre categorie del mondo della scuola.

Ugualmente, signor Ministro, ci aspettavamo una scelta politica coraggiosa, anche per sanare le tante vicende di contenzioso esistenti. Parlo espressamente del concorso dei dirigenti scolastici e dei docenti delle suppletive 2016, persone che hanno rinunciato anche al loro lavoro a tempo indeterminato, perché vincitori del concorso, e poi, per effetto di una sentenza, si trovano a non essere, né docenti, né al posto di lavoro che avevano precedentemente. Come può uno Stato rimanere sordo rispetto a questa ingiustizia? È chiaro che è una decisione politica, ma, fino a quando non avremo il coraggio di affrontare politicamente tali questioni, staremo sempre ad arrenderci docilmente al dio della Ragioneria dello Stato e alle sentenze della magistratura e il nostro ruolo politico in quest'Aula verrà a mancare completamente. Non servirà avere un Governo, un Ministro e un Parlamento, ma soltanto un'attività di carattere freddo e burocratico, che chiaramente non può essere la politica italiana. Lo diciamo soprattutto in questo momento, in cui bisogna dare segnali al Paese, secondo i quali c'è qualcuno in cabina di comando e alla guida e la macchina non è a folle e in discesa ad assecondare gli eventi.

Com'è possibile che, a pochi giorni dagli esami di Stato, i nostri alunni e le nostre famiglie non sappiamo ancora nulla? Sono preoccupati del loro futuro e del loro destino, perché i figli si mettono davanti a tutto. Per molti mesi, durante questa crisi, ho sentito il presidente Conte parlare di modello Italia: quale? Siamo l'unico Paese che, per quanto riguarda la scuola, non ha scelto un indirizzo e stiamo ancora qui a discutere.

Stendo un velo pietoso su quello che è avvenuto in questi giorni: avete fatto un decreto-legge per motivi d'urgenza e guardi, signor Ministro, che, se non fosse stato per la responsabilità dell'opposizione, che non è verso di voi, ma nei confronti della nostra Nazione, vi sareste fatti ostruzionismo da soli. Arriviamo in Aula con un voto di fiducia in maniera assolutamente rabberciata, poi questo provvedimento andrà alla Camera, dove, per i tempi a disposizione, non potrà neanche essere esaminato dalla Commissione competente. Vi sembra possibile tutto questo?

Io voglio esprimere - perché mi piace essere onesto intellettualmente - un apprezzamento umano per l'attività dei sottosegretari Malpezzi e De Cristofaro; però più di questo non posso dire. Siamo profondamente insoddisfatti del provvedimento e crediamo che vada in una direzione assolutamente sbagliata. Abbiamo offerto tutti i nostri contributi di collaborazione, con i nostri emendamenti; è stato accolto solo qualcosa, che peraltro sana delle lacune enormi all'interno del decreto-legge, come nel caso degli esami dei privatisti.

Concludo, signor Presidente, dicendo che un grande della pubblica istruzione, Giovanni Gentile, diceva che «gli uomini che ragionano sempre non fanno la storia»; mi dispiace prendere atto che tanto ragionamento ha creato una triste storia, che ci preoccupa molto per l'immediato e per il futuro della scuola italiana. *(Applausi)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, anch'io, a nome di tutti i senatori di Liberi e Uguali e del Gruppo Misto, voglio esprimere tutta la nostra solidarietà per le minacce e per gli insulti che ancora una volta, quando c'è una donna che ricopre una carica pubblica, hanno immediatamente un connotato sessista. Questo non è più tollerabile. *(Applausi)*. Lo dico qui, perché ogni volta siamo costretti a stigmatizzare questi fatti. Tutti noi pensavamo che forse, con le denunce e con le iniziative, questo clima in qualche modo potesse cambiare e che ci fosse un ravvedimento; invece continua in modo spietato. Per questo diamo tutta la nostra solidarietà al Ministro, come altri hanno fatto in quest'Aula (e di questo siamo tutti contenti).

Ora arriviamo al merito della fiducia e di questo decreto-legge. Vorrei dire molto chiaramente cosa è emerso da questa grande crisi dell'epidemia, che ci ha colto tutti di sorpresa (l'ho detto varie volte), con tutto quello che è accaduto in queste settimane difficili per le istituzioni e soprattutto per i nostri cittadini. Credo che i cittadini abbiano compreso quali sono le due grandi infrastrutture del Paese, quelle più importanti, su cui giustamente ci siamo concentrati e ancora ci dobbiamo concentrare; è stato messo a nudo qual è l'importanza in questo Paese della questione della sanità pubblica e della questione della scuola. Sono le due grandi infrastrutture che fanno di un qualsiasi paese una nazione civile e una democrazia solida. In quest'Aula quanti interventi ci sono stati, quanto ci siamo concentrati, quanto abbiamo fatto? Io continuerò a dire sempre che non dobbiamo dimenticare questi giorni, quello che ci è accaduto, l'emergenza della sanità e la fragilità in quel campo. Non dimentichiamo, dopo questo decreto-legge sulla scuola e dopo il dibattito sulla chiusura delle scuole (speriamo che ci sia presto la loro riapertura), quanto sia fondamentale per un Paese investire nella scuola, investire tutte le nostre risorse, le nostre energie e il nostro dibattito.

Abbiamo giustamente detto che dobbiamo evitare che, finito l'esame di questo decreto-legge, non ci sia più un dibattito pubblico sulla scuola. Questo Paese ha bisogno di riportare al centro della discussione politica e quindi del proprio futuro la questione della scuola, non soltanto per rispetto della nostra Costituzione e non solo perché la Costituzione ci ha consegnato questo messaggio. Purtroppo negli anni le cose sono andate un po' diversamente; se noi oggi sulla scuola siamo costretti ogni volta a tentare di tamponare, di sistemare, di provare a razionalizzare, è perché per molto tempo ci sono stati interventi sbagliati.

C'è stato ancora una volta un taglio delle risorse alla scuola. Questo è ciò che è accaduto in questi anni. Ogni volta è così. Ogni volta che si discute di scuola abbiamo da affrontare tutte le questioni che riguardano il reclutamento e il precariato. Ma perché? Negli anni c'è mai stata qualche certezza che sia durata più di uno o due anni su come si accedeva all'insegnamento? No, perché ogni volta ci siamo trovati di fronte a un cambio continuo delle norme e delle forme di reclutamento. C'è qualcuno che vuole insegnare; non è che a scuola ci vanno solo quelli che volevano fare altro, come ho sentito dire. Magari c'è un giovane che ha la giusta aspirazione e, quindi, deve sapere quando si iscrive in quella facoltà qual è il percorso che deve fare, come accade in altri Paesi. Questo è fondamentale; questo ci ha appassionato. C'è stata una discussione che abbiamo fatto pubblicamente; non l'abbiamo fatta nelle segrete stanze. C'è stata una discussione dura e difficile - lo sappiamo tutti - sulla questione del concorso straordinario che poneva una questione di preoccupazione condivisa da tutti di come si ricominciava in modo ordinato l'anno scolastico e che ovviamente metteva in campo opzioni diverse sulle stesse preoccupazioni, su come si danno riposte ai precari e come contemporaneamente si fa in modo che ci sia una qualità. Questa è stata una questione che ci ha appassionato tanto e ci ha fatto scontrare. Non c'è niente di strano o di oscuro. È un dibattito che abbiamo fatto pubblicamente; abbiamo poi trovato una sintesi, che magari non potrà soddisfare tutti. Ognuno di noi voleva qualcosa di più o qualcosa di meno, però è stato raggiunto un punto che non è un accordicchio. È un punto di intesa fatto per il bene della scuola, per guardare avanti e poi per cercare di darci gli strumenti per affrontare gli altri problemi.

Questo decreto, infatti, che prevede delle misure urgenti, ha un'unica preoccupazione fondamentale: garantire la ripresa dell'attività scolastica e la riapertura delle scuole in sicurezza. Ma in questo decreto, grazie al lavoro di tutti (e ringrazio anche l'opposizione, la maggioranza, i Sottosegretari e il Ministro), abbiamo tentato di metterci qualcosa in più che non fosse soltanto misure urgenti, ma che cominciasse a delineare un percorso, parlando appunto di centralità che fa parte del nostro programma di Governo per dare una nuova possibilità. Volevamo usare il decreto per dare una nuova opportunità, un nuovo inizio e cambiare. Abbiamo la possibilità di farlo e abbiamo provato a farlo. Devo dire che - non voglio riaprire il dibattito - questo decreto poteva essere anche meglio, però ci hanno stralciato anche qualche norma che avevamo approvato all'interno della Commissione che era qualificante e che aiutava a dare delle risposte. Penso alla carta del docente anche ai precari, che quindi aiutava anche in questo ragionamento che abbiamo fatto. Si affrontavano altre questioni importanti come quelle dei lavoratori socialmente utili (LSU). Ovviamente penso che il Parlamento è sovrano e, forse, dovremmo aprire una discussione seria perché magari qualcuno, se proprio vuole decidere al posto nostro, si può anche candidare alle elezioni (penso a qualche funzionario potente). Ma questo farà parte di un'altra discussione che faremo a parte.

Quindi, ci sono delle cose importanti, sul punto abbiamo raggiunto un'intesa e dobbiamo guardare avanti adesso per fare in modo che funzioni bene, che il percorso sia stabilizzato.

Abbiamo ottenuto nel decreto-legge rilancio - e questo è importante - 16.000 assunzioni in più, che sono un risultato anche di quello scontro e di quella discussione che ci hanno permesso di fare anche questo passo in avanti. Abbiamo approvato emendamenti rilevanti: penso al fatto della valutazione non più numerica ma con giudizio, che è una cosa importante, perché un bambino non si può "marchiare" con un numero. A qualcuno sembra una cosa stupida, ma è molto importante.

È stato anche un bene affrontare la questione di mettere a disposizione tutti gli strumenti. Abbiamo fatto la didattica a distanza, ma ricordiamo che questo ha fatto emergere - lo ricordava bene anche il sottosegretario De Cristofaro questa mattina - tante disuguaglianze che già c'erano - non è che le abbiamo scoperte - su cui dobbiamo intervenire. Ci siamo detti all'inizio di questa tragedia che nessuno doveva essere lasciato indietro e dobbiamo fare questo sforzo, tanto più nella scuola. Ci sono ragazzi che vivono nelle periferie ai quali solo la scuola può dare lo strumento, non solo dell'ascensore sociale ma la possibilità di poter riaffermare pienamente anche la sua dignità di cittadino. Questa è la cosa bella della nostra scuola, della scuola della Costituzione.

Ma la scuola non è solo didattica a distanza. Qualcuno non pensi che adesso abbiamo scoperto la didattica a distanza; aiuterà e metteremo in campo strumenti, ma la scuola è convivere, stare insieme, crescere insieme, avere un rapporto con gli insegnanti e tra gli studenti. Questa è la scuola che noi vogliamo per far crescere cittadini all'altezza di una democrazia all'altezza. Per questo si

poteva fare meglio, come ho già detto. Avremmo potuto avere molte cose di più in questo decreto-legge; avremmo potuto forse ottenere più risultati, ma questo è già un passo in avanti. Per questo voteremo convintamente la fiducia. *(Applausi).*

RAMPI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPI *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro per essere in quest'Aula. Il decreto-legge che stiamo per approvare iniziava in maniera molto semplice: era un decreto che tentava di garantire la corretta conclusione dell'anno scolastico. Poteva essere approvato da quest'Aula del Parlamento in pochi giorni, perché era un provvedimento molto semplice, ma molto necessario. La scelta del Senato della Repubblica è stata quella di cogliere questa occasione per aprire un dibattito pubblico sulla scuola, ed io credo che sia stata una scelta saggia. In Commissione si sono ascoltate moltissime voci, ad esse si è voluto dare attenzione, ed è per questo che siamo arrivati, con tutte le complessità e i problemi che stiamo affrontando, alla giornata di oggi: abbiamo deciso di non scegliere la strada più facile.

Quando si discute di scuole e si apre una discussione sulla scuola, si fa sempre qualcosa di positivo. Il mio amico e maestro Luigi Berlinguer in questi giorni lo ha ricordato: che il Paese dibatta di scuola è un fatto positivo ed importante. Certo, dovremmo tutti riflettere su come dibattiamo di scuola, perché il tasso di violenza, quando appunto si discute di scuola, è troppo alto. E ogni volta e più alto e più vergognoso quando - e non sono poche le occasioni - il Ministro della pubblica istruzione di questo Paese è una donna: la Falcucci, la Iervolino, la Gelmini, la Giannini, la Fedeli e oggi il ministro Azzolina. Ogni volta che c'è una donna in quel Ministero (e c'è spesso una donna in quel Ministero), il tasso di violenza è inaccettabile e sessista. *(Applausi).* Contro questo è bene che oggi tutti i Gruppi si siano espressi, ma è necessario che noi, nelle parole che scegliamo di utilizzare in quest'Aula, sui nostri *social network*, nelle nostre dichiarazioni, non diventiamo mandanti morali di quella violenza. *(Applausi).* Altrimenti è troppo facile esprimere la solidarietà dopo, quando si ha generato culturalmente quel tipo di violenza prima.

Questo tema è strettamente connesso al provvedimento di oggi, perché se noi ci impegniamo, perché vogliamo tutti insieme e anche da punti di vista diversi, una scuola di maggior qualità è perché noi pensiamo che solo con l'istruzione, con l'educazione e con la qualità della cultura diffusa noi cambieremo il tasso di violenza di questo Paese.

Se i nostri bambini e le nostre bambine, se i nostri ragazzi e le nostre ragazze frequenteranno delle scuole diverse e migliori rispetto a quelle di oggi allora ci saranno dei cittadini migliori domani. È questo il motivo dell'impegno, il motivo della fatica e anche dello scontro; perché, certo, ci può anche essere scontro, che non è inutile.

La mediazione che abbiamo raggiunto non è un accordo tra parti politiche: la mediazione che abbiamo raggiunto fa sì che oggi nel decreto rilancio - che non è quello di cui oggi stiamo discutendo in Aula, ma che non ci sarebbe stato se non avessimo fatto la discussione su questo provvedimento in quel modo - ci siano 16.000 posti in più, che non ci sarebbero stati. Ci sono le risorse per iniziare a settembre il nuovo anno scolastico con la sicurezza e con il distanziamento dei ragazzi; ci sono le risorse per avere le persone, per la sanificazione e così via. Naturalmente dovremmo organizzare tutto questo ed è una fatica per tutti: per il Ministero, ma anche per i Comuni e per le Regioni, e chi viene in quest'Aula a insegnare come fare - e magari governa alcune delle Regioni nelle quali ancora non si è capito come procedere - prima di venire ad insegnare dovrebbe provare a risolvere qualche problema nel ruolo in cui è chiamato a farlo *(Applausi)*, perché il Paese va avanti se ognuno fa la propria parte.

Stiamo per votare la fiducia a questo decreto-legge e lo facciamo con grande convinzione, perché crediamo che nel decreto-legge ci siano le condizioni per chiudere l'anno e per iniziare quello nuovo, oltre a dei significativi e importanti passi in avanti. Mi riferisco, ad esempio, al tema del reclutamento e del concorso straordinario, sul quale si è concentrata l'attenzione: è una parte importante, ma non è né il cuore, né il centro del provvedimento. Secondo me il livello di attenzione che questo tema ha richiamato su di sé oggettivamente è eccessivo rispetto all'entità del provvedimento, eppure si sono fatti dei passi avanti. Per quanto riguarda il mio Gruppo parlamentare, avevamo chiesto che ci fossero più persone in quel concorso straordinario; avevamo ritenuto legittimamente, nel rispetto di opinioni diverse, che non ci fossero le condizioni per svolgere il concorso durante l'estate e che il metodo che avevamo concordato insieme, in un momento in cui pensavamo di procedere velocemente, a questo punto non fosse più necessario. Abbiamo trovato un punto di vista condiviso. Le tre questioni sono superate e pensiamo che questo sia un buon risultato. Quando nella scalata dell'Everest si arriva a un campo base, si pianta la tenda e si dice: «Bene che siamo arrivati fino a qui» e si ha anche il coraggio e la gioia di rivendicare il risultato raggiunto e credo che questo oggi dobbiamo

farlo. *(Applausi)*. Poi la strada è ancora lunga, ma appunto è la scalata dell'Everest, quindi bisogna anche prenderla con un certo passo, perché altrimenti si rischia di arrivare con il fiato corto alla meta.

Ci sono molte altre cose nel provvedimento. Una su tutte, piccola ma grande, è quella del passaggio al giudizio come sistema di valutazione. Vedete, all'interno del passaggio dai numeri al giudizio c'è un modello di istruzione. Qualcuno ha legittimamente invocato il modello di Gentile: noi ne abbiamo altri. Ad esempio, tra i nostri riferimenti culturali c'è una persona che avrebbe compiuto gli anni ieri, Don Milani. Questo è il nostro riferimento culturale: una scuola diversa per ogni bambino e per ogni bambina perché produca uguaglianza, e per fare una scuola diversa per ogni bambino per ogni bambina perché produca uguaglianza bisogna fare una scuola con docenti capaci e ce ne sono tanti. La chiudo qui. Sul tema del giudizio ci hanno scritto in molti e ne sono molto felice. Voglio citare la lettera che è stata scritta ad alcuni di noi, firmatari dell'emendamento, da un bambino di otto anni, che ci ha detto: «Grazie, perché così capirò un po' di più qual è la valutazione che mi danno, perché a me quei numeri non permettono di capirla». Credo che queste cose valgano un mandato parlamentare.

Tutti i giorni sento degli insegnanti, che ascolto perché mi occupo di questi temi da tanto tempo; mi hanno raccontato come hanno attraversato con sofferenza i mesi della pandemia, della chiusura e della chiusura della scuola.

Sono insegnanti diversi. In questo momento ne ho in mente tre: una di loro andrà in pensione il prossimo anno; una di loro da qualche anno è stata stabilizzata come insegnante di sostegno; una di loro è ancora precaria nella scuola. Tutte e tre sono donne che lavorano nella scuola; tutte e tre, dal primo giorno della chiusura, sono impazzite per cercare di restituire ai loro bambini tutto quel calore, tutta quella vicinanza, tutta quella relazione educativa che erano abituate a dare in presenza e che hanno fatto fatica a dare a distanza.

Credo che noi abbiamo fatto qualcosa di incredibilmente grande grazie a questi insegnanti, perché, da un giorno all'altro, ci siamo trovati a dover inventare una soluzione. E questa soluzione, con tutti i problemi che ha avuto e che tutti conosciamo (è facile venire a spiegare quali sono i problemi), però ha funzionato.

Sappiate che, quando questi insegnanti sono potuti andare a cercare, a uno a uno, quei bambini che non si collegavano, per capirne il motivo, e hanno avuto le risorse per andare a risolvere questo problema, questo passaggio è stato possibile perché nel primo decreto sono state stanziate risorse in tal senso. Questo passaggio ha costruito e ha ricostruito delle relazioni. Quando noi pensiamo alla scuola, pensiamo a loro. Noi siamo in una relazione continua, non siamo campati per aria. Questo Parlamento ha lavorato per settimane, mentre sui giornali scrivevano che noi eravamo chiusi e che era ora di riaprire il Parlamento (qualche volta lo scrive anche qualcuno che del Parlamento fa parte e a me questo colpisce). Questo Parlamento, invece, ha lavorato. Ha lavorato per migliorare questo decreto, ha lavorato per creare le condizioni per il nuovo anno e noi continueremo a lavorare perché crediamo nella scuola italiana e crediamo nel bisogno di una scuola di qualità per i ragazzi e le ragazze, per i bambini, per gli studenti e anche per le loro famiglie. *(Applausi)*.

PITTONI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTONI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il ripensamento non c'è stato. Ci eravamo illusi che la sinistra avesse ripreso a fare il mestiere per cui era nata: difendere i deboli, come le centinaia di migliaia di precari, che hanno dato i loro anni migliori alla scuola e ora rischiano di ritrovarsi ai margini della società per un'interpretazione distorta e semplicistica del "merito". Questo somiglia tanto a un dispetto a chi ha osato infastidire il "potere", chiedendo attenzione per la disperazione di chi teme di perdere quella che, in molti casi, è la sola fonte di sostentamento, in un'età che non offre più grandi alternative, magari con la responsabilità di una famiglia.

Il concorso straordinario (che nell'ultima versione ha ormai le caratteristiche di uno ordinario) conferma che il Governo non ha alcuna intenzione di tener conto della emergenza epidemiologica, la quale consiglierebbe di puntare sul rafforzamento e la stabilizzazione dell'organico docente. Se oggi troverà la conferma la marcia indietro del Partito Democratico e di Liberi e Uguali, nuovamente appiattiti sulle posizioni del MoVimento 5 Stelle, il prossimo anno scolastico partirà con zero assunzioni a tempo indeterminato; anzi, 30.000 precari in più a seguito dei pensionamenti, che porteranno il totale dei supplenti a 200.000. Il contrario dell'impegno, preso su nostra sollecitazione - a parole - da esponenti della quasi totalità delle forze politiche, di garantire gli insegnanti titolari in cattedra il prossimo settembre per affrontare con la dovuta efficacia la crisi pandemica, a partire dalla necessità di sdoppiare le classi per consentire i distanziamenti.

Fa rabbia pensare che la soluzione per superare il precariato ci sarebbe e sta nella nostra proposta di assunzione da graduatorie, già utilizzata per le GAE (le graduatorie ad esaurimento). Il concorso per soli titoli, infatti, nato nel 1989 e conosciuto come "doppio canale", nel 1999 è stato convertito

dalla legge n. 124 in graduatoria permanente (ora ad esaurimento). Trasformazione ribadita dalla giurisprudenza della Cassazione (esempio: sentenza del 3 ottobre 2006, n. 21298). Le graduatorie possono essere permanenti (tuttora attive per il reclutamento del personale ATA, e un tempo attive pure per il reclutamento dei docenti), oppure ad esaurimento (oggi strumento alternativo al concorso ordinario, previsto specificamente dalla legge e ribadito anche dalla sentenza della Corte costituzionale). Lo strumento graduatoria, pertanto, è pienamente legittimo ed ha pari dignità rispetto al concorso ordinario ed è anche "tutelato", dal momento che la Suprema corte ha sancito che ad esso va assegnato il 50 per cento dei posti annualmente disponibili, percentuale pure aumentabile nel caso di esaurimento di parallele graduatorie concorsuali.

Situazioni particolari come le attuali legittimano l'istituzione di uno strumento aggiuntivo subordinato a quelli preesistenti, l'unico a poter garantire l'assegnazione in tempo utile dei docenti alle classi con la creazione di una maxigraduatoria finalizzata all'immissione in ruolo, che utilizzi solo ed esclusivamente i punteggi con cui gli aspiranti sono inclusi nelle rispettive liste.

Tra l'altro, il numero di posti del concorso straordinario targato Azzolina è talmente esiguo che tutta la procedura ricorda la solita montagna che partorisce il topolino. Servirebbero non meno di 100.000 assunzioni. Con la proposta del Governo il risultato, oltre ad arrivare - se va bene - l'anno dopo, non coprirà più del 10-20 per cento del necessario.

Oggi è interesse pubblico primario coprire tutti i posti vacanti e disponibili. Ovviamente detratti quelli delle procedure ordinarie preesistenti (graduatorie di merito varie e GAE), la quota assegnata con procedura straordinaria per le esigenze eccezionali del momento va recuperata negli anni successivi per garantire parità di accesso a chi parteciperà al futuro concorso ordinario, che nell'attuale stato d'emergenza appare indispensabile procrastinare almeno di un anno.

Quello contro i precari della scuola da parte di certa politica è diventato quasi un tiro al piccione. All'estero non è così. In Francia i concorsi per il reclutamento, tanto nella scuola statale quanto in quella privata, avvengono con assoluta regolarità e praticamente non si formano mai sacche di precariato, poiché gli insegnanti sono assunti in pianta stabile, sia nel pubblico che nel privato, man mano che si manifesta la necessità. Anche in Spagna non ci sono particolari sacche di precariato, perché le assunzioni sono regolari e la formazione in ingresso è più agile rispetto a quella farraginosa italiana.

A marzo, quando la pandemia ha cominciato a manifestarsi in tutta la sua virulenza e, come Lega, ho lanciato l'appello ad affrontare insieme le grandi criticità che ci ritroveremo a settembre, mi aspettavo reale collaborazione. I fronti su cui lavorare sono sostanzialmente due: didattica d'emergenza (con la necessità di raddoppiare gli spazi e sdoppiare le classi per ridurre gli alunni da gestire) e organico docenti, insufficiente già prima dell'emergenza e quindi precario in percentuale rischiosa per la tenuta del sistema. Ho proposto un grande piano di stabilizzazione, che consenta, per la prima volta dopo parecchi anni, di avere tutti gli insegnanti titolari in cattedra già all'inizio dell'anno scolastico.

Esponenti di diverse forze politiche (escluso il MoVimento 5 Stelle) sono più volte intervenuti riconoscendo l'importanza, in un momento tanto grave, di disporre di un organico docenti adeguato e stabile. È un diritto dei ragazzi disporre di insegnanti che abbiano il tempo di conoscerli e capirli, altrimenti di che qualità cianciamo? Naturalmente neanche in questo secondo decreto-legge sul settore scuola c'è traccia degli interventi da tempo attesi da decine di migliaia di precari e "ingabbiati" della scuola.

Non c'è alcun percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale. Non c'è traccia del corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicato specificamente a coloro che sono in servizio, a qualunque titolo e legittimamente, su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione. Non c'è traccia, a parte il solito tavolo, della programmazione del percorso accademico ordinario per conseguire l'abilitazione, strumento indispensabile per l'insegnamento previsto dalla normativa comunitaria oltre che da quella nazionale. Non c'è traccia di un vero concorso riservato agli insegnanti di religione, in attesa di entrare in ruolo anche da più di vent'anni. Non c'è traccia di iniziative per superare il contenzioso dei concorsi a dirigente scolastico. Non c'è traccia delle nostre proposte per limitare i danni dovuti ai ritardi del concorso transitorio per la scuola secondaria *(Applausi)*. Non viene affrontata in modo adeguato l'emergenza delle scuole prive di direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e non si corrisponde agli impegni presi in merito ai cosiddetti "DSGA facenti funzione". Non c'è alcuna disposizione che risolva il problema dei docenti di scuola primaria diplomati presso la scuola magistrale *ante* 2001-2002, licenziati a seguito dei giudizi definitivi ma non ricompresi nel novero dei partecipanti al concorso straordinario indetto nel 2018, in forza delle disposizioni contenute nel decreto dignità.

Ancora. La rinnovata intesa tra le forze di Governo non ha lasciato scampo neanche alle proposte che riguardavano fondi, contributi, crediti di impresa, esoneri, detraibilità e rimborsi, oltre al 10 per mille chiesto dalla Lega, per salvare le scuole paritarie, a rischio chiusura. Di fatto PD e Italia Viva si sono piegati al volere dei 5 Stelle, che da sempre non mostrano particolare simpatia per la scuola pubblica non statale, con la scusa che il decreto scuola non dispone di fondi adeguati, per cui sarebbe tutto rimandato eventualmente al decreto rilancio. Intanto, con le briciole stanziate finora, molte scuole non statali rischiano di non riaprire il prossimo anno scolastico e questo potrebbe tradursi in un carico finanziario enormemente superiore per la scuola statale rispetto ad oggi.

Per tutti questi motivi, il voto del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione su un provvedimento all'insegna del pressapochismo irresponsabile, della cui inefficacia purtroppo ci si renderà conto solo a settembre, non può che essere contrario. *(Applausi)*.

RONZULLI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, colleghi, oggi siamo finalmente chiamati, dopo una lunga serie di rinvii e di ritardi - per quanto mi riguarda inaccettabili e vergognosi - a convertire in legge il decreto-legge n. 22 del 2020, che reca (lo cito testualmente, ma è bene ricordarlo): «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato». Siccome, per quanto mi riguarda, le parole sono importanti, mi soffermerei innanzitutto sulle parole: «regolare conclusione». Di regolare nel provvedimento non c'è assolutamente nulla *(Applausi)*: come è ormai evidente a tutti, l'anno scolastico si è di fatto concluso con la chiusura del 5 marzo, i ragazzi hanno perso competenze (lo sappiamo) e hanno conosciuto da vicino la didattica a distanza, che però ha rappresentato uno dei più grossi fallimenti di questo Governo in questa crisi *(Applausi)*. Lei, signor Ministro, per mesi ha millantato il successo dell'*e-learning*, ha rilanciato dati e statistiche degne delle peggiori *fake news*; addirittura è arrivata a dire che il 93 per cento dei ragazzi avrebbe avuto accesso alla didattica a distanza, salvo poi essere smentita dall'ISTAT, perché un terzo delle famiglie italiane non ha un pc, un *tablet* o strumenti informatici adeguati. *(Applausi).* Sarebbe bastato mettere il naso fuori dal palazzo ed entrare in quello che io chiamo il mondo reale, quello delle mamme che da vere acrobate hanno cercato di gestire quest'emergenza improvvisandosi insegnanti, *tutor,* psicologhe, tecniche informatiche, oltre ad essere nello stesso tempo come sempre madri, mogli, compagne, figlie, cuoche, colf e *baby-sitter*. *(Applausi).*

Se non fosse stato per tutti quegli insegnanti che non si sono rassegnati all'idea di abdicare al proprio ruolo o per i cellulari di mamma e papà o per le *chat* dei genitori e degli insegnanti, tantissimi ragazzi non avrebbero avuto neanche la possibilità di studiare. Caro Ministro, basterebbe girare il Paese per rendersi conto che non solo la banda larga non esiste ovunque, ma in alcune zone del nostro Paese non c'è Rete e neppure la semplice linea telefonica! *(Applausi).* Vi ostinate a dire che va tutto bene; spiegatelo alla famiglia di Giulio, il bambino di dodici anni che è diventato l'icona della didattica a distanza *(Applausi),* il quale pur di sentire la voce del maestro, pur di vedere i suoi compagni, pur di non sentirsi diverso dai suoi compagni, faceva chilometri per andare alla ricerca di una connessione Internet che poi trovava in un campo all'aperto. *(Applausi).* Oppure ditelo alle tante associazioni che hanno dovuto sopperire alla vostra assenza, donando *tablet* agli studenti meno fortunati che non potevano permettersene uno; e non venite a parlarci degli 80 milioni stanziati per i *device* con il decreto-legge cura Italia, perché ad oggi nessuno ha visto un *tablet,* se non in quelle Regioni dove i governatori hanno fatto da soli, come la Calabria, il Molise, il Piemonte e persino la Lombardia.

L'unica amara verità, purtroppo, è che la vostra incapacità ha alimentato disuguaglianze: avete fatto sì che si formassero studenti di serie A e di serie B, avete stroncato i diritti degli studenti e li avete dimenticati! *(Applausi).* Avete ammazzato l'idea di una scuola aperta tutti; avete abbandonato una generazione di insegnanti, che nonostante voi e i vostri errori, sta cercando di formare i nostri figli. Come se non bastasse, nulla si prevede per potenziare la didattica a distanza qualora ad ottobre ci fosse un'ondata di ritorno; eppure l'ondata di ritorno vi serve quando si tratta di portare gli italiani a votare in estate. *(Applausi).*

A gran voce avete chiesto collaborazione (a noi nell'opposizione lo avete chiesto sempre), però sulla scuola, come sul resto purtroppo, non avete accolto nessuna delle nostre proposte. Non vi siete mostrati aperti ad alcun tipo di suggerimento non di parte, non ideologico, non di partito, ma solamente nell'interesse esclusivo dei bambini e dei ragazzi, che sono la categoria che ad oggi ha pagato maggiormente il prezzo di questa crisi.

Hanno dovuto rinunciare non solo alla scuola, ma anche alla loro socialità e non a tutti i bambini è andata bene. Penso - per esempio - a quelli che hanno sviluppato patologie psicologiche legate all'isolamento forzato, ma anche ai tanti, tantissimi bambini fragili che vedevano nella scuola l'unica

via d'uscita e che, invece, magari per ventiquattro ore hanno dovuto assistere a violenze domestiche, quando non in strada, facili prede della criminalità.

Vi siete talmente dimenticati dei ragazzi, che non solo non avete pensato loro durante tutto il *lockdown*, ma siete riusciti a fare pure peggio nella fantomatica fase 2, ovvero quando i genitori sono dovuti tornare al lavoro e le scuole erano ancora chiuse. Avete previsto un numero risibile di congedi parentali, arrivati l'altro ieri e non a tutti; *bonus baby-sitter* così difficili da richiedere che quasi nessuno ha ricevuto e - non so se ve ne siete accorti - stanotte il sito dell'INPS è andato di nuovo in blocco e se ne riparlerà il primo giugno. *(Applausi).*

L'unico risultato che avete ottenuto è stato quello di amplificare il già grave problema della conciliazione lavoro-famiglia e, per colpa vostra, nel 2020 assistiamo al paradosso nel paradosso: se prima molte donne dovevano scegliere tra la cura dei figli e la famiglia o la ricerca di un'occupazione, dopo anni di conquiste e dopo tanti sacrifici, oggi si sono addirittura trovate a doversi licenziare perché non sanno dove mettere i loro bambini. *(Applausi)*. Avete dimenticato che una donna che non lavora non è soltanto una famiglia più povera o un bambino più povero, ma in realtà, se una donna non lavora, un intero Paese si impoverisce.

Veniamo però alla seconda parte del provvedimento, quella relativa - pensando sempre alle parole perché sono importanti - al presunto ordinato avvio dell'anno scolastico. Avremmo immaginato di trovare innanzitutto disposizione chiare, linee guida inequivocabili e utili a garantire la sicurezza sanitaria degli studenti; quindi tutta una serie di misure utili a distanziare fisicamente i ragazzi, a implementare il numero delle aule, così da mettere fine finalmente all'annoso problema delle classi pollaio di cui lei, Ministro, ha tanto parlato in televisione. E, invece, nulla di nulla. Ancora una volta va in scena l'ormai consueto scaricabarile sul Comitato tecnico-scientifico, e tutto questo mentre in Francia, o nella vicina Svizzera, sono già sui banchi di scuola. *(Applausi).*

Siamo a giugno e ormai i lavori di edilizia scolastica dovevano iniziare da tempo. L'edilizia scolastica - visto che Faraone ne ha parlato - è anch'essa il solito *bluff*. È vero infatti che avete sburocratizzato - finalmente avete imparato da noi come si fanno le cose. *(Applausi).* Bravissimi! - dando in mano agli enti locali, al sindaco, al Presidente di Provincia, il potere di fare, e quindi di decidere e di provvedere. Peccato che dare il potere con un emendamento, ma non dare i soldi, serve davvero a far poco *(Applausi)*, perché i lavori non si riescono a fare. Voi direte che tanto ci sarà il cosiddetto decreto-legge rilancio; sì, quello che si chiamava aprile, poi è diventato maggio; tra poco è giugno, i soldi non ci sono e i sindaci soldi in cassa non ne hanno. *(Applausi).*

Basta scuse: le lezioni in classe devono riprendere a settembre, senza se e senza ma, al di là delle bizzarre idee del Ministro, che vorrebbe dividere le lezioni metà in presenza e metà a distanza. Adesso state mettendo addirittura in atto anche lo sterminio degli asili e delle scuole paritarie che, per pura ideologia, a causa vostra chiuderanno. *(Applausi).* Dove pensate che andranno 900 ragazzi se non nelle scuole statali e così porterete al collasso l'intero sistema formativo italiano?

Sugli esami di fine anno se ne sono viste poi di tutti i colori; tra sole tre settimane i ragazzi dovranno sostenere gli esami e ancora non hanno chiaro dove, come e in che modo saranno valutati.

Scandalo degli scandali: gli insegnanti precari non saranno stabilizzati e, di conseguenza, non sarà garantita nemmeno la continuità didattica e didattico-educativa. *(Applausi).* Un *record* però lei, Ministro, mi spiace, ce l'ha: in un colpo solo è riuscita a deludere 8 milioni di alunni, docenti di ruolo, precari, supplenti, personale ATA, genitori e pure i sindacati. *(Applausi).* Insomma, complimenti, perché nessun Ministro dell'istruzione finora c'era riuscito.

Riepilogando quindi la sua pagella - signor Ministro, non solo i maturandi, ma anche lei è sotto esame - veniamo ai giudizi. Didattica a distanza: insufficiente. Esami di maturità: gravemente insufficiente. Rientro a scuola: non classificabile, perché ancora non lo sappiamo. Scuole paritarie e asili nido: zero. Concorso per docenti precari: insufficiente.

E veniamo, come in ogni pagella che si rispetti, al voto in condotta o, nel suo caso, in grammatica istituzionale. In questi anni ci avete abituati un po' a tutto, ma mai in questo Parlamento avevamo conosciuto l'umiliazione di apprendere decisioni così importanti come quelle che riguardano la scuola con dodici ore di preavviso o comunicate e smentite in televisione piuttosto che in questa sede. Anche su ciò, purtroppo, il nostro giudizio è gravemente insufficiente. *(Applausi).* Mi spiace che sorrida, onorevole Ascani, perché abbiamo finito con la pubblicazione addirittura dei decreti su Facebook.

PRESIDENTE.La invito a concludere, senatrice, e a rivolgersi alla Presidenza.

RONZULLI *(FIBP-UDC)*. Arrivo alla conclusione. Abbiamo aspettato dodici ore: possiamo aspettare un minuto. *(Applausi).*

PRESIDENTE.Stiamo aspettando ugualmente, come per i suoi colleghi e, quindi, la invito a concludere.

RONZULLI *(FIBP-UDC)*. Abbiamo visto addirittura il decreto pubblicato su Facebook ancora prima del voto: una grave mancanza di rispetto per tutta questa Assemblea e per tutte le istituzioni.

In conclusione, dichiaro il convinto voto contrario di Forza Italia a questo decreto, su cui ancora una volta avete messo la fiducia, assumendovi così tutta la responsabilità delle vostre scelte. Il nostro è un no nel merito del provvedimento; un no per il metodo utilizzato da una maggioranza che ha confermato di essere sorda alle buone proposte; un no politico a un decreto che parla di scuola purtroppo solo nel titolo.

Noi di Forza Italia combattiamo le idee sbagliate, signor Ministro, mai le persone e, quindi, a nome di tutto il Gruppo Forza Italia anche noi le esprimiamo la nostra solidarietà per le minacce ricevute. *(Applausi).* Tuttavia, ci dispiace, ma come Ministro purtroppo, vista la sua pagella, lei è bocciata da noi, dagli studenti e dagli insegnanti. E questa è la sua pagella. *(Mostra un cartello dalla foggia di una pagella con su scritto "Lucia Azzolina, pagella scolastica, bocciata". Applausi).*

PRESIDENTE.No! Senatrice, lo sa: metta giù il cartello.

GRANATO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATO *(M5S)*. Signor Presidente, non commento tutte le inesattezze che sono state dette in questo contesto dai rappresentanti dell'opposizione. *(Proteste).*

PRESIDENTE.Senatrice, un momento. Presidente Gasparri, proprio lei!

GRANATO *(M5S)*. Questi gesti plateali si fanno soltanto quando si sa di essere al centro dei riflettori. Ieri, durante la discussione generale, tutti i banchi erano vuoti. *(Applausi. Proteste).*

Questo sofferto decreto-legge, nato per disciplinare la chiusura dell'anno scolastico, gli esami di fine primo e secondo ciclo di istruzione e la riapertura delle attività didattiche a settembre ha avuto per lo meno un pregio. *(Proteste).*

PRESIDENTE. Colleghi, cerchiamo di essere chiari: sono stati fatti interventi molto veementi, giustamente, e si è lasciato che venissero portati a termine. Quindi, finché non si trascende nel linguaggio e nelle modalità, questa Presidenza farà proseguire gli interventi, chiunque stia parlando. Prego, senatrice.

GRANATO *(M5S)*. La ringrazio, Presidente.

Stavo dicendo che questo sofferto decreto-legge, nato per disciplinare la chiusura dell'anno scolastico, gli esami di fine primo e secondo ciclo d'istruzione e la riapertura delle attività didattiche a settembre, ha avuto per lo meno il pregio di aver riportato la scuola italiana al centro del dibattito pubblico. Sono anni che la qualità della nostra scuola è stata svilita da varie riforme che l'hanno minata nel suo ruolo costituzionale. Ci voleva un decreto per il Covid, nato per tutt'altro, per mettere un po' di ordine dove la legislazione scolastica dell'ultimo ventennio aveva creato il caos.

La visione della scuola del MoVimento 5 Stelle è la stessa dei Padri costituenti: laica, statale, ascensore sociale per gli ultimi, gratuita, libera, democratica, inclusiva e meritocratica. *(Applausi).* Grazie a noi oggi il reclutamento a tempo determinato del personale docente, lasciato alla discrezionalità dei dirigenti scolastici, torna ad essere trasparente, con l'apertura di graduatorie di seconda e terza fascia aggiornate, redatte dagli uffici periferici del Ministero dell'istruzione. Slitta in autunno la procedura concorsuale straordinaria che prevede l'assunzione di ben 32.000 docenti su base meritocratica.

Per questi risultati dobbiamo dire grazie al ministro Azzolina e le esprimiamo il sostegno da parte di tutto il Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi).*

Il nostro Ministro ha avuto il coraggio di affrontare, al contrario dei suoi predecessori, il tema spinoso dei concorsi. Erano anni che ormai non si facevano concorsi degni di questo nome per i docenti. La fantasia dei legislatori si è sbizzarrita alla ricerca della procedura *ope legis* che legittimasse nel modo più indolore possibile un dannoso automatismo tra anzianità di servizio e reclutamento scolastico che fosse alla portata del più modesto impegno di chiunque avesse un titolo di accesso valido per l'insegnamento. Dobbiamo dire grazie a chi ha fatto questi interventi scellerati se la scuola statale e la professione docente hanno nel tempo sempre più perso credito nell'immaginario collettivo, con conseguenze sotto gli occhi di tutti. Le aggressioni ai docenti da parte di genitori e studenti, ormai all'ordine del giorno in qualsiasi contesto e per qualsiasi pretesto, e la loro posizione economica tra le più basse d'Europa ne sono un indicatore ben preciso.

Mettere a regime concorsi pubblici direttamente abilitanti per il personale docente con cadenza biennale, senza ulteriori spese per i concorrenti, è oggi un obiettivo alla portata di qualsiasi Governo; avere il coraggio e la volontà di perseguirlo fino in fondo sono un'altra storia. Ci vogliono coraggio, determinazione e lealtà al proprio ruolo istituzionale, perché si parla per lo più a una platea di destinatari a cui quei precedenti scellerati hanno indotto aspettative diverse. Tuttavia, la scuola statale pubblica è nata con l'intento di soddisfare le esigenze della crescita culturale e democratica della Nazione e, dunque, non può prescindere dalla sua funzione di ascensore sociale basato sulla qualità dell'offerta didattica e formativa. Una volta si poteva anche giustificare la presenza ciclica di

sanatorie, poiché le procedure concorsuali ordinarie, in quanto non informatizzate, duravano anche tre anni e venivano indette mediamente ogni dieci anni. Oggi, con le semplificazioni dovute alla tecnologia, entro massimo un anno si può completare una procedura con prove preselettive, prove scritte e prove orali.

È doveroso spezzare una lancia a favore dell'operato del ministro Azzollina. Mentre Bussetti e Fioramonti alle prime schermaglie hanno rinunciato all'idea dei concorsi per non incappare nel fuoco incrociato di sindacati e associazioni di categoria, il ministro Azzolina è stato l'unico ad andare fino in fondo, prendendosi sulle spalle tonnellate di fango che gli sono stati riversati addosso, tanto da essere stato messo sotto scorta, approfittando della congiuntura - più unica che rara - dell'emergenza Covid, il pretesto ideale al quale agganciare le richieste più disparate. *(Applausi).* Approfittando, infatti, dell'inevitabile malcontento provocato dalle misure straordinarie resesi necessarie e ineludibili per il contenimento del virus, che hanno comportato il termine della scuola in presenza a partire dal 4 marzo 2020, al Ministro è stato rinfacciato di tutto e il contrario di tutto, nel tentativo di isolarlo e farlo capitolare sulla proposta indecente di assunzione solo per titoli e servizio, con prova orale finale possibilmente non selettiva. *(Applausi).*

Abbiamo visto il nostro Ministro attaccato per aver chiuso le scuole e averne predisposto la riapertura per gli esami di Stato in presenza; per le inefficienze correlate alla didattica a distanza, per cui abbiamo i fautori della riapertura e quelli della chiusura senza ulteriori oneri; per come sono stati modificati gli esami di fine ciclo, per alcuni troppo morbidi e per altri da eliminare del tutto; per la valutazione di fine anno (bocciatura sì se lei diceva di no e bocciatura no quando ha detto di sì in casi estremi e circoscritti). Troppo di tutto gli è stato contestato senza coerenza e un minimo di riguardo alla situazione in atto e, soprattutto, senza proposta; solo proteste alimentate in modo strategico per mettere in crisi il Ministro e la componente governativa del MoVimento 5 Stelle, responsabili unicamente di operare fuori da ogni lobbismo, al contrario di tutti gli altri. *(Applausi).*

Ma anche no! Noi non ci stiamo. Abbiamo assistito a squallidi siparietti, degni della più becera e deteriore politica d'altri tempi, per cui l'ostentazione della difesa del precario è presentata come una causa nobile, degna di anime belle. Non siamo tanto sprovveduti da non comprendere cosa nasconda, piuttosto, la difesa della precarietà come modalità privilegiata di accesso alla professione di insegnante. Agli strenui difensori del reclutamento al ribasso vorrei dire che non sono originali. Alimentare sacche di precariato è da sempre il sistema messo in atto dalla politica e dai corpi intermedi per clientelarizzare, asservire e usare intere categorie di lavoratori a proprio esclusivo vantaggio. *(Applausi).*

Il merito avrebbe il pregio di renderli liberi e dare peso autonomo alle loro rivendicazioni, e quindi non conviene. Il reale intento di chi lo vuole cancellare da qualsiasi criterio di selezione è evidente: mantenere uno spazio politico, potere e privilegi.

Ieri, dopo un faticoso *iter*, durato la bellezza di quaranta giorni in Commissione, in cui si sono visti emendamenti riformulati all'infinito, in un'Aula semideserta - questo per far capire la considerazione reale in cui politici tengono la scuola italiana - abbiamo assistito ai discorsi di colleghi e colleghe che, con alcuni emendamenti, hanno richiesto sanatorie per i precari e, con altri, hanno chiesto fondi per le scuole paritarie. Che coincidenza e che originalità: si propone di mandare a fondo il servizio pubblico e si ostentano i vantaggi di quello privato, più efficiente e più economico. Neppure questa è una novità: sembra di assistere allo stesso copione dello smantellamento della sanità pubblica e delle varie privatizzazioni, che in questi ultimi trent'anni ci hanno privato di diritti e sovranità nel nostro Paese. *(Applausi).* La scuola statale pubblica non si tocca!

La *peroratio* per le paritarie da destra a sinistra è quasi unanime: anche per loro con l'emergenza Covid si presenta una ghiotta occasione per far cassa. Ma attenzione: se un euro c'è per loro, dev'essere dato in base a criteri di reali sussidiarietà rispetto al servizio statale, il che può legittimamente avvenire solo per il segmento infanzia. Per gli altri, coperti interamente dal sistema statale d'istruzione, dev'essere rigorosamente fatto valere quanto prescritto dall'articolo 33 della Costituzione: «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato», per cui ogni eventuale ipotesi di sovvenzionamento dovuta unicamente all'emergenza deve derivare dai fondi messi a disposizione dal MEF per le attività produttive, e non per l'istruzione. *(Proteste).* La scuola statale è un organo costituzionale, mentre quella paritaria è un servizio parallelo, non sussidiario: neanche un euro va sottratto alle scuole statali, per intenderci.

Consapevoli e fieri di aver redatto un atto parlamentare dal quale la scuola statale pubblica uscirà rafforzata, dichiaro il voto a favore del MoVimento 5 Stelle al provvedimento in esame. *(Applausi. Commenti).*

PRESIDENTE. Prima di passare oltre, poiché - come vi è già stato preannunciato - la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che si voti dal posto, oltre che per i noti motivi di sicurezza sanitaria, anche per motivi di velocità della votazione stessa, visto che molti devono poter rientrare con i mezzi che

ci sono, prego tutti colleghi di prendere posto e possibilmente di collaborare al suo svolgimento ordinato.

Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.800, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Verducci).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Verducci.

MONTEVECCHI,*segretario, fa l'appello.*

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente CALDEROLI - ore 17,07 -).

Rispondono sì *i senatori:*

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Anastasi, Angrisani, Astorre, Auddino

Bellanova, Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella

Campagna, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucioli, Cucca

D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago

Endrizzi, Errani, Evangelista

Faraone, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Floridia

Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Ginetti, Girotto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin

Iori

L'Abbate, La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo

Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotta, Marilotti, Marinello, Marino, Matrisciano, Mautone, Messina Assuntela, Mininno, Mirabelli, Misiani, Mollame, Montevecchi, Moronese, Morra

Nannicini, Naturale

Ortis

Pacifico, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pinotti, Pirro, Pittella, Presutto, Puglia

Quarto

Rampi, Renzi, Riccardi, Ricciardi, Rojc, Romagnoli, Romano, Rossomando, Ruotolo, Russo

Santangelo, Santillo, Sbrollini, Sileri, Stefano, Steger

Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste

Vaccaro, Valente, Vanin, Vattuone, Vono

Zanda.

Rispondono no *i senatori:*

Aimi, Alessandrini, Augussori

Bagnai, Balboni, Barachini, Bergesio, Berutti, Biasotti, Binetti, Bonino, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone, Briziarelli

Calandrini, Calderoli, Caligiuri, Campari, Candura, Cangini, Cantù, Casolati, Ciriani, Corti, Craxi

Damiani, de Bertoldi, De Bonis, De Poli, De Vecchis

Fantetti, Ferro, Fregolent, Fusco

Gallone, Garnero Santanchè, Gasparri, Giammanco, Giro, Grassi

Iannone

La Pietra, La Russa, Lonardo, Lucidi
Malan, Martelli, Masini, Minuto, Modena, Moles, Montani
Nencini, Nisini
Ostellari
Pagano, Papatheu, Paragone, Pazzaglini, Pepe, Pergreffi, Petrenga, Pillon, Pisani Pietro, Pittoni, Pizzol Quagliariello
Rauti, Richetti, Rizzotti, Ronzulli, Rossi, Rufa, Ruspandini
Saccone, Salvini, Saponara, Saviane, Siclari, Siri, Stefani
Toffanin
Vallardi, Vescovi
Zaffini, Zuliani.

PRESIDENTE.Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.800, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	235
Senatori votanti	235
Maggioranza	118
Favorevoli	148
Contrari	87

Il Senato approva. *(Applausi).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 22.

Colleghi, mi sia consentita una breve valutazione sulla richiesta di votare anticipatamente da parte di 38 senatori: un po' troppi. Ma soprattutto, ritrovare in Aula, quasi alle ore 18, persone che hanno chiesto di votare anticipatamente mi sembra scorretto nei confronti di tutti gli altri colleghi. *(Applausi)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il mio più che un intervento di fine seduta è un vero e proprio appello al Governo Conte affinché non assecondi la scellerata idea del presidente della Regione Lazio Zingaretti e del sindaco di Roma Raggi di proseguire con la discarica di Malagrotta e, in particolar modo, con il sito di Monte Carnevale.

Infatti, sembrerebbe che il sindaco e il Presidente della Regione Lazio abbiano chiesto al Governo di modificare il regolamento sull'istituzione delle discariche per far autorizzare le barriere artificiali. A mio avviso, Monte Carnevale non è un sito adeguato perché non c'è la barriera naturale che difende il sistema della falda acquifera. Autorizzare la barriera artificiale può aprire una procedura preoccupante per tutti i territori, perché - a questo punto - tutti i territori potrebbero diventare zona utile e idonea per fare le discariche e questo non lo possiamo permettere.

Dobbiamo rimanere al regolamento che tuttora individua queste aree, ossia la barriera naturale. L'appello è quindi rivolto al Governo Conte, che non sia complice di Zingaretti e della Raggi nello scempio naturale di una zona già depressa, che negli anni ha visto la famosa discarica di Malagrotta distruggere un intero territorio della Valle Galeria, confinante con il Comune di Fiumicino.

Volevo parlare della falda acquifera, che, lo ribadisco, è importantissima sotto l'aspetto sia naturale sia della salvaguardia della salute dei cittadini. Il mio appello quindi è no alla discarica di Malagrotta e la ringrazio per la pazienza, signor Presidente. *(Applausi)*.

DI NICOLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NICOLA *(M5S)*. Signor Presidente, ritengo necessario sottoporre al Parlamento la drammaticità della crisi che sta investendo l'immagine e la credibilità del Consiglio superiore della magistratura e quasi dell'intero corpo giudiziario.

Le rivelazioni sul caso Palamara infatti si riferiscono purtroppo non alla condotta di un singolo magistrato, ma, a causa dei mercanteggiamenti interni all'organo di autogoverno, alla magistratura nel suo complesso, vittima e protagonista, allo stesso tempo, di pratiche inaccettabili.

A tale proposito, occorre una riflessione del Parlamento sul mercimonio degli incarichi direttivi e sul corollario di dossieraggi e scambi inconfessabili per assegnare a questo o a quel magistrato le postazioni, con lotte interne trasformatesi ormai in autentiche guerre tra bande.

Negli ultimi giorni, pesanti ombre, se non inaccettabili traffici, sono stati documentati anche sulla designazione dell'attuale vice presidente del CSM, l'ex deputato David Ermini, rivelatosi troppo vicino, se non interno, alle logiche del gruppo Palamara.

Il Governo ha annunciato una riforma del sistema elettorale del CSM: a mio giudizio, anche il Parlamento deve fare la sua parte, cominciando a invitare l'onorevole Ermini a valutare l'opportunità di lasciare il suo incarico. Rifletta poi questo Parlamento anche sulla necessità stringente di bloccare la pratica delle porte girevoli e del travaso dalle due Camere al CSM di deputati e senatori eletti tra i cosiddetti membri laici.

Signor Presidente, pochi giorni fa abbiamo commemorato Giovanni Falcone, anche lui vittima - prima che arrivasse il tritolo corleonese - di una guerra di corrente tra i suoi stessi colleghi, che a Palazzo dei Marescialli, la notte del 19 gennaio 1988, gli preferirono Antonino Meli come capo del *pool* antimafia di Palermo. Tra qualche settimana ricorderemo l'eccidio di via D'Amelio e la morte di Paolo Borsellino, che nel suo ultimo discorso denunciò proprio l'operato del CSM, che negò a Falcone la possibilità di raccogliere il testimone di Antonino Caponnetto.

Ebbene, se davvero vogliamo onorare la loro memoria, è ora di dire basta. Il discredito che investe il corpo giudiziario, pari sicuramente a quello che con Tangentopoli investì l'intera classe politica italiana, certifica che la questione non è più liquidabile in maniera autoassolutoria, parlando di qualche mela marcia. Siamo di fronte a una crisi di sistema, una crisi tanto drammatica, se un giurista pagato come l'avvocato Franco Coppi arriva a dire «Avrei paura a farmi giudicare da questa giustizia» italiana.

Anticipare perciò l'elezione del CSM secondo nuove regole potrebbe aiutare a porre fine a questo spettacolo indecente e a quest'insulto alla democrazia, che mortifica il diritto dei cittadini ad avere un giudice naturale competente e imparziale. *(Applausi).*

CORRADO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADO *(M5S)*. Signor Presidente, fin dai primi mesi del Franceschini *bis*, sono fioccate polemiche per la propensione del Ministero dei beni culturali al prestito facile dei nostri capolavori artistici, in Italia e all'estero. Soprattutto dipinti e disegni, ma anche altre categorie gli oggetti d'arte, sono stati movimentati per decisione del vertice politico, purtroppo assecondato da un'imbelle dirigenza ministeriale, in barba però al dettato del codice dei beni culturali e del paesaggio in fatto di opere identitarie dei musei statali e soprattutto al principio di precauzione.

Polemiche, dicevo, che i *media* compiacenti, trasversali a qualsiasi cambio di Esecutivo, hanno sepolto sotto gli elogi sperticati al titolare del Dicastero e ai molti miracolati della cultura 4.0.

I prestiti dell'Uomo vitruviano di Leonardo, del Leone X di Raffaello e di tanti capolavori del museo di Boscoreale hanno così segnato apici inediti e irripetibili - anzi no, c'è già un nuovo scandalo, quello della Collezione Torlonia - e a ciascuna di queste vette corrisponde un mio esposto alle procure competenti.

Che i prestiti facili siano materia delicatissima è confermato anche dalla nota che la Direzione generale del MIBACT mi ha fatto arrivare una settimana fa. In risposta alla richiesta di accesso civico agli elenchi delle opere identitarie dei musei statali stilato a seguito della nota del maggio 2018, avente ad oggetto «Elenco delle opere identitarie ai fini dell'istituzione della banca dati delle intenzioni di prestito all'estero di beni culturali», ho ricevuto, signor Presidente, l'invito a voler utilizzare gli specifici strumenti che l'ordinamento mette a disposizione per lo svolgimento delle attività di controllo da parte delle Camere. Stessa risposta, proprio oggi, dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio sulle argenterie di Morgantina.

In altre parole, qualsiasi cittadino può chiedere l'ostensione di atti pubblici - e l'amministrazione è tenuta a fornirglieli - tranne i parlamentari. Avendo infatti la possibilità di esercitare il diritto di controllo sull'amministrazione stessa mediante interrogazioni o interpellanze, il FOIA sarebbe loro precluso. Eppure lei mi insegna, signor Presidente, che il sindacato ispettivo presuppone che io abbia già contezza di una situazione e perciò ne chieda conto ai responsabili: accesso agli atti e sindacato ispettivo, perciò, non sono assimilabili. La rappresentanza politica del collegio di elezione e un mandato che è nazionale farebbero del resto supporre che il parlamentare sia portatore per

antonomasia di interessi collettivi e tenuto a perseguirli, quindi in diritto di chiedere documenti pubblici come chiunque altro, diritto che il MIBACT gli nega.

Al danno si aggiunge la beffa, perché la nota ministeriale continua affermando: «Si ribadisce la piena disponibilità dell'amministrazione a rispondere puntualmente agli atti di sindacato ispettivo che nell'ambito delle sue funzioni istituzionali vorrà presentare». Ebbene, nell'ambito delle mie funzioni istituzionali, da novembre 2019 ad oggi ho presentato ben 27 atti di sindacato ispettivo alla disponibilissima amministrazione dei beni culturali. E non sono troppi, perché il Ministero della cultura è allo sbando e alla prescritta trasparenza ha sostituito un'opacità assoluta, tant'è che nessuna risposta mi è stata data fin qui, né in Aula, né in Commissione. Un genio del male, anzi due, devono aver architettato questo meccanismo perverso per cui, nella loro distorta interpretazione della norma, non potrei ottenere gli atti con il FOIA, perché sono un parlamentare, ma neppure posso di fatto aspettarmi risposte alle interrogazioni, perché il Ministro ha il dovere di rispondere, ma nessuna sanzione è prevista se non lo fa. E nessuna sanzione è prevista dal legislatore per la semplice ragione che nessuno poteva prevedere che un Ministro della Repubblica, soggetto anch'egli, come tutti i membri dell'Esecutivo, all'articolo 54 della Costituzione, cadesse così in basso da ricorrere a un puerile gioco di prestigio per sottrarsi ai suoi doveri istituzionali e sviare il doveroso controllo da parte del Parlamento. *(Applausi)*.

*VERDUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI *(PD)*. Signor Presidente, nella notte del 20 maggio scorso una grandinata violentissima ha devastato le campagne dell'entroterra del sud delle Marche, dal Piceno all'Anconetano, con particolare violenza tra il Fermano e il Maceratese, in particolare la cerchia dei Comuni intorno alla città di Montelparo. Come sanno i nostri contadini e come sa chi è cresciuto nelle campagne con la cultura del territorio e della campagna, le grandinate sono quanto di più temibile possa avvenire. Non colpiscono omogeneamente tutto il territorio, ma chi viene colpito ha enormi difficoltà a risollevarsi.

In questo caso, di durezza così estrema, questo colpo colpisce un territorio che non solo in questi mesi ha dovuto fare i conti con le ripercussioni economiche dovute all'emergenza sanitaria, ma che già da troppi anni deve fare i conti con le ripercussioni dovute all'emergenza del sisma del 2016. Stiamo parlando di danni enormi per le colture della frutta, degli ortaggi, dei cereali (penso in particolare al grano e all'orzo) e per la vite. Sono decine le aziende che sono state colpite e i danni, che sono ancora in corso di ricognizione, ammontano sicuramente a oltre 25 milioni di euro.

Stiamo parlando di aziende agricole piccole, la gran parte delle quali non ha stipulato un'assicurazione perché sappiamo che sono molto costose. Tantissimi microimprenditori non sono in grado di pagare oltre 20.000 euro l'anno, anche perché molto spesso l'indennizzo è bassissimo. La Regione Marche ha già inoltrato, con il *report* dei danni, la procedura di attivazione per il ristoro. C'è da parte nostra un'interlocuzione con il Governo e c'è - devo dire - una grande attenzione da parte del Ministero delle politiche agricole. C'è il rischio che questi danni non permettano i raccolti per il prossimo anno. Nel caso, ad esempio, delle vigne addirittura non permettono la vendemmia per i prossimi tre anni.

Presidente, ho voluto portare l'attenzione sul tema in questa Aula del Parlamento perché penso che tutti dobbiamo batterci per rafforzare il Fondo di solidarietà per le calamità naturali. La filiera dell'agroalimentare - che è stata chiamata filiera della vita che ha permesso un'importantissima riconversione economica ed è un volano fondamentale per i territori che vivono di turismo - deve vivere. Per tale motivo faccio questo appello, che è fondamentale, come è fondamentale che venga raccolto dal nostro Parlamento e dal nostro Governo.

PRESIDENTE. In quanto anche agricoltore, da parte mia raccolgo e condivido assolutamente questo appello.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 3 giugno 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 3 giugno, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,07)*.

Allegato A

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-*BIS* DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulle misure per far fronte alla carenza di medici specialisti

(**3-01626**) (27 maggio 2020)

Faraone, Sbrollini. - *Al Ministro dell'università e della ricerca* -

Premesso che:

già da lungo tempo si dibatte del problema della carenza strutturale di medici specializzati nell'ambito del sistema del servizio sanitario nazionale: risalgono infatti a un anno fa le richieste di attenzione da parte delle associazioni di categoria sul tema, con le quali è stata ripetutamente portata all'attenzione della politica tale situazione;

in tali richieste si riportava infatti come entro il 2025 sarebbero andati in pensione circa 52.500 medici ospedalieri, ovvero la metà di quelli dell'intero sistema pubblico (si veda l'articolo "L'Italia senza medici" su "la Repubblica" del 23 giugno 2019);

le carenze di personale peraltro erano già del tutto evidenti, come è possibile riscontrare dai provvedimenti ipotizzati o adottati per farvi fronte in varie Regioni, quali ad esempio il Veneto, dove si è ipotizzato il richiamo in servizio dei medici pensionati nei due anni precedenti nonché l'ipotesi di accordi con altri Paesi, e in particolare con la Romania, per l'assunzione di specializzandi da far trasferire in Italia; in altre Regioni numerosi medici sono stati chiamati da luoghi molto lontani per brevissimi lassi di tempo o sono stati banditi concorsi per contratti temporanei nei punti di pronto soccorso destinati ai laureati anche non specializzati;

negli ultimi mesi la mancanza di medici specializzati si è manifestata in modo drammatico con l'esplosione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; solo grazie alla richiesta di volontari da destinare alle zone più colpite dall'epidemia rispetto alla quale è arrivata una risposta generosa da parte della categoria dei medici si è potuto arginare il problema, ma si tratta, così come per le misure già ricordate relative alla fase antecedente all'emergenza, di soluzioni temporanee non in grado di offrire risposte soddisfacenti a livello strutturale e a lungo termine;

considerato che la causa principale del problema risiede infatti nella "strettoia" che si determina per i laureati con l'ammissione alle scuole di specializzazione *post lauream*, in cui i posti disponibili sono inferiori al numero dei laureati, per cui, anche a fronte di un ingente investimento del sistema pubblico nella formazione dei medici durante il periodo universitario, questi non sono in condizione di specializzarsi, nonostante l'evidente necessità delle loro professionalità e anche in presenza dello sblocco del *turnover* per le relative posizioni;

rilevato che:

al riguardo è noto come il Governo si sia impegnato già prima dell'emergenza epidemiologica per l'aumento dei posti disponibili nelle scuole di specializzazione medica e delle relative borse di studio; da ultimo nel decreto-legge n. 34 del 2020, il "decreto rilancio", è stata data un'ulteriore risposta, con l'autorizzazione di spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

è anche noto, tuttavia, che tale ulteriore risposta non sarà sufficiente: lo stesso Ministro in indirizzo ha infatti affermato in una recente intervista (si veda l'articolo "Covid-19, più posti nelle scuole di specializzazione: anche la formazione medica corre ai ripari" a cura di Marta Lauro su "Aboutpharma Online" del 15 maggio 2020) che con le nuove risorse del decreto rilancio, complessivamente, ci saranno 14.500 borse di studio a cui si aggiungeranno altre 3.000 per la medicina generale, a fronte di circa 20.000 candidati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di individuare urgentemente, e dunque già in sede di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, ulteriori risorse, aggiuntive rispetto a quelle già previste, da destinare all'aumento dei posti nelle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia;

quali eventuali ulteriori iniziative intenda adottare per far fronte alla strutturale carenza di medici specializzati nei reparti ospedalieri, a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni nel fondamentale ambito della tutela della salute.

Interrogazione sui programmi di mobilità studentesca internazionale

(**3-01622**) (27 maggio 2020)

Iannone, Ciriani, Rizzotti (*). - *Al Ministro dell'istruzione*

Premesso che:

la "mobilità studentesca internazionale" è un programma che permette agli alunni italiani dell'istruzione secondaria superiore di compiere esperienze di studio all'estero considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione (come riportato dalla circolare ministeriale n. 181

del 17 marzo 1997 del Ministro della pubblica istruzione e come precisato dalla nota prot. n. 843 del 10 aprile 2013 del medesimo Ministero);

lo scorso anno sono stati 10.200 gli studenti che hanno frequentato il quarto anno di scuola superiore all'estero (secondo il rapporto 2019 dell'osservatorio nazionale sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca della fondazione "Intercultura"), con l'obiettivo non solo di apprendere una lingua ma di fare un'esperienza di studio internazionale che implichi un coinvolgimento delle risorse cognitive, affettive e relazionali dello studente e che contribuisca a sviluppare competenze di tipo trasversale;

le famiglie con figli aderenti a tali programmi per l'anno 2020/2021, le cui partenze sono previste per l'estate 2020, sono molto disorientate, considerata la diffusione dell'epidemia coronavirus a livello mondiale e considerato che molti dei Paesi esteri, scelti come destinazione, hanno adottato rigide misure restrittive, e taluni la chiusura delle frontiere;

l'adesione ai soggiorni di studio richiede una lunga programmazione, che viene avviata un anno prima della partenza e dunque, per la mobilità dell'anno scolastico 2020/2021, sono già state versate ingenti rate di pagamento o si è proceduto addirittura al versamento dell'intera somma;

considerato che:

dall'osservazione del contesto pandemico, e alla luce della previsione confermata da tutti i virologi di una probabile recrudescenza del virus in autunno, sarà, di fatto, impossibile o, quanto meno, sconsigliabile, effettuare la mobilità studentesca internazionale in termini di sicurezza della salute e non solo, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di ragazzi minorenni ospitati in famiglie o in istituti collegiali;

proprio per queste ragioni l'INPS ha sospeso il bando per il 2020/2021 del programma "Itaca" che prevede il rilascio delle borse di studio per i soggiorni scolastici all'estero, perché, si legge sul sito istituzionale, non si è "in grado di assicurare la partenza degli studenti in totale sicurezza, considerato il rischio sanitario connesso agli spostamenti e alle limitazioni disposte dalle autorità nazionali e internazionali";

le famiglie sono state lasciate sole nella scelta se proseguire o meno il programma di mobilità, peraltro sollecitate perentoriamente dalle agenzie di intermediazione a decidere tra pagare altissime penali di recesso, anche superiori al 40 per cento del costo del viaggio, o accettare, in alternativa, *voucher*, che per la natura del programma dedicato agli studenti del quarto anno saranno di fatto inutilizzabili per gli stessi scopi formativi;

in ogni caso il *voucher* è uno strumento di rimborso inadeguato, trattandosi non di turisti ma di studenti, che peraltro vantano altissimi meriti scolastici necessari per accedere agli stessi programmi, e le cui famiglie hanno sostenuto enormi sacrifici di ordine economico per concedere loro un'esperienza culturale estremamente formativa;

è indispensabile e doveroso mettere tempestivamente un punto fermo sulla questione per togliere dall'incertezza i ragazzi per il loro futuro prossimo e per aiutare famiglie e operatori anche sotto il profilo negoziale,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ovviare alle criticità segnalate che gravano sulle famiglie degli studenti;

se ritenga che ricorrano le condizioni perché i suddetti programmi di mobilità studentesca per il prossimo anno scolastico, le cui partenze sono previste per l'estate 2020, siano realizzabili e sicuri, tanto sotto il profilo dell'esperienza formativa quanto sotto quello della tutela sanitaria.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

Interrogazione sulla riapertura in sicurezza delle scuole nel nuovo anno scolastico

(**3-01624**) (27 maggio 2020)

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Fregolent, Pillon, Pirovano, Rivolta. - *Al Ministro dell'istruzione* -

Premesso che:

presso il Ministero dell'istruzione opera una *task force* che, nata nel 2016 per fronteggiare le particolari situazioni nelle aree terremotate, ha visto, nel 2018, ampliata la propria sfera di competenza;

il 21 aprile 2020, il Ministro in indirizzo ha istituito, sempre presso il Ministero, un comitato di esperti, coordinato dal professor Patrizio Bianchi, che avrà il compito di formulare e presentare idee e proposte per la scuola con riferimento all'emergenza sanitaria in atto, a seguito del

diffondersi dalla pandemia da COVID-19, ma anche guardando al miglioramento del sistema complessivo di istruzione nazionale;

considerato inoltre che:

malgrado il cospicuo numero di esperti e consulenti del Ministero, ad oggi, al di là delle spesso contraddittorie dichiarazioni del Ministro, non esiste nessun atto ufficiale che sancisca la tempistica e le modalità del rientro a scuola, se avverrà in presenza, a distanza o con sistema misto, se la didattica in presenza si attuerà da subito per i più piccoli, che stanno soffrendo in particolar modo la mancanza di socializzazione di questi ultimi mesi, e tutte le numerose problematiche legate all'interruzione del servizio scolastico;

nel resto d'Europa, invece, le scuole stanno gradualmente riaprendo, anche se con molte limitazioni di sicurezza sanitaria, come il distanziamento fisico, la riduzione del numero di alunni per aula, le frequenti sanificazioni alle strutture; alcuni Paesi richiedono agli studenti di indossare la mascherina, altri suddividono le classi in due e ne alternano la didattica, a distanza e in presenza. Come l'Italia, soltanto la Spagna ha previsto un rientro a settembre, aprendo le aule unicamente agli studenti dell'ultimo anno che devono dare l'esame di Stato;

l'esperimento della DAD (didattica a distanza) in questi mesi ha messo in luce i limiti legati alla copertura e alla potenza del segnale *internet* sulla totalità del territorio nazionale, ma soprattutto le difficoltà legate al possesso di dispositivi digitali da parte di tutti gli studenti;

la necessità che di certo si avrà, nel caso di ripartenza in presenza, è quella legata al distanziamento sociale. Per poterlo garantire c'è bisogno di moltiplicare le classi, ampliare gli spazi, aumentare gli addetti per la sanificazione costante delle aule e per la gestione delle mense, ma soprattutto aumentare gli insegnanti, compresi quelli di sostegno. Riguardo ai docenti, il Governo in più di un mese e mezzo non è stato in grado, ad oggi, nell'imminente scadenza del "decreto scuola" (di cui al decreto-legge n. 22 del 2020), di trovare una soluzione per assicurare un organico di docenti adeguato alle necessità che l'emergenza imporrà;

molti Comuni hanno enormi difficoltà ad ottemperare all'organizzazione scolastica che l'emergenza richiede: non esistono gli spazi per creare nuove scuole o nuove classi, non ci sono le risorse economiche per affrontare i costi che la sanificazione degli spazi impone;

la situazione di *lockdown* totale ha bloccato l'edilizia scolastica e sono ancora troppo pochi i cantieri che sono stati riaperti: questo fatto genera molta incertezza data la situazione in cui versano gli immobili scolastici e l'impatto che la nuova situazione imposta di distanziamento genererà in termini di gestione ed utilizzo degli spazi;

le scuole paritarie stanno soffrendo una situazione di profonda crisi in quanto molte famiglie, spaventate dalla diminuzione o scomparsa del reddito, non pagano più le rette. Si stima che circa il 30 per cento delle scuole paritarie a settembre non riaprirà, per una popolazione di 300.000 studenti, di conseguenza l'utenza delle scuole paritarie affollerà le scuole pubbliche, con pesanti ripercussioni sulle casse dello Stato, poiché si calcola che, in media, uno studente costa 10.000 euro all'anno, mentre il contributo che lo Stato versa alle paritarie per ogni studente è di soli 500 euro all'anno,

si chiede di sapere quando e in che modo il Ministro in indirizzo intenda far fronte alla riapertura dell'anno scolastico e quale tipo di didattica sarà adottata per assicurare nel modo migliore il diritto allo studio di tutti gli studenti italiani, in condizioni di massima sicurezza sanitaria.

Interrogazione sulle criticità che interessano le scuole paritarie e il personale della scuola

(**3-01621**) (27 maggio 2020)

Bernini, Malan, Moles, Cangini, Alderisi, Giro, Gallone. - *Al Ministro dell'istruzione* -

Premesso che:

il mondo della scuola e le istituzioni scolastiche hanno subito negli ultimi anni numerose riforme spesso disorganiche e prive di una visione di insieme e di lungo respiro, necessaria per riportare il livello culturale italiano nella media degli *standard* europei in materia di istruzione;

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha semplicemente accentuato le carenze strutturali che affliggono il sistema scolastico;

durante l'esame del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, Forza Italia, nell'ambito delle misure a sostegno delle realtà sociali gravemente colpite, sotto il profilo economico e finanziario, dalle conseguenze dell'emergenza coronavirus, ha presentato numerosi emendamenti a sostegno del mondo della scuola volti a prevedere: un contributo straordinario *una tantum* per le scuole pubbliche paritarie del Sistema nazionale di istruzione; la detraibilità delle spese sostenute per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso le stesse

scuole; l'istituzione di un fondo da destinare alle scuole paritarie per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali utili per la didattica a distanza;

le scuole paritarie sono attualmente quasi 13.000 e accolgono quasi 900.000 alunni;

se si superassero steccati ideologici anacronistici e si guardasse alla realtà dei problemi che oggi affliggono la scuola in generale, e con essa le scuole paritarie nel nostro Paese, questo patrimonio porterebbe importanti opportunità al sistema scolastico italiano;

se, ad esempio, come più volte sostenuto da Forza Italia, lo Stato si adeguasse ai parametri (e ai richiami) europei e attuasse il costo *standard* per studente potrebbe persino risparmiare significativamente sulla spesa scolastica globale;

i genitori degli alunni delle scuole pubbliche paritarie (che fanno risparmiare lo Stato per l'istruzione dei loro figli e che, pagando le tasse, sostengono anche la sanificazione delle scuole statali) stanno patendo la crisi economica come tutti gli italiani e molti in questo particolare momento non riescono a far fronte alle spese di istruzione;

tutelare le scuole paritarie significa tutelare famiglie che molto spesso scelgono di fare rinunce pur di garantire ai propri figli la libertà di scelta educativa così come sancito dalla nostra Costituzione;

lo Stato, così come originariamente sostenuto dai padri costituenti, dovrebbe porsi come l'istituzione che agevola la libera iniziativa;

in questo quadro, l'articolo 33 della Costituzione, che al quarto comma stabilisce che "La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali", è in questi ultimi anni sempre più disatteso;

lo conferma anche l'atteggiamento del Governo, che non si prende la responsabilità di agevolare l'assunzione di coloro che negli ultimi anni, pur essendo in possesso del diploma magistrale e avendo prestato il loro insegnamento presso le scuole paritarie, sono esclusi dalle graduatorie ad esaurimento per l'inserimento in ruolo;

l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 4 e n. 5 del 2019, ha deliberato infatti che coloro che sono in possesso del diploma magistrale e hanno concluso gli anni di studio entro il 2001/2002, sono fuori dalle graduatorie ad esaurimento;

in base all'accordo di maggioranza raggiunto nei giorni scorsi sembrerebbe che il concorso straordinario per l'assunzione dei precari sarà differito presumibilmente a dopo l'estate, determinando ancora una volta un avvio dell'anno scolastico con un quarto dei docenti nella condizione di precari, l'avvicendamento di supplenti ed enormi disagi per le famiglie e gli alunni;

il concorso dovrebbe svolgersi con procedure e impostazione diverse basate su una prova scritta con domande a risposta aperta in luogo dei *quiz* inizialmente previsti, a cui seguiranno la formazione e la prova orale selettiva;

tale procedura, se confermata, genererà un inevitabile allungamento dei tempi, in un momento in cui il Paese necessiterebbe di un sistema snello e veloce in grado di garantire un avvio e una conduzione sereni del nuovo anno scolastico;

in attesa dello svolgimento del concorso, si dovrebbe procedere con l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto e l'assunzione a tempo determinato, dal 1° settembre 2020, di 32.000 precari che saranno immessi in ruolo, quando la situazione emergenziale lo renderà possibile, solo dopo la selezione con la procedura menzionata (prova scritta, formazione, colloquio finale e assunzione retrodatata);

il Governo continua ad assumere iniziative senza un previo confronto con le parti sociali e senza tener conto delle proposte provenienti dalle forze di opposizione in Parlamento, ma soprattutto non prestando la dovuta attenzione alle istanze provenienti dal mondo della scuola,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per consentire un sereno e ordinato avvio anche alle scuole pubbliche paritarie e se non intenda adoperarsi affinché le procedure selettive per l'immissione in ruolo dei docenti sia garantita a tutti coloro che hanno lo stesso titolo senza distinzioni sul piano formativo per aver prestato servizio nelle scuole statali o in quelle pubbliche paritarie;

quali iniziative intenda assumere per garantire ai precari della scuola una prospettiva di lungo termine che porti a stabilizzare i docenti e a garantire una continuità didattica più che mai necessaria in questo momento di crisi;

se non ritenga di assumere urgenti iniziative per garantire agli studenti un supporto ed un sostegno psicologico adeguato, anche prevedendo l'istituzione di una figura *ad hoc* che possa fornire un supporto alle fragilità derivanti dalla presente emergenza.

Interrogazione sulle modalità di svolgimento dell'esame di maturità

(**3-01623**) (27 maggio 2020)

Corrado, De Lucia, Angrisani, Granato, Montevecchi, Vanin. - *Al Ministro dell'istruzione* -

Premesso che:

a seguito dell'emergenza sanitaria e dopo la chiusura dei plessi delle istituzioni scolastiche è stato indispensabile disciplinare con strumenti emergenziali le operazioni relative alla chiusura dell'anno scolastico 2019/2020 e l'avvio ordinato dell'anno scolastico 2020/2021; per tale ragione con il decreto-legge n. 22 del 2020, attualmente in corso di esame parlamentare per la conversione in legge, sono state adottate misure *ad hoc* volte a regolamentare tale materia;

in via generale, il decreto-legge ha rimesso ad ordinanze ministeriali la disciplina di dettaglio relativa alla valutazione degli alunni e allo svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione; per questi ultimi è stata disposta *ex lege*, in ogni caso, la modifica dei requisiti di ammissione di cui al decreto legislativo n. 62 del 2017, con riferimento sia al primo ciclo sia al secondo ciclo di istruzione, per i candidati interni e per i candidati privatisti;

nel contesto delineato il decreto-legge n. 22 del 2020 prevedeva due opzioni, relative all'eventuale ripresa dell'attività didattica in presenza entro il termine del 18 maggio 2020: nello scenario "più grave", quello che si è poi concretizzato, tale atto ha stabilito distinte misure per l'esame di Stato conclusivo di entrambi i cicli di istruzione, sia con riferimento alle prove (per il primo ciclo di istruzione, la sostituzione delle modalità di svolgimento ordinarie con una valutazione finale da parte del consiglio di classe, integrata dalla stesura di un elaborato da parte dello studente; per il secondo ciclo di istruzione, la sostituzione delle modalità di svolgimento ordinarie con la previsione di un solo colloquio orale) sia con riferimento alla composizione delle commissioni giudicatici (per il secondo ciclo di istruzione, la presenza di soli commissari interni all'istituzione scolastica con presidente esterno alla medesima);

in data 16 maggio 2020 sono state pubblicate le predette ordinanze ministeriali, dopo il parere ottenuto dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

valutato che, durante la sospensione delle attività in presenza, la continuazione delle attività didattiche ai fini della conclusione dell'anno scolastico in corso è avvenuta attraverso la modalità della didattica a distanza; in tale contesto, in cui il ricorso a tale modalità è apparso come l'unica alternativa perseguibile durante l'emergenza epidemiologica, il Governo è intervenuto ai fini del potenziamento di tale nuova forma di apprendimento, stanziando ingenti risorse al fine di assicurare sia ai docenti sia agli studenti, con particolare riferimento a quelli meno abbienti, di poter usufruire degli strumenti digitali individuali necessari per svolgere o seguire le lezioni *on line*,

si chiede di sapere quali misure di competenza abbia assunto il Ministro in indirizzo nelle ordinanze citate al fine di permettere lo svolgimento in presenza degli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, in riferimento sia al personale scolastico sia agli studenti, con particolare attenzione alle misure di sicurezza ivi individuate.

Interrogazione sui negoziati per l'avvio di fondi europei di sostegno dopo l'emergenza coronavirus

(**3-01625**) (27 maggio 2020)

Pittella, Marcucci, Fedeli, Ferrari. - *Al Ministro per gli affari europei* -

Premesso che:

l'Unione europea sta affrontando una crisi economica profonda a causa della pandemia da COVID-19, che ha determinato una contrazione economica che per entità e rapidità, a detta della Banca centrale europea, non ha precedenti in tempi di pace;

secondo le previsioni economiche di primavera 2020 della Commissione europea pubblicate il 7 maggio, l'economia dell'area euro si contrarrà nel 2020 in misura *record* pari a circa il 7,7 per cento per poi crescere di circa il 6,3 per cento nel 2021. Analogamente, l'economia della UE è prevista contrarsi del 7,4 per cento nel 2020 e poi crescere a un tasso del 6,1 per cento nel 2021. Per l'Italia è previsto uno dei peggiori risultati nella UE: una contrazione del 9,5 per cento nel 2020 e un parziale recupero del 6,5 per cento nel 2021;

lo *shock* all'economia della UE è simmetrico, avendo la pandemia colpito tutti gli Stati membri, ma sia la contrazione della produzione nel 2020, sia la forza della ripresa nel 2021 si prospettano molto diverse da un Paese all'altro, dipendendo non solo dall'evoluzione della pandemia, ma anche dalla struttura economica e dalla capacità di rispondere con politiche adeguate; è di tutta evidenza che la dinamica della ripresa in ciascuno Stato membro influenzerà la

ripresa negli altri, data l'interdipendenza delle economie europee, e proprio per questi motivi risulta oggi essenziale la definizione di un piano ambizioso dell'Unione con misure adeguate che permettano agli Stati membri di controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi e riprendere la via della crescita;

considerato che:

a conclusione dei Consigli europei tenutisi nel mese di aprile, sono stati approvati sia l'istituzione di tre reti di sicurezza (meccanismo europeo di stabilità, fondo di garanzia paneuropea della Banca europea degli investimenti, fondo europeo SURE di sostegno a strumenti nazionali per la lotta alla disoccupazione), sia il mandato alla Commissione europea per la presentazione urgente della proposta per l'istituzione di un "*recovery fund*" che, come specificano le conclusioni del Presidente del Consiglio europeo, "dovrà essere di entità adeguata, mirato ai settori e alle aree geografiche dell'Europa maggiormente colpiti e destinato a far fronte a questa crisi senza precedenti"; dovranno essere definite modalità di finanziamento, il nesso con il quadro finanziario pluriennale (QFP), la forma che assumeranno gli aiuti (prestiti, sovvenzioni o una formula intermedia), le modalità di utilizzo, la durata temporale nonché il livello dei finanziamenti. Le prossime settimane, dunque, saranno decisive per comprendere quale sarà il complessivo piano di interventi della UE destinati a fronteggiare l'emergenza, ed in particolare quale sarà l'architettura del "*recovery fund*";

il 18 maggio, è stata presentata un'iniziativa congiunta di Germania e Francia per un piano di ripresa dalla crisi; è sollecitata la creazione, nel quadro del prossimo QFP, di un fondo comune per raccogliere sui mercati finanziari 500 miliardi di euro da destinare in primo luogo ai Paesi e ai settori più colpiti, sulla base dei programmi di bilancio dell'Unione e nel rispetto delle priorità della UE (in particolare la transizione verde e il digitale); il finanziamento sarà finalizzato alle difficoltà legate alla pandemia e dovrebbe costituire una previsione straordinaria e complementare, integrata nella decisione sulle risorse proprie, con un volume ed una scadenza chiaramente specificati e collegati ad un piano vincolante di rimborso che ecceda la durata del QFP; si mira a trasferimenti nella forma di *grant* e non di prestiti, così che essi non andranno a toccare i bilanci pubblici e non contribuiranno ad un aumento del debito. Tale proposta introduce un principio di solidarietà finanziaria che è essenziale in questo momento di crisi e che tenderebbe al rafforzamento dell'Unione, e che, sommata alle ulteriori proposte che ridisegnano la politica industriale e di sviluppo della UE tra strategia sanitaria unitaria e accelerazione della transizione all'economia verde e digitale, potrebbe rappresentare il primo passo verso una compiuta unione politica e fiscale;

tale proposta è stata accolta con estrema freddezza da Austria, Danimarca, Olanda e Svezia, che hanno a loro volta presentato una controproposta nella quale affermano di non accettare alcuna mutualizzazione del debito e che l'erogazione di prestiti avvenga a condizioni stringenti per i Paesi più colpiti. Al contrario, la proposta proveniente in particolare da Italia e Spagna e dagli altri Paesi dell'Europa meridionale, particolarmente colpiti dall'epidemia, è più ambiziosa e mira ad un piano per affrontare l'emergenza di almeno 1.000 miliardi di euro, in massima parte a fondo perduto, oltre a prestiti "con una durata molto lunga", da rendere disponibili prima possibile;

la Commissione europea dovrà tirare le fila di tutte queste distinte posizioni; il 27 maggio è stato presentato il proprio piano complessivo, in cui è definito il pacchetto di proposte per affrontare l'emergenza, a partire dalla definizione dell'architettura del *recovery fund* che dovrebbe sostenere i Paesi UE più colpiti e il legame con il QFP, di cui pure la Commissione deve presentare la nuova proposta e sul quale gli Stati membri si erano già confrontati prima dell'inizio della pandemia; l'attenzione è alla dotazione complessiva e alla composizione del *recovery fund*, ovvero quanta parte sarà destinata a prestiti a lungo termine e quanta parte a sovvenzioni a fondo perduto e quale sarà l'entità del ricorso al mercato. Di particolare interesse per il nostro Paese anche la definizione del metodo di ripartizione delle risorse a disposizione, che permette di individuare l'entità delle risorse di spettanza dell'Italia nelle diverse ipotesi possibili. La prossima convocazione del Consiglio europeo è prevista per il 18 e 19 giugno, ed è in questa sede che l'accordo sul *recovery fund* dovrà essere ratificato,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato dei negoziati in sede europea per giungere al Consiglio europeo del 18 e 19 giugno che dovrà decidere in merito al *recovery fund* e al pacchetto complessivo di proposte per fronteggiare l'emergenza *post* pandemia;

quali sia la linea che il Governo intende assumere nel prosieguo del negoziato sulla proposta della Commissione europea del 27 maggio 2020.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (1774)
(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (**1774**) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.800 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.800

Il Governo

V. testo corretto

Emendamento 1.800 (in formato PDF)

1.800 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

_____

N.B. Per l'emendamento 1.800 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente pubblicato nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

N.B. Approvato l'emendamento 1.800 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

ARTICOLI DA 1 A 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020)

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

3. Nel caso in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:

a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;

b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

c) le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;

d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformità, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

4. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:

a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;

b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 3.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali.

6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.

8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, può emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e ridotto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, è riscontrata

l'entità dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:

a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;

b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;

c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, affinché il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;

d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Relativamente alle attività del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1, sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.

4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 giugno 2015, e successive modificazioni, da compilarsi, per la finestra di inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.

5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata.

6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Articolo 3.

(Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione)

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.

2. Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4.

(Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego)

1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

Articolo 5.

(Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

Articolo 6.

(Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.

3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di

sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.

4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

Articolo 7.

(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni.

Articolo 8.

(Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.800 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

Cangini, Moles

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, da emanare entro il termine di cui all'alinea del comma 3, sono adottate, previa consultazione delle Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, comparativamente più rappresentative nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n.18, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione

degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.»

1.2

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «specifiche misure»*, inserire le seguenti:* «sulla regolare prosecuzione e conclusione dell'anno scolastico,».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «le strategie e le modalità» *inserire le seguenti*: «di prosecuzione dell'anno scolastico 2019/2020».

1.3

Stabile, Galliani, Moles, Gallone, Cangini, Rizzotti

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «e sullo svolgimento» *inserire le seguenti*: «degli esami di idoneità e»;

b) al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni»;

c) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I candidati esterni svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 secondo le modalità telematiche stabilite ai sensi del comma 4 del presente articolo e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo le modalità stabilite dalla lettera c) del citato comma 4.».

1.4

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «secondo ciclo di istruzione» *inserire le seguenti:* «e sugli esami di idoneità»;

b) al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-*bis*) le modalità di svolgimento degli esami preliminari, anche in modalità a distanza, davanti al consiglio della classe dell'istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato;» *e al comma 4, lettera c) sopprimere le parole:* «dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n.62 del 2017»;

c) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I candidati esterni svolgono presso le sedi scolastiche loro assegnate come sede di esame, in presenza, gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017, in data utile per permettere di sostenere, in caso di ammissione, l'esame di Stato nella sessione di giugno. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.»

1.5

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis.* Con decreto del Ministro dell'istruzione è disposto altresì un bando per un concorso straordinario destinato al personale Educativo che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 nelle Istituzioni Educative del sistema nazionale di istruzione."».

1.6

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti e del recupero dei percorsi svolti in modalità didattica a distanza, a conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, sono demandate agli organi collegiali delle singole Istituzioni scolastiche. Sentito il collegio docenti, valutata la didattica a distanza svolta sulla base dei tempi, dei contenuti e delle valutazioni svolte e dei mezzi a disposizione dei discenti e dei docenti, il Dirigente Scolastico può disporre con l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 percorsi d'integrazione degli apprendimenti e di recupero per gli studenti meno meritevoli per le sole classi che lo necessitano, anche anticipando le lezioni al 1 settembre.».

1.7

Faraone, Sbrollini

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le ordinanze di cui al comma 1 attribuiscono agli organi collegiali degli istituti scolastici la definizione delle attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti dell'anno scolastico 2019/2020, nel corso dell'anno scolastico successivo, a far data dal 1° settembre 2020. Tali attività di recupero e potenziamento, nel superiore interesse degli alunni, finalizzate alla garanzia di inclusione e al successo formativo, tengono conto dei traguardi e livelli di competenze previsti dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.»

1.8

Verducci, Iori, Rampi

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le modalità sono rimesse alle autonomie scolastiche.».

1.9

Cangini, Moles

Precluso

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «dell'eventuale integrazione e recupero» *con le seguenti*: «dell'integrazione e recupero»;

b) dopo le parole: «all'anno scolastico 2019/2020» *inserire la seguente*: «e »;

c) sostituire la parola: «settembre» *con la seguente*: «giugno»;

d) sostituire le parole: «L'eventuale integrazione» *con le seguenti*: «L' integrazione»;

e) dopo le parole: «specifiche necessità degli alunni» *inserire le seguenti*: «, anche con disabilità,»;

f) dopo le parole: «istituti tecnici e professionali» *inserire le seguenti*: «, garantendo la piena realizzazione del piano educativo individualizzato predisposto».

1.11

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Precluso

Al comma 2 sopprimere le parole: «quale attività didattica ordinaria».

Conseguentemente, alla fine del primo periodo inserire i seguenti: «Le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 si svolgono quale attività didattica straordinaria individuata sulla base di un piano di studio personalizzato per studente sulla base della valutazione e della certificazione dei livelli di apprendimento raggiunti. A tal fine le istituzioni scolastiche avviano la pianificazione dell'offerta didattica e l'organizzazione degli ambienti di apprendimento per gruppi omogenei di studenti.»

1.13

Nencini, Sbrollini

Precluso

Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, secondo le esigenze rilevate dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche».

1.14

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di tutti i cicli di istruzione», *inserire le seguenti*: «inclusi quelli con disabilità,»;
b) dopo le parole: «gli istituti tecnici e professionali» *aggiungere le seguenti:* «e del piano educativo individualizzato predisposto per quelli con disabilità».

1.15
De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo le esigenze rilevate dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche».

1.16
Verducci, Iori, Rampi
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, e limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il *curriculum*, è espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, successivamente definiti dalle ordinanze di cui al comma 1;».

1.17
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-*bis*. Al fine di garantire l'effettivo svolgimento delle attività di recupero degli apprendimenti all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 1, lettera a), è istituito un Fondo per le attività di recupero del valore di 10 milioni di euro.»
Conseguentemente, *agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

1.18 (testo 2)
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Precluso
Al comma 3 e ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «18 maggio».

1.19
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
Al comma 3 e ovunque ricorrano sopprimere le parole: «18 maggio».

1.20
Cangini, Moles
Precluso
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) premettere le seguenti:
«0a) i casi di alunni con disabilità che non possono riprendere a frequentare in presenza le lezioni scolastiche e sostenere in presenza le prove di esame conclusive del primo e del secondo

ciclo, anche in sessioni successive, nel rispetto della libera scelta dell'alunno o di chi esercita la potestà genitoriale;

0a-*bis*) le modalità della didattica anche distanza con cui garantire pari opportunità agli studenti, anche con disabilità, sia nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento dei docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, durante le lezioni in classe virtuale purchè lo studente con disabilità sia accompagnato in presenza diretta da chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in raccordo e coordinamento con la famiglia e nel rispetto del Piano educativo individualizzato;»

b) alla lettera a) sopprimere la parola: «possibile»;

c) alla lettera b), dopo le parole: «articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017» *inserire le seguenti*: «, garantendo ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti della prova o il suo rinvio entro il 31 dicembre 2020. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe sono comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge n. 170/2010, richiamata nella Direttiva ministeriale del 27/12/2012»;

d) alla lettera d) dopo le parole: «17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017» *inserire le seguenti*: «, avuto riguardo alle previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, tenuto conto del possibile rinvio delle prove di esame da svolgersi entro il 31 dicembre 2020».

1.21

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, prevedendo l'eventuale ammissione con riserva degli studenti la cui valutazione finale certifica la necessità della frequenza delle attività di consolidamento e recupero degli apprendimenti di cui al comma 2; la durata di tali attività è definita per ciascun studente sulla base della valutazione e della certificazione dei livelli di apprendimento raggiunti e sono oggetto di verifiche periodiche;»

1.23

Sbrollini

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «programmazione svolta,» *inserire le seguenti*: «eventualmente anche».

1.24

De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a):

1) dopo le parole: «in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6»*, inserire le seguenti:* «commi 2, 3, 4 e 5»;

2) sostituire le parole da: «e all'articolo 4, commi 5 e 6,» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «e agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; »;

b) al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «in deroga», *fino alla fine del periodo;*

c) *al comma 4, lettera b), sostituire la parola:* «sostituzione»*, con la seguente:* «rimodulazione»;

d) *al comma 6, dopo le parole*: «articoli 5, comma 1, 6,», *inserire le seguenti:* «commi 2,3,4 e 5, articolo».

1.26

Faraone, Sbrollini

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-*bis*) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, sia nel periodo di sospensione per tutti delle lezioni in presenza, sia relativamente ai requisiti di cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento di

tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi attiva l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;»;

b) al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera: «a-*bis*) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi attiva l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;»;

c) dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Gli Enti territoriali, d'intesa con gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche del territorio di competenza, avvalendosi del personale disponibile già impiegato nei servizi sospesi dipendente da soggetti privati che operano nei servizi in convenzione, concessione o appalto, assicurano gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale attraverso prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie presso le scuole stesse, mediante conversione temporanea dei servizi fruiti da alunni e studenti con disabilità certificata.».

1.29

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

Al comma 3, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «primo ciclo di istruzione,» *inserire le seguenti*: «incluse quelle per i casi di cui alla lettera a),»;

b) dopo le parole: «n. 62 del 2017» *inserire le seguenti*: «, comunque garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti della prova o l'esonero dalla prova stessa. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe sono comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge n° 170/2010, richiamata nella Direttiva ministeriale del 27/12/2012».

1.31

Sbrollini

Precluso

Al comma 3, lettera c) dopo le parole: «con presidente esterno» *inserire le seguenti*: «per istituzione scolastica».

1.33

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

Al comma 3, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «secondo ciclo di istruzione,» *inserire le seguenti:* «incluse quelle per i casi di cui alla lettera a),»;

b) dopo le parole: «n. 62 del 2017» *aggiungere le seguenti*: «, comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato;».

1.34

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Precluso

Al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera:

«d-*bis*) le prove d'esame di cui alle lettere *b*) e *d*) del presente comma si svolgono in ogni caso nella modalità in presenza; a tal fine le scuole adottano tutte le misure necessarie per

garantire la sicurezza degli studenti e il rispetto delle norme in materia di distanziamento e uso dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che sono messi a disposizione di tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica.».

1.35

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis*) alla previsione in organico di diritto, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in ogni istituto comprensivo di un assistente tecnico, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

1.36

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sopprimere le parole: «ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì» *c*on le seguenti: «l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio da svolgere in presenza anche sulla base»;

c) alla lettera c), dopo le parole: «unico colloquio» *inserire le seguenti:* «che in ogni caso deve svolgersi nella modalità in presenza»;

d) dopo la lettera c) inserire la seguente: «c- *bis*) per lo svolgimento delle prove di cui alle precedenti lettere b) e c) è assicurata agli studenti e al personale scolastico presente l'adozione delle misure necessarie per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme in materia di distanziamento e uso dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, che le scuole devono mettere a disposizione di tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica».

1.37

Cangini, Moles

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) le modalità della didattica anche distanza con cui garantire pari opportunità agli studenti, anche con disabilità, sia nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento dei docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, durante le lezioni in classe virtuale purchè lo studente con disabilità sia accompagnato in presenza diretta da chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in raccordo e coordinamento con la famiglia e nel rispetto del Piano educativo individualizzato;

0a-*bis*) le modalità, anche telematiche delle sedute del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, con cui verificare il processo di inclusione e di attuazione del piano educativo individualizzato per l' anno scolastico 2019/2020 con il raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, anche al fine di redigere il piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2020/2021 nei termini di cui all'articolo 7, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e considerato quanto previsto dall'articolo 2 comma1, lett. a) del presente decreto;»;

b) alla lettera b), prima delle parole: «sostituzione dell'esame di Stato conclusive» *inserire le seguenti:* «l'eventuale», *dopo le parole:* «primo ciclo di istruzione» *inserire le seguenti:* «, avuto riguardo alla condizione di disabilità del discente, dell'eventuale posticipazione delle prove in ragione del necessario recupero, purché detto recupero avvenga in caso di discente con disabilità prevedendo la presenza diretta, in caso di didattica a distanza, di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,», *e dopo le parole* «conto altresì di un» *inserire la parola* «eventuale».

c) alla lettera c) sostituire la parola: «l'eliminazione» *con le seguenti*: «l'eventuale eliminazione» *e aggiungere infine il seguente periodo:* «avuto riguardo alla condizione di disabilità

del discente, dell'eventuale posticipazione delle prove in ragione del necessario recupero , purché detto recupero avvenga in caso di discente con disabilità prevedendo la presenza diretta, in caso di didattica a distanza, di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;».

1.38
Faraone, Sbrollini
Precluso
Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «scrutini finali,» *inserire le seguenti*: «nel rispetto dei criteri stabiliti dagli organi collegiali,».

1.39
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;».

1.40
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) le modalità, anche telematiche delle sedute del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 con cui verificare il processo di inclusione e di attuazione del piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2019/2020 con il raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, anche al fine di redigere il piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2020/2021 nei termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e considerato quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto;»

1.41
Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina
Precluso
Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'eliminazione delle prove e la sostituzione delle stesse, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, con la discussione, in presenza o in modalità telematica, di un elaborato predisposto dal candidato, coerente con il profilo finale dello studente previsto dalle indicazioni nazionali per il curricolo, definendo le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;»

1.42
Sbrollini
Precluso
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza» *con le seguenti*: «lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo attraverso la modalità della valutazione finale da parte del consiglio di classe, in sostituzione delle prescritte prove scritte e orali, che tiene conto altresì di un elaborato finale del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, e di un colloquio orale tramite la predisposizione di un calendario che consenta una gestione degli spazi compatibile con la situazione emergenziale,».

1.43
Sbrollini

Precluso

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato» *con le seguenti*: «lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo attraverso la modalità della valutazione finale da parte del consiglio di classe, in sostituzione delle prescritte prove scritte e orali, che tiene conto altresì di un elaborato finale del candidato e di un colloquio».

1.44

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

Al comma 4, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «dalla stessa ordinanza» *inserire le seguenti*: «comunque garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le adeguate misure compensative per l'elaborato e, ove non fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti dell'elaborato o l'esonero dallo stesso con previsione di altra prova alternativa,»;

b) dopo le parole: «n. 62 del 2017» *aggiungere le seguenti*: «garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le previsioni, in quanto compatibili di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe sono comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge n. 170 del 2010, richiamata nella Direttiva ministeriale del 27/12/2012.».

1.68 (testo 2)

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 4, lettera b*):*

a) *dopo le parole*: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti», *inserire le seguenti*: «o per i candidati esterni che hanno optato per percorsi di istruzione parentale»;

b) *dopo le parole*: «decreto legislativo n. 62 del 2017», *aggiungere le seguenti*: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

2) *Al comma 4, lettera* c*):*

a) *dopo le parole*: «specifiche disposizioni per i candidati esterni», *inserire le seguenti*: «siano essi privatisti o siano essi candidati che hanno seguito percorsi di istruzione parentale»;

b) *dopo le parole*: «decreto legislativo n. 62 del 2017», *aggiungere le seguenti*: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

3) *Al comma 4, dopo la lettera* d)*, aggiungere la seguente*:

«d-*bis*) in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017, l'espletamento dell'esame di idoneità annuale in presenza per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, con un esame consistente in un colloquio, in modalità telematiche, entro la prima metà del mese di giugno, per la valutazione delle competenze raggiunte.».

4) *Sostituire il comma 7 con il seguente*:

«7. I candidati esterni, siano essi privatisti o candidati che provengano da percorsi di istruzione parentale, svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 a ridosso o in concomitanza con le date stabilite per lo svolgimento dell'esame di maturità, per il quale è stato, nei tempi e nelle modalità di legge, presentata domanda e l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo con le stesse modalità previste dal comma 4 per i candidati interni.»

1.45

Iannone

Precluso

Al comma 4, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti», *inserire le seguenti*: «o per i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale»;

b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», *aggiungere le seguenti*: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

1.46

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

Al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, da svolgersi in modalità telematica in collegamento diretto con la commissione esaminatrice, articolandone i contenuti in modo che sia tenuto in debito conto un elaborato originale del candidato precedentemente inviato alla commissione in modalità telematica; ciò consentirà di attribuire il voto finale con completezza e congruità di valutazione, specifiche previsioni dovranno altresì essere disposte per i candidati esterni, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017 allo scopo di garantire la parità di trattamento con i candidati interni e di assicurare il pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale nonché il più corretto svolgimento dei processi valutativi;»

1.47

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «contenuti», *inserire le seguenti*: « che tengano conto altresì di un elaborato del candidato».

1.48

Iannone

Precluso

Al comma 4, lettera c), *sopprimere le parole*: «e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni».

Conseguentemente sopprimere il comma 7.

1.49

Iannone

Precluso

Al comma 4, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati esterni», *inserire le seguenti*: «siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale»;

b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», *aggiungere le seguenti*: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

1.51

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

Al comma 4, lettera c) dopo le parole: «n. 62 del 2017» *aggiungere le seguenti:* «comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni, in quanto compatibili, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;».

1.50

Faraone, Sbrollini

Precluso

Al comma 4, lettera c) aggiungere infine i seguenti periodi: « Il colloquio in presenza, di cui al precedente periodo, sostitutivo di tutte le prove di esame, ha ad oggetto la presentazione di un elaborato pluridisciplinare e interdisciplinare nonché l'esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, la verifica della preparazione su tutte le discipline, la lettura, la spiegazione in lingua e la comprensione tramite traduzione di un breve testo in lingua straniera. Il colloquio, deve avere inoltre ad oggetto aspetti peculiari correlati alla modalità della didattica a distanza. È garantita l'interazione con il candidato, finalizzata, tra l'altro, all'accertamento della consapevolezza del portato dell'esperienza complessivamente vissuta a livello formativo. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo sono adottate, nell'abito delle ordinanze, specifiche disposizioni modalità di attribuzione dei punteggi di esame in deroga alle previsioni di cui

all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e i criteri di attribuzione dell'eccellenza agli alunni, e del relativo premio in deroga alle previsioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262.».

1.53
Iannone
Precluso
Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente :
«d-*bis)* in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017, la sostituzione dell'esame di idoneità annuale in presenza per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, con un colloquio, in modalità telematiche, entro la prima metà del mese di giugno, per la valutazione delle competenze raggiunte.».

1.54
Iannone
Precluso
Al comma 4, dopo la lettera d*), aggiungere la seguente:*
«d-*bis*) in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017, l'eliminazione dell'esame di idoneità annuale per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, e l'ammissione alla classe successiva con la garanzia, da rendere mediante autocertificazione, di verifiche *in itinere* nel corso del successivo anno scolastico.»

1.55
Sbrollini
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-*bis*. Le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano la valutazione finale degli alunni in relazione altresì al rispetto della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni e all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche di derogare al suddetto limite nei casi previsti dalle norme vigenti, il mancato rispetto della suddetta frequenza alla data del 20 febbraio 2020, ovvero alla data della precedete interruzione prevista in seguito all'emergenza Covid-19, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo».

1.56
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Al comma 5, dopo le parole: «al presente articolo prevedono» *inserire le seguenti:* «tutte le».

1.57
Sbrollini
Precluso
Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio.».

1.58
Cangini, Moles
Precluso
Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: «, avuto riguardo dell'eventuale ritardo per l'esecuzione dei piani educativi individualizzati, della loro rimodulazione, e delle modalità operative e strategie messe in campo per il loro raggiungimento durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche in presenza.».

1.59
Verducci, Iori
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 784 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e gli obblighi formativi e valutativi nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi.».

1.62

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*) In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 784, legge 30 dicembre 2018, n. 145, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), non è necessario raggiungere la durata complessiva, indicata come:

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;

c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.»

1.60

Drago

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5- *bis*. Data la condizione di emergenza epidemiologica, al fine di salvaguardare il diritto allo studio degli alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali, è consentito, ove necessario, lo svolgimento della lezione in presenza, presso il domicilio dell'alunno, da parte dell'insegnante di sostegno, personale OSA, *tutor* didattico specializzato, mediatore linguistico culturale, assistente igienico-sanitario, purché domiciliati entro un raggio di 100 km dal domicilio della famiglia che ne fa espressa richiesta all'istituzione scolastica.»

1.61

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*) In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2017, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, la valutazione finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento che saranno definiti dalle ordinanze di cui al comma 1.»

1.63

Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Precluso

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo,»;

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «A partire dall'anno scolastico 2019-2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 13, comma 2, lettere *b)* e *c)*, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017.».

1.64

Sbrollini

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Le ordinanze di cui al comma 1 prevedono che la valutazione degli alunni ammessi agli esami di Stato e le relative prove abbiano ad oggetto anche lo sviluppo delle *soft skills* apprese durante l'ultimo triennio di studi, nonché poste in essere nel periodo di didattica a distanza offerta in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.»

1.67

Sbrollini

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Con le ordinanze di cui al comma 1, sono stabilite le modalità di esame anche per i candidati esterni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 62 del 2017 con modalità non discriminanti rispetto a quelle previste per i candidati interni, garantendo la possibilità di iscrizione all'Università.»

1.66

De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde alla medesima prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.»

1.65

Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per i candidati esterni che devono svolgere gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, la configurazione dell'esame di Stato corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1, che dovranno altresì prevedere, per i medesimi candidati esterni, modalità di svolgimento dell'esame preliminare non in presenza e in tempo utile per consentire loro di affrontare la sessione ordinaria dell'esame di Stato al pari di tutti gli altri candidati.»

1.69

Iannone

Precluso

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:

«I candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale, svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo in modalità telematiche, a ridosso o in concomitanza con le date stabilite per lo svolgimento dell'esame di maturità, per il quale è stato, nei tempi e nelle modalità di legge, presentata domanda.».

1.71

Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Precluso

Al comma 7, aggiungere infine i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, nonché ad altre prove previste dalle università e istituzioni di formazione superiore *post* diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto esame di Stato.»

1.72

Faraone, Sbrollini

Precluso

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-*bis*. Nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 16, gli insegnanti con specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita prestano prioritariamente l'attività presso il domicilio degli alunni aventi diritto al maggior numero di ore settimanali di istruzione domiciliare che ne facciano richiesta. Gli insegnanti di cui al presente articolo svolgono la propria attività domiciliare con

dotazione di dispositivi di protezione individuale e assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

7-*ter.* L'attività di cui al comma 7-*bis* costituisce criterio prioritario per l'attribuzione delle risorse utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico di cui all'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»

1.73

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità, anche telematiche, definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di giugno e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.

7-*ter.* Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità, anche telematiche, definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»

1.75 (testo 2)

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Qualora la sessione straordinaria di cui al precedente comma si svolga oltre il 31 luglio 2020, le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021, comunicate con avviso del Ministero dell'università e della ricerca il 10 marzo 2020, sono prorogate di sessanta giorni, al fine di consentire la partecipazione dei candidati esterni che hanno sostenuto l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria.»

1.200 (già 7.0.29)

Sbrollini, Faraone

Precluso

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. In considerazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dei conseguenti provvedimenti che hanno comportato la sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 1 comma 2 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713.

7-*ter*. L'eventuale diminuzione del numero di ore di formazione erogate e frequentate da ciascun allievo o la rimodulazione del calendario delle annualità in corso non comporta una decurtazione del finanziamento pubblico ricevuto per l'erogazione del percorso anche in deroga alla disciplina vigente. Nel caso di abbandono del percorso da parte di uno o più allievi nell'ambito dell'emergenza Covid-19 non si provvede al ricalcolo del finanziamento spettante alle Fondazioni ITS. L'accesso all'esame finale del percorso ITS per il conseguimento del diploma è in ogni caso assicurato anche a fronte di una riduzione del monte ore annuo.

7-*quater*. Considerata la sospensione di diverse attività economiche e la conseguente difficoltà di svolgimento delle attività di tirocinio curriculare, non sempre realizzabili con la modalità in presenza o di lavoro agile, le attività formative svolte nell'annualità 2019/2020, possono essere terminate entro il 31 dicembre 2020, salvo ulteriori rinvii adottati con disposizioni regionali per motivi territoriali specifici per l'eventuale protrarsi dello stato di emergenza.

7-*quinquies*. Le prove di valutazione e gli esami di diploma potranno essere svolti alternativamente con modalità telematica, ovvero in presenza laddove la Fondazione ITS valuti di rinviare il loro svolgimento; gli esami dovranno comunque terminare entro l'anno 2020, salvo ulteriori rinvii previsti da disposizioni regionali per motivi territoriali specifici per l'eventuale protrarsi dello stato di emergenza.

7-*sexies*. In deroga a quanto previsto nell'art. 1 Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 762 del 4 ottobre 2016, nell'ipotesi in cui il periodo emergenziale non consentisse alle Capitanerie di Porto di convocare le regolari sessioni di esame, è disposta la sospensione temporanea dell'obbligatorietà dell'esame unificato dei percorsi ITS con le prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni professionali di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina, ed è quindi possibile provvisoriamente svolgere i due esami in tempi diversi.

7-*septies*. In deroga alle disposizioni vigenti, le commissioni per gli esami di diploma potranno essere composte con membri interni mantenendo il solo presidente esterno. Limitatamente agli esami sostenuti attraverso la modalità telematica, è possibile prevedere anche solo prove orali.

7-*octies*. In deroga alle normative previste, a causa della ridotta possibilità di svolgere attività di orientamento, il nuovo biennio formativo 2020/2022 potrà iniziare entro il 31 dicembre 2020.

7-*nonies*. Con decreto del Ministro della Istruzione da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto, previo accordo con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri per la valutazione delle Fondazioni a cura dell'Indire per i percorsi avviati negli anni 2018 e 2019. È fatta salva la possibilità di prevedere dei diversi criteri rispetto a quelli vigenti anche per le annualità formative successive.

7-*decies*. Le attività formative potranno essere realizzate in modalità telematica anche oltre il periodo dello stato di emergenza laddove di ausilio ai fini didattici, anche per rispondere alle esigenze di distanziamento necessarie.»

1.74

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Precluso

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713.

7-*ter*. In conformità a quanto disposto in ordine all'ammissibilità delle spese degli articoli 65 e 67 del Reg. UE 1303/2013, in caso di interruzione delle attività a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del Covid-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività, non si applicano i meccanismi di riduzione del contributo previsti dall'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, limitatamente alla durata dell'interruzione.»

1.201 (già 2.0.38)

Sbrollini

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività

didattiche e formative, il Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regione, adotta entro 30 giorni dalla data di conversione della presente decreto legge, un decreto finalizzato alla conservazione della validità dell'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché dei percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, anche in deroga all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713».

1.76

Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. I provvedimenti di cui al presente comma dispongono la validità dell'anno formativo 2019-2020, qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non realizzino il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il percorso formativo. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono altresì derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.»

1.202 (già 2.116)

Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Qualora, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.), le attività formative non ordinamentali e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano realizzare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il percorso formativo, l'anno formativo 2019-2020 conserva comunque validità, anche ai fini del riconoscimento economico agli enti erogatori. Dagli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.203 (già 2.0.39)

Iannone

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Qualora, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non realizzino il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il percorso formativo, l'anno formativo 2019-2020 conserva comunque validità.»

1.77 (testo 3)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Precluso

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, il personale docente ed ATA rientrato in Italia per l'insorgere della crisi pandemica, con approvazione delle rispettive sedi consolari e assunto in comando al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale secondo l'art. 186 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, trascorsi 20 giorni dal rientro in comando continuerà a percepire l'indennità personale al 50% per tutto il periodo necessario in deroga al limite dei 50 giorni stabilito dal comma 1 del predetto art.186 del DPR 5 gennaio 1967, n.18, e fino al termine della crisi sanitaria.

8-*ter*. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le sedi consolari, provvederà a comunicare al personale in comando il termine di cessazione dello stesso e la restituzione in servizio all'estero con almeno 7 giorni di anticipo, per permettere il rientro nelle sedi all'estero del personale in Italia.

8-*quater*. Il periodo di quarantena domiciliare precauzionale in Italia, corrispondente al ricovero ospedaliero, là dove utilizzato per attività di didattica a distanza e per altra attività di lavoro agile, non rientra nel limite previsto dall'art. 183 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, dal momento che trattasi di attività lavorativa.

8-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* non determinano oneri economici aggiuntivi.»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies*».

1.79

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Precluso

Al comma 9, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, per la quota destinata al riconoscimento di componenti retributive accessorie del personale docente e Ata nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. A questo fondo sono inoltre destinati i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero di studenti che ripeteranno l'anno per effetto delle previsioni di cui al comma 3, lettere a), b) e d) del presente articolo».

1.80

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute ad utilizzare l'intera spesa prevista dal bilancio preventivo per le figure di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *a*) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, anche utilizzando la minore spesa per il servizio di trasporto di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *b*) del citato decreto.»

G1.100

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo stabilisce che «Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi»;

tali ordinanze, ai sensi del comma 4, lettera c) disciplinano in particolare «l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017»;

valutato che:

di là dalle misure che sono state adottate per l'emergenza epidemiologica, è da tempo esigenza fortemente avvertita - nello specifico dei licei coreutici e musicali - quella di rinnovare, aggiornandole, le modalità di valutazione finale degli alunni e di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alla «materia caratterizzante» cui dovrebbe essere dedicata parte significativa del colloquio prevedendo a tal fine che, nella commissione d'esame, entrino a far parte anche i docenti di strumento o di danza;

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità, con provvedimenti anche di carattere normativo, di porre in atto tempestivamente specifiche modalità di valutazione finale degli alunni e di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per i licei coreutici e musicali,

dedicando parte del colloquio alla materia caratterizzante e, conseguentemente, inserendo nella commissione d'esame, per detta finalità, anche il docente di strumento o di danza.

G1.101

Lanzi, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, premesso che:

classificati per lo Stato come 'microimpresa', gli asili nido rientrano tra le attività produttive e costituiscono un servizio fondamentale per il sostegno delle famiglie nelle quali ci sono entrambi i genitori lavoratori: nelle graduatorie annuali per l'accesso alle suddette strutture, infatti, viene concesso un punteggio maggiore ai nuclei familiari con i genitori lavoratori a conferma dell'importanza di questi presìdi scolastici;

l'offerta di asili nido in Italia ammonta - secondo l'ultimo rapporto ISTAT disponibile - a 13.145 strutture, di cui una metà private;

da ultimo, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, il rischio fallimento per gran parte di tali strutture è divenuto sempre più concreto, tanto che i Comuni e le famiglie a settembre si potrebbero trovare a dover fronteggiare una situazione drammatica, con una offerta di posti-nido ridotta sensibilmente;

valutato che:

le scuole materne non seguono il calendario scolastico della scuola pubblica. Il termine delle lezioni è fissato a fine giugno ma le attività generalmente proseguono anche per l'intero mese di luglio al fine di supportare l'attività lavorativa dei genitori fino alle vacanze estive, tradizionalmente previste nel mese di agosto;

l'andamento dell'epidemia per il contagio del virus Covid-19 è entrato nella sua fase discendente: scenari e proiezioni sulle prossime settimane evidenziano come - con ogni probabilità - la maggior parte delle Regioni italiane saranno a casi 0 entro la metà del mese di maggio;

considerato infine che:

nel mese di giugno, con un rischio di contagio praticamente azzerato in molte Regioni, una riapertura, anche parziale, di asili nido e scuole dell'infanzia permetterebbe allo Stato di risparmiare una cifra ingente che altrimenti dovrebbe essere destinata al supporto delle famiglie, con voucher baby sitting, e nel contempo, al sostegno economico delle strutture, con detrazioni fiscali e finanziamenti per liquidità;

impegna il Governo:

a valutare, qualora la situazione sanitaria lo permetta, una riapertura ragionata, anche parziale, di scuole materne, asili nido e campi estivi, per i mesi di giugno e luglio 2020, visto il loro ruolo fondamentale di supporto all'attività lavorativa dei genitori, eventualmente limitando l'accesso alle sole famiglie con entrambi i genitori lavoratori per ridurre il numero di frequentazioni.

G1.102

Iannone

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1774, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce che per il 2020, a decorrere dal 5 marzo, ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ai lavoratori autonomi nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli fino a 12 anni di età viene riconosciuto - alternativamente ad entrambi i genitori - uno specifico congedo parentale per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore, complessivamente, a 15 giorni;

ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, ai lavoratori autonomi l'indennità è pari a al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS l'indennità

giornaliera è pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;

lo stesso prevede in alternativa alla prestazione di cui sopra, la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro;

nella prospettiva di un graduale riavvio delle attività produttive non accompagnato da una riaperture delle scuole, per i genitori che sono chiamati a ritornare a lavorare, la gestione, specie per chi ha bambini più piccoli, rischia di diventare un problema serio;

da quando è esplosa l'emergenza coronavirus, c'è stata la corsa alle baby sitter, sempre più difficile da trovare, ma soprattutto si registra un rialzo vertiginoso delle tariffe rispetto alle prestazioni erogate;

nel caso in cui non riapriranno neanche i centri estivi, che tanto sono di aiuto per i genitori che lavorano, diventa essenziale per le famiglie prevedere il potenziamento del congedo parentale e dei servizi di baby-sitting;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere:

1) la proroga del congedo parentale previsto, fino all'apertura delle scuole per il prossimo anno scolastico con una integrazione all'80% della retribuzione del lavoratore che resta a casa a curare i figli;

2) ad estendere le misure di cui all'articolo 25, comma 3, del citato decreto legge, inerenti il bonus pari a 1000 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ai lavoratori autonomi nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS.

G1.103

Sbrollini, Conzatti

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

premesso che:

fin dal primo giorno in cui è stata disposta la chiusura delle scuole, famiglie, istituzioni ed enti territoriali si sono confrontati sulle modalità per garantire lo svolgimento delle lezioni in maniera di garantire la tutela della salute di alunni ed insegnanti;

la didattica a distanza, messa finora in atto per assicurare nel miglior modo possibile la continuità didattica, non può essere concepita come l'unico modo attraverso cui sarà permesso alle scuole effettuare le lezioni;

ulteriori modalità su cui le organizzazioni della società civile, nonché le istituzioni e le forze politiche, stanno riflettendo in vista della riapertura delle scuole comprendono, a titolo di esempio, la predisposizione di presidi sanitari e l'introduzione di mezzi che assicurino di mantenere la distanza di sicurezza tra le persone all'interno degli edifici scolastici, prevedendo altresì meccanismi di turnazione degli studenti per alternare le ore di didattica online a quelle di lezione frontale;

tra queste modalità, si è fatta progressivamente più convincente l'ipotesi di prevedere anche forme di didattica da svolgersi all'aperto, in considerazione delle migliori condizioni spaziali e ambientali per assicurare le distanze di sicurezza e non affollare, al contempo, gli edifici scolastici;

allo stesso tempo, è ragionevole prendere in considerazione l'esigenza che le famiglie si troveranno a manifestare, non solo quando si potrà riprendere il normale svolgimento delle lezioni ma fino dal momento in cui sarà consentito tornare alla abituale condizione lavorativa per le varie categorie di lavoratori e professionisti, in relazione alla necessità di poter avere disponibilità di locali e spazi attrezzati e aperti al pubblico all'interno dei quali poter accogliere i propri figli che non possono stare a casa e che, nondimeno, hanno necessità di seguire la didattica online,

considerato che:

nell'ultimo mese sono stati frequentemente presentati appelli e lettere che i gruppi di genitori diffusi su tutto il territorio italiano hanno indirizzato alle diverse autorità locali affinché venga trovato un modo per rispondere alle suddette questioni che investono, inevitabilmente, la vita quotidiana delle famiglie in relazione al percorso scolastico dei figli,

impegna il Governo:

a promuovere, in collaborazione con gli enti territoriali e gli istituti scolastici, lo sviluppo di forme di didattica all'aperto che le scuole possono offrire anche in alternativa alle altre modalità di didattica al fine di poter consentire la progressiva riapertura delle scuole e la migliore ripresa delle

attività scolastiche, scongiurando il più possibile la diffusione dei contagi all'interno degli edifici scolastici;

a mettere in atto, in collaborazione con gli enti locali e gli istituti scolastici, tutte le misure volte a individuare e valutare la disponibilità di adeguati spazi pubblici nell'ambito dei quali gli alunni possano seguire le lezioni online, nel caso in cui non possano fisicamente rimanere nella propria abitazione a causa degli impegni lavorativi dei genitori.

G1.104

Rampi, Iori

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che le ordinanze del Ministro dell'istruzione dispongono che l'eventuale integrazione e l'eventuale recupero degli apprendimenti relativi all'a.s. 2019/2020 debba avvenire nel corso dell'attività didattica ordinaria dell'a.s. 2020/2021, a decorrere dal 1° settembre 2020 e che l'integrazione e il recupero debbano tenere conto delle specifiche necessità degli alunni e degli studenti delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle Indicazioni nazionali per i licei, dalle Linee guida per gli istituti tecnici e dalle Linee guida per gli istituti professionali;

è pienamente condivisibile l'esigenza di recuperare gli apprendimenti relativi all'anno scolastico in corso e il fatto che il recupero venga considerato attività didattica ordinaria;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, con riferimento a quei percorsi di istruzione che vedono al loro termine l'ingresso nel mondo del lavoro, di estendere le disposizioni in materia di recupero, anche in forma facoltativa, alle classi terminali del secondo ciclo di istruzione ovvero alle classi che prevedano l'ottenimento di una qualifica professionale, considerata altresì la necessità, in taluni casi, di poter recuperare in forma gratuita eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e tirocini.

G1.105

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, premesso che:

il comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo stabilisce che, con riferimento alla didattica a distanza e nell'ambito di specifiche misure emergenziali da adottare, si «prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali»;

considerato che:

una tra le maggiori criticità evidenziate dalla situazione emergenziale, all'interno del sistema scolastico nazionale, è legata agli effetti generati dalla «povertà educativa»: gli anelli più deboli, infatti, sono senza dubbio alcune sacche disagiate, caratterizzate da indigenza e insufficiente disponibilità di mezzi, con una aggravante per tutti coloro che fruiscono, o dovrebbero fruire del sostegno in quanto portatori di disabilità;

con riferimento alle diverse forme di disabilità intellettiva e relazionale, e ai piani educativi individualizzati, la sospensione dell'attività didattica in presenza non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione, anche grazie al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza;

valutato che:

la cura educativa degli studenti con disabilità rappresenta, con ogni probabilità, l'obiettivo più difficile da conseguire nella attuale situazione di emergenza epidemiologica;

impegna il Governo:

al fine di rendere più efficace l'applicazione delle linee-guida nella didattica a distanza per gli alunni disabili, a valutare l'opportunità di concertare le misure e le modalità specifiche da adottare per l'adattamento degli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, e con

altri bisogni educativi speciali, di cui al comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo, di concerto con le Federazioni e Associazioni nazionali di persone con disabilità nonché con le Associazioni dei docenti di sostegno.

G1.106

Sbrollini, Conzatti

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

premesso che:

dall'inizio dell'emergenza epidemiologica è cresciuto esponenzialmente il numero dei casi di femminicidio e violenza di genere;

secondo quanto si apprende da fonti stampa, tra il 2 marzo e il 5 aprile 2020 sono aumentati del 75% i casi di richieste di aiuto ai centri antiviolenza della rete D.i.Re;

la stessa OMS, riferendosi ai dati elaborati da Axios, ha appurato che gli episodi di violenza di genere siano triplicati durante l'emergenza Covid-19 rispetto all'anno scorso,

considerato che:

la grandissima parte degli episodi di violenza di genere si consuma all'interno delle mura domestiche;

la situazione di convivenza forzata determinata dall'attuale crisi epidemiologica sta portando ad esasperare circostanze di abusi e maltrattamenti che avvengono all'interno delle famiglie costrette a trascorrere molto più tempo all'interno delle proprie case;

nel corso dell'iter di esame in Senato del decreto legge "Cura Italia" è stato altresì approvato un emendamento finalizzato ad allontanare dall'abitazione i colpevoli di maltrattamenti;

il Ministro della famiglia e delle pari opportunità ha promosso azioni di sostegno alle vittime di violenza, compresa la campagna di informazione e sensibilizzazione all'utilizzo dell'app 1522 nonché il protocollo di intesa con le associazioni di categoria delle farmacie per promuovere la prevenzione e il contrasto ai comportamenti violenti;

la questione della violenza di genere affligge il nostro Paese da tempo, e si rendono perciò necessari ulteriori interventi che potenzino le misure intraprese durante l'epidemia nonché più consistenti forme di supporto che prescindano dalla eccezionale situazione in cui ci troviamo attualmente;

è noto che l'apprendimento dell'educazione alla nonviolenza e al rispetto di genere, nonché alla convivenza e alla parità di genere, necessita di essere promosso con continuità a partire sin dai gradi di istruzione inferiori,

impegna il Governo:

ad attuare misure volte a potenziare l'insegnamento nelle scuole, anche attraverso forme di didattica a distanza, dell'educazione al rispetto di genere;

a promuovere la migliore fruizione da parte di tutti i cittadini di corsi online in materia di educazione al rispetto di genere.

G1.107

Sbrollini, Conzatti

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

premesso che:

si apprende da plurime fonti stampa che il Ministro dell'istruzione sarebbe intenzionata a procedere all'apertura delle scuole a partire dal mese di settembre, consentendo ai soli maturandi di accedere fisicamente ai locali scolastici per lo svolgimento dell'esame orale da tenersi a giugno;

alcuni Stati europei, come Svezia ed Islanda, non hanno mai chiuso le scuole elementari, mentre la maggior parte di essi stanno procedendo o ne hanno previsto la graduale riapertura;

è il caso, a titolo di esempio, della Danimarca e della Norvegia, che hanno stabilito la riapertura già a partire da questo mese;

allo stesso modo, in Germania e in Francia le frequenze scolastiche dovrebbero riprendere a partire dalla prima metà di maggio,

considerato che:

è senza dubbio indispensabile che gli studenti che dovranno affrontare l'esame di Stato possano rientrare a scuola prima dello svolgimento delle prove, in modo da poter dedicare gli ultimi giorni dell'anno scolastico alla preparazione degli esami che si troveranno ad affrontare,

impegna il Governo:

ad attuare iniziative finalizzate a garantire la possibilità, per tutti gli studenti che si troveranno a dover sostenere esami di Stato nel presente anno scolastico, ad accedere di nuovo agli edifici scolastici a partire dalla data del 18 maggio 2020, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza per la prevenzione di ulteriori contagi, al fine di consentire loro un'adeguata preparazione in vista dello svolgimento delle prove di esame.

G1.108 (testo 2)

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

premesso che:

l'Ordinanza ministeriale sull'esame di Stato II ciclo 2019/20 pubblicata il 16 maggio 2020 fissa al 17 giugno p.v. l'inizio delle sessioni d'esame per i candidati interni con l'avvio dei colloqui;

l'ordinanza prevede inoltre che i candidati esterni svolgeranno, in presenza, gli esami preliminari per l'ammissione il 10 luglio p.v, mentre l'esame di Stato sarà disciplinato da successiva ordinanza, fermo restando che dovrà avvenire nell'ambito della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del Decreto legislativo n. 62 del 2017,

impegna il Governo:

a trovare una soluzione per garantire agli studenti privatisti la possibilità di partecipare ai test di accesso ai corsi universitari ad accesso programmato, qualora le sessioni d'esame di Stato non si svolgano entro il 31 luglio 2020, considerato che le date di effettuazione delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021, sono state già fissate per settembre e comunicate con avviso del Ministero dell'università e della ricerca il 10 marzo 2020.

G1.109

Sbrollini, Conzatti

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

premesso che:

da quanto si apprende, il Governo non sarebbe intenzionato a riaprire le scuole prima del mese di settembre, ferme restando le deroghe per far sì che gli studenti di terza media ed i maturandi possano svolgere i rispettivi esami di Stato;

al fine di garantire una pronta ripartenza dell'attività scolastica ed un corretto svolgimento delle lezioni in condizioni igienico-sanitarie adeguate, è necessario procedere alla massiccia sanificazione degli ambienti e garantire il rispetto delle distanze di sicurezza;

numerosi studi pubblicati recentemente dimostrano la vetustà degli edifici scolastici italiani nonché l'inadeguatezza delle strutture scolastiche in relazione alla prevenzione contro i rischi per la salvaguardia della vita e la salute di alunni, insegnanti, e di tutto il personale scolastico;

alcuni di questi studi indicano come indispensabile un aumento degli investimenti statali in rinnovamento e costruzione di strutture sicure, nonché in manutenzione, controlli, adeguamento e prevenzione delle strutture esistenti,

considerato che:

il periodo di sospensione delle attività didattiche, nonché i mesi estivi, sono considerati un'occasione preziosa per poter approntare non solo le misure igienico-sanitarie richieste dall'emergenza epidemiologica in corso, ma anche gli interventi ed i miglioramenti in materia di

edilizia scolastica che gli istituti del Paese richiedono affinché si possa ripartire con il nuovo anno scolastico nelle migliori condizioni di sicurezza,

impegna il Governo:

a nominare un Commissario ad hoc affinché vengano messi in atto i necessari interventi igienico-sanitari tali da assicurare la presenza degli adeguati presidi di sicurezza sanitaria nelle scuole, nonché le necessarie misure per effettuare la pulizia e la sanificazione degli ambienti scolastici, anche al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza all'interno delle scuole, nonché la ristrutturazione edilizia e l'adeguamento antisismico delle strutture, sia durante il periodo di sospensione dell'attività didattica determinata dall'emergenza epidemiologica sia durante i mesi estivi di pausa dalle lezioni.

G1.110

Iannone

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1774, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

con la sospensione della didattica dovuta a questa situazione di emergenza sanitaria nelle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia si è sentita la necessità di mantenere il contatto tra insegnanti e studenti anche «da remoto», iniziando, laddove possibile, ad attivare la didattica a distanza (Dad). Uno dei problemi più seri dovuti all'introduzione di questo meccanismo è la difficoltà a valutare l'operato degli studenti;

la valutazione dovrà essere fatta a distanza e, pertanto, appare improbabile pensare ad una valutazione oggettiva delle prove assegnate agli studenti mediante l'utilizzo della Dad, in quanto numerosi possono essere i fattori esterni tali da inficiare la validità delle stesse; a ciò bisogna aggiungere le difficoltà che hanno tanti studenti nel seguire la Dad per svariati motivi, tra i quali la mancanza di un *computer*, l'assenza o difficoltà di connessione o la presenza di contesti familiari con situazioni di grande difficoltà economica e sociale;

in un quadro del genere l'ipotesi di procedere a una valutazione della Dad in base ai riscontri ottenuti in questo periodo risulterebbe quantomeno discriminatoria e soggettiva;

i firmatari del presente atto ritengono, quindi, che sia necessaria una valutazione seria e approfondita effettuata anche e soprattutto sulla base degli esiti dei corsi di recupero e potenziamento nell'ambito dei quali si potrà in concreto stabilire eventualmente il recepimento delle lezioni effettuate attraverso la Dad;

occorre, infatti, che ci sia la possibilità di stilare giudizi seri e ponderati che garantiscano il rispetto delle differenze meritocratiche per non lasciare, in futuro, alcun spazio a eventuali dubbi sulla carriera scolastica dei discenti dell'anno 2019/2020;

pertanto, per superare queste difficoltà è necessario considerare l'anno in corso come il primo di un percorso biennale unico al termine del quale si procederà a una valutazione complessiva;

tale percorso non si attuerà per le classi terminali di ogni ordine e grado dove sono previste specifiche prove d'esame,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per prevedere che l'anno scolastico 2019-2020 diventi il primo anno di un percorso biennale collegato a quello successivo;

ad adottare iniziative per prevedere che le due annualità siano considerate un biennio unitario solo al termine del quale verrà effettuata la valutazione complessiva del percorso;

ad assumere iniziative per stabilire che gli scrutini finali ai fini della valutazione si tengano alla fine dell'anno scolastico 2020/2021, verificando le conoscenze complessive del biennio e prevedendo che in quell'occasione siano assegnati i voti inerenti al biennio, e, se del caso, sia sospeso il giudizio fino al saldo degli eventuali debiti assegnati, secondo i criteri che delibereranno i collegi dei docenti;

ad adottare iniziative per prevedere che i docenti rilascino considerazioni, schede, valutazioni del lavoro svolto a distanza, con relativo «pagellino» declinato secondo quanto stabiliranno i collegi dei docenti, affinché le attività svolte con la didattica a distanza, in questo periodo, possano essere tenute in considerazione;

ad adottare iniziative per prevedere che per tutte le classi non terminali nel mese di settembre e ottobre dell'anno scolastico 2020/2021 si svolga prevalentemente attività di recupero e potenziamento, iniziando la didattica relativa al nuovo anno a partire dal mese di novembre 2020;

ad adottare iniziative per stabilire che per le scuole medie inferiori e superiori sin dall'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 ogni consiglio di classe dovrà predisporre l'attivazione di appositi interventi di recupero specialmente per gli alunni che hanno riportato insufficienze in una o più materie nello scrutinio del primo trimestre (o quadrimestre) dell'anno scolastico 2019/2020, prevedendo altresì che tale percorso non sia attuato per le classi terminali di ogni ordine e grado dove sono previste specifiche prove d'esame.

G1.111

Ciampolillo, Martelli

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

premesso che:

il disegno di di conversione in legge del decreto-legge n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, si inserisce nel quadro delle misure disposte dai Ministeri dell'Istruzione e dell'Università volte a fronteggiare la chiusura delle istituzioni scolastiche dovuta alla pandemia da Covid-19;

tale chiusura si prolungherà quasi certamente sino al mese di settembre. Anche allora, tuttavia, non è certo che l'attività didattica potrà riprendere con le regolari modalità, dato il protrarsi della necessità di adottare misure di contenimento, suppur parziali, sino alla fine dell'epidemia globale;

in questo contento, milioni di studenti stanno attualmente seguendo la didattica attraverso le modalità telematiche, la cosiddetta "didattica a distanza". Tali strumenti, tuttavia, seppur di indubbia utilità in un contesto come quello attuale, oltre a non poter sopperire pienamente alla funzione sociale delle istituzioni scolastiche, rischiano di aumentare le diseguaglianze sociali tra gli studenti, creando un vulnus senza precedenti al diritto materiale all'istruzione tutelato dall'articolo 34 della Costituzione, che recita "La scuola è aperta a tutti.L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.";

sono moltissimi gli studenti, infatti, che non possono permettersi una connessione ad internet, o che non hanno la possibilità di usufruire di dispositivi digitali necessari alla didattica a distanza, soprattutto nelle famiglie con più figli;

in tal senso, le risorse stanziate sinora dal decreto Cura Italia non appaiono sufficienti, dovendo essere ripartire tra istituzioni scolastiche e studenti. Sembra inoltre non esserci alcuna risposta circa l'indisponibilità della connessione ad internet, per questioni economiche o per scarsa copertura;

impegna il Governo:

a prevedere, con successivi interventi normativi, ulteriori contributi economici per gli studenti meno abbienti, sia per favorire la connessione ad internet che per l'acquisto di Device elettronici volti a consentire i collegamenti per la didattica a distanza, velocizzando altresì le procedure volte a garantire una piena copertura internet in tutto il territorio nazionale.

G1.300 (già em. 1.0.1)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 1774 «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»

Premesso che,

Gli strumenti di comunicazione a distanza in questo momento si rivelano un mezzo molto potente, non soltanto per mantenere il contatto con gli alunni e le loro famiglie, ma per consentire alla scuola di navigare in uno scenario pieno di incognite;

La modalità di didattica a distanza è oggi lo strumento principale non tanto per una "scuola a distanza" quanto per una scuola in emergenza, che si pone l'obiettivo di mantenere forti i rapporti e la comunicazione, contribuendo così alla crescita non solo degli alunni, ma anche di tutti coloro che si rapportano con essa.

Considerato che,

molti studenti non sono riusciti a seguire tutte le attività predisposte dalle scuole, perché sprovvisti da computer, stampante tablet o una connessione che funzionasse e per tali motivazioni rischiano di disperdersi e demotivarsi;

Impegna il Governo,

a reperire ulteriori fondi, oltre a quelli previsti nella normativa vigente, a favore degli studenti e dei docenti per supportare la connettività digitale

1.0.1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori

Precluso

Ritirato e trasformato in odg

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Ulteriori misure a sostegno della connettività digitale)

1. I risparmi derivanti dai compensi non corrisposti ai commissari esterni, limitatamente all'a.s. 2019/2020, disciplinati ai sensi decreto del 24 maggio 2007 e dalla nota del 2 luglio 2007, sono assegnati proporzionalmente alle Istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi digitali e per garantire la connettività di rete, di docenti e studenti, in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa vigente.»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica» *inserire le seguenti*: «salvo quanto previsto dall'articolo 1-*bis*».

1.0.2

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Dotazione device studenti delle scuole di ogni ordine e grado)

1. Per l'implementazione della metodologia della didattica digitale e della didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche del servizio nazionale di istruzione mettono a disposizione degli studenti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la didattica a distanza e digitale, per la fruizione delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro da destinare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l'acquisto di dispositivi digitali individuali, strumenti tecnologici e per l'accesso alle piattaforme digitali finalizzate alla didattica a distanza.

3. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

1.0.3

Conzatti, Sbrollini

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(*Traffico digitale gratuito per didattica a distanza*)

1. Al fine di garantire l'utilizzo di piattaforme informatiche per l'esercizio e l'utilizzo della didattica a distanza, per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministero dello Sviluppo economico, sono definiti i criteri di attribuzione a titolo gratuito ai nuclei familiari con figli frequentanti i cicli scolastici di cui all'articolo

1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di pacchetti informatici per il traffico online utilizzabili nelle fasce orarie destinate alla frequenza scolastica per i mesi di maggio 2020 e giugno 2020.».

1.0.4

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(*Superamento digital divide attraversolaformazione docenti didattica digitale*)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, il Ministero dell'istruzione predispone un piano straordinario di formazione obbligatoria del personale educativo e docente finalizzato all'introduzione dell'insegnamento della programmazione informatica (coding) e dell'adozione della metodologia della didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Per gli obiettivi di cui al presente articolo, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato in istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado, nonché gli educatori della scuola dell'infanzia, partecipano alla formazione obbligatoria di cui al comma 1.

3. La formazione dei docenti di cui al presente articolo può essere effettuata esclusivamente da enti e soggetti in possesso di specifiche e comprovate competenze in materia di metodologia didattica digitale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti e dei soggetti per la somministrazione delle attività di formazione che verranno indicati in un albo nazionale dal quale le istituzioni scolastiche potranno attingere i formatori sulla base della quota di finanziamento assegnata a ciascuno istituto. Tale formazione può essere svolta dai docenti a distanza in modalità di lavoro agile.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi oneri si si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

1.0.5

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-b*is*

(*Introduzione dell'insegnamento obbligatorio del coding*)

1. Al fine di adeguare i contenuti e le metodologie didattiche allo sviluppo delle nuove tecnologie, alla richiesta di nuovi saperi e al fine di costruire scuole innovative 5.0, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, l'insegnamento della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale è introdotto nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti, nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 l'insegnamento del coding è introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad adeguare gli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo denominato "Fondo per la didattica digitale e il coding", con durata triennale, con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

1.0.6

Conzatti, Sbrollini

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Fondo per la comunicazione aumentativa e alternativa)

1. Al fine di favorire la didattica a distanza attraverso la comunicazione aumentativa e alternativa per gli studenti con disturbi dello spettro autistico o disturbi del linguaggio, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo con una dotazione iniziale pari a dieci milioni di euro per il 2020, destinato all'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa.

2. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche accedono al finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione per le spese relative alle finalità di cui al comma 1. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'istruzione provvede all'emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 consentendo la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

1.0.7

Conzatti, Sbrollini

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Applicazioni accreditate per studenti diversamente abili)

1. Al fine di favorire la didattica a distanza per gli studenti diversamente abili, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione è istituito un Fondo con una dotazione iniziale pari a dieci milioni di euro per il 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) a consentire alle istituzioni scolastiche di dotarsi degli strumenti informatici per l'apprendimento a distanza per studenti diversamente abili, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) a mettere a disposizione degli studenti diversamente abili gli strumenti per l'apprendimento di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza specificamente previste per l'apprendimento degli studenti diversamente abili.

3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche accedono al finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione per le spese relative alle finalità di cui al comma 2. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'istruzione provvede all'emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 consentendo la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.»

1.0.8

Conzatti, Sbrollini

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Prestazioni di lavoro accessorio per servizi di assistenza domiciliare ai bambini)

1. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020, al fine di agevolare le famiglie nell'assistenza domiciliare ai bambini per l'anno 2020, le famiglie residenti su tutto il territorio nazionale possono usufruire di prestazioni di lavoro accessorio riguardanti servizi di assistenza domiciliare ai bambini.

2. Per prestazioni di lavoro accessorio, ai sensi del comma 1, si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al presente articolo sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, le famiglie acquistano attraverso modalità telematiche ovvero presso le rivendite autorizzate uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato in 10 euro.

5. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

7. I concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)* e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.»

1.0.20

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.1-*bis*.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a dicembre 2020 viene corrisposto alle famiglie per ogni figlio minore di 14 anni un assegno mensile sulla base del reddito ISEE:

300 euro al mese per redditi fino a 7.000 euro

250 euro al mese per redditi fino tra 7.000 euro e 40.000 euro

100 euro mese per redditi sopra 40.000 euro

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente

disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

1.0.200 (già 7.0.2)
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. La corresponsione del *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* previsto per l'emergenza COVID-19,di cui agli articoli 23, comma 8 e 25, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogata per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento»*, con le seguenti:* «7 per cento»*.*

1.0.9
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prevista la corresponsione di un *bonus* pari alla somma delle spese scolastiche rimaste effettivamente a carico delle famiglie durante il periodo di sospensione dell'attività didattica delle scuole appartenenti al Sistema scolastico nazionale frequentate dai loro figli, da utilizzare a decurtazione delle imposte a valere sulla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»

1.0.10
Gallone, Cangini, Moles, Lonardo, Binetti, Berardi
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario *una tantum* a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione ex articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, pari ad euro 270 milioni.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»

1.0.201 (già 2.122)
Iannone
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Alle scuole paritarie private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che, a seguito della sospensione disposta in via di urgenza per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di dare sostegno economico e finanziario, è riconosciuto, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, un contributo straordinario *una tantum* per il 2020 pari a 250 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al precedente periodo sono

ripartite tenendo conto del numero di studenti di ciascuna istituzione scolastica. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

1.0.206 (già 7.0.24)
Sbrollini, Faraone
Precluso
*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario *una tantum* a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema nazionale di istruzione *ex* articolo 1 legge n. 62 del 2000, pari ad euro 200 milioni.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.».

1.0.202 (già 2.0.37)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(Rimborsi per diminuzione servizi erogati da scuole paritarie)

1. Dopo il comma 7 dell'art. 120 del decreto legge n. 18 del 2020, sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. In considerazione della diminuzione dei servizi resi agli studenti dalle scuole paritarie a causa del perdurare stato di emergenza epidemica Covid-19, l'ammontare delle quote per il doposcuola, la mensa ed eventuali altri servizi accessori non erogati nell'anno scolastico 2019/2020 deve essere restituito o, a scelta delle famiglie, scontato dai pagamenti previsti per la frequenza del prossimo anno scolastico quali rette o servizi accessori. Nel caso di rette onnicomprensive, il rimborso sarà pari al 30 per cento dell'importo annuale. Lo Stato provvede a ristorare le singole scuole delle somme restituite.

7-*ter*. Allo scopo di consentire agli asili-nido e a tutte le strutture pubbliche e private che si occupano dei servizi per l'infanzia di fronteggiare le complesse problematiche connesse all'emergenza dell'epidemia COVID19 è istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo di 80 ml di euro destinato a finanziare le regioni e gli enti locali che ne facciano specifica richiesta.

7-*quater*. Il suddetto fondo è finalizzato prioritariamente a garantire i servizi alle famiglie e a fornire agli educatori professionali tutti gli strumenti idonei per lo svolgimento in regime di massima sicurezza dei servizi erogabili in regime di emergenza epidemica.». Agli oneri derivanti dal comma 7-*bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Agli oneri derivanti dal comma 7-*ter*, pari a 80 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1.0.203 (già 2.0.36)
Iannone
Precluso
*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*
(Rimborso rette scolastiche)

1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado - a seguito della situazione di emergenza sul

territorio nazionale relativa al rischio del diffondersi del virus COVID-19 - alle famiglie è riconosciuto il rimborso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è corrisposto, in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione:

a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie;

b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000, e per un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile;

c) il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000;

d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000, e per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli nuclei familiari beneficiari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.»

1.0.204 (già 3.0.5)

Binetti

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Misure per le scuole paritarie)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del ''costo standard di sostenibilità per allievo'' come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "cinquanta".»

1.0.205 (già 3.0.6)

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Binetti

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(*Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie*)

1. Per l'anno 2020 in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del "costo medio per studente" come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede entro i limiti di spesa di 500 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimentI e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

1.0.11

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Binetti, Berardi
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»

1.0.12
Gallone, Cangini, Moles, Lonardo
Precluso
*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»

1.0.207 (già 2.0.34)
Iannone
Precluso
*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*
(Credito d'imposta per le scuole paritarie)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

1.0.208 (già 3.0.4)
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Binetti
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

1.0.209 (già 2.0.32)
Iannone
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(Fondo a sostegno delle scuole paritarie.)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il fondo denominato «*Fondo per la parità scolastica*», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole pubbliche paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, per l'anno scolastico 2019/2020, a tutela del servizio pubblico che erogano.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

1.0.210 (già 3.0.3)
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Binetti
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(*Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie*)

1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie" con una dotazione pari a 500 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità per l'accesso e il riparto delle risorse di cui al precedente periodo tra le istituzioni scolastiche ed educative.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

1.0.211 (testo 2) ([già 2.0.33 (testo 2)])
Romeo, Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*
(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

1. Dopo l'articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente :

"**Art. 120-*bis***

(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289."»

1.0.13

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo con una dotazione finanziaria di 18 milioni di euro per il 2020, così ripartito:

a) 10 milioni di euro da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie da ripartire fra le stesse in base al numero degli studenti di ciascuna;

b) 8 milioni da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, nonché per la necessaria connettività di rete.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.14

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Binetti

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure in favore delle istituzioni scolastiche paritarie per la didattica a distanza)

1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle suddette piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete, è stanziata in loro favore la somma di 5 milioni di euro per il 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»

1.0.212 (già 7.0.25)

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Possono usufruire delle garanzie e delle misure di potenziamento e di estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 49 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, anche gli enti del terzo settore comprese le associazioni, le fondazioni e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, comma 1, e delle scuole paritarie.».

1.0.213 (già 2.0.35)

Iannone

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5", sono inserite le seguenti: "e le scuole paritarie";

b) la rubrica è sostituita con la seguente: "*(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e alle scuole paritarie colpite dall'epidemia di COVID-19)*."»

1.0.214 (già 7.0.17)

Gallone, Cangini, Moles, Lonardo, Berardi

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Le misure di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche agli enti *no profit* comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, primo comma e delle scuole paritarie.»

1.0.15

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di corsi per adulti di cui all'articolo 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 24 settembre 2010, n. 11)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità, anche telematiche, definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di giugno e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità, anche telematiche, definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»

1.0.17 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis.*

1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia Covid-19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate

le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1 comma 605 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1 commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

Docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

3. II docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 dello stesso decreto.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1 comma 605 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'art. 1 commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

Docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;

Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

8. II docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 dello stesso decreto.

9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

10. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per l'anno scolastico 2020/2021 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2021/2022 e destinata procedure concorsuali ordinarie.»

1.0.18 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*

(Incremento posti in organico di diritto)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, e conseguentemente in riferimento a tutte le operazioni di mobilità e di stipula di contratti a tempo indeterminato relative al medesimo anno, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 e fermi restando i limiti di spesa delle norme ivi richiamate, è incrementata nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800

milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, finalizzati alla eliminazione delle liste di attesa ed alla progressiva riduzione delle sezioni ad orario ridotto, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione, con particolare riguardo alla lotta contro la violenza di genere.

2. Conseguentemente, lo stanziamento in bilancio del ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attivita' didattiche per l'anno 2020 e' ridotto nella misura di 654 milioni e per l' anno 2021 e' ridotto nella misura di 1.962,50 milioni. Per gli anni successivi, lo stanziamento in bilancio suddetto non potra' superare quello rideterminato per l'anno 2021 ai sensi del precedente periodo.

3. I risparmi conseguiti dall'INPS per la riduzione delle NASPI che annualmente vengono erogate nei confronti dei supplenti con nomina fino al termine delle lezioni, costituiranno un fondo a favore dello stesso Ente da utilizzarsi per la tutela di tutti i lavoratori precari o posti in cassa integrazione.»

1.0.19

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Differimento termine di emanazione dei concorsi)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, così come modificato dall'articolo 7, comma 10-*quaterdecies,* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "entro il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2021".»

2.1

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena

Precluso

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico, in deroga alle vigenti disposizioni, per tutto il periodo dell'emergenza si potrà procedere al reclutamento del personale della scuola con procedure semplificate per titoli e valorizzando il servizio pregresso. Per tali finalità, la prova *computer based* di cui all'articolo 1, comma 9 lettera a) e lettera d) del decreto-legge n. 126 del 2019 è sostituita da una graduatoria per titoli che consente l'accesso alle fasi successive del percorso come previsto dal medesimo decreto-legge. Per garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche, è previsto l'accesso al profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione da almeno tre anni attraverso una graduatoria per soli titoli, come previsto per tutto il restante personale ATA.».

2.2

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Precluso

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, alla rimodulazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari affinché siano garantiti agli studenti:

1) il rispetto della distanza interpersonale durante l'intera permanenza all'interno degli ambienti dell'istituto scolastico prevedendo anche interventi straordinari di natura edilizia volti a riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'istituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento;

2) la fornitura quotidiana di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che la scuola deve rendere disponibile e accessibile a tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica;

3) l'istallazione agli ingressi di sistemi di rilevamento della temperatura corporea (termoscanner) al fine di operare il monitoraggio e la prevenzione del rischio di diffusione del contagio;

4) la sanificazione degli ambienti scolastici;

5) piani di investimento nella banda ultra larga per la copertura totale dell'intero territorio ai fini di una efficiente ed efficace digitalizzazione posta a disposizione di tutti gli operatori per lo svolgimento di attività didattica digitale e a distanza nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza;»

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della lettera 0a) del comma 1, valutato in 1.000 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

2.3

Cangini, Moles

Precluso

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) modalità di individuazione nel piano educativo individualizzato dei discenti con disabilità dei sostegni e supporti, nonché delle strategie, modalità didattiche e degli obiettivi per l'inclusione scolastica da garantire per l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza di prima certificazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o della conseguente diagnosi funzionale, che possono essere sostituite da autocertificazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale, da verificare successivamente ai sensi della normativa vigente , al termine del periodo di emergenza sanitaria Covid-19;».

2.4

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti per gli studenti intesa quale attività didattica straordinaria che deve essere svolta sulla base di un piano di studio personalizzato;

a-*bis*) in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate che hanno determinato la sospensione delle lezioni in presenza a decorrere dal mese di marzo 2020, e tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti di cui alla lettera a), a prevedere che nell'anno scolastico 2020/2021 la valutazione finale avviene su base biennale al fine di confermare i livelli di apprendimento raggiunti dallo studente e l'adeguata acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze relative agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; a tal fine le istituzioni scolastiche sono chiamate a riorganizzare i moduli orari e le unità di apprendimenti per l'anno scolastico 2020-2021.»

2.5

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Precluso

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «ordinaria attività»*, con le seguenti:* «straordinaria attività»*.*

2.6

Corrado, Granato, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ordinaria attività didattica»*, inserire le seguenti*: «che deve essere garantita per gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado non adeguatamente raggiunti dalle attività di didattica a distanza durante l'a.s. 2019/2020».

2.7

Cangini, Moles

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo per gli studenti con disabilità, misure idonee ad un regolare svolgimento della didattica in presenza nella medesima

fascia oraria, loro assegnata in accordo con la famiglia che resta valida per l'intero anno scolastico, nonchè misure per garantire l'incremento delle ore di sostegno fino alla completa copertura dell'orario scolastico e assicurare la continuità educativa e didattica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché l'incremento delle ore prestate ai sensi dall'articolo 3, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, anche in compensazione delle ore non erogate nel periodo di sospensione scolastica;»

2.8

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di ripresa delle lezioni per gruppi di alunni, in parte con didattica in presenza e in parte con didattica a distanza, gli alunni con disabilità debbono permanere sempre nel gruppo di didattica in presenza; nel caso di frequenza a scuola di gruppi di alunni della stessa classe ad orari alterni, gli alunni con disabilità frequentano sempre allo stesso orario».

2.9

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) alla definizione, dalla data d'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, di un sistema di didattica mista in presenza e a distanza con alternanza degli alunni, che preveda la partecipazione alle lezioni di ogni alunno un giorno in presenza e il giorno successivo a distanza, prevedendo la presenza in classe di un massimo di 10 alunni, adeguatamente distanziati e protetti con i necessari dispositivi individuali;»

2.10

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente :

«a-*bis*) alle modalità di individuazione nel piano educativo individualizzato delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità dei sostegni e supporti, nonché delle strategie, modalità didattiche e degli obiettivi per l'inclusione scolastica da garantire per l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza di prima certificazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e/o della conseguente diagnosi funzionale, sostituite da un certificato del medico specialistica nella patologia segnalata o del medico di famiglia o da autocertificazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale, tutti da verificare ai sensi della normativa attualmente vigente al termine della pandemia, ovvero anche in caso di loro scadenza nel periodo di emergenza da contagio COVID-19;»

2.11

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Precluso

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole* «15 settembre» *con le seguenti*: «31 agosto»;

2) *dopo le parole* «a tempo determinato» *inserire le seguenti:* «prevedendo, ai sensi delle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275, l'assegnazione dei docenti alle scuole per gruppi interdisciplinari, di livello, di progetto, ed elettivi, per il numero complessivo di ore di lezione previsto dal curricolo per le scuole di ogni ordine e grado»;

3) *sopprimere le parole:* «anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333,»

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Per gli obiettivi di cui al comma 1, la lettera b), anche in considerazione dei vincoli imposti dallo stato di emergenza sanitaria per Covid-19, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 l'attività didattica è organizzata sulla base della didattica per competenze volta ad attuare la personalizzazione del percorso formativo per ogni singolo studente. A tal fine le lezioni sono organizzate in modo da prevedere il percorso di apprendimento strutturato per piccoli gruppi di alunni. L'apprendimento è assicurato mediante la mobilità degli studenti all'interno dell'istituzione scolastica sulla base dei singoli corsi individuati nel piano di studio personalizzato.

Conseguentemente, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, alla fine del percorso formativo la scuola rilascia a ciascuno studente un documento di valutazione e certificazione delle competenze anche sulla base dei risultati conseguiti nei test INVALSI. Sono progressivamente aboliti gli esami di Stato finali del primo e del secondo ciclo scolastico. Il valore legale del titolo di studio è abrogato per le scuole di ogni ordine e grado.

1-*ter*. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettera b-*bis*), le scuole, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di edilizia scolastica, avviano una pianificazione dell'offerta didattica e degli ambienti di apprendimento per favorire la mobilità interna degli studenti. Il Ministro dell'istruzione predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nonché all'adeguamento degli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche. Per le finalità di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* è autorizzata la spesa fino a 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi oneri si si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

2.12
Sbrollini
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15 settembre» *con le seguenti:* «30 settembre».

2.13
Moles, Cangini
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 15 settembre» *con le seguenti:* «30 settembre»

2.14
Nencini
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «15 settembre 2020», *inserire le seguenti:* «anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

2.15
Moles, Cangini
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «15 settembre 2020» *inserire le seguenti:* «anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

2.16
Nencini
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili» *con le seguenti*: «in deroga ai vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto delle facoltà assunzionali disponibili».

2.17
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è assicurata in via prioritaria la continuità didattica per gli alunni. A tal fine il personale docente già titolare di contratti con istituzioni scolastiche alla data della dichiarazione dello stato d'emergenza connesso alla diffusione del Covid19 è ulteriormente mantenuto in servizio e confermato sul posto assegnato per l'anno scolastico 2020/2021; per l'anno scolastico 2020/2021, alle istituzioni scolastiche, anche in relazione alle attività didattiche di consolidamento e recupero degli apprendimenti, è demandato il compito di rimodulare orari e unità di apprendimento»

2.18

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della continuità didattica prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2017, a richiesta delle famiglie i docenti per il sostegno con incarico a tempo determinato per l'anno scolastico 2019-2020 sono riconfermati sulla stessa classe per il successivo anno scolastico, purché in possesso dei requisiti per ottenere la nomina anche in detto anno. Per i docenti per il sostegno a tempo indeterminato in servizio durante il corrente anno scolastico, a richiesta della famiglia dell'alunno sono sospese di norma le operazioni di mobilità relative al successivo anno scolastico».

2.19

Verducci, Marcucci, De Petris, Laniece, Iori, Assuntela Messina

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) alla modifica delle modalità di svolgimento della procedura straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai sensi di quanto previsto dal comma 1-*bis*;»

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) le lettere a) e d) sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole "del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e" sono soppresse;

3) alla lettera e), le parole ", avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10" sono sostituite dalle seguenti "sono in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e che non risultano in posizione utile ai fini delle assunzioni in ruolo e di cui al comma 7;";

b) il comma 10 è abrogato;

c) al comma 11, le lettere b) ed e) sono soppresse.»

2.20

Moles, Cangini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) a prevedere che il mese di settembre 2020 è destinato al recupero dei debiti formativi in sede di scrutinio finale;»

2.21

Iannone

Precluso

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «alla previsione»*, inserire le seguenti:* «della proroga, a domanda, per l'anno scolastico 2020/2021 degli incarichi dei dirigenti scolastici già in servizio all'estero con contratto in scadenza durante il presente anno scolastico,»*.*

2.22

Moles, Cangini

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «alla previsione»*, inserire le seguenti:* «della proroga, a domanda, per l'anno scolastico 2020/2021 degli incarichi dei dirigenti scolastici già in servizio all'estero con contratto in scadenza durante il presente anno scolastico,»*.*

2.24

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Precluso

Al comma 1, nella lettera d) aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione, entro il 30 giugno, al fine di rispondere adeguatamente alle perduranti esigenze dettate dalla didattica a distanza, fornisce indicazioni alle scuole di ogni ordine e grado circa l'utilizzo di libri di testo con contenuti digitali interattivi e che soddisfino le esigenze relative all'inclusione scolastica.»

2.25

Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Marilotti, L'Abbate

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis*) alla redazione di un Piano didattico-organizzativo per la revisione dei criteri per la formazione delle classi e per il conseguente adeguamento dei piani di studio e dei relativi orari, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di classi nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni inferiore a quanto ivi previsto in particolar modo nelle zone maggiormente colpite dal COVID-19 e nelle classi in cui sono presenti alunni con disabilità, con lo scopo di garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale. Le misure previste dal Piano didattico-organizzativo possono essere integrate da modalità di didattica a distanza e attività didattiche da svolgere all'aperto, in spazi sia interni diversi dall'aula, sia esterni alla scuola. Il Piano didattico-organizzativo è elaborato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio di istituto entro e non oltre la data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.»

2.26

Iannone

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«d-*bis)* alla revisione dei criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di classi nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 20, da ridurre a 15 nelle zone più colpite dal contagio da COVID-19. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 212/2002, i dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procederanno all'accorpamento delle classi a norma delle disposizioni vigenti, con esclusione, per l'anno scolastico 2020/2021, delle articolate che comportano, notoriamente, maggior senso di adattamento.»

2.27

Nencini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis*) alla revisione dei criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 15.»

2.28

Garavini, Nencini, Sbrollini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis*) garantire la pianificazione delle attività scolastiche per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, garantire al personale docente italiano presso le istituzioni scolastiche all'estero ogni possibile tutela sanitaria tale da permettere di svolgere le proprie funzioni in sicurezza e accelerare le operazioni di assunzione all'estero dei

docenti anche adottando eventuali procedure semplificate al fine di garantire l'immissione in servizio in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021.»

2.29
Cangini, Moles
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d*), aggiungere la seguente:*
«d-*bis*) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi della didattica a distanza.»

2.30
Sbrollini, Faraone
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-*bis*) alla definizione di specifiche misure che tengano conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi della didattica a distanza.»

2.31
Nencini, Sbrollini, Faraone
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:
«d-*bis*) alla previsione in organico di diritto, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in ogni istituto comprensivo di un assistente tecnico, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

2.32
Nencini, Sbrollini, Faraone
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«d-*bis*) alla revisione dei criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.»

2.33
Moles, Cangini
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente :
«d-*bis*) alla revisione dei criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.»

2.34
Moles, Cangini
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-*bis*) alla conferma dei ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'a. s. 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.»

2.35

Nencini

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente :

«d-*bis*) alla conferma dei ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'a.s. 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.»

2.36

Iannone

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis)* per garantire la continuità didattica, alla conferma in ruolo nella stessa istituzione scolastica dove ha prestato l'ultimo servizio, del personale docente vincitore del concorso ordinario per titoli ed esami del 2016, assunto, a tempo indeterminato, con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, e che si trova in posizione utile per essere convocato per le immissioni in ruolo del prossimo anno scolastico 2020/2021 nelle graduatorie del concorso di cui al DDG 106 del 23 febbraio 2016, e che abbiano superato il periodo di formazione e di prova, di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale docente di cui al presente comma.»

2.38

Moles, Cangini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis*) alla conferma dei contratti al 30 giugno 2021, relativamente al termine fissato dall'articolo 4, comma 1-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nel caso in cui le decisioni giurisdizionali siano state notificate nell'anno scolastico precedente.»

2.39

Nencini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis*) alla conferma dei contratti al 30 giugno 2021, relativamente al termine fissato dall'articolo 4, comma 1-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nel caso in cui le decisioni giurisdizionali siano state notificate nell'anno scolastico precedente.»

2.40

Iannone

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«d-*bis*) al rinvio delle date di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto del Ministero dell'istruzione n. 497 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 34 del 28 aprile 2020 dalle ore 9,00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del 3 luglio 2020, a data da individuare successivamente tenendo conto dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in atto e, in ogni caso, non prima del termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure nella massima sicurezza.»

2.37

Nencini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis*) alla conferma per il personale docente, educativo, ATA nell'anno scolastico 2020/2021 di tutti i contratti a tempo determinato, attivati nell'anno scolastico precedente durante la sospensione delle attività didattiche, fino al rientro del personale titolare.»

2.45

Cangini, Moles

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis*) alla conferma per il personale docente, educativo, ATA nell'anno scolastico 2020/2021 di tutti i contratti a tempo determinato, attivati nell'anno scolastico precedente durante la sospensione delle attività didattiche, fino al rientro del personale titolare.»

2.46

Moles, Cangini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-*bis*) dal 1° settembre 2020 sono prorogati i contratti del personale ATA in servizio alla data del 30 giugno o 31 agosto in attesa dell'espletamento delle varie procedure.».

2.47

Damiani, Moles, Modena

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis*) a prevedere che nelle graduatorie risultanti dal concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla selezione di 2004 Direttori SGA, la percentuale di idonei è elevata al 100 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore.»

2.48

Damiani, Moles, Modena

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-*bis*) a prevedere che nelle graduatorie risultanti dal concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla selezione di 2004 Direttori SGA, la percentuale di idonei è elevata all'80 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore.»

2.49

Moles, Cangini, Damiani

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-*bis*) a prevedere che nelle graduatorie risultanti dal concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla selezione di 2004 Direttori SGA, la percentuale di idonei è elevata fino a comprendere tutti i candidati ritenuti idonei all'esito delle prove concorsuali.»

2.50

Cangini, Moles

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis*) all'attivazione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in organico di diritto dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilita` professionale e dei passaggi verticali di cui all'art. 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»

2.51

Nencini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis*) all'attivazione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in organico di diritto dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»

2.52

Garavini, Nencini, Sbrollini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis*) in considerazione dell'emergenza epidemiologica e delle restrizioni conseguenti, per la durata dell'emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per i docenti per le istituzioni scolastiche all'estero, con riferimento al trattamento di cui all'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, il periodo massimo di 10 giorni oltre a quelli previsti per il viaggio, in cui è conservata l'intera indennità personale è elevato a 20 giorni. Tale trattamento può essere attribuito per un ulteriore periodo di 20 giorni con decreto motivato del Ministro. L'indennità personale è ridotta della metà per un periodo successivo che non può superare in ogni caso i 60 giorni.».

2.41

Nencini, Vono

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis*) all'attivazione di un nuovo corso concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti destinatari di una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero che non siano destinatari di alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente legge, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.»

2.43

Iannone

Precluso

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«d-*bis*) all'attivazione di un nuovo corso-concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 o al decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della legge di conversione del presente decreto, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.»

2.42

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-*bis*) all'attivazione di un nuovo corso intensivo di formazione, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti già ricorrenti

avverso gli esiti della prova orale che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali dei concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.»

2.44 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei 93 dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018 e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n.1921/2017 del 16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso.

1-*ter.* All'onere derivante dall'attuazione della lettera d-*bis*), si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.200 (già 2.0.19)

Verducci, Stefano, Iori

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione della suddetta disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.53

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018 e del corso - concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n.1921/2017 del 16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso. La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.»

2.99

Nencini

Precluso

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale della durata di n. 120 ore, per i soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alcuna sentenza definitiva.

1-*ter*. Alle attività relative al corso intensivo di formazione, di cui al comma 6-*bis* e alle successive immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, con una quota a carico dei soggetti ammessi al corso-concorso anche attraverso l'utilizzo della carta docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.107 e il rimanente importo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

2.100

Cangini, Moles

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale della durata di n. 80 ore, per i soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alcuna sentenza definitiva.

1-*ter*. Alle attività relative al corso intensivo di formazione, di cui al comma 6-*bis* e alle successive immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, con una quota a carico dei soggetti ammessi al corso-concorso attraverso l'utilizzo della carta docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.107 e il rimanente importo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.201 (già 4.0.11)

Damiani, Moles

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti di contenziosi pendenti, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi, per i soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, o che ancora abbiano in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, è avviata una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento del corso e della relativa prova scritta finale. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

1-*ter.* Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 1 relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 1».

2.202 (già 6.0.1)

Iori, Verducci, Stefano

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Coloro che, a qualunque titolo, abbiano sostenuto e superato le prove scritte ed orali e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva relativa al concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011 con D.D.G. del 13 luglio 2011, sono ammessi a partecipare al corso intensivo di 80 ore, al termine del quale i soggetti stessi sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni.»

2.101

Moles, Cangini, Damiani

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso-concorso riservato per i soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alcuna sentenza definitiva.

1-*ter*. Alle attività relative al corso-concorso di cui al comma 6-*bis* e alle successive immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, con una quota a carico del soggetti ammessi al corso-concorso attraverso l'utilizzo della carta docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.107 e il rimanente importo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.250 (già 4.0.10)

Nencini

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico e a seguito delle condizioni per il reclutamento dei dirigenti scolastici determinatasi a emergenza epidemiologica in relazione al corso-concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al decreto direttoriale 23 novembre 2017 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

1) i candidati che sono nella condizione di ricorrenti avverso il bando di cui al predetto decreto direttoriale che abbiano superato la prova preselettiva siano ammessi ad un corso intensivo di formazione a carico della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, al termine del quale siano tenuti a produrre una relazione scritta sul percorso formativo effettuato.

2) la relazione scritta di cui al precedente n. 1) è oggetto di successiva prova orale, il cui superamento sia fissato in ordine al punteggio minimo di settanta centesimi.

3) ai candidati di cui al precedente n. 1) è riconosciuto il punteggio ottenuto in esito alla prova preselettiva, svoltasi in data 23 luglio 2018;

4) all'esito della prova orale di cui al precedente n. 2) è predisposta una graduatoria tra tutti i candidati che abbiano superato la prova orale, il cui punteggio è determinato dalla somma del punteggio della prova preselettiva, del punteggio della prova orale di cui al n. 2) e il punteggio dei titoli aggiornati alla data di ammissione al corso di cui al n. 1).

5) i soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.».

2.54

Damiani, Moles

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, è indetto un corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico riservato ai soggetti che non hanno avuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva avverso gli atti del concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

1-*ter*. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

1-*quater*. Le immissioni in ruolo degli ammessi al corso intensivo di cui alla presente disposizione, avverranno mediante inserimento in coda alla graduatoria nazionale del concorso D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 24 novembre 2017" o secondo altra modalità stabilita con successivo regolamento dal Ministero.».

2.203 (già 2.0.20)
Caligiuri, Moles, Cangini
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1- *bis* . Il corso intensivo di cui all'art. 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è prorogato per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 88, della citata legge in relazione al contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.»

2.55
Iannone
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19 e in considerazione della necessità di procedere al reclutamento di personale docente per l'ordinato avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, al fine di ridurre il ricorso alle attribuzioni di contratti a tempo determinato, è disposto - con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - il reintegro, nelle cattedre in cui prestavano servizio al momento delle immissioni in ruolo, dei vincitori del concorso ordinario per titoli ed esami di cui ai DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016, esclusi a seguito dei contenziosi amministrativi.»

2.56
Iannone
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: "3-*bis* Con decreto del Ministro dell'Istruzione è disposto il bando per un concorso straordinario di cui all'articolo 1 anche al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno due annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione."»

2.206 (già 4.11)
Nencini
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione è disposto il bando per un concorso straordinario di cui all'articolo anche al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione."»

2.57
Iannone
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* E' autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili

con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.»

2.204 (già 4.8)
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis.* Conseguentemente, per assorbire il precariato, è autorizzata con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.»

2.205 (già 4.4)
Nencini
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis.* Conseguentemente, per assorbire il precariato, è autorizzata con successivo decreto del Ministero dell'istruzione l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di trentasei mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.»

2.207 (già 4.0.15)
Iannone
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis.* Per sopperire agli effetti del differimento delle procedure concorsuali e ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021, è autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, la costituzione di una graduatoria per titoli, riservata all'immissione in ruolo di insegnanti di religione cattolica con almeno 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, sui posti vacanti e disponibili, nelle more delle assunzioni di cui alla legge 20 dicembre 2019, n. 159.»

2.59
Iannone
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis.* All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole "unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento" sono soppresse.».

2.125 (già 4.9)
Moles, Cangini
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole "unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento"sono soppresse».

2.60
Conzatti, Sbrollini, Faraone
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-*bis*. All'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, almeno un'ora dovrà essere dedicata alle misure di prevenzione igienico sanitarie al fine prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.»

2.61
Cangini, Moles
Precluso
Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, purchè lo studente con disabilità sia accompagnato in presenza diretta da chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in raccordo e coordinamento con la famiglia e nel rispetto del Piano educativo individualizzato, rendendo disponibili in forma gratuita, a disposizione del corpo docente e degli alunni, strumenti informatici o tecnologici dotati nativamente dei software didattici atti a garantire la piena accessibilità secondo gli standard internazionali, ivi compresi i collegamenti internet necessari al regolare svolgimento della didattica a distanza. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio."

2.62

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Precluso

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "assicura comunque", *con le seguenti* "assicura ove possibile" *e aggiungere in fine le seguenti parole*: *",* fermo restando l'attivazione di una specifica sessione contrattuale e nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi collegiali."

2.63

Nencini, Sbrollini

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola "comunque" *con le seguenti:* "ove possibile" *e aggiungere infine le seguenti parole*: *",* fermo restando l'attivazione di una specifica sessione contrattuale e nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi collegiali."

2.65

Moles, Cangini

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire i seguenti:

"La didattica a distanza non è una modalità di prestazione del servizio ordinamentale, ma limitata ai periodi di sospensione delle lezioni a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19. L'organizzazione delle prestazioni legate alla didattica nella modalità a distanza è oggetto di confronto e contrattazione con le OO.SS.. La gestione della didattica a distanza nelle scuole è deliberata dal Collegio dei docenti e organizzata dai Consigli di classe. La Repubblica Italiana si impegna a investire risorse strutturali finalizzate ad agevolare l'accesso alla Rete e all'utilizzo e all'acquisto di strumenti informatici adeguati al sostegno della didattica a distanza per le famiglie e gli studenti che ne risultano sprovvisti";

2.67

Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «lavoro agile», *inserire le seguenti*: «per il tempo strettamente necessario in relazione all'emergenza epidemiologica».

2.66

Moles, Cangini

Precluso

Al comma 3, aggiungere in fine, i seguenti periodi:

«Al fine di realizzare la didattica a distanza e il lavoro agile del personale docente, educativo, amministrativo, la carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è estesa a tutto il personale scolastico, anche con contratto a tempo determinato. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di

spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»

2.68

Nencini, Sbrollini

Precluso

Al comma 3 aggiungere in fine, i seguenti periodi:

"Al fine di realizzare la didattica a distanza e il lavoro agile del personale docente, la carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è estesa a tutto il personale docente, anche con contratto a tempo determinato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri ."

2.69

Moles, Cangini

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai docenti a tempo determinato e al personale educativo è concesso di accedere alle risorse della Carta del docente istituita dalla legge n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121".

2.70

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Deve essere garantito quanto previsto per le bambine e i bambini, per le alunne e gli alunni, per le studentesse e gli studenti per gli studenti con disabilità all'articolo 1, commi 3 lett. b) e 4 lett. a) del presente decreto con interventi da parte di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto.

2.71

Moles, Cangini

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis.* Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutto il periodo della stessa, sono sospesi i contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato.

3-*ter*. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un credito di imposta pari al 45 per cento dell'importo del canone, utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3-*quater*. All'onere derivante dal comma 3-*ter*, valutato in 81 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.72

Moles, Cangini

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutto il periodo della stessa, sono sospesi i contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato.

3-*ter*. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dell'importo del canone, utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3-*quater.* All'onere derivanti dal comma 3-*ter*, valutato in 90 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.73

Moles, Cangini

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutto il periodo della stessa, sono sospesi i contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato.

3-*ter.* Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un credito di imposta pari al 60 per cento dell'importo del canone, utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3-*quater.* All'onere derivanti dal comma 3-*ter*, valutato in 118 milioni di euro per il 2020, si provvede quanto a 99 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 19 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.209 (già 2.0.50)

Conzatti, Sbrollini

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga alle disposizioni vigenti, nell'ambito dei contratti di locazione per esigenze abitative di studenti universitari di cui all'allegato f) del Decreto ministeriale 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'allontanamento del conduttore dall'abitazione e il mancato utilizzo della medesima dal 23 febbraio alla cessazione dello stato di emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale disposto con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 costituiscono presupposto per la risoluzione anticipata del contratto di locazione di cui all'allegato f) del Decreto ministeriale 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e giusta causa di recesso. La predetta risoluzione si realizza a seguito preavviso notificato secondo le modalità previste dal contratto ovvero tramite lettera raccomandata al locatore con termine non inferiore a 30 giorni prima della risoluzione medesima. La presente disposizione è applicabile unicamente nel caso l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del conduttore sia inferiore a 13.000 euro nell'anno 2019.»

2.210 (già 7.0.14)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Dopo il comma 3 dell'articolo 100 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza Covid-19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

2.211 (già 7.0.15)

Perosino, Moles, Cangini

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 del codice civile, ricorre l'impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato.»

2.74

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Considerato il perdurare della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di permettere il reale funzionamento delle prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinate alle piattaforme per la didattica a distanza, sono ulteriormente incrementate di 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per permettere agli studenti meno abbienti, l'utilizzo in comodato d'uso di strumenti informatici indispensabili per il lavoro da svolgere da casa.

3-*ter*. All'onere derivante dal comma 3-*bis*, pari a 90 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.75

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2020 .

Conseguentemente al comma 1, dell'articolo 120 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «10 milioni» con «20 milioni»;

b) alla lettera b) sostituire le parole : «70 milioni» con «125 milioni»

c) alla lettera c) sostituire le parole : «5 milioni» con «10 milioni»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

2.77 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Fattori, Nugnes

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID 19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale del comparto "Istruzione e Ricerca" nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca", fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.78

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le prestazioni previste dal comma 3 hanno natura strettamente emergenziale e non costituiscono attività strutturalmente connesse all'abituale attività didattica.

2.79

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente:
*- all'articolo 1-*quater *del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito in legge 20 dicembre 2019 n. 159 al comma 1, lettera a), l'espressione «2020/2021» è sostituita con la seguente: «2023/2024»;*
- l'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2016, n. 107 è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatto salvo quanto previsto dall'art, 22, comma 2 del medesimo decreto legislativo».

2.80
Iannone
Precluso
Sopprimere il comma 4

2.81
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso
Ritirato
Sopprimere il comma 4

2.82
Nencini
Precluso
Sopprimere il comma 4.

2.83
Moles, Cangini
Precluso
Sopprimere il comma 4.

2.84
Iori
Precluso
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disciplina del conferimento delle supplenze annuali, sino al termine delle attività didattiche e temporanee di cui al presente articolo è definita, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con l'ordinanza di cui al comma 1, lettera b), sentito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI, da rendere entro i termini previsti dall'articolo 3 della presente legge. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. Le graduatorie costituite in applicazione della predetta ordinanza mantengono efficacia per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 è effettuata dalle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento, ferma restando l'adozione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che preveda la creazione di una banca dati a sistema.
4-*bis*. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-*bis*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Le graduatorie di cui al presente comma mantengono validità per due anni scolastici.»;
b) dopo il comma 6-*bis*, è inserito il seguente:
"6-*ter*. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-*bis* indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze

temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."

4-*ter*. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.»

2.85 (testo 2)

De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate a decorrere dall'anno scolastico 2020/21 secondo modalità telematiche e semplificate. A tal fine ed esclusivamente per il periodo di vigenza dello stato di emergenza da COVID - 19, il Ministro dell'Istruzione con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro il 15 giugno 2020, apporta le modifiche al vigente Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4. della Legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con Decreto Ministeriale 13 giugno 2007 n. 131, esclusivamente sulle seguenti materie e i relativi principi e i criteri direttivi:

a) Semplificazione dei titoli valutabili, limitandoli esclusivamente:

1) ai titoli di servizio di insegnamento prestati nei percorsi ordinamentali nella scuola statale, nella scuola paritaria, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2;

2) ai titoli di studio rilasciati dalle Università, dalle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, dalle Istituzioni scolastiche, nonché ai titoli di certificazione linguistica e informatica rilascianti dagli Enti accreditati al Ministero dell'Istruzione;

3) ai titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola e di specializzazione per il sostegno;

b) presentazione delle istanze da parte dei candidati in modalità telematiche che prevedano dopo l'inoltro, l'immediata visualizzazione sulla piattaforma informatica del punteggio assegnato. L'accettazione o la mancata accettazione da parte dell'aspirante con eventuale istanza di reclamo, devono inoltrate, sempre in modalità telematica, entro tre giorni dalla data di scadenza della domanda di inserimento in graduatoria;

c) ricalcolo automatico da parte del sistema informativo dei punteggi di coloro che siano già inseriti nelle graduatorie di istituto per il triennio 2017-2020 sulla base dei criteri direttivi definiti alla lettera a), del presente comma;

d) indicazione da parte degli aspiranti di un numero di scuole pari a quello attualmente previsto per le supplenze brevi e temporanee;

e) mantenimento sia a livello provinciale che di istituto dell'attuale struttura delle graduatorie in fasce;

f) nella scuola secondaria, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 4 commi 1 e 2 della Legge 3 maggio 1999 n. 124, sono prioritariamente conferite a livello provinciale le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali se aggregabili in ore di insegnamento superiori alle sei ore settimanali.».

Conseguentemente dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-*bis*. Il Ministro emana gli atti successivi e applicativi di quanto previsto dal comma 4 in tempo utile per l'entrata in vigore delle nuove graduatorie provinciali e di istituto entro l'inizio dell'anno scolastico 2020/21.».

2.86

Granato

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in attuazione delle disposizioni di cui di cui all'articolo 1-*quater* del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni con legge 20 dicembre 2019, n. 159, si articolano tramite l'utilizzo di sistemi informatici per la

presentazione delle domande e la graduazione dei soggetti interessati. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinati contenuti, tempi e modalità di attuazione delle procedure di cui al primo periodo. Le predette graduatorie sono utili ai fini del conferimento delle supplenze, per il personale docente ed educativo, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.»

2.87
Iannone
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate nell'anno scolastico 2019/2020 per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.»

2.88
Verducci
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
"4. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione predispone le modalità per la trasmissione telematica delle domande.".

2.89
Nencini
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.»

2.90
Moles, Cangini
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.»

2.91
Moles, Cangini
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
"4. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso se in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000-2001 e del diploma tecnico professionale."

2.92
Nencini
Precluso
Sostituire il comma con il seguente:
"4. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso se in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000-2001 e del diploma tecnico professionale."

2.93
Nencini
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
"4. Al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/21 sono confermati gli incarichi di supplenza al termine delle attività didattiche, annuali, anche brevi e saltuarie, in essere alla data di conversione in legge del presente decreto, su posti vacanti e disponibili, in attesa del rientro del personale titolare."

2.94
Moles, Cangini
Precluso
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022» *e al terzo periodo, sopprimere le parole:* «per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022».

2.95
Iannone
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-*bis.* Al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/21, sono confermati gli incarichi di supplenza annuale e di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, in essere alla data di conversione in legge del presente decreto, su posti vacanti e disponibili, in attesa del rientro del personale titolare.»

2.96
Sbrollini
Precluso
Al comma 5, sostituire le parole: «reso dal dirigente tecnico in sede di» *con le parole*: «fatto pervenire anche in forma scritta dal dirigente tecnico al».

2.120
Iori, Verducci
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-*bis*. Nell'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 sono sospesi, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i viaggi e le iniziative di istruzione riferiti ai programmi scolastici turistico culturali, per i quali è corrisposto il rimborso, senza emissione di *voucher*, con restituzione della somma versata.»

2.97
Iannone
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti :
«6-*bis*. In considerazione della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di pandemia da Covid-19 e delle misure eccezionali varate dalle autorità nazionali e internazionali per contenere il diffondersi del virus, sono sospesi i programmi di mobilità studentesca internazionale individuale - trimestrali, semestrali o annuali - previsti per studenti delle scuole superiori di secondo grado ed è altresì sospesa, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ogni attività di programmazione, di organizzazione e di definizione

ad essi relativa, ivi compresi gli atti di conclusione e di perfezionamento dei contratti e i pagamenti rateali degli acconti e dei saldi previsti, a causa dell'impossibilità da parte dei soggetti terzi, organizzatori e fornitori, di assicurare - nella situazione attuale, e in mancanza, peraltro, di linee guida operative omogenee nonché di elementi certi sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria per i prossimi mesi - condizioni di partenza e di successiva permanenza degli studenti in totale sicurezza e benessere. Le parti contraenti - in deroga ad ogni termine e condizione previsti dalla normativa vigente in materia - hanno diritto alla restituzione integrale delle somme già versate, senza la corresponsione di alcuna penale e detratte esclusivamente le spese - adeguate, giustificabili e documentate - sostenute dall'organizzatore. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto per i quali siano scaduti o in scadenza i termini di pagamento rateale degli acconti e dei saldi per i servizi da fornire anche oltre il termine dello stato di emergenza di cui alla citata delibera.

6-*ter*. Al fine di assicurare un adeguato supporto economico alle famiglie e ai soggetti terzi, organizzatori e fornitori dei servizi di cui al comma 6-*bis*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «*Fondo nazionale di garanzia - Rimborsi programmi di mobilità studentesca internazionale individuale* -» - di seguito denominato fondo, con una dotazione finanziaria pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-*quater*. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 6-*ter*:

a) i soggetti terzi organizzatori e fornitori dei servizi di cui al comma 6-*bis*;

b) le famiglie interessate, solo qualora non abbiano già ottenuto il rimborso integrale delle somme versate ovvero solo per la quota parte loro spettante e non rimborsata.

6-*quinquies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del predetto fondo, ivi compresi i requisiti per l'accesso alle relative risorse e le modalità di individuazione, riparto ed erogazione degli importi da corrispondere ai singoli beneficiari.»

2.98

Iannone

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. 1. In considerazione della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di pandemia da Covid-19 e delle misure eccezionali varate dalle autorità nazionali e internazionali per contenere il diffondersi del virus e dell'impossibilità da parte dei soggetti terzi, organizzatori e fornitori, di assicurare - nella situazione attuale, e in mancanza, peraltro, di linee guida operative omogenee nonché di elementi certi sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria per i prossimi mesi - condizioni di partenza e di successiva permanenza degli studenti in totale sicurezza e benessere, le parti contraenti aderenti ai programmi di mobilità studentesca internazionale individuale - trimestrali, semestrali o annuali - previsti per studenti delle scuole superiori di secondo grado possono esercitare il diritto di recesso dai contratti relativi all'anno scolastico 2020-2021. In deroga ad ogni termine e condizione previsti dalla normativa vigente in materia, le parti contraenti hanno diritto alla restituzione integrale delle somme già versate, senza la corresponsione di alcuna penale e detratte esclusivamente le spese - adeguate, giustificabili e documentate - sostenute dall'organizzatore.

6-*ter*. Al fine di assicurare un adeguato supporto economico alle famiglie e ai soggetti terzi, organizzatori e fornitori dei servizi di cui al comma 6-*bis*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «*Fondo nazionale di garanzia - Rimborsi programmi di mobilità studentesca internazionale individuale* -» - di seguito denominato fondo, con una dotazione finanziaria pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-*quater*. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 6-*ter*:

a) i soggetti terzi organizzatori e fornitori dei servizi di cui al comma 6-*bis*;

b) le famiglie interessate, solo qualora non abbiano già ottenuto il rimborso integrale delle somme versate ovvero solo per la quota parte loro spettante e non rimborsata.

6-*quinquies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di gestione e di

funzionamento del predetto fondo, ivi compresi i requisiti per l'accesso alle relative risorse e le modalità di individuazione, riparto ed erogazione degli importi da corrispondere ai singoli beneficiari.»

2.124
Cangini
Precluso
Aggiungere in fine i seguenti commi:

«6-*bis*. Con riferimento ai viaggi di istruzione e alle gite scolastiche organizzate dalle istituzioni scolastiche, sospesi a causa dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si applica la disciplina in materia di impossibilità totale della prestazione recata dall'articolo 1463 del codice civile.

6-*ter*. I soggetti interessati comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici la sopravvenuta impossibilità della prestazione allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico.

6-*quater*. Il vettore o la struttura ricettiva o l'organizzatore di pacchetti turistici, procedono al rimborso, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno.»

2.104
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 1, della legge 20 dicembre 2019, n. 159, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera a) secondo periodo, sopprimere le seguenti parole ", fermo restando quanto previsto alla lettera b)" ;

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-*bis*) possono partecipare altresì alla procedura coloro che siano in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno e, in subordine coloro che abbiano maturato tre anni di servizio su posti di sostegno privi del titolo di specializzazione. L'immissione in ruolo dei soggetti di cui al periodo precedente, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno in esito allo specifico percorso di cui all'articolo 13 del Decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". Pertanto il loro inserimento nella graduatoria è da intendersi con riserva, che verrà sciolta all'atto del conseguimento del titolo di specializzazione".».

2.105
Drago
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis.* Viene istituita, in aggiunta alle figure dell'organico dell'autonomia, quella del *middle manager*, per svolgere in via esclusiva, con esonero dall'insegnamento, funzioni di supporto all'attività del dirigente scolastico. I *middle manager* vengono reclutati su concorso interno all'istituzione scolastica per titoli ed esami. Viene demandata a una o più ordinanze del Ministro dell'Istruzione la definizione del numero di tali figure per istituto e le funzioni da ottemperare all'interno di esso. La copertura finanziaria è affidata alle risorse del MOF, di cui all'articolo 40 del CCNL 2016-18.

6-*ter.* Alla copertura delle cattedre resesi vacanti dalla ottemperanza della lettera a del presente comma, si provvederà con procedura di mobilità ed in ottemperanza del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché dell'articolo 470, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994.»

2.106 (testo 3)
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, nel perdurare dell'emergenza da Covid-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, in via sperimentale, la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall' apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

2.107 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso
Ritirato e trasformato in odg
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis.* In relazione ai concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetti con decreti direttoriali del Ministero dell'Istruzione n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, i soggetti ammessi con riserva in virtù di un provvedimento cautelare reso in sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano completato la procedura concorsuale, risultando vincitori o idonei a seguito del superamento della prova preselettiva, delle prove scritte, grafiche o pratiche e della prova orale, sono inseriti nelle graduatorie definitive in coda rispetto ai candidati ammessi *pleno iure*.

6-*ter.* Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 6-*bis*, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2020 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvedemediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 6-*bis* e 6-*ter*».

2.108
Verducci, Iori
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Fermi restando i requisiti di servizio di cui al primo periodo, i titoli per la partecipazione al concorso sono i medesimi già previsti per il concorso ordinario per titoli ed esami bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"».

2.109 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Precluso
Ritirato
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In ragione delle attività di recupero formative e delle necessarie precauzioni sanitarie da adottare a partire dal 1 settembre 2020, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico, il limite per l'adeguamento dell'organico docenti alle situazioni di fatto definito dall'OM 487/2020 del Ministero dell'Istruzione è stabilito per l'a.s. 2020-21 in 20.000 unità di posto comune. Conseguentemente il Ministero dell'Istruzione provvede alla distribuzione dei posti in modo proporzionale secondo i criteri vigenti. Agli oneri derivanti dalla disposizione del presente comma si provvede con le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*.»

Conseguentemente:

- *all'articolo 8, comma 2, alla fine, aggiungere*: «salvo quanto previsto per la copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 6-*bis* e dal comma 2-*bis* del presente articolo»;
- *all'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente*:

«2-*bis*. Agli oneri derivanti dalla disposizione dell'articolo 2, comma 6-*bis*, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2020 ed a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondenti riduzioni delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

2.110

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Precluso

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*) Per il personale docente, relativamente all'anno scolastico 2020-2021, sono sospese le condizioni di cui all'articolo 13 comma 3, del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n.59 come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n.145, articolo 1, comma 792, lettera m). Detto personale potrà presentare istanza di trasferimento anche oltre il termine del 21 aprile stabilito dall'OM 182/2020 del Ministero dell'istruzione, in un lasso di tempo che sarà determinato da un'ulteriore ordinanza ministeriale, e comunque non oltre il 30 maggio 2020.»

2.111

Montevecchi, Granato, De Lucia, Russo, Vanin

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Tutte le attività che prevedono aperture straordinarie pomeridiane, a valere sui fondi PON delle istituzioni scolastiche, sono attribuite, per gli anni 2020, 2021 e 2022, prioritariamente ai soggetti vincitori della procedura selettiva di cui al comma 1, che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale con un monte orario uguale o inferiore alle 18 ore settimanali.».

2.113

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. A causa del protrarsi dello stato di emergenza determinato dall'epidemia di COVID19 e al fine di garantire adeguato supporto, attraverso le funzioni proprie del ruolo dei dirigenti tecnici, alle istituzioni scolastiche per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, allorché sarà necessario porre in essere tutte le strategie utili al recupero delle attività formative perse, gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, nelle more dell'espletamento del concorso a dirigente tecnico di cui al comma 2 del medesimo articolo, sono attribuiti a decorrere dal 1° settembre 2020 e hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al Concorso medesimo.»

2.114

Verducci, Iori

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A tal fine, i contratti per supplenza breve del personale docente ed ATA mantengono efficacia fino al termine indicato nel contratto stesso. In caso di prosecuzione dell'assenza del titolare, il contratto è prorogato per tutta la durata dell'assenza. I contratti di docenza in supplenza in essere proseguono fino al termine dell'emergenza anche nel caso di rientro del titolare."».

2.117

Sbrollini

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di predisporre una piattaforma unica per l'insegnamento a distanza, con decreto del Ministro dell'Istruzione, sentito il Garante della protezione dei dati personali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione della presente legge, è previsto l'affidamento del suddetto servizio tramite bando di gara da esperirsi entro 60 giorni dalla conversione della presente legge. Con il decreto di cui al presente comma sono stabiliti i requisiti del servizio e la previsione di misure atte a garantire la *privacy* dei flussi di informazione.»

2.121

Drago, Marilotti

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis***.** Al fine di potenziare l'offerta formativa, il tempo scuola e le cattedre disponibili e tenuto conto del fatto che i servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, all'interno delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia viene destinato il 6 per cento del contributo annuo di 75 milioni stanziati per il fondo sviluppo e coesione sociale e programmazione 2014-2022, per l'implementazione delle mense scolastiche nelle scuole per l'infanzia, circoli didattici, istituti comprensivi che ne risultino sprovvisti.»

2.123

Verducci, Iori

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al primo periodo le parole ", di norma," sono soppresse.»

G2.100

Montevecchi, Granato, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, premesso che:

l'articolo 2, prevede che siano adottate misure, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

l'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana promuove e tutela il diritto allo studio;

la sospensione delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore sta determinando un radicale ripensamento e riorganizzazione delle modalità di svolgimento della didattica;

tale riorganizzazione richiede necessariamente la disponibilità e l'utilizzo di dispositivi digitali e della connessione ad internet, al fine di garantire la copertura totale degli studenti e delle studentesse e dunque il diritto allo studio per tutti;

considerato che:

la situazione emergenziale ha evidenziato ancora una volta gravi carenze di risorse finanziarie e disuguaglianze sia nell'accesso alla rete sia nella capacità di reperire risorse digitali strumentali, necessarie a garantire a tutti gli studenti l'effettiva partecipazione alla didattica e quindi la tutela del diritto allo studio;

in riferimento alle carenze di cui sopra è elevato, per tutti gli studenti, il rischio di esclusione nonché di abbandono scolastico;

considerato inoltre che:

occorre riorganizzare in vista del prossimo anno scolastico la didattica ponendo anche un'attenzione particolare al recupero delle attività e degli apprendimenti dell'anno scolastico in corso differenziati in base anche alle particolari esigenze dello studente attivando corsi e lezioni di recupero;

inoltre è necessario attivare un supporto per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica, attivabile dai docenti e rivolto a quegli studenti più a rischio con il coinvolgimento e l'affiancamento dei competenti servizi territoriali e regionali;

valutato che:

per consentire un recupero effettivo e un riavvio del prossimo anno scolastico con l'adozione delle necessarie misure di prevenzione, si rende necessario un maggiore investimento sia in termini economici sia di personale;

sarebbe necessario attivare un supporto per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica, attivabile dai docenti e rivolto a quegli studenti più a rischio con il coinvolgimento e l'affiancamento dei competenti servizi territoriali e regionali;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire un Fondo speciale per il potenziamento del diritto allo studio finalizzato a garantire tutti gli strumenti e le risorse necessarie per un corretto ed efficace svolgimento di esami finali conclusivi dei cicli di studio in modalità a distanza e delle attività della

didattica a distanza, per lo svolgimento effettivo delle attività e dei corsi di recupero delle insufficienze, per la fornitura di dispositivi digitali e il potenziamento della connessione, nonché per il contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico.

G2.101

Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),

premesso che:

il D.P.C.M. 4 marzo 2020 e i vari D.P.C.M. che si sono succeduti hanno previsto l'attivazione, da parte dei dirigenti scolastici, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, di modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

l'articolo 120 del c.d. decreto-legge "cura Italia" ha incrementato, di 85 milioni di euro per l'anno 2020, le risorse destinate all'innovazione digitale e la didattica laboratoriale finalizzate all'acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali, alla messa a disposizione di dispositivi digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti e alla formazione del personale;

altri 80 milioni di euro, di risorse PON, sono destinati all'acquisto di *personal computer, tablet* e dispostivi per la connessione *Internet*;

nonostante queste misure, ad oggi molti studenti non possono partecipare alla didattica a distanza per l'assenza nella propria abitazione della connessione *Internet* il cui costo mensile non tutte le famiglie sono in grado di sostenere;

nella situazione di emergenza epidemiologica che il Paese sta vivendo la didattica a distanza è una necessità, non è una scelta;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie a dare piena attuazione alla didattica a distanza al fine di garantire a tutti studenti il medesimo diritto di accesso allo studio.

G2.102

Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),

premesso che:

l'articolo 2 prevede che siano adottate misure, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

considerato che:

tra le misure previste per l'avvio del prossimo anno scolastico mancano specifiche disposizioni volte a tutelare gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, questi ultimi categoria maggiormente esposta al rischio di contagio e ricadute psicologiche;

specifiche disposizioni sono state previste nel decreto-legge recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, cosiddetto "Cura Italia", per i lavoratori con patologie gravi o in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, l'adozione di specifiche misure di tutela che tengano conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi tali da consentire loro di poter seguire in totale sicurezza la programmazione scolastica avvalendosi anche della didattica a distanza e sostegno psicologico.

G2.103

Mantovani, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1744, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, premesso che:

l'articolo 2, comma 1 del provvedimento in titolo, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, consente a una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021;

la lettera d) del comma 1 del suddetto articolo prevede l'eventuale conferma, nel caso in cui l'attività didattica in presenza non riprenda il 18 maggio, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico;

considerato che:

sarebbero ancora numerose le famiglie e gli studenti prive di dispositivi tecnologici (computer, tablet e altri) o di una connessione internet in grado di permettere loro di seguire le lezioni svolte con modalità a distanza;

il risparmio per l'acquisto di nuovi testi scolastici potrebbe consentire l'acquisto di tali strumenti e servizi, indispensabili per permettere l'apprendimento a distanza in questo periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la conferma, per l'anno scolastico 2020-2021, dei libri di testo già adottati per il corrente anno scolastico, agevolando e incrementando, con atti e misure, anche di carattere normativo, l'acquisto da parte delle famiglie degli studenti di strumenti tecnologici e di servizi di collegamento alla rete internet per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza.

G2.104

Mantovani, Drago, Granato, De Lucia

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

premesso che:

l'articolo 2, comma 3, dell'A.S. 1774 prevede che in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione;

è opportuno tutelare, in tale modalità didattica, la privacy di studenti e personale docente e non docente e la loro reputazione;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di istituire, mediante atti di propria competenza, una infrastruttura nazionale dedicata all'erogazione della didattica a distanza e le relative piattaforme, per ogni ordine e grado di istruzione, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale, al fine di garantire la privacy di tutti i soggetti coinvolti nella didattica ed evitare la profilazione e l'analisi predittiva di comportamenti, specialmente dei minori.

G2.105

Drago, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, premesso che:

l'articolo 2 reca misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

la chiusura prolungata delle scuole, quale conseguenza dell'emergenza epidemiologica derivata dal contagio da Covid-19, e il conseguente ricorso alla didattica a distanza (DaD), rischia di protrarsi ben oltre il presente anno scolastico, ormai quasi giunto a conclusione, per caratterizzare e informare di sé il principio del prossimo;

considerato che:

nella didattica a distanza si configura un alto rischio di dispersione scolastica, in particolare fra le fasce più deboli della popolazione. Difficoltà educative e fragilità si coniugano, infatti,

frequentemente a condizioni di indigenza, allargando il bacino dei minori che versano in condizioni di «povertà educativa»;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché la Didattica a distanza possa essere regolamentata e disciplinata con riferimento a diritti e doveri di tutti gli attori coinvolti nonché al fine di tutelare e garantire la sicurezza dei minori, con particolare attenzione a coloro che versano in condizioni di maggiore fragilità socio economica e povertà educativa.

G2.106

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, premesso che:

l'articolo 2 reca Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

considerato che:

nella didattica a distanza si configura un alto rischio di dispersione scolastica, in particolare fra le fasce più deboli della popolazione;

i minori che si trovano in condizioni di «povertà educativa» necessitano di un supporto ulteriore nella fruizione della didattica a distanza;

impegna il Governo;

a valutare l'opportunità di attuare misure, per contenere e contrastare la dispersione scolastica, in collaborazione con associazioni ed enti del Terzo Settore già operanti in convenzione con le istituzioni scolastiche.

G2.107

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, premesso che:

l'articolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce che «Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

tale previsione si è resa necessaria in quanto, per ragioni storiche, nelle scuole del primo ciclo non erano disponibili assistenti tecnici informatici, proprio in quanto, in questo genere di scuole, in passato non erano presenti laboratori informatici;

pertanto, per assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, è stata prevista la temporanea assunzione di 1.000 unità di personale tecnico amministrativo;

considerato che:

l'evoluzione della società verso il digitale ha determinato la necessità di dotarsi di laboratori informatici, già da alcuni anni, anche per le scuole del primo ciclo, mentre, nel contempo, l'assenza di assistenti tecnici è causa di particolari difficoltà non solo nella gestione contingente della didattica a distanza, ma anche in quella ordinaria dei laboratori informatici presenti ormai in tutte le istituzioni scolastiche;

l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in oggetto prevede, relativamente all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 che «in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione»;

appare necessario non interrompere il processo di digitalizzazione già avviato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, con provvedimenti anche di carattere normativo, di reclutare stabilmente in pianta organica, nei limiti delle risorse disponibili, l'intera quota di assistenti tecnici di cui all'articolo 120 del provvedimento in esame, già dal prossimo anno scolastico 2020-2021.

G2.250 (già em. 2.107)
De Petris
Precluso

Il Senato,
in sede di esame del Disegno di Legge AS 1774 "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»
Premesso che la normativa scolastica degli ultimi decenni ha visto una importante stratificazione legislativa in particolare sul reclutamento e la stabilizzazione del personale;
Considerato che si ha notizia di migliaia di ricorsi pendenti presso la sede centrale del Ministero dell'istruzione, gli Uffici Scolastici Regionali e gli Ambiti Territoriali;
Vista l'urgenza di porre ordine per le diverse tipologie di ricorrenti, dal personale docente al personale amministrativo tecnico e ausiliario, fino ai dirigenti scolastici.
Impegna il Governo a valutare l'opportunità di istituire una Commissione di esperti che possa effettuare una puntuale ricognizione di tutti i contenziosi in atto al fine di semplificare le procedure atte a superarli.

G2.251 (già em. 2.0.200)
De Petris
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del Disegno di Legge AS 1774 «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»
Premesso che gli edifici scolastici italiani sono speso vecchi e con rilevanti problematiche interne ma anche esterne, non costruiti seguendo criteri antisismici e spesso utilizzando materiali scadenti. Le scuole, inoltre, non sono sostenibili dal punto di vista energetico, con la mancanza di doppi vetri o dell'isolamento delle pareti esterne. Mancano i pannelli solari, presenti solo su un quarto delle strutture.
Considerato che in molte strutture non sono state abbattute le barriere architettoniche in moltissimi casi e gli spazi per la didattica rispecchiano un approccio tradizionale, penalizzando eventuali innovazioni di qualsiasi tipo. Infine, è scarsa la manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
Impegna il Governo a valutare l'opportunità, al fine di fare fronte alle problematiche connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di incrementare le risorse destinate alla messa a punto interventi straordinari, durante la sospensione delle attività didattiche, finalizzati alla sanificazione, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici scolastici e di quelli utilizzati per attività educativa della prima infanzia.

2.0.3
Marcucci, De Petris, Laniece, Verducci, Iori, Rampi, Assuntela Messina
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «ventiquattromila» sono sostituite dalle seguenti «quarantamila»;
b) al comma 19, le parole «4 milioni» sono sostituite dalle seguenti «6,7 milioni.»

2.0.250 (già 2.102)
De Petris, Marcucci, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori
Precluso
Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1, della legge 20 dicembre 2019, n. 159, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, è apportata la seguente modificazione: A) al comma 2, le parole "ventiquattromila posti", sono sostituite con le seguenti: "quarantamila posti";

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, ovvero delle spese occorrenti, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per assicurare che tutti i neo immessi in ruolo acquisiscano i crediti formativi universitari, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 2-*bis*, commi 1 e 2»

2.0.251 ([già 4.15 (testo corretto)])

Nencini

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria."

b) al comma 1, nel primo periodo prima delle parole "secondaria di primo e secondo grado" inserire le parole ", dell'infanzia, primaria,";

c) al comma 2, prima della parola "secondaria" sono inserite le parole "dell'infanzia, primaria e";

d) al comma 2, sostituire le parole "ventiquattromila posti" con le seguenti: "trentaduemila posti di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria, e ventiquattromila nella scuola secondaria.";

e) al comma 5, primo periodo "sostituire" tre con "due";

f) al comma 5, lettera *c*), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: ", e di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 4 della legge 9 agosto 2018, n. 96.";

g) al comma 6, eliminare la parola "secondarie", e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: "incluso, quello prestato dal personale educativo e di religione."»

2.0.252 ([già 4.16 (testo corretto)])

Moles, Cangini

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. All'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.";

b) al comma 1, nel primo periodo prima delle parole "secondaria di primo e secondo grado" inserire le parole ", dell'infanzia, primaria,";

c) al comma 2, prima della parola "secondaria" sono inserite le parole "dell'infanzia, primaria e";

d) al comma 2, sostituire le parole "ventiquattromila posti" con le seguenti: "trentaduemila posti di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria, e ventiquattromila nella scuola secondaria.";

e) al comma 5, primo periodo "sostituire" tre con "due";

f) al comma 5, lettera *c*), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: ", e di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 4 della legge 9 agosto 2018, n. 96.";

g) al comma 6, eliminare la parola "secondarie", e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: "incluso, quello prestato dal personale educativo e di religione."»

2.0.1

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Subordinazione del conseguimento dell'abilitazione alla effettiva prestazione di servizio con contratto a tempo determinato)

1. All'articolo 1, comma 9, lettera *g*), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il numero *1*) è soppresso.»

2.0.2
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Slittamento percentuali concorso transitorio secondaria)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n.159 è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*

1. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è' destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;"»

2.0.4 (testo 3)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis.*

(Modifica all'art. 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)

1. All' art. 4, comma 1-*undecies* sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*duodecies.* Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies*, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-*octies*. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-*quater*.

1-*terdecies.* Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^ fascia.

1-*quaterdecies.* Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni

giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-*quinquiesdecies.* Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020."

2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

2.0.6

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis.* In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito."»

2.0.8

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

"Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis*. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all' art. 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.""»

2.0.15

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(Rimodulazione del vincolo di permanenza)

Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

1. Il vincolo di cui all'art. 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resto fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.

2. L'art. 1 comma 17-*octies* della medesima legge è abrogato"».

2.0.14

Drago

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Misure a tutela del personale docente e del precariato)

1. In deroga all'articolo 17-*octies* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si prevede che, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere trasferimento provinciale e interprovinciale anche senza il vincolo di prestazione cinque anni di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità.»

2.0.17

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado ", in materia di concorsi per insegnanti di religione)

L'articolo 1-*bis* della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

1. All'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado" sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-*bis*. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

1-*ter*. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'art. 3, comma 5".

b) al comma 2, le parole: "del primo concorso" sono soppresse;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali".

2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

2.0.11

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(Salvaguardia per la continuità didattica del personale già di ruolo destinatario di sentenza sfavorevole)

1. All'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito in legge dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, al comma 1, la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, la rubrica è sostituita con la seguente: "Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado."»

2.0.7
Verducci, Iori, Rampi
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(Misure urgenti in materia di docenti specializzati sul sostegno)

1. Le graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono utilizzate per le assunzioni in ruolo dei docenti specializzati sul sostegno, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.»

2.0.10
Drago, Marilotti
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Misure a tutela del personale docente e del precariato)

1. Per il personale docente precario, iscritto nelle GAE, si deve attivare un Piano d'Assunzione Regionale, nella scuola dell'infanzia, per favorire l'esaurimento delle stesse.»

2.0.12
Drago
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Misure a tutela del personale docente e del precariato)

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria e della pandemia da Covid-19 in atto, dato l'elevato numero di docenti titolari fuori dalle proprie province di residenza, al fine di evitare ingenti spostamenti di persone, sussistendo dunque le condizioni di eccezionali motivi di sicurezza previste dell'articolo 3, comma 3, del CCNI del 6 aprile 2018, la mobilità interprovinciale del personale docente per l'a.s. 2020/2021 di cui al D.M. n. 182 del 23 marzo 2020 sarà effettuata su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'articolo 470, comma 1, decreto legislativo n. 297 del 1994. I posti che residueranno dalle operazioni di mobilità saranno destinati alle nuove assunzioni.
2. Qualora non venisse assicurato quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, il Ministero dell'istruzione dovrà garantire un rimborso pari a 400 euro mensili per ogni docente a titolo di rimborso per vitto, alloggio, trasporto.»

2.0.13
Drago
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Misure a tutela del personale docente e del precariato)

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria e della pandemia da Covid-19 in atto, dato l'elevato numero di docenti titolari fuori dalle proprie province di residenza, al fine di evitare ingenti spostamenti di persone, sussistendo dunque le condizioni di eccezionali motivi di sicurezza previste dell'articolo 3 comma 3, del CCNI del 6 aprile 2018, la mobilità interprovinciale del personale docente per l'a.s. 2020/2021 di cui al D.M. n. 182 del 23 marzo 2020 sarà effettuata su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'articolo 470, comma 1, decreto legislativo n. 297 del 1994. I posti che residueranno dalle operazioni di mobilità saranno destinati alle nuove assunzioni.»

2.0.16
Garavini, Sbrollini
Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

1. Con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, con precedenza rispetto a tutte le altre assegnazioni, è destinato all'estero il personale scolastico, nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055, e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 si trovava in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici.

2. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017, per un periodo che consenta loro di raggiungere il periodo massimo di dodici anni di servizio all'estero previsto dall'articolo 21, comma 1, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.

3. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 7 ottobre 2011, n. 4377."

2.0.18

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(*Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)*

All' articolo 2 della legge 2019 n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis.* "All'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107 è aggiunta la seguente lettera:

c) - i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4^ serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e ss dell'art. 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-*bis* dell'art. 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni."»

2.0.21

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'art.2 comma 2 bis D.L. 29 ottobre 2019 n.126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 ai candidati che hanno superato le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione per dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)

1. L'articolo 2, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019 n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16.11.2017 n.1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n.47 e del corso - concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018,pubblicato nel Supplemento n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino -Alto Adige del 7 febbraio 2018 n.6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie. La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'assunzione degli idonei del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del

Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca n.1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili.

2.0.253 (già 4.14)
Nencini
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 59 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Al corso concorso è riservata una quota del 30% dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al corso concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'a.s. 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.".»

2.0.24 (testo 3)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

1. L'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:

"6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

6-*bis*. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30%, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

6-*ter*. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al Decreto Ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.

6-*quater*. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del

decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

2.0.203 (già 2.112)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 2,del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata».

2.0.23
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(Deroga dimensionamento scolastico)

1. Il comma 5, dell'articolo 19 della legge 15 luglio 2011, n.111, come modificato dall'articolo 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, e dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 128 del 2013, è sostituito dal seguente:

"5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è eliminato".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole. «oneri per la finanza pubblica» *aggiungere le parole*: «salvo quanto previsto dall'art. 2-*bis*».

2.0.22
Sudano, Sbrollini
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(Misure urgenti per l'ordinato funzionamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Al fine di garantire un migliore funzionamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ed una più efficace gestione della didattica a distanza a causa della perdurante emergenza epidemiologica da Covid19, alle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, all'articolo 19 comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 la parola "600" e sostituita con la parola "500" e la parola "400" è sostituita con la parola "300".

2. A decorrere dall'anno scolastico 2020/21, i nuovi incarichi di dirigenti scolastici resi disponibili in conseguenza delle modifiche di cui al comma precedente sono assunti secondo i criteri previsti dall'art 6 bis della Legge 28 febbraio 2020 n. 8, nel limite dei posti annualmente vacanti e

disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

2.0.25

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Agevolazioni al personale precario della scuola, docente ed educativo, ed al personale ATA, di ruolo e non di ruolo, per la diffusione della didattica da casa così da consentire chiusura istituti e costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione contratti supplenza)

Dopo l'articolo 121 del decreto legge 18/2020, è inserito il seguente:

"Art. 121-*bis*.

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2020 le disposizioni previste dall'articolo 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale docente ed educativo della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, nonché al personale ATA che sia in servizio a qualsiasi titolo.

2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in *smart-working*

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"»

2.0.26

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica da casa)

1. Dopo l'articolo 121 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente:

«Art. 121-bis*. (Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica da casa così da consentire chiusura istituti e costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione contratti supplenza)*

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le disposizioni previste dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale docente della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

2.Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in smart-working.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.27

Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis*

(*Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie*)

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, per l'anno scolastico 2020-2021, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, è possibile prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.

2. Il servizio prestato per incarichi temporanei, di cui al comma 1, non è valevole per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.».

2.0.28
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso
*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato per incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.»

2.0.29
Iannone
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*
(*Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)*

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato per incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.»

2.0.31
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo
Precluso
*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis*
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, per l'anno scolastico 2020/2021, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato per incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.»

2.0.40
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*
(Riapertura dei locali scolastici al termine delle lezioni per attività ludiche e di recupero)

1. Tenuto conto delle gravi difficoltà economiche ed organizzative che hanno colpito le famiglie a causa della sospensione delle attività produttive e in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi incluse quelle paritarie, per la durata dello stato di emergenza da Covid-19, al fine di sostenere i genitori alla ripresa delle attività lavorative, di continuare a garantire il distanziamento sociale dei bambini e dei ragazzi dalla popolazione anziana, nonché di tutelare il benessere psico-fisico dei minori e di adottare misure volte al consolidamento e recupero delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti di ogni ordine e grado, il Ministero dell'istruzione, d'intesa con gli enti territoriali competenti, dispone la riapertura degli edifici scolastici al termine delle lezioni con finalità

scolastiche ed extrascolastiche. A tal fine particolare attenzione viene posta all'utilizzo degli spazi aperti.

2. Per le finalità di cui al comma precedente il Ministero adotta misure per l'utilizzo di personale docente ed educativo che aderisce su base volontaria previa remunerazione. D'intesa con i Comuni le istituzioni scolastiche possono avvalersi della collaborazione di associazioni del Terzo Settore con comprovata esperienza nel campo pedagogico ed educativo nonché utilizzare volontari del Servizio Civile. Le famiglie aderiscono ai programmi estivi di cui ai commi precedenti su base volontaria.

3. Le attività sia ricreative che di recupero della didattica si svolgono garantendo agli studenti il rispetto delle norme di sicurezza in materia di sanificazione degli ambienti, distanziamento interpersonale, fornitura quotidiana di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che la scuola deve rendere disponibile e accessibile a tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro per il 2020, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

2.0.201 (già 7.0.26)

Faraone, Sbrollini

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis*.

(*Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica*)

1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica dei Comuni italiani, il Governo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, istituisce la "Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, in raccordo con il Ministro dell'Istruzione.

2. La struttura di cui al comma 1 individua gli interventi infrastrutturali prioritari e, con decreto del Presidente del Consiglio da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sulla base delle priorità individuate, ai Presidenti di Provincia o ai Sindaci, rispettivamente, delle Province o dei Comuni in cui ricadono gli interventi di cui al comma 1, sono attribuite le funzioni di Commissario straordinario.

3. I Commissari straordinari provvedono alla rielaborazione, ove necessaria, e alla approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, privilegiando l'utilizzo dei contratti di locazione finanziaria di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per ciascuno dei progetti, corredati di un piano di fattibilità economica, con successivo decreto, da adottare entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Commissario stabilisce i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, nonché le attività connesse alla realizzazione dell'opera.

4. Ove sia necessario acquisire autorizzazioni, visti o nulla osta per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, il Commissario convoca la Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la presenza necessaria del Presidente della Regione territorialmente competente o di suo delegato. Il verbale conclusivo della Conferenza sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta per la realizzazione dell'intervento o delle attività allo stesso strumentali. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il procedimento è sospeso fino ad un massimo di sessanta giorni per l'acquisizione delle risultanze degli accertamenti, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

5. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In tali ipotesi, essi provvedono a mezzo di ordinanza, immediatamente efficace e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

6. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

7. I Commissari straordinari:

a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

b) partecipano, formulando eventuali proposte, alle riunioni del CIPE riguardanti le decisioni strategiche inerenti l'opera e riferisce allo stesso comitato trimestralmente;

c) riferiscono periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione interessata, sullo stato di attuazione;

d) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

e) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;

f) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;

g) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, esercita poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella per la quale è stato nominato;

h) si avvale dei poteri e delle funzioni previsti nelle ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ove ciò si renda necessario per le criticità riscontrate, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata.

8. Ai fini di cui alla lettera b) del comma precedente, trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di de-finanziamento degli interventi.

9. Il progetto, il piano economico e le informative periodiche sullo stato di attuazione dei lavori, con l'indicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti, devono essere trasmessi anche all'Autorità Nazionale Anti Corruzione. Il Presidente dell'Autorità può formulare proposte ai Commissari per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'opera ed esercita i poteri di controllo sugli adempimenti in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

10. Tutti i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento dei lavori pubblici, ovvero prodromici alle stesse, adottati dai Commissari devono essere pubblicati e aggiornati sull'apposito profilo del committente, nonché, per gli atti antecedenti l'avvio della gara, su quello comunque istituito per ciascun intervento infrastrutturale, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

11. La struttura di cui al comma 1, collabora con il Ministero dell'Istruzione ai fini delle attività di completamento della Anagrafe degli edifici scolastici, di cui al comma 137 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

12. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 500 milioni per l'anno 2020, di 700 milioni per l'anno 2021 e 900 milioni per l'anno 2022. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede:

a) quanto a 200 milioni per l'anno 2020, 400 milioni per l'anno 2021 e a 500 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri;

b) quanto a 300 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 300 milioni per l'anno 2021 e 400 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.200 (testo 2) ([già 3.0.2 (testo 2)])

De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia

Precluso

Ritirato e trasformato in odg

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici)

1. Al fine di fare fronte alle problematiche connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per interventi finalizzati alla sanificazione, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento e miglioramento antisismico e bonifica da amianto degli immobili di proprietà pubblica, con particolare riferimento agli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, denominato "Fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID- 19" di seguito denominato «Fondo» con risorse pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2020.

2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.

3. Gli interventi del Piano di cui al comma 1, vengono realizzati durante la sospensione delle attività didattiche.

4. Agli oneri del presente articolo si provvede con quote parte delle maggiori entrare derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8-*bis*»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica» *aggiungere le parole*: «salvo quanto previsto dall'articolo 3-*bis*».

e, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Agli oneri di cui all'articolo 3-*bis* si provvede per quota parte mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti del fondo speciale di conto capitale e del fondo speciale di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero, e per la restante parte con le risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 del presente articolo.

2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua è soppresso.

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-*bis* per la quota parte non coperta dalle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si provvede altresì mediante corrispondenti riduzioni delle dotazioni per l'anno 2020:

a) del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. A decorrere dall'anno 2021 le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, e quelle non utilizzate ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 3-*bis* per l'anno 2020, confluiscono nel Fondo per il *green new deal* di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

2.0.41 (testo 2)

Iannone

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza in linea con le indicazioni fornite dalle autorità competenti, e assicurare il necessario distanziamento sociale attraverso la riorganizzazione degli spazi esistenti e la realizzazione di nuovi nonché l'adeguamento degli arredi e delle dotazioni, anche al fine di favorire e implementare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.500.000.000 per gli anni 2020 e 2021, per l'attuazione di un "*Piano nazionale di messa in sicurezza, manutenzione, modernizzazione e potenziamento della connettività degli edifici scolastici di ogni ordine e grado*".

2. Ai fini di cui al comma 1, sono istituite presso gli Uffici Scolastici Regionali apposite "Commissioni tecnico ispettive" che, di concerto con i Comitati paritetici per la sicurezza operanti presso gli U.S.R., definiscono le linee guida regionali per la riapertura delle scuole ed i protocolli operativi per l'adozione, da parte delle singole istituzioni scolastiche, delle misure organizzative per la prevenzione ed il contenimento della epidemia da COVID-19, tenuto altresì conto dell'esigenza di garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili.

3. Ai fini del reperimento ed utilizzo di spazi per lo svolgimento della didattica in presenza che rispondano ai requisiti minimi di distanziamento per ragioni di profilassi, le Commissioni di cui al comma 2 hanno il compito di effettuare sopralluoghi in tutte le scuole del territorio regionale e di certificare sia l'adeguatezza delle strutture scolastiche all'utilizzo e sia l'adeguatezza del protocollo operativo di sicurezza adottato, anche con riferimento alle misure volte a garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili.

4. Per quanto concerne la responsabilità dei datori di lavoro nel sistema di istruzione durante l'emergenza COVID-19:

a) le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente e preposto alla sicurezza nel sistema scolastico (ai sensi degli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 81/08) che operano all'interno della Linea Gestionale e Operativa dell'Istituzione Scolastica, nonché le condotte degli altri soggetti della Linea Consultiva dedicati al Servizio di Prevenzione e Protezione degli Istituti scolastici (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, DSGA, RLS) non determinano, in caso di danni biologici agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, qualora abbiano adottato in modo corretto ed adeguato il protocollo operativo di sicurezza, come accertato dalla Commissione Paritetica dell'U.S.R. o dell'U.S.P.;

b) dei danni accertati in relazione alle condotte di cui alla lettera *a*), compresi quelli derivanti dal mancato sopralluogo e/o dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo Ente di appartenenza (U.S.R./U.S.P.), che ha titolo e dovere specifico di individuare e fornire alle Istituzioni Scolastiche, presenti nel territorio di riferimento, i sopracitati DPI adeguati sia per tipologia e sia per quantità;

c) ai fini della copertura della responsabilità civile dei danni accertati in relazione alle condotte di cui alle lettere *a*) e *b*), l'Ente di appartenenza ha la facoltà di stipulare un'assicurazione o di coprire l'integrazione dell'assicurazione delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio di competenza.

5. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare - di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto anche conto del "*Pianonazionale del fabbisogno delle scuole secondarie superiori per il 2020-2021*" redatto dall' l'Unione delle Province d'Italia - entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

a) i progetti finanziabili ai sensi del presente articolo, e le misure di semplificazione che permettano di accelerare le procedure e consentire di aprire i cantieri in tempi rapidi;

b) l'assegnazione delle risorse stanziate su base regionale, con articolazione a livello provinciale, sulla base dei singoli fabbisogni;

c) i requisiti per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, ivi compresi i criteri generali per l'individuazione degli importi da corrispondere alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie che tengano, altresì conto del numero degli studenti, del numero complessivo di edifici scolastici, della tipologia delle singole scuole, della percentuale di affollamento delle strutture medesime nonché della realizzazione di interventi specifici volti a garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili;

d) i criteri generali concernenti le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1 alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie, secondo modalità semplificate e tempestive.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 1.500.000.000 per il biennio 2020-2021, si provvede mediante del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.»

2.0.42

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 2-*bis***

(Interventi di edilizia scolastica e di adeguamento degli ambienti scolastici ai fini del distanziamento)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico nonché la qualità della didattica, entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge il Ministero dell'istruzione, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, adotta un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica volto a riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'istituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 800 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

2.0.43

Rampi, Iori, Verducci

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente situazione di straordinarietà, al fine di consentire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte alla definizione di modalità di insegnamento finalizzate all'osservanza delle disposizioni in materia di distanziamento sociale, tenendo conto dell'età degli studenti e delle caratteristiche di ogni ciclo di istruzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, le ordinanze del Ministro dell'istruzione prevedono misure volte:

a) a stabilire, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la costituzione di un numero di classi superiore a quello previsto nell'anno scolastico 2019/2020 composte da un numero di studenti adeguato a garantire il distanziamento di almeno un metro;

b) la distribuzione, laddove possibile, delle classi costituite ai sensi della lettera a) in più edifici scolastici o in edifici ulteriori messi a disposizione dai Comuni;

c) un'articolazione temporale del monte orario di ciascuna disciplina che tenga conto di quanto stabilito dalle lettere a) e b).»

2.0.44

Conzatti, Sbrollini, Faraone

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(Disposizioni per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 nelle istituzioni scolastiche)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza agli studenti, alle scuole di ogni ordine e grado impossibilitate al rispetto delle misure di distanziamento sociale, è riconosciuto un contributo al fine di dotare i propri spazi di paratie divisorie atte a separare gli studenti, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. Il contributo è altresì riconosciuto per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI). A tal fine è istituito presso il Ministero

dell'istruzione un apposito fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al precedente periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione per 10 milioni di euro.

2.0.45

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative)

1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituto un Fondo con una dotazione pari a 11.137 milioni di euro per il 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative di cui al comma 1 accedono al finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le spese relative alle finalità di cui al comma 2. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni formative accreditate di cui al comma 1, consentendo anche la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 11.137 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

2.0.46

Mantovani, Granato, Drago, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione per il supporto delle attività didattiche e amministrative)

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r)*, della Costituzione, e dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle Regioni e delle autonomie locali, è istituita la Rete di telecomunicazione unica nazionale dell'istruzione (di seguito "Rete").

2. La "Rete" è l'insieme di installazioni tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione, la trasmissione e la conservazione del patrimonio informativo e dei dati delle scuole. La "Rete" è costituita da sistemi di infrastrutture di elaborazione e memorizzazione dedicati al sistema educativo e sistemi di interconnessione tra questi e le scuole.

3 Attraverso la "Rete", si erogano all'occorrenza tutte le attività di didattica a distanza (DaD) comprese la configurazione di "classi virtuali", la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento *on line* di video-lezioni, l'assegnazione di compiti, la realizzazione di "laboratori virtuali informatici" per gli apprendimenti digitali a tutti i livelli, di base e avanzati.

3. Al fine di garantire la tutela dei dati personali di studenti, insegnanti e genitori ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il Ministero dell'istruzione e gli istituti scolastici, nell'ambito della loro autonomia e delle loro prerogative, garantiscono che i dati trattati attraverso la "Rete" siano utilizzati solo nell'ambito delle attività didattiche a distanza come previste nel comma 2.

4. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente articolo, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.0.254 (già 2.118)

Iannone

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

1. All'articolo 120, comma 1, lettera *a*) del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, dopo le parole: "strumenti digitali", aggiungere le seguenti: ",da mettere a disposizione prioritariamente dei docenti con contratti annuali o titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria,"».

2.0.255 (già 2.119)

Drago

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'articolo 120, comma 2, lettera *b*), alla parola "dispositivi" sono premesse le seguenti: "oltre che per"; dopo la parola "rete" è aggiunto il seguente periodo: "anche per stampanti e altre attrezzature di supporto all'attività didattica a distanza in favore degli studenti meno abbienti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali"; sostituire le parole: "70 milioni di euro" con le parole "120 milioni di euro"».

2.0.202 (già 7.0.19)

Sbrollini

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis.*

(*Potenziamento piattaforme didattiche a distanza*)

1. All'articolo 120 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1, le parole "85 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "185 milioni".

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per 22 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) per 152 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

c) per 11 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107."

c) al comma 6-*bis*, le parole "la somma di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "la somma di 7 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.»

2.0.47

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(Agevolazioni per implementare la didattica on line nelle scuole e univerità e nelle scuole paritarie)

1. Dopo l'articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, aggiungere il seguente:

"Art. 120-*bis*.

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le Scuole di ogni ordine e grado, le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto previsto dall'art. 100, comma 1 della presente legge, per l'acquisto di beni - anche a utilità pluriennale - e di servizi, compresi i *software*, finalizzati all'erogazione della didattica a distanza e all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, sono autorizzate a procedere attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino all'importo di ' 150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento della spesa. Le istituzioni scolastiche autonome sono autorizzate a prelevare i finanziamenti occorrenti dall'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario precedente. 1086

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato ulteriormente di euro 25 milioni per l'anno 2020. Le risorse sono destinate a consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché per la necessaria connettività di rete. Le istituzioni scolastiche paritarie acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2 al prezzo medio di mercato e rendicontano la spesa ai competenti uffici territoriali del Ministero dell'istruzione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico".».

2.0.48

Sbrollini, Conzatti
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis*.

1. Al fine di rafforzare la diffusione degli strumenti per la didattica a distanza, al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «lingua straniera» inserire infine le seguenti: ''nonché, fino al 30 settembre 2020, ebook reader, tablet, notebook,''.».

2.0.49
Conzatti, Sbrollini
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(Contributi a sostegno dei nuclei familiari con studenti fuorisede)

1. Per sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l'ospitalità degli stessi, è concesso un contributo straordinario una tantum', nella misura forfettaria di 250 euro per ciascuno studente.

2. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al comma 1 gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuorisede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dai competenti enti ed organismi per il diritto allo studio delle regioni e delle province autonome.

3. I benefici di cui al presente articolo sono erogati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica fino a concorrenza delle risorse disponibili.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2020 di 40 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Le predette risorse sono ripartite fra le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»

2.0.52
Sbrollini
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore scolastico»;

b) al comma 5 quater, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328»;

c) al comma 5 quinquies, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328».

2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle graduatorie provinciali all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato articolo 58, comma 5 ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla rimodulazione su base provinciale dei posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute nel precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative graduatorie formulate all'esito della procedura selettiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti anzidetti. Il contingente di 65 posti previsto al periodo precedente è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge

6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è progressivamente ridotto a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.

3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 1,061 milioni per l'anno 2020 ed euro 1,592 milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015.»

3.2
Iannone
Precluso
Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

3.6
Pittella, Iori, Fedeli
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "non superiori a sei anni," sono sostituite dalle seguenti: "non superiori a nove anni,".»

3.200 (già 3.0.12)
Iannone
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-*bis.* All'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "non superiori a sei anni," sono sostituite con le seguenti: "non superiore a nove anni,".».

3.0.1
Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 3-*bis*

(*Pagamento delle spese di connessione alla rete Internet per favorire la didattica a distanza*)

1. Al fine di garantire il diritto all'istruzione anche attraverso le modalità previste per l'apprendimento a distanza, è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, vòlta a sostenere integralmente le spese per la connessione alla rete internet, relativamente alle sole mensilità nelle quali sia svolta la didattica a distanza, dei nuclei familiari, come definiti ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in cui siano presenti studenti regolarmente iscritti presso un'istituzione del sistema nazionale d'istruzione nell'anno scolastico 2019-2020 o, laddove il ricorso alla didattica a distanza si renda necessario oltre il termine del 1° settembre 2020, nell'anno scolastico 2020-2021.

2. Possono accedere al contributo di cui al comma 1, i nuclei familiari degli studenti il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia pari o inferiore a 20.000 euro annui.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità e i termini per l'accesso alle risorse di cui al presente articolo.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.0.7 (testo corretto)
Iannone, Zaffini
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Con il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione da adottare, secondo le previsioni della legge n. 12 del 5 marzo 2020 di conversione del decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020, entro il 30 giugno 2020, poi prorogato di tre mesi dall'art. 116 del decreto-legge n. 18 del 17

marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fra le 25 posizioni dirigenziali di prima fascia di cui alla Tabella A allegata alla predetta legge n. 12 n. 2 posti vanno assegnati agli U.U.S.S.R.R. della Basilicata e dell'Umbria.»

3.0.9

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di reclutamento di giovani ricercatori nelle Università)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia.

2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR). La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica» *aggiungere le parole*: «salvo quanto previsto dall'art. 3-*bis*)».

3.0.10

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Istituzione sessione straordinaria ASN)

1. A causa dell'emergenza connessa al contenimento della diffusione del COVID-19, è straordinariamente istituita un'ulteriore sessione per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, con inizio della presentazione delle domande all'11 luglio 2020 e conclusione all'11 novembre 2020. I lavori delle Commissioni per il sesto straordinario quadrimestre della tornata 2018-2020 si dovranno quindi concludere entro l'11 marzo 2021.»

3.0.11

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Istituzione sessione straordinaria ASN)

1. A causa dell'emergenza connessa al contenimento della diffusione del COVID-19, è straordinariamente istituita un'ulteriore sessione per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, con inizio della presentazione delle domande all'11 novembre 2020 e conclusione all'11 marzo 2021. I lavori delle Commissioni per il sesto straordinario quadrimestre della tornata 2018-2020 si dovranno quindi concludere entro l'11 luglio 2021.»

3.0.200 (già 7.0.22)
Verducci, Errani, Iori
Precluso
*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale)

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 è istituito un sesto quadrimestre, successivo a quello previsto all'articolo 2, comma 1, lettera *e*) del decreto direttoriale 9 agosto 2018, n. 2175. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. n. 95/2016, a decorrere dal 12 luglio 2020 ed entro e non oltre il 12 novembre 2020. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 15 marzo 2021. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera *f*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, restano in carica fino al 30 giugno 2021. In deroga all'articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 95 del 2016, e all'articolo 101, comma 6, quarto periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021.».

4.1
Nencini
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Conseguentemente, per assorbire il precariato, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.»

4.2
Moles, Cangini
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020.»

4.3
Nencini
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020.»

4.5
Nencini
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Conseguentemente, per assorbire il precariato, il Ministro dell'istruzione dispone con successivo decreto l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno

scolastico 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.»

4.6

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Conseguentemente, per assorbire il precariato, il Ministro dell'istruzione dispone con successivo decreto l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.»

4.12

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di eliminare il precariato, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.»

4.13 (testo 2)

Iannone

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

«1-*bis*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure straordinarie adottate per il contenimento e la gestione della stessa, è disposta la sospensione delle procedure concorsuali di cui ai decreti del Ministero dell'Istruzione n. 497 e n. 510, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, per tutta la durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I termini previsti per la presentazione delle istanze di partecipazione alle relative procedure sono, pertanto, rinviati ad una data successiva, da individuare tenendo conto dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto e dell'esigenza prioritaria di assicurare lo svolgimento delle procedure in condizioni di massima sicurezza.

1-*ter*. Con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente ed educativo, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali, sui posti vacanti e disponibili al termine delle immissioni in ruolo di tutti gli aventi diritto inseriti nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi nel 2016 e nel 2018 e nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

1-*quater*. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del comma 1-*ter* è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante da definire con provvedimento ministeriale. Il personale docente ed educativo inserito nella graduatoria di cui al comma 1-*ter* e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può partecipare - con oneri a proprio carico - al percorso formativo di cui periodo precedente o, in opzione, presentare domanda per l'inserimento in coda nella stessa graduatoria di un'altra regione, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

1-*quinquies.* Al percorso formativo abbreviato di cui al comma 1-*quater* può altresì partecipare, con oneri a proprio carico, il personale docente che ha prestato 36 mesi servizio nelle istituzioni scolastiche paritarie.

1-*sexies*. Sui posti vacanti e disponibili di sostegno si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di specifica abilitazione, di titolo di specializzazione e con 36 mesi di servizio nelle istituzioni scolastiche statali. Sui posti residui si procede all'immissione in ruolo del personale docente non abilitato, in possesso del titolo di specializzazione e con tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, e, in subordine, del personale docente abilitato, non in possesso del titolo di specializzazione e con tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, di cui almeno uno su posti di sostegno.

1-*septies*. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi del comma 1-*sexies* è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:

a) appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, se in possesso del titolo di specializzazione;

b) un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione.

1-*octies*. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione del Ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche; quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2020, 392,50 milioni di euro per l'anno 2021, 437,50 milioni di euro per l'anno 2022, 487,50 milioni di euro per l'anno 2023, 537,50 milioni di euro per l'anno 2024, 587,50 milioni di euro per l'anno 2025, 637,50 milioni di euro per l'anno 2026, 687,50 milioni di euro per l'anno 2027, 737,50 milioni di euro per l'anno 2028, 787,50 milioni di euro per l'anno 2029 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

4.10

Gallone, Lonardo, Berardi

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui al presente decreto legge , con particolare riferimento alla realizzazione delle misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonché di accelerazione e semplificazione dell'*iter* procedurale dei provvedimenti di competenza del Ministro dell'istruzione, vista la necessità e urgenza di dotare di personale dirigenziale tecnico l'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato ad adottare un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150. In via eccezionale, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, le modalità di svolgimento delle relative procedure selettive sono definite con Decreto del Ministro dell'Istruzione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1-*ter*. Al fine di assolvere all'interesse pubblico di assicurare il buon andamento del sistema nazionale di istruzione, considerato che le dotazioni organiche del personale dirigenziale tecnico del Ministero dell'Istruzione risultano scoperte per il 79 per cento e che la peculiarità delle funzioni dirigenziali da ricoprire rende necessario ricorrere in via prioritaria ad esperienze professionali già consolidate, maturate all'interno dell'Amministrazione, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato ad effettuare, nell'anno 2020, il piano straordinario di reclutamento, di cui al comma precedente, mediante apposita procedura selettiva, finalizzata all'inquadramento, su richiesta degli interessati, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia di coloro che, alla data di indizione della procedura:

a) siano già titolari di incarichi dirigenziali da almeno tre anni, conferiti ai sensi dell' articolo 19, commi 5-*bis* e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso il Ministero dell'Istruzione;

b) siano entrati per concorso nei ruoli della pubblica amministrazione;

c) abbiano conseguito costanti risultati positivi nel raggiungimento degli obiettivi loro affidati, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche e integrazioni;

d) abbiano ricevuto almeno un rinnovo dell'incarico dirigenziale precedentemente conferito, o siano stati destinatari di un nuovo contratto, successivo a quello precedentemente assegnato, sempre dal Ministero dell'Istruzione ovvero dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

1-*quater*. I titolari di contratti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, con incarichi su posti vacanti e disponibili della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, per un periodo superiore ai trentasei mesi, e con i requisiti di cui al comma precedente, transitano definitivamente nei ruoli dei dirigenti tecnici del medesimo Ministero nei limiti dell'ampliamento delle facoltà assunzionali previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge del 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti accedono ad una selezione attraverso una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti, che saranno tenuti alla frequenza, con esito positivo, di un corso di alta formazione, previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001 n. 448. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale che abbia superato la selezione, in servizio al 30 aprile 2020, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.

1-*quinques*. Al personale dirigenziale immesso in ruolo in base alle disposizioni del comma precedente, anche sulla base di pregressa esperienza nella conduzione di uffici dell'Amministrazione Pubblica, potrà essere assegnato l'incarico di direzione di uno degli uffici rimasti vacanti e disponibili all'esito delle procedure di assegnazione degli incarichi agli attuali idonei al ruolo.»

4.17

Sbrollini

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi connessi alle misure straordinarie per la conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, in considerazione della necessità e urgenza di colmare le attuali scoperture della dotazione organica nei ruoli amministrativi e di funzione tecnico-ispettiva della dirigenza di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Istruzione, garantendo stabilità nella direzione e coordinamento dei relativi Uffici dell'amministrazione centrale e periferica, attualmente privi di titolare e affidati in reggenza, nonché la maggiore efficacia del supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome da parte del Corpo Ispettivo, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire, entro i limiti della facoltà assunzionali, una procedura selettiva straordinaria, per titoli e colloquio, da concludersi entro 60 giorni dalla pubblicazione del relativo bando, finalizzata all'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia, del personale, già appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, che alla data di indizione della medesima procedura è in possesso dei seguenti requisiti:

a) ha svolto, per almeno trentasei mesi nell'ultimo quinquennio, presso l'Amministrazione centrale e periferica dell'ex Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19 commi 5-*bis* e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

b) ha conseguito nello svolgimento dei predetti incarichi dirigenziali valutazioni positive in ordine al raggiungimento degli obiettivi affidati, misurati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche e integrazioni.

1-*ter*. Il colloquio di cui al comma precedente, si svolge in via telematica e ha ad oggetto la verifica delle competenze professionali effettivamente acquisite dai candidati nel corso della pregressa esperienza di direzione degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero, ovvero nello svolgimento dei compiti afferenti la funzione tecnico-ispettiva.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono disciplinate le modalità della selezione, la composizione della commissione esaminatrice ed è definito il contingente di posti da destinare alla

procedura straordinaria di cui al comma 1-*bis*, nel limite massimo del venti per cento della scopertura della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, amministrativi e tecnici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, rilevata al 31 dicembre 2019.

1-*quinquies*. A seguito del superamento della procedura selettiva straordinaria, i candidati sono assunti a tempo indeterminato nei ruoli della dirigenza amministrativa e con funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell'Istruzione, secondo l'ordine della graduatoria di merito e la tipologia di incarico principale ricoperto ai sensi del comma 1-*bis*. I candidati sono esentati dalla frequenza del corso di alta formazione previsto per l'accesso alla dirigenza dall'art. 6 del decreto del Presidente del Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.

1-*sexies*. Nelle more della conclusione della procedura selettiva straordinaria, i candidati continuano a svolgere gli incarichi dirigenziali, già conferiti ai sensi dell'art. 19 commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I nuovi incarichi sono conferiti di massima sugli uffici o per le funzioni anteriormente ricoperte, fatti salvi gli esiti delle procedure di conferimento degli incarichi ai vincitori del concorso pubblico per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", di cui al decreto direttoriale generale 19 marzo 2018, n. 283, qualora gli stessi concludano il ciclo di attività formative previste dall'art. 6 del decreto del Presidente del Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, come richiamato dall'art. 15, comma 3, del citato decreto direttoriale generale 19 marzo 2018, n. 283.»

G4.100

Bottici, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, premesso che:

l'articolo 4 del decreto in titolo prevede la sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego;

l'articolo 5 sancisce la sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della Giustizia;

considerato che:

nell'ambito dell'emergenza epidemiologica e al fine di garantire il distanziamento sociale, a partire dall'ultima settimana del mese di febbraio sono state adottate in ambito universitario misure precauzionali volte a limitare la diffusione del contagio da Covid-19, prevedendo in particolare, per gli Atenei, la sospensione di tutte le attività didattiche e di ricerca in presenza e l'inibizione all'accesso di tutte le aree a quest'ultime destinate, come, nello specifico, aule, biblioteche, archivi e laboratori;

la prospettata futura ripresa di alcune delle suddette attività in presenza dovrà necessariamente essere contemperata con la perdurante esigenza di mantenere il distanziamento sociale, limitando gli spostamenti individuali non necessari;

tale situazione comporterà, dunque, il perdurare di inevitabili difficoltà di spostamento, e quindi di accesso agli Atenei, soprattutto per gli studenti e dottorandi che non risiedono nelle aree urbane ove sono situate le sedi universitarie;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità - con particolare riferimento ai dottorati in corso e in conclusione di ciclo - di adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, finalizzati a consentire congrue proroghe e opportune rimodulazioni dei termini di scadenza per la consegna e discussione delle tesi di dottorato e dei progetti di ricerca, che tengano conto, non solo del periodo di chiusura degli Atenei già trascorso, ma altresì delle difficoltà di spostamento e di accesso agli Stessi che realisticamente perdureranno, perlomeno, nel primo periodo della cd. "fase 2".

G4.101

Berardi, Gallone

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di

innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;

a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano all'improvviso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;

gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non prima di alcuni anni;

questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono settore scolastico;

considerato inoltre che:

è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020;

l'articolo 4 del decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020 prevede la sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riaprire le graduatorie GAE fino al completo esaurimento.

G4.102

Berardi, Gallone

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca la proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca;

a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano all'improvviso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;

gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non prima di alcuni anni;

questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono settore scolastico;

considerato inoltre che:

è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020;

l'articolo 4 del decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020 prevede la sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego,

impegna il Governo

a confermare nei ruoli il personale che ha superato positivamente con giudizio collegiale l'anno di prova;

a valutare l'opportunità di trovare soluzioni anche di tipo legislativo per la salvaguardia della continuità didattica e del diritto di studio.

4.0.1

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*

1. Le prove del concorso di cui al DDG 2015/2018, per titoli e esami, a 2.004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi, si concludono entro il 31 luglio 2020. Ove In considerazione

delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, lo svolgimento delle prove orali non possono essere effettuate in presenza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione da emanare entro il 31 maggio 2020, sono adottate le misure necessarie per lo svolgimento delle stesse con modalità telematiche, se non è possibile effettuarle in presenza.

2. I candidati del concorso di cui al comma precedente che sono risultati idonei sono inseriti nelle graduatorie di merito e assunti a tempo indeterminato a decorrere dall'1/9/2020 su tutti i posti vacanti e disponibili.

3. Gli Assistenti Amministrativi che hanno superato le prove selettive del passaggio dall'area B all'area D, svoltesi nel 2010, ancora presenti nelle graduatorie provinciali definitive sono assunti a tempo indeterminato nel profilo professionale di DSGA sui posti vacanti e disponibili;

4. Gli Assistenti Amministrativi che hanno svolto per almeno tre anni scolastici, e senza demerito, le funzioni di DSGA confluiscono a domanda in una graduatoria regionale permanente. Tali graduatorie sono utilizzate ai fini dell'assegnazione degli incarichi di sostituzione dei DSGA su tutti i posti vacanti e/o disponibili. Tali graduatorie costituiscono un canale di reclutamento a tempo indeterminato in subordine al concorso ordinario e al passaggio dall'area B all'area D, a partire dall'a.s. 2020/2021.»

4.0.12

Iannone

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, dal 1° settembre 2020 i posti vacanti e disponibili sono assegnati, dopo le operazioni di assunzione del personale idoneo inserito nelle graduatorie della mobilità professionale dall'Area B all'Area D, profilo professionale direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi del D.D. n. 979 del 28 gennaio 2010, agli assistenti amministrativi facenti funzione con 36 mesi di servizio.»

4.0.13

Iannone

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28-12-2018, dal 1° settembre 2020 i posti vacanti e disponibili sono assegnati al personale idoneo inserito nelle graduatorie della mobilità professionale dall'Area B all'Area D, profilo professionale direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi del D.D. n. 979 del 28 gennaio 2010.»

4.0.200 (già 2.58)

Iannone

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, il personale ATA con incarico di facente funzione nell'ultimo triennio dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi transita in tale profilo dal 1° settembre 2020.»

4.0.201 (già 4.7)

Nencini

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, il personale ATA con incarico di facente funzione nell'ultimo triennio dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi transita in tale profilo dal 1° settembre 2020.»

4.0.3
Sbrollini, Cucca
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*
(*Modifiche al decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, come convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12*)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è sostituita dalla seguente:

"f) previsione di una quota riservata fino al 40 per cento del concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché del Ministero dell'istruzione. Il concorso per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, di cui all'art. 2 comma 3 del Decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 come convertito con Legge 20 dicembre 2019, n. 159, è, senza alcuna prova preselettiva e nelle forme di corso-concorso formazione, riservato fino al 40% del totale dei posti messi a concorso e con priorità su quelli per i quali il reclutamento decorre da gennaio 2021, a coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis e 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro il 2019, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca.»

4.0.4
Iannone
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego e per ridurre il ricorso a contratti a tempo determinato, per l'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, un percorso telematico abilitante con graduatoria per titoli, riservato ai docenti e al personale educativo con almeno 36 mesi di servizio, ai fini dell'immissione in ruolo sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di assunzione dalle graduatorie dei concorsi vigenti del 2016 e del 2018.»

4.0.9
Iannone
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali nell'amministrazione scolastica, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2020/2021, per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministro dell'Istruzione procede alla conferma dei ruoli, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Si dispone di conseguenza l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'a.s. 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.»

4.0.5
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Concorso per soli titoli)

1. Per tutti gli ordini e i gradi di scuola sono indetti concorsi per soli titoli per la copertura limitatamente ai posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili per l'a.s. 2020-2021.

2. Saranno utilizzate nell'ordine le graduatorie di merito dei concorsi tuttora attive, le graduatorie provinciale ad esaurimento anche in deroga al limite di utilizzo del 50% e le graduatorie d'istituto di terza fascia.

3. Per i docenti nominati dalle graduatorie di terza fascia è richiesto il requisito di anzianità di servizio comunque prestato per non meno di tre anni, e il possesso di 24 CFU nellediscipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche, come previsto dal Decreto Legislativo n. 59/2017, da conseguire nel corso dell'anno di prova.

4. I concorsi straordinari e ordinari per titoli ed esami sono banditi per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni successivi al 2020-2021.»

4.0.8

Lonardo

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'art 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la prova scritta sostenuta nella sessione 2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in gazzetta ufficiale (GU n.51 del 28-6-2019).

2. Limitatamente alla sola sessione dell'anno 2020, si abilitano all'esercizio della professione forense tutti i praticanti avvocato che alla data del 30.11.2020 hanno ultimato la pratica e che l'abbiano iniziata nei 24 mesi precedenti.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.»

4.0.7

Lonardo

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'art 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la prova scritta sostenuta nella sessione 2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in gazzetta ufficiale (GU n.51 del 28-6-2019).

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.»

4.0.14

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, all'articolo 19 del decreto legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) d*opo il comma 5-*ter* è inserito il seguente: "5-*quater*. Il numero minimo di alunni per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e per l'assegnazione in via esclusiva di un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 5 e 5-*bis,* è ridotto a 300 unità."»

4.0.16

Lonardo, Cangini, Moles

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96)

1. All' articolo 4, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-*duodecies*. E' bandito un nuovo concorso straordinario per titoli e servizi riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno tre annualità di servizio, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno tre anni scolastici, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante attivate presso istituzioni scolastiche statali. I suddetti sono inclusi in una graduatoria per titoli e servizio. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-*quater*.

1-*terdecies*. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi del comma 1 del presente articolo nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^ fascia."»

4.0.17

Auddino, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 4-*bis*.

(*Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208*)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 257 è soppresso.».

5.0.250 (già 6.10)

Valente, Rossomando, Mirabelli, Cirinnà

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria e al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense e il tempestivo svolgimento delle prove orali relative alla sessione dell'anno 2019, il Ministro della giustizia con proprio decreto nomina un numero di sottocommissioni pari a quelle già nominati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47, commi 1, 5 e 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La nomina delle ulteriori sottocommissioni può essere limitata ai soli distretti di Corte di appello in cui ciò sia necessario in considerazione dell'elevato numero dei candidati o del ritardo accumulato nelle operazioni di correzione degli elaborati scritti.

2. Con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia individua anche in deroga alle norme vigenti, modalità alternative di svolgimento delle operazioni di correzione delle prove scritte, se del caso anche in via telematica, e delle prove orali al fine di consentirne il regolare e tempestivo svolgimento.».

5.0.1 (testo 2)

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pittoni

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modalità telematica per l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato)

1. Le riunioni e le sessioni volte alla correzione degli elaborati scritti delle commissioni di esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato, e di ogni altra professione sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia, possono svolgersi in modalità telematica. Le commissioni possono procedere alla correzione degli elaborati anche lavorando in sottocommissioni. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

5.0.2

Modena, Caliendo, Dal Mas, Cangini, Moles

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. Fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 le riunioni delle commissioni di esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato e di ogni altra professione sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia possono svolgersi in modalità telematica.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica ad ogni riunione ivi comprese quelle aventi ad oggetto la valutazione delle prove scritte.»

6.3

Verducci, Iori, Rampi

Precluso

Al comma 2, dopo le parole «individuate modalità» *inserire le seguenti:* «e tempistiche»*, e dopo le parole* «ivi comprese» *inserire le seguenti:* «riduzione del monte ore e»*.*

6.5

Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. I medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, acquisiscono 3 punti utili per la valutazione nei concorsi pubblici per titoli ed esami, al pari di quanto previsto per le pubblicazioni scientifiche.

2-*ter*. I punti premiali di cui al comma 2-*bis*, sono attribuiti anche ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di specializzazione che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia e che, una volta specializzati, intendano partecipare ai concorsi pubblici per titoli ed esami.

2-*quater*. Gli infermieri che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, acquisiscono 4 punti utili per la valutazione nei concorsi pubblici per titoli ed esami, al pari di quanto previsto per le pubblicazioni scientifiche. »

6.6

Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Ai laureati nel corso di scienze infermieristiche ed ostetriche di durata triennale, o in possesso di titoli equipollenti ai sensi delle leggi 42/1999 , 251/2000 e 1/2002 , che in occasione dell'emergenza da Covid-19 abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia , sono riconosciuti 5 punti utili per l'accesso al corso di laurea magistrale di durata biennale a numero programmato, previsto dalla Legge 264/1999.

2-*ter*. I laureati nel corso di scienze infermieristiche ed ostetriche di durata triennale, che in occasione dell'emergenza da Covid-19 abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, hanno diritto a conseguire 30 crediti formativi universitari (CFU) dei 120 necessari al conseguimento della laurea magistrale.

2-*quater*. I titolari di laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche, oppure di titolo equivalente conseguito all'estero e riconosciuto in Italia, che in occasione dell'emergenza da Covid-19 abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia e che intendano accedere al Dottorato, di durata triennale, tramite un concorso a

numero chiuso di carattere internazionale indetto dalle singole università, acquisiscono 50 crediti formativi universitari (CFU) dei 180 necessari al conseguimento del dottorato stesso.»

6.7 (testo 2)
Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. I 150 crediti da acquisire, per il triennio 2020-2022, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, formazione che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal DLgs 229/1999 e dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.

2-*ter*. In relazione all'emergenza sanitaria Covid-19, i candidati delle sessioni previste per l'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo che abbiano già conseguito la valutazione sui tirocini professionalizzanti, redatta dai rispettivi Ordini professionali, sono abilitati all'esercizio della professione.

2-*quater*. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con i Ministeri della Sanità, del Lavoro e del Welfare, sentita la Conferenza dei Rettori e i rispettivi ordini professionali vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 2-*ter*.»

6.11
Santillo
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ferma restando la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM), è sospeso l'obbligo per i professionisti di seguire percorsi di formazione continua di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I Ministri vigilanti, sentiti i consigli nazionali degli ordini o collegi, possono adottare con proprio decreto tutti gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché della formazione continua».

6.8
Verducci, Iori, Rampi
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola «sedici» *con la seguente:* «quattordici» *e aggiungere, in fine,le seguenti parole:* «, e in quella precedente»*.*

6.0.2
Moles, Cangini
Precluso
*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. Al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla professione docente di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono ammessi in sovrannumero gli insegnanti che abbiano prestato più di 24 mesi di servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo determinato e con contratto a tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio di ruolo. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.»

6.0.3
Nencini
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla professione docente di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 59 sono ammessi in sovrannumero gli insegnanti che abbiano prestato più di 36 mesi di servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo determinato e con contratto a tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio di ruolo. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.»

6.0.4
Nencini
Precluso
*Dopo l'***articolo***,* inserire *il seguente:*

«Art. 6-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono organizzati corsi di qualificazione professionale gratuiti per il personale docente di ruolo, di cui all'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per conseguire ulteriore abilitazione o specializzazione su posti di sostegno da conseguire entro il 31 gennaio 2021, e corsi per consentire il passaggio verticale nei profili per il personale ATA.»

6.0.5
Rizzotti, Stabile
Precluso
*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Contratti di formazione specialistica dei medici)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»

6.0.6
Moles, Cangini, Gallone
Precluso
*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. Al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Università 12 febbraio 2020, n. 95, sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 24 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.»

6.0.7
Nencini
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Università 12 febbraio 2020, n. 95 sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 36 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.»

7.3
Verducci, Iori, Rampi
Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 101, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole "15 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2020".».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: "*Misure urgenti per la continuità formativa e per la gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica*".

7.12

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle istituzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018-2019 e` prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove».

7.4

Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.»

7.5

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente :

«1-*bis*. Per gli anni 2020 e 2021, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore di organismi privati che svolgono attività di spettacolo e che negli ultimi tre anni abbiano ricevuto contributi dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni, attraverso bandi o avvisi pubblici». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni,

sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

7.6

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente :

«1-*bis*. I contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni attraverso bandi o avvisi pubblici per essere utilizzati, entro l'anno 2020, da organismi privati che svolgono attività di spettacolo di carattere culturale indicate nella Tabella C del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere utilizzati dai beneficiari entro il primo trimestre del 2021.»

7.7

Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

1-*ter*. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 secondo periodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle Sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

1-*quater*. Il titolo di «capitale italiana della cultura» conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.

1-*quinquies*. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

1-*sexies*. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.

1-*septies*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30

aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.»

7.8

Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara, Lucidi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.»

7.9

Saponara, Campari, Borgonzoni, Corti

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il titolo di «Capitale italiana della Cultura» conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.»

.

7.10

Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 secondo periodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle Sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

1-*ter*. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.»

7.11

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e universitaria, le istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale (AFAM), qualora lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sia ulteriormente prorogato, possono affidarsi a procedure elettorali gestite attraverso l'impiego di piattaforme certificate per il voto *on line* che garantiscano la regolarità, l'adeguatezza e l'anonimato nelle operazioni di voto, in conformità alle procedure medesime. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Istituzioni interessate provvedono con oneri a carico del proprio bilancio.».

7.14

Iannone

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la continuità didattica e di non aggravare la situazione dei docenti precari, per i Conservatori e gli Istituti superiori di studi musicali non statali, si dispone - con successivo decreto del Ministero dell'università e della ricerca - l'inserimento entro l'inizio dell'anno accademico 2020/2021, in coda alle vigenti graduatorie nazionali per titoli utili per l'attribuzione di incarichi d'insegnamento a tempo indeterminato e determinato, di tutti i docenti che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di Istituto e abbiano maturato, almeno 3 anni accademici d'insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, in una delle predette Istituzioni nei corsi di formazione musicale e coreutica di primo, e/o secondo livello e/o di base o preaccademici.»

7.15

Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.»

7.0.1

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le piccole e medie imprese italiane di produzione audiovisiva, nonché di noleggio, filmakers e per tutte le professionalità che danno un contributo all'organizzazione cinematografica, è istituito un Fondo pari a 100 milioni di euro, affinché nel periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni audiovisive possano riprendere ad operare in situazioni di sicurezza.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito

di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

7.0.3

Sbrollini

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 7-*bis.*

(Potenziamento misure di pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)

1. Al fine di garantire la necessaria idoneità igienico-sanitaria degli ambienti scolastici in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, assicurando altresì il corretto svolgimento dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 77, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è incrementata di 100 milioni per l'anno 2020.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.4

Sbrollini, Faraone

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 7-*bis.*

(*Pulizia straordinaria degli ambienti destinati ai corsi di istruzione e formazione professionale*)

1. All'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo le parole «ivi incluse le scuole paritarie» sono aggiunte le seguenti: «e gli spazi destinati ai corsi di istruzione e formazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n.53».

7.0.5

Sbrollini, Faraone

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 7-*bis.*

(Sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi)

1. È istituito un fondo a sostegno delle famiglie degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per la frequenza ai servizi/centri estivi attivati nei territori, attraverso l'abbattimento delle rette di frequenza.

2. Destinatari degli interventi di cui al comma 1 sono gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado appartenenti a famiglie con reddito ISEE fino a 28.000 euro, in cui entrambi i genitori o uno solo (in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro.

3. Il contributo alla singola famiglia per bambino è determinato come contributo per la copertura del costo di iscrizione e sarà pari a 100 euro settimanale e per un massimo di tre settimane di partecipazione ai centri estivi. In ogni caso il contributo dovrà essere pari al costo di iscrizione se lo stesso è inferiore o uguale a 100 euro e non potrà essere superiore al costo di iscrizione previsto dal soggetto erogatore.

4. Non è possibile accedere al contributo di cui al presente articolo nel caso l'alunno benefici di contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio nell'estate 2020.

5. Con decreto del Ministero della Famiglia e delle pari opportunità, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta del contributo nonché le verifiche relative all'effettiva frequenza degli alunni al centro estivo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

7.0.7

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le produzioni teatrali, è istituito un Fondo pari a 50 milioni di euro, affinché nel periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni possano riprendere in situazioni di sicurezza.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7.0.8

Vanin

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 7-*bis*

(Ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei)

1. Alle spese che rientrano in programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19 che comportino il mancato raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi previsti, non si applicano i meccanismi di riduzione del contributo di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, limitatamente alla durata dell'interruzione delle attività.».

7.0.200 (già 2.0.5)

Rampi, Verducci

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«**Art. 7-*bis.***

(*Modificazioni al comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)*

1. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole: "nelle istituzioni di cui al comma 653" sono sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508".»

7.0.201 (già 7.2)

Giro

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole "nelle istituzioni di cui al comma 653" sono sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508".»

7.0.202 (già 7.13)

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole "nelle istituzioni di cui al comma 653" sono sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508."»

7.0.9

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 7-*bis.*

(*Modificazioni al comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*)

1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: "nelle istituzioni di cui al comma 653", sono sostituite con le seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508".»

7.0.10

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Stabilità e continuità nel sistema AFAM)

1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole "nelle istituzioni di cui al comma 653" sono sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508"»

7.0.11

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. E' istituito il "Fondo per la cultura" pari a 500 milioni di euro per il 2020, per garantire liquidità, tramite prestiti agevolati e contributi a fondo perduto da parte dello Stato per interventi di promozione di investimenti nei settori delle imprese culturali.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

7.0.12

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. E' istituito un "Fondo per la liquidità degli operatori dello spettacolo" per le piccole e medie imprese operanti nel settore, con dotazione di circa 800 milioni di euro per l'anno 2020, la cui erogazione è assicurata tramite accredito su conto corrente.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico saranno stabiliti criteri e modalità per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 800 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del

Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

7.0.20

Verducci, Iori, Rampi, Assuntela Messina

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Disposizioni per garantire la continuità delle borse relative al diritto allo studio universitario)

1. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 9 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, per l'anno accademico 2019/2020, fermo restando il possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, hanno diritto alla borsa di studio tutti gli studenti che non abbiano potuto acquisire, alla data del 10 agosto 2020, i CFU necessari per conseguire i requisiti di merito per l'accesso e il mantenimento dei benefici relativi al diritto allo studio. Il numero dei CFU computati nell'anno accademico 2019/2020, di cui al periodo precedente, saranno decurtati dal computo dei CFU richiesti per gli anni successivi, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito per l'accesso alla borsa di studio.

2. Limitatamente all'anno accademico 2019/2020, la lettera c) del comma 255, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituita dalla seguente:

"c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 15 crediti formativi."».

7.0.13 (testo 3)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso

*Dopo l'***articolo***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge n. 18 del 2020 aggiungere i seguenti:

"5-*bis*. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-*ter*. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100». Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

Art. 7-*ter*.

(Aumento dei posti disponibili per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria).

1. In relazione alle conseguenze dell'emergenza Covid-19, il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.

368, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specialistica a tutti i medici chirurghi abilitati, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

2-*quater*. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno, acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

Agli oneri derivanti dal comma 2-*ter*, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

7.0.16
Sbrollini
Precluso
*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 7-*bis.*
(*Misure a tutela della salute*)

1. Al fine di garantire la tutela della salute all'interno degli ambienti scolastici in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, assicurando altresì il corretto svolgimento dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza, è fatto obbligo ad insegnanti, alunni, e a tutto il personale scolastico, compresi gli enti di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di sottoporsi ai test sierologici in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concreta effettuazione dei test di cui al comma precedente.»

7.0.18 (testo 3)
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara
Precluso
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, durante la stagione estiva 2020, in Italia, per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, le spese sostenute per l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli cinematografici, teatrali e musicali, in situazione di distanziamento sociale, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020, in Italia, sono interamente detratte dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12 di cui al suddetto decreto.

2. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, la spesa deve essere certificata attraverso il possesso del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.

3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

7.0.21
Verducci, Iori
Precluso
*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Misure urgenti per gli accreditamenti Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici)

1. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso, ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute, 13 giugno 2017, n. 402, per l'anno accademico 2018/2019 alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, nonché quelle che hanno ottenuto il solo accreditamento provvisorio, possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'Università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, formata da sette componenti, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. I componenti della commissione sono nominati dal Ministro dell'università e della ricerca tra i membri dell'Osservatorio nazionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 marzo 2015, prot. n.195, come da ultimo integrato dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2018, prot. n. 608, sulla base delle designazioni previste dall'articolo 43, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in modo tale che vi sia un componente per ciascuna categoria di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del citato comma 3 e due componenti per la categoria di cui alla lettera *e*). Il coordinatore del comitato è nominato d'intesa fra il Ministro della salute ed il Ministro dell'università e della ricerca. Per la partecipazione al comitato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.».

7.0.23

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, agli enti *no profit* comprese le associazioni, le fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le cooperative sociali, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici delle scuole statali e paritarie è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione degli immobili scolastici.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 330 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

7.0.27

Boldrini

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Misure in materia di trasferimento del medico in formazione specialistica)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Al medico in formazione specialistica, per gravi motivi familiari, è riconosciuto il trasferimento, anche in corso d'anno, presso una scuola di specializzazione della stessa tipologia di quella di provenienza avente sede legale nella regione in cui i seguenti soggetti esercitano l'attività lavorativa o in cui risiedono: i membri della propria famiglia anagrafica; i soggetti con cui il medesimo medico in formazione specialistica costituisca unione civile o convivenza di fatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76; i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile, anche se non conviventi; i parenti o affini entro il terzo grado con disabilità, anche se non conviventi, che necessitano della presenza del medico in formazione specialistica. Per gravi motivi familiari si intendono:

a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;

b) le situazioni che comportano un impegno particolare del medico in formazione specialistica o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma;

c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il medico in formazione specialistica medesimo;

d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma, ad esclusione del medico in formazione specialistica richiedente il trasferimento, derivanti dalle seguenti patologie: 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

6-*ter*. Al medico in formazione specialistica, per una delle patologie previste dalla lettera d) del comma 6-*bis*, è riconosciuto il trasferimento, anche in corso d'anno, presso una scuola di specializzazione della stessa tipologia di quella di provenienza avente sede legale nella regione in cui i soggetti di cui allo stesso comma 6-*bis* esercitano l'attività lavorativa o in cui risiedono.

6-*quater*. Al medico in formazione specialistica, genitore di un figlio minore fino a tre anni di età, è sempre riconosciuto il trasferimento, anche in corso d'anno, presso una scuola di specializzazione della stessa tipologia di quella di provenienza avente sede legale nella regione in cui l'altro genitore esercita l'attività lavorativa o comunque risiede.

6-*quinquies*. I trasferimenti del medico in formazione specialistica presso una scuola di specializzazione della stessa tipologia di quella di provenienza sono in ogni caso subordinati alla sussistenza della capacità formativa della scuola di specializzazione ricevente."».

7.0.28

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

1. Ai Collegi universitari di merito accreditati, compartecipati dalle Università, con sede in Milano, che hanno continuato ad operare per tutta la durata dell'emergenza sanitaria offrendo servizi aggiuntivi ed agevolazioni agli studenti universitari fuori sede e alle loro famiglie è riconosciuto, per l'anno 2020, un finanziamento straordinario di 1.000.000 di euro a sostegno delle spese sostenute.

2. All'onere derivanti valutato in 1.000.000 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.12 (testo 4) ([id. a 1.6 (testo 2), 1.11 (testo 3) e 1.13 (testo 2)])

La Commissione

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. Le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

Conseguentemente

*All'articolo 1 comma 9, dopo le parole: "*riassegnati*", inserire le seguenti: "*per la metà*" e dopo le parole "legge* 26 dicembre 2006, n, 296*" inserire le seguenti: "*e per la restante metà del

recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche,"

1.16 (testo 2) ([id. a 1.61 (testo 2)])
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-*bis.* In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione;».

1.22
La Commissione
Precluso
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "per le scuole secondarie" *aggiungere le seguenti:*"e all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo"

1.23 (testo 3)
La Commissione
Precluso
Al comma 4, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
"a-*bis*) Limitatamente all'a.s. 2019-2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19 i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del gruppo di lavoro per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valuta l'opportunità di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell' a.s. 2019-2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel Piano educativo individualizzato."

1.24 (testo 2)
La Commissione
Precluso
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a):
dopo le parole: «in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6»*, inserire le seguenti:* «commi 2, 3, 4 e 5»; *sostituire le parole da* «e all'articolo 4, commi 5 e 6,» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «e agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;»;
b) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «ivi compresi gli», *con le parole* «*in sede di*»*;*
c) al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «sostituzione»*, con la seguente:* «rimodulazione»;
d) al comma 6, dopo le parole: «articoli 5, comma 1, 6,», *inserire le seguenti:* «commi 2,3,4 e 5, articolo».

1.25
La Commissione
Precluso
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;»*, aggiungere le seguenti:* «per la scuola secondaria di secondo grado, esclusivamente per l'a.s. 2019/2020, non si tiene conto del requisito di frequenza minima così come disposto dall'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 122/2009».

1.27
La Commissione
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-*bis*) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, sia nel periodo di sospensione per tutti delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;".

1.28
La Commissione
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-*bis*) i casi in cui gli alunni che per la loro specifica condizione di salute, in specie di immunodepressione, non possano riprendere a frequentare in presenza le lezioni scolastiche e sostenere in presenza le prove di esame conclusive del primo e del secondo ciclo, senza incorrere nel rischio molto elevato rispetto ad altri di contagio,»

1.30
La Commissione
Precluso
Al comma 3, lettera c)*, dopo le parole:* «nomina delle commissioni» *inserire le seguenti:* «di esame».

1.32
La Commissione
Precluso
Al comma 3, lettera d)*, dopo le parole:* «del secondo ciclo» *inserire le seguenti:* «di istruzione».

1.33 (testo 2) ([id. a 1.20 (testo 2) e 1.37 (testo 2)])
La Commissione
Precluso
Al comma 3, lettera d), dopo le parole: "n. 62 del 2017" *aggiungere le seguenti*: ", comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato;"

1.45 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti»*, inserire le seguenti*: «o per i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale»;

1.49 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati esterni»*, inserire le seguenti*: «siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale»;

1.51 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Al comma 4, lettera c) dopo le parole: "n. 62 del 2017" *aggiungere le seguenti:* "comunque tenendo conto, in quanto compatibili, per le studentesse e gli studenti con disabilità delle previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;".

1.52
La Commissione
Precluso
Al comma 4, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «del presente articolo».

1.40 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-*bis*) E' garantita la possibilità, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le sedute del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 104 del 1992, per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla normativa vigente."

1.57 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: "ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

1.70 (testo 2) ([id. a 1.71 (testo 2) e 1.67 (testo 2)])
La Commissione
Precluso
Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto esame di Stato, fermo il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.»

1.72 (testo 5)
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
«7-*bis*. Fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l'attività di istruzione domiciliare in presenza può essere programmata in riferimento a quanto previso dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano
condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 16, comma 2-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.
7-*ter*. L'attività di cui al comma 7-*bis* non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.73 (testo 3)
La Commissione
Precluso

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.

7-*ter*. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»

1.78

La Commissione

Precluso

Al comma 9, sostituire le parole: «il limite di spesa» *con le seguenti:* «il rispetto del limite di spesa»*, le parole:* «sono versati alle entrate dello Stato» *con le seguenti:* «sono versati all'entrata del bilancio dello Stato»*, le parole:* «fondo per il funzionamento» *con le seguenti:* «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» *e le parole:* «legge 26 dicembre 2006» *con le seguenti:* «legge 27 dicembre 2006».

1.0.7 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Applicazioni accreditate per studenti diversamente abili)

All'articolo 120, comma 2, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 dopo le parole "criteri di accessibilità per le persone con disabilità. sono aggiunte le seguenti: "Al riguardo, delle risorse di cui al primo periodo, 3 milioni sono destinati all'acquisto di strumenti informatici, o al potenziamento di quelli già in dotazione, per l'apprendimento a distanza per studenti diversamente abili, nonché per la necessaria connettività di rete dei medesimi soggetti;»

1.0.16 (testo 2) (id. a 1.0.21)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis

(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti e gli ATA)

1. L'articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente:

1. Articolo 121. 1. Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche ed educative statali di poter stipulare contratti di supplenza su posti vacanti o per la sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vigente, il Ministero dell'istruzione verifica costantemente l'eventuale riduzione della spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella storica registrata nei tre precedenti anni scolastici. La somma corrispondente alla predetta eventuale riduzione è assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in proporzione al relativo organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, e concorre al fine della sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato, a personale provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per il potenziamento dell'offerta formativa a distanza e delle attività amministrative.

2. È stanziata la somma di euro 6.400.000,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del titolare, sulla base di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020.

3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 6,4 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2.300 (testo corretto)
La Commissione
Precluso
All'articolo 2, prima del comma 1, premettere i seguenti:

01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, è disciplinata ai sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.

02. La prova scritta di cui al comma 01, da superarsi con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgersi con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente alla proporzione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti:

a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese;

b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed è composta da quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03, nonché per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avviene nel corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

05. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, avente natura non regolamentare da adottare».

06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.

07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro 2,16 milioni, per l'anno 2023 e di euro 1,08 milioni annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107 / 2015 denominato "Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica".

08. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte.

2.126 ([già 2.0.43 (testo 2)])
La Commissione
Precluso
All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-*bis*) Alla definizione di misure concernenti l'ordinato avvio dell'anno scolastico, finalizzate anche all' eventuale osservanza delle disposizioni in materia di distanziamento fisico, tenendo conto dell'età degli studenti, delle caratteristiche di ogni ciclo di istruzione nonché della capienza delle strutture scolastiche.»

2.12 (testo 2) ([Id. a em 2.13 (testo 2)])
La Commissione
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 15 settembre» *con le seguenti:* «20 settembre»

2.20 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-*bis*) a prevedere, nelle stesse modalità e con i medesimi criteri indicati all'articolo 1, comma 2, della presente legge, che a partire dal 1° settembre 2020 siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti.»

2.23
La Commissione
Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sistema di formazione italiana nel mondo» *con le seguenti:* «sistema della formazione italiana nel mondo» *e le parole:* «alla suddette graduatorie» *con le seguenti:* «alle suddette graduatorie»

2.29 (testo 2) ([Id. a em. 2.30 (testo 2)])
La Commissione
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d*), aggiungere la seguente:*
«d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.»

2.60 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-*bis*. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, almeno un'ora dovrà essere dedicata alle misure di prevenzione igienico sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.»

2.64
La Commissione
Precluso
Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

2.76
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-*bis*. Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito

dell'emergenza epidemiologica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.77 (testo 3)
La Commissione
Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID 19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca", fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'art. 2 della presente legge e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.200 (testo corretto) ([Id. a 2.84 (testo 2), 2.85 (testo 3), 2.86 (testo 2)e 2.88 (testo 2)])
La Commissione
Precluso
Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;

b) dopo il comma 6-*bis*, è inserito il seguente:

"6-*ter*. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-*bis* indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."

4-*bis*. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

4-*ter*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n.124, come novellati dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto-legge. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.»

2.103

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*) Il fondo di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementato di euro 40 milioni limitatamente per l'anno 2020.

6-*ter*) Le risorse di cui al comma 6-*bis*) sono destinate a istituire la carta elettronica per sostenere l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020. La Carta, dell'importo nominale di euro 300 annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di *hardware* e *software*. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*), nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole. «*oneri per la finanza pubblica» *aggiungere le parole*: «salvo quanto previsto dai commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 2».

2.115

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, secondo periodo, dopo le parole "tecnico ausiliario e docente", eliminare le parole "provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa,"».

2.0.9

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. *2*-bis

(Istituzione tavolo percorsi abilitanti)

1. È istituito presso il Ministero dell'Istruzione un «Tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti», di seguito definito «Tavolo», in modo da garantire anche in futuro ai neo-laureati un percorso di accesso all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata.

2. Il Tavolo di cui al comma 1, è presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze della formazione (Cunsf) e delle Associazioni professionali dei Docenti e dei Dirigenti Scolastici, nominati dal Ministro dell'istruzione.

3. Al Tavolo di cui al comma 1, partecipano anche i rappresentati delle associazioni di categoria maggiormente rappresentativi.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri, nonché la durata del Tavolo.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

2.0.51 (testo 2) ([Id. a 2.0.52 (testo 2)])

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico» *sono sostituite dalle seguenti:* «per 11.328 posti di collaboratore scolastico»*;*

b) al comma 5 quater, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» *sono sostituite dalle seguenti:* «nell'ambito del numero complessivo di 11.328»*;*

c) al comma 5 quinquies, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» *sono sostituite dalle seguenti:* «nell'ambito del numero complessivo di 11.328».

2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle graduatorie provinciali all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato articolo 58, comma 5 ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla rimodulazione su base provinciale di 65 posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute nel precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative graduatorie formulate all'esito della procedura selettiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti anzidetti.

3. Al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio scolastico, il personale ATA transitato dagli enti locali ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e inquadrato nel profilo professionale di assistente tecnico in ottemperanza alle sentenze della Corte di Appello di Palermo, in servizio alla data del 1° settembre 2020, è inserito in un'apposita area a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Dal medesimo anno scolastico la dotazione organica degli assistenti tecnici per la provincia di Palermo è aumentata di 100 posti.

4. I contingenti di cui ai commi precedenti sono aggiuntivi rispetto alla dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono progressivamente ridotti a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.

5. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 1,978 milioni per l'anno 2020 ed euro 4,342 milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015.»

2.0.30 ([Id. a 2.0.27 (testo 2), 2.0.28 (testo 2), 2.0.29 (testo 2), 2.0.31 (testo 2)])

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(*Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie*)

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è possibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

3.1

La Commissione

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «deliberato dal Consiglio» *con le seguenti:* «di cui alla deliberazione del Consiglio»

3.3

La Commissione

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «a decorrere dalla deliberazione» *con le seguenti:* «successivamente alla deliberazione».

3.4

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) e la regolarità dei provvedimenti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo consultivo, la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto 2021, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999 n. 233.»

3.5

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "quarantacinque", è sostituita con la seguente: "venti";

b) la parola: "quindici" è sostituita con la seguente "dieci"».

4.100 (testo corretto)

La Commissione

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18," *inserire le seguenti*: "convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"

Conseguentemente, nel testo del decreto-legge, dopo le parole: "del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18," *inserire ovunque ricorrano le seguenti*: "convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"

4.18

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Le Regioni e Province autonome, con riferimento alle scuole paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.- ex IPAB) per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. »

4.0.6

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.4-*bis*

(*Modifiche al decreto legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159*)

1. All'articolo 1, comma 18-*bis*, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "lettera *a)*", sono sostituite con le seguenti: "lettera *b)*";

b) le parole: "anche in regioni diverse", sono sostituite dalle seguenti: "anche in una regione diversa".»

4.0.100

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art.4-*bis***

(*Modifica al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159*)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-*octies*, sono aggiunti i seguenti:

18-*nonies*. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39 e 39-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, procedure per titoli ed esame orale, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. I candidati sono graduati sulla base della valutazione dei titoli e di una prova orale selettiva, superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, avente per oggetto i programmi vigenti dei

corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami. La prova orale consiste in una parte teorica sul predetto programma in una parte pratica relativa alla trattazione di un caso concreto. Alle predette procedure possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che non risultano già collocati, per i posti di sostegno, in graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo. Ciascun soggetto può presentare domanda di partecipazione in una sola regione e per tutte le procedure per cui possiede il relativo titolo di specializzazione.
18-*decies*. Le graduatorie di cui al comma 18-*nonies* sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del comma 18-*nonies* a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento. Alle predette graduatorie si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo e in esito alle procedure di cui al comma 17-*ter*.
18-*undecies*. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova orale e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie, sono disciplinati con Ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'Ordinanza fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura."

6.1
La Commissione
Precluso
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,"

6.2
La Commissione
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007» *con le seguenti:* «decreto legislativo 9 novembre 2007».

6.100 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro».

6.7 (testo 4)
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
« 2-*bis*. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, attraverso l'attivita' di formazione continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle universita', delle unita' sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, formazione che costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita' professionale, come disposto dall'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che,in occasione dell'emergenza da Covid-19,abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale

6.9
La Commissione
Precluso

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea."

7.01 ([Id. a 7.11 (testo 2) e 7.3 (testo 2)])
La Commissione
Precluso
Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Articolo 7
(*Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica*)

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19**.** Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19».

7.0.22 (Id. a 7.0.31)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 7-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale)

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 è istituito un sesto quadrimestre, successivo a quello previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto direttoriale 9 agosto 2018, n. 2175. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. n. 95/2016, a decorrere dal 12 luglio 2020 ed entro e non oltre il 12 novembre 2020. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 15 marzo 2021. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, restano in carica fino al 30 giugno 2021. In deroga all'articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 95 del 2016, e all'articolo 101, comma 6, quarto periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021.".

7.0.26 (testo 7)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-*bis*

(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e

delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni normative:

a) articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) l'articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, che è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;

d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

7.0.30 (già 7.12)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Articolo 7-*bis*

(Disposizioni in materia di continuità dell'anno accademico per le istituzioni dell'alta Formazione artistica musicale e coreutica)

«1. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle istituzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018-2019 e` prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove».

7.0.100 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Semplificazione della disciplina in materia di Scuola Superiore Meridionale)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 411, primo periodo, dopo le parole: "apposito comitato ordinatore," aggiungere le seguenti: "nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e";

b) all'articolo 1, comma 411, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il comitato ordinatore cura altresì l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula, ai competenti organi dell'Università degli studi di Napoli Federico II, le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.";

c) all'articolo 1, comma 413, al primo periodo le parole: "Allo scadere del triennio di operatività" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal secondo anno di operatività e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409".

2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di istituzione, funzionamento ed organizzazione della Scuola superiore meridionale, nel caso di positiva valutazione da parte dell'Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della

ricerca. Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato ordinatore di cui all'articolo 1, coma 411, della legge n. 145 del 2018, svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di cui al primo periodo".

Coord. 1
La Commissione
Precluso
Art. 1

Al comma 3, lettera a)*, sopprimere le parole da:* «per la scuola secondaria di secondo grado» *fino alla fine della lettera, come introdotte dall'emendamento* **1.25**.

Al comma 1, sostituire la lettera a-*bis*)*, introdotta dall'emendamento* **1.28**, *con la seguente:*

«*a*-bis*)* i casi in cui gli alunni, per la loro specifica condizione di salute con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione, e per il conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, non possano riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza né sostenere in presenza le prove dell'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione»

Art. 2

Al comma 3-bis*, introdotto dall'emendamento* **2.76***, al primo periodo, sostituire le parole:* «il fondo di cui all'articolo 1» *con le seguenti:* «l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1» *e le parole:* «è incrementato» *con le seguenti:* «è incrementata»

All'articolo 2-bis, *introdotto dall'emendamento* **2.0.27 (testo 2)***, al comma 1, sostituire le parole da:* «Per garantire» *fino a* «l'erogazione del servizio educativo» *con le seguenti:* «Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2020/2021»

Al comma 6-ter, *introdotto dall'emendamento* **2.103***, al secondo periodo, sostituire le parole:* «euro 300 annui» *con le seguenti:* «euro 300 per l'anno 2020» *e, al terzo periodo, dopo le parole:* «40 milioni di euro» *inserire le seguenti:* «per l'anno 2020».

Al titolo *del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica»

.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1774

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.800, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle seguenti disposizioni:

- articolo 1, comma 3, lettera a-*bis)*; articolo 1-*bis*; articolo 1-*ter*; articolo 2, comma 1, lettera a-*bis)*; articolo 2, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*; articolo 2-*quater*; articolo 4, comma e articolo 4-*ter*.

Il parere è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni:

- all'articolo l, comma 7-*quater*, dopo le parole: "dell'alunno in istruzione domiciliare" aggiungere le seguenti: "con l'impiego del personale già in servizio presso l'istituzione scolastica," ;

- all'articolo l, comma 7-*quinquies*, dopo le parole: "di cui al comma 7quater 't , aggiungere le seguenti: "non autorizza la sostituzione del personale impiegato e";

- all'articolo 2, comma 4-*ter*, siano apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole: "provvedimento, e "siano inserite le seguenti procedure" dopo le parole: "ed educativo" siano inserite le seguenti: ", ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e composizione dei posti da conferire a supplenza,";

dopo le parole: "del comma 1" siano inserite le seguenti: "al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti";

la parola: "sentito" sia sostituita dalle seguenti: "sentiti contestualmente";

dopo le parole: "presente decreto-legge" siano inserite le seguenti: "e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica nel medesimo termine";

la parola "cinque" sia sostituita dalla seguente: "quindici",

- all'articolo 2-*bis*, comma 4, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, rimborsi spese o gettoni di presenza comunque denominati.";

- all'articolo 7-*quinquies*, comma 2, le parole: "da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" siano sostituite dalle seguenti: "nei limiti finanziari ivi indicati", e siano soppresse le parole: ", nel caso di positiva valutazione da parte dell'Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca".

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Barbaro, Barboni, Bertacco, Bongiorno, Bossi Umberto, Bruzzone, Castaldi, Cattaneo, Causin, Ciampolillo, Crimi, Crucioli, De Poli, Di Piazza, Giacobbe, Maffoni, Malpezzi, Margiotta, Marti, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Nocerino, Nugnes, Pisani Giuseppe, Ronzulli, Saccone, Schifani, Sciascia, Segre, Sileri, Turco e Unterberger.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

5ª Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Bottici, in qualità di sostituto del senatore Di Piazza, membro del Governo; cessa di farne parte la senatrice Pirro, in qualità di sostituto del senatore Di Piazza, membro del Governo.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Gasparri ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del senatore Matteo Salvini nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore* (*Doc*. IV-*bis*, n. 3-A).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Marinello Gaspare Antonio, De Lucia Danila, Granato Bianca Laura, Gaudiano Felicia, Croatti Marco, Angrisani Luisa

Disposizioni relative all'istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno (1832)

(presentato in data 28/05/2020).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 maggio 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro il termine del 27 giugno 2020. Le Commissioni 1ª, 6ª, 10ª e 11ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 2ª Commissione entro il 17 giugno 2020.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di Decisione del Consiglio riguardante la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) relativa alla notifica della partecipazione volontaria al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) a decorrere dal 1º gennaio 2021 e all'opzione scelta per il calcolo degli obblighi di compensazione degli operatori aerei nel periodo 2021-2023 (COM(2020) 194 definitivo), alla 3ª, alla 8ª e alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª;

Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione (COM(2020) 205 definitivo), alla 3ª, alla 9ª, alla 10ª e alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª;

Relazione della Commissione Italia - Relazione preparata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2020) 535 definitivo), alla 5ª, alla 6ª, alla 10ª, alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione - Nota di orientamento relativa all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica Parte seconda - Diritti dei cittadini (C(2020) 2939 definitivo), alla 1ª, alla 3ª, alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 definitivo), alla 2ª, alla 3ª, alla 9ª, alla 10ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza maturata dagli Stati membri nell'attuazione degli obiettivi nazionali stabiliti nei loro piani d'azione nazionali e sui progressi dell'attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2020) 204 definitivo), alla 9ª, alla 10ª, alla 12ª e alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'uso di forme di espressione e presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale (COM(2020) 207 definitivo), alla 3ª, alla 9ª, alla 10ª, alla 12ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Valutazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e del regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari (COM(2020) 208 definitivo), alla 9ª, alla 10ª, alla 12ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione annuale sull'attuazione dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nel 2019 (COM(2020) 209 definitivo), alla 1ª, alla 3ª, alla 7ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 99 del 6 maggio 2020, depositata in cancelleria il successivo 27 maggio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'articolo 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'articolo 19, comma 2, lettere *a*) e *b*), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'articolo 8, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 76).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 27 maggio 2020, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Società per Azioni (IPZS S.p.A.) per l'esercizio 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 281).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 22 al 28 maggio 2020)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 65

AIMI: sul rapimento di Silvia Romano in Kenya (4-02912) (risp. MERLO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

CAMPARI: sulle criticità connesse all'utilizzo dell'applicazione "Immuni" (4-03233) (risp. PISANO, *ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*)

CANDURA ed altri: sulle operazioni militari turche nel nord-est della Siria (4-02284) (risp. SERENI, *vice ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

DE BONIS, MARTELLI: sul presunto versamento di fondi di aiuto pari a 50 milioni di euro dell'Italia alla Tunisia (4-03078) (risp. DEL RE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

IANNONE: sull'aggressione ad un infermiere nell'ospedale "Santobono" di Napoli (4-02515) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

sulla presenza di bovini che pascolano liberamente per gli abitati del salernitano (4-02713) (risp. SIBILIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

IWOBI ed altri: sulla definizione dei confini della propria zona economica da parte dell'Algeria (4-02860) (risp. DI STEFANO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

LA FORGIA: sulla ripresa della produzione della Acciai speciali Terni SpA (4-03109) (risp. SIBILIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

LICHERI ed altri: sulla definizione dei confini della propria zona economica da parte dell'Algeria (4-02850) (risp. DI STEFANO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

MALAN: sulla detenzione in Venezuela di un concittadino e di sua moglie (4-02115) (risp. MERLO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

sulla detenzione in Venezuela di un concittadino e di sua moglie (4-03310) (risp. MERLO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

NOCERINO ed altri: sulle violenti proteste in Cile (4-02462) (risp. SERENI, *vice ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

PAPATHEU, MALLEGNI: sugli aiuti forniti dall'Italia ad alcuni Paesi stranieri in periodo di contagio da COVID-19 (4-03100) (risp. DEL RE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

RAMPI, ALFIERI: sulla garanzia dei diritti umani e della libertà ad Hong Kong (4-02500) (risp. DI STEFANO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

ROJC: sull'attacco della Turchia ai curdi nel nord della Siria (4-02323) (risp. SERENI, *vice ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

SBROLLINI: sulla deposizione di "pietre di inciampo" nella città di Schio (Vicenza) (4-02559) (risp. SIBILIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

TESTOR ed altri: sugli sviluppi della vicenda di Chico Forti (4-02723) (risp. MERLO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Interrogazioni

TARICCO, FERRAZZI, FEDELI, GIACOBBE, LAUS, ALFIERI, BITI, VALENTE, VERDUCCI, CIRINNA', ROSSOMANDO, BOLDRINI, PINOTTI, VATTUONE, MANCA, PITTELLA, ROJC, STEFANO, NANNICINI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

durante i primi mesi del 2016, all'interno della casa di reclusione "Giuseppe Montalto", sita nel Comune di Alba (Cuneo), sono stati accertati alcuni casi di legionella, che hanno comportato la bonifica dell'impianto idrico della casa circondariale, ed il trasferimento immediato di 122 detenuti presso gli istituti penitenziari del Piemonte;

a partire dal dicembre 2017, per la tutela della salute del personale penitenziario e dei detenuti stessi, meno di cinquanta detenuti si sono trovati nella sezione un tempo riservata ai collaboratori di giustizia, mentre il resto dell'edificio, in attesa di intervento di ripristino, è tuttora inutilizzato;

il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sul sito del Ministero della giustizia il Piano per l'edilizia penitenziaria per gli anni 2018-2020, prevedendo ad Alba lavori per circa 4.500.000 di euro;

nel settembre 2018, a fronte di una serie di problematiche tecnico-economiche che non avrebbero consentito l'esecuzione in economia dei lavori, è stata decisa la modifica del piano operativo di sicurezza, segnatamente alle modalità di esecuzione del cantiere, con conseguente esigenza di riformulazione del progetto e nuovo deposito dello stesso;

il 10 aprile 2019 viene aggiornato il Piano di edilizia penitenziaria 2018-2020, e si riconferma lo stanziamento iniziale per il "rifacimento impianti idrici sanitari e termici con adeguamento al DPR 230/2000 dei reparti detentivi" per l'istituto albese, inserendo l'intervento all'interno del Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 redatto dallo stesso Ministero;

considerato che:

il Ministro *pro tempore* Orlando, in seguito alla diagnosi di casi di affezioni respiratorie da legionellosi riscontrate presso la casa di reclusione di Alba, aveva introdotto tutti gli interventi necessari a fronteggiare e risolvere la situazione;

l'amministrazione penitenziaria, su segnalazione del Servizio di igiene e sanità pubblica dell'USL CN2, era intervenuta avviando un piano di tutela della salute, non soltanto delle persone detenute, ma anche di tutti gli operatori impegnati nella struttura, promuovendo la mobilità temporanea del personale con un criterio di rotazione presso gli istituti penitenziari limitrofi e trasferendo i detenuti in altre strutture per scongiurare nuovi episodi e consentire, in sicurezza, i necessari accertamenti per la sanificazione;

l'amministrazione aveva anche avviato valutazioni tecniche di fattibilità per la predisposizione del progetto preliminare, per garantire la maggiore celerità nelle successive fasi di progettazione esecutiva, appalto, esecuzione e collaudo dei lavori, affinché il carcere di Alba, potesse tornare all'uso penitenziario, in condizioni di assoluta sicurezza nei tempi più celeri;

il 15 dicembre 2018 veniva pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (Serie Generale n. 290 del 14 dicembre 2018) il decreto-legge n. 135 del 2018, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", che, all'art. 7, rubricato "misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria", prevede che il "programma dei lavori da eseguire", e "l'ordine di priorità" fosse approvato entro 60 giorni;

il 31 gennaio 2020, a seguito delle continue richieste di informazioni da parte delle istituzioni locali circa le procedure in atto in termini progettuali, si sono ottenute rassicurazioni circa la pubblicazione del bando di gara, che sarebbe dovuta avvenire entro il mese di marzo 2020;

rilevato che:

oltre alle ulteriori iniziative riguardanti l'analisi delle operazioni necessarie a realizzare in tempi brevi la bonifica o la sostituzione degli impianti, come prescritto dall'autorità sanitaria, erano state demandate alle competenti articolazioni ministeriali lo studio e l'elaborazione di progetti di ristrutturazione ed adeguamento per formularne soluzioni di intervento il più ravvicinate possibili in termini di tempo;

le autorità locali, più volte ed in occasioni diverse, sia direttamente con le competenti strutture ministeriali, sia attraverso comunicazioni scritte, hanno sollecitato una risposta in merito alle problematiche esistenti, sollecitando un interessamento diretto da parte delle autorità ministeriali, considerando i presupposti del decreto-legge n. 135 del 2018 e anche l'inaccessibilità del "Piano di Edilizia Penitenziaria 2018-2020", in quanto non più consultabile sul sito ministeriale, oltre a riportare l'attenzione sul tema in oggetto anche tramite il "Dossier sulle criticità strutturali del sistema penitenziario piemontese", documento inviato all'attenzione del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nei primi giorni del 2020 e con l'ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Alba lo scorso 15 maggio;

secondo i dati rilasciati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) la casa di reclusione albese risulterebbe attualmente in uno stato di sovraffollamento in termini di presenze di detenuti, in quanto la struttura in esame ha ospitato 45 persone (35 nella stagione COVID) a fronte dei 33 posti disponibili negli unici spazi utilizzabili, determinando quindi un sovraffollamento, con una visibile e conseguente ripercussione sulla funzione rieducativa della pena, oltre a registrare una carenza di spazi necessari per attività socializzanti e di mediatori culturali per i detenuti stranieri;

risulterebbe da fonti giornalistiche che il Provveditorato interregionale dell'amministrazione penitenziaria starebbe vagliando la possibilità di istituire all'interno della casa di reclusione "G. Montaldo" una casa di lavoro per internati, con l'inserimento di 20 persone,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, oltre ad essere a conoscenza di quanto espresso in premessa, non ritenga necessaria una verifica, nel più breve tempo possibile, dei tempi di attuazione del piano di edilizia penitenziaria e quindi di assegnazione dei lavori necessari che, superata la fase emergenziale, richiederanno interventi più marcati e strutturali, al fine di restituire la piena funzionalità ad una struttura fondamentale nel sistema carcerario del nord Italia;

se non ritenga utile chiarire, in modo netto, destino e tempi della piena riattivazione dell'istituto, chiuso ormai da oltre quattro anni, anche ricordando che i terreni, ma soprattutto gli edifici e gli impianti che fanno parte della struttura di proprietà statale, sono destinati a danneggiamento e deperimento in assenza di attività e manutenzione, e che durante il procrastinarsi, per certi versi incomprensibile, delle procedure che dovrebbero portare all'inizio dei lavori, era stato anche proposto al DAP di progettare degli interventi che, con una spesa relativamente contenuta, potrebbero riattivare specifiche aree dell'istituto, quali per esempio la palazzina destinata ai cosiddetti

"semiliberi", i locali che ospitano la mensa agenti, i locali situati al piano terra del fabbricato centrale, per una serie di attività di cui vi sarebbe grande bisogno;

se non ritenga altresì opportuno dare piena attuazione al "rifacimento" di un carcere moderno e sicuro per tutti gli operatori, anche per non disperdere una storia di attività e percorsi messi in atto negli anni, che tanto di buono hanno generato sul territorio albese e per la comunità locale.

(3-01631)

PARRINI, NANNICINI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

la Gkn è una multinazionale britannica che realizza componentistica per i settori automobilistico e aerospaziale. Nel 2018 la Gkn presentava un fatturato di 4,8 miliardi di sterline, con 29.000 dipendenti e 54 stabilimenti nel mondo; in quello stesso anno l'azienda è stata acquisita dal fondo finanziario Melrose, con l'obiettivo dichiarato di una ristrutturazione aziendale su scala internazionale;

in Italia lo stabilimento Gkn Driveline SpA di Campi Bisenzio (Firenze), produce semiassi per diverse case automobilistiche e occupa circa 420 dipendenti fissi, più 20 dipendenti in contratto di *staff leasing*;

considerato che:

nel corso del 2019, a causa dell'intenzione dell'azienda di procedere a decine di esuberi, si è aperta una vertenza sindacale che ha portato, il 14 febbraio 2020, ad un incontro fra i vertici aziendali, la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) aziendale, i rappresentati del Comune di Campi Bisenzio, della FIOM e di Confindustria Firenze. In quella sede vi è stata la sottoscrizione di un accordo che impegnava l'azienda a garantire i livelli occupazionali; ad utilizzare lo *staff leasing* solo dopo un accordo con le RSU e, infine, ad assorbire la manodopera in *staff leasing* presso l'azienda a tempo indeterminato con diritto di precedenza;

a causa dell'emergenza COVID-19, l'azienda ha sospeso le attività dal 16 marzo 2020 e ha attivato gli ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni ordinaria, e trattamento di integrazione salariale) per i lavoratori;

preso atto che:

in spregio agli accordi precedentemente stipulati, senza che fosse aggiornato il Tavolo regionale e senza convocare la RSU, il 26 marzo l'azienda ha inviato per i 20 dipendenti in *staff leasing* la disdetta del contratto commerciale con Apl Umana SpA, dandone comunicazione solo tramite *mail*;

di conseguenza, tali lavoratori il 26 maggio 2020 tornano nella disponibilità dell'agenzia interinale, poiché le norme emanate dal Governo sulla sospensione dei licenziamenti non valgono per l'interruzione dei rapporti di *staff leasing*;

tenuto conto che il mantenimento del posto di lavoro presso l'agenzia interinale è soltanto formale e temporaneo, poiché, data la crisi dovuta all'emergenza, si troveranno nella concreta impossibilità di ritrovare un impiego nel settore dal quale sono stati espulsi;

valutato che la decisione di Gkn risulta in contrasto con quanto stabilito dall'accordo citato e desta preoccupazione sulle prospettive dello stabilimento e sul destino di tutti gli oltre 400 lavoratori, anche in vista della ripresa delle attività dopo la chiusura dovuta all'emergenza epidemiologica,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intenda adottare per tutelare il più efficacemente possibile i lavoratori citati e in generale per salvaguardare la tenuta occupazionale dello stabilimento Gkn di Campi Bisenzio e di tutto il comparto *automotive* dell'industria italiana, duramente colpito dall'emergenza COVID-19.

(3-01632)

MODENA - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge n. 135 del 2018 prevede che nell'ambito del programma dei lavori di edilizia penitenziaria determinate procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020;

il Ministro della giustizia, il 20 maggio 2020, al Senato, ha dichiarato: "Nei prossimi tre anni sono già definiti e stanziati investimenti per migliorare le condizioni delle nostre carceri e realizzare un aumento complessivo di circa 5.000 nuovi posti";

nella relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria, di cui alla legge n. 404 del 1977, depositata alla Presidenza del Senato in data 29 aprile 2020, si legge "entro il corrente anno si prevede di raggiungere 51.500 posti regolamentari di cui circa 2.500-2.600 inagibili per motivi edili o impiantistici" e al momento ci sarebbero 50.950 posti regolamentari;

i dati citati risulterebbero, a quanto pare, contraddittori,

si chiede di sapere se sia possibile conoscere con esattezza quanti posti saranno destinati ai detenuti.

(3-01634)

MODENA - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

l'articolo 20, comma 15, della legge n. 354 del 1975 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmetta al Parlamento un'analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente;

in data 23 aprile 2020, il Ministro ha depositato la relazione riferita al 2018, palesemente "non analitica";

dalla relazione si legge: "Dai dati attualmente in possesso (aggiornati al 31.12.2018) risulta che il numero totale dei detenuti lavoranti è pari a 17.614 unità (erano 17.936 al 30.6.2018)." "Nel corso del 2018, dai monitoraggi effettuati dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento sull'utilizzo dei benefici previsti dalla legge "Smuraglia", risultano occupati 1.513 detenuti (si tratta esclusivamente dei lavoranti per i quali i datori di lavoro hanno fruito dei benefici della legge Smuraglia e non del totale dei detenuti assunti da imprese e cooperative). Il totale dei detenuti alle dipendenze di datori di lavoro esterni, al 31 dicembre del 2018 - ultimo dato disponibile - era di 2.386 unità";

nella relazione (intitolata "appunto per il Capo di Gabinetto") non vi è alcun riferimento al numero diviso quantomeno per Regione o per carcere, né tantomeno alcun riferimento allo stato di attuazione,

si chiede di sapere:

se sia possibile sapere dal Ministro in indirizzo dove esattamente i detenuti lavorino e in quali condizioni;

se sia possibile quantificare con esattezza i detenuti lavoratori.

(3-01635)

CORRADO, PAVANELLI, MORONESE, VANIN, MORRA, TRENTACOSTE, MARILOTTI, LANNUTTI, ANGRISANI - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in Piemonte, il recentissimo cambio della guardia alla guida dell'ex Polo museale (oggi Direzione regionale Musei) ha prodotto esplicite manifestazioni di compiacimento da parte dei sindaci dei Comuni della regione ove insistono alcuni importanti luoghi della cultura statali. Tra questi, in particolare, a Racconigi (Torino), quasi che il vistoso calo di visitatori del Castello Reale registrato nell'ultimo biennio fosse dipeso solo dalla volontà del dirigente cessato;

in realtà, da un'analisi anche sommaria del fenomeno, il calo andrebbe connesso senz'altro alla chiusura del Parco, come lamentato da più parti, ma è parimenti evidente che la riapertura avrebbe richiesto fondi *ad hoc* senza, però, spazzare via gli ostacoli alla piena fruizione del complesso, poiché, insieme all'assenza di risorse pubbliche, anche la carenza di personale vi ha un ruolo determinante;

oltre al contingentamento degli ingressi, detta carenza impone che i soli due piani del Castello aperti al pubblico non siano più accessibili in contemporanea, come in passato, e costringe i visitatori ad entrare esclusivamente in gruppo e ad orari prestabiliti, con custodi al seguito, perché le sale sono incustodite; nel caso di gruppi non estemporanei, ma accompagnati da una guida, è invece quest'ultima a farsi garante del controllo dei singoli visitatori, in modo che i custodi siano liberi per accompagnare i fruitori del turno successivo;

a conferma della necessità di interventi urgenti, non solo per la fruizione e valorizzazione del maniero, ma per la sua stessa conservazione, nonché per l'incolumità dei visitatori e del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che vi lavora, risulta all'interrogante che lo scorso anno, un'ispezione del Servizio Prevenzione sicurezza ambienti di lavoro (SPreSAL) dell'Azienda sanitaria locale competente abbia prodotto un verbale per nulla lusinghiero sulle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del complesso;

considerato che, a parere degli interroganti:

la scelta dell'ex direttore del Polo museale del Piemonte di non cercare né accettare fondi diversi da quelli statali (evidentemente insufficienti per Racconigi come per Agliè e per Moncalieri), ragione dell'insofferenza di molti amministratori locali nei suoi confronti, è coerente con il dettato costituzionale e con i limiti che il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) pone alla collaborazione dei privati nella promozione dei luoghi della cultura, che non può spingersi al punto di diventare ingerenza nelle scelte culturali e nella gestione degli istituti statali;

se il citato dirigente incarnava, non senza qualche esasperazione, la corretta impostazione della gestione dei musei nazionali, i direttori degli istituti dotati di autonomia speciale, professionisti selezionati *ad hoc* per singoli luoghi della cultura con procedure "semplificate" sulle quali la politica ha l'ultima parola, non solo agiscono come *manager* di musei-impresa votati al profitto, ma strizzano l'occhio costantemente alle fondazioni bancarie operanti nel settore culturale;

la convivenza tra gli uni e gli altri si è fatta difficile da quando la cultura è oggetto degli appetiti dei privati: il "sistema Torino", in specie, appare oggi imperniato, oltre che sulla gestione dell'urbanistica

a fini speculativi, proprio sui finanziamenti alla cultura, intrecciato con le fondazioni di origine bancaria e con l'antico patto dei produttori, posto che gli industriali hanno reagito alla rarefazione dell'industria buttandosi, dagli anni '90 in avanti, sui profitti della cultura;

valutato che:

le fondazioni bancarie piemontesi, attive anche attraverso la partecipazione ad associazioni di enti intermedi, sono da anni molto interessate al sistema delle 22 (11 a Torino e 11 intorno alla città) Residenze Reali sabaude, dichiarate sito seriale UNESCO nel 1997, e particolarmente attive appaiono la Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT (legata ad Unicredit), che talvolta agiscono in modo complementare su più d'una;

a causa di quanto detto, tra le pressioni politico-finanziarie cui sono state e sono soggette le Residenze Reali sabaude, i più avvertiti annoverano, e leggono come prova di un'accelerazione, anche la citata nomina *ad interim* della direttrice dei Musei Reali di Torino alla guida della Direzione regionale musei (oggetto di un recentissimo atto di sindacato ispettivo della prima firmataria), esempio del nuovo modello d'impronta privatistica di dirigente ministeriale;

nella stessa ottica sembrano porsi le manovre del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude (sodalizio pubblico-privato che riunisce il Ministero per i beni culturali, la Regione Piemonte, la città di Venaria Reale, la Compagnia di San Paolo e la sua Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura), promosso nel 2017 da Venaria Reale, previa modifica dello statuto della reggia, e tanto caro al suo artefice, ma ormai ex direttore, dottor Mario Turetta, messo in discussione dal consiglio di amministrazione nel 2018 e oggi a capo della Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero;

non diversamente, a Racconigi, si potrebbe valutare l'accordo che, alla luce della convenzione firmata dal Ministero nel 2017 con l'associazione di enti locali "Le Terre dei Savoia", legata a Fondazione CRT, "per la valorizzazione del complesso monumentale Castello e Parco di Racconigi e per la promozione dei territori limitrofi ad esso interconnessi e dei Comuni associati a Le Terre dei Savoia", intenderebbe ora, oltre agli spazi che la suddetta occupa a titolo gratuito nel castello, affidarle anche l'apertura di un "percorso di visita complementare";

lo Stato si riserva, inoltre, una *royalty* pari al 20 per cento dei ricavi che l'Associazione trarrà dal *merchandising* e un'altra, analoga, sui proventi delle vendite effettuate nel *bookshop*,

si chiede di sapere:

se, in merito a quanto si prospetta nel Castello e Parco di Racconigi, il Ministro in indirizzo non ravveda, più che un accordo di valorizzazione, *ex* artt. 112 e 115 del decreto legislativo n. 42 del 2004, una cessione di attività spettanti al Ministero, poiché un'offerta alternativa a quella ordinaria gestita dal personale del Ministero stesso, ma comprensiva anch'essa degli spazi più rappresentativi del Castello, potrebbe generare una sorta di concorrenza pubblico-privato all'interno dello stesso monumento, con l'aggravante di caricare sul pubblico tutti gli oneri di custodia, pulizia, manutenzione;

se intenda adoperarsi perché vengano investite somme adeguate per restaurare, manutenere e promuovere l'intero circuito delle Residenze reali sabaude, assurto dal 1997 ai vertici dell'offerta culturale nazionale e internazionale, anche nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione, favorendo la fruizione di un bene pubblico di valore inestimabile da cui i cittadini devono poter ricavare un incremento del proprio sviluppo culturale.

(3-01636)

STABILE - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

la situazione epidemiologica dovuta al COVID-19, che negli ultimi mesi sta interessando anche il nostro Paese, è stata dichiarata dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

facendo seguito alle note circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020, che contenevano indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e le precauzioni *standard* di biosicurezza, è stata emanata in data 22 febbraio 2020, una circolare ad integrazione delle precedenti, rivolta a tutti, compreso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, Trenitalia e Italo;

in generale, anche a seguito delle restrizioni imposte dal Governo, il traffico ferroviario si è molto ridotto, soprattutto in alcune zone del Paese;

in particolare, il Friuli-Venezia Giulia ha visto la sospensione dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Intercity diretti a Roma e Milano;

con l'avvio della cosiddetta "fase 2" lo scorso 4 maggio, Trenitalia non ha ripristinato alcun collegamento diretto dal Friuli-Venezia Giulia, nonostante Trenitalia e Regione avessero assicurato un puntuale e tempestivo adeguamento delle caratteristiche dell'offerta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa intervenire con urgenza promuovendo, in vista dell'imminente apertura dei confini regionali, il ripristino in sicurezza dei treni soppressi, che circolavano prima dell'emergenza sanitaria, al fine di consentire anche ai cittadini del Friuli-Venezia Giulia di poter usufruire di una migliore qualità dei servizi e dei tempi di percorrenza.

(3-01637)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

TOFFANIN, PICHETTO

FRATIN, FLORIS, GALLONE, RONZULLI, DAMIANI, BARACHINI, MALLEGNI, FERRO, MOLES - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

l'articolo 77 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, modifica l'articolo 43 del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e il potenziamento dei presìdi sanitari, prevedendo che il trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia, sia erogato non solo alle imprese, come originariamente previsto, ma anche agli enti del terzo settore, per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale;

in particolare, l'articolo 43 ha lo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese e, in base alla modifica proposta dalla norma in esame, delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore). A tal fine, il medesimo articolo prevede che l'INAIL trasferisca entro il 30 aprile 2020 l'importo di 50 milioni di euro ad Invitalia, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese;

in attuazione di tale disposizione, Invitalia ha pubblicato il bando "Impresa sicura", mettendo a disposizione delle imprese le risorse per il rimborso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea, detergenti);

risulta che le domande presentate ammontino a 194.175, a fronte delle quali, solo 3.151 risulterebbero accolte sull'intero territorio nazionale, perché sono esaurite le risorse messe a disposizione;

in base alla modifica prevista dal menzionato articolo 77 del decreto-legge "rilancio", i finanziamenti sono destinati anche alle attività di interesse generale degli enti del terzo settore e ai progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese;

occorre rilevare, riguardo all'ambito soggettivo dell'applicazione della disposizione, che essa circoscrive i destinatari dei finanziamenti alle sole imprese, escludendo gli altri datori di lavoro e, sotto il profilo finanziario, che la stessa sembrerebbe non garantire le risorse a tutta la platea,

si chiede di sapere:

come e quando s'intenda garantire le coperture finanziarie;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per prevedere che l'erogazione delle risorse sia effettuata in modo imparziale, considerato che, essendo il bando aperto, è già noto l'elenco dei soggetti richiedenti e, di conseguenza, l'eventuale finanziamento andrebbe ai beneficiari già noti individualmente.

(3-01633)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FARAONE - *Ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

in forza di quanto disposto dalla legislazione italiana in materia di affido (legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni e integrazioni), la famiglia affidataria che accoglie dei minori, provvedendo al loro mantenimento, alla loro educazione e alla loro istruzione, ha diritto ad ottenere le misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria, poste a carico dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci;

da quanto si è potuto apprendere da notizie di stampa, a seguito di un provvedimento del Tribunale dei minori di Reggio Calabria, datato 11 febbraio 2015, due fratellini (che all'epoca di detto provvedimento avevano 13 e 11 anni), venivano affidati ai nonni materni, a seguito di un periodo di detenzione dei genitori;

da quanto è dato sapere, la Regione Calabria si è dotata di una legge sull'affido, prevedendo un contributo giornaliero di 20 euro per il mantenimento dei minori, da rimettere direttamente alla famiglia affidataria;

da quasi 6 anni, il nonno affidatario si trova a lottare con i servizi sociali del Comune di Rosarno (Reggio Calabria), che, di rinvio in rinvio, non hanno messo la famiglia affidataria nelle condizioni di beneficiare delle misure di sostegno economico previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente;

la situazione determinatasi è assai grave e necessita di essere affrontata con massima urgenza,

si chiede di sapere quali interventi si ritenga di promuovere, al fine di accertare le reali motivazioni della mancata erogazione delle misure di sostegno economico alla famiglia affidataria, e provvedere affinché detta famiglia possa in tempi brevi usufruire degli aiuti previsti.

(4-03559)

LANIECE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

sono state impugnate le leggi regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 1 e n. 3 dell'11 febbraio del 2020, perché ritenute lesive delle prerogative dello Stato in materia ambientale;

l'intervento legislativo prende atto della presenza, nella regione, di impianti già idonei a garantire, seppure senza alcun vincolo di conferimento, lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno della regione, e mira ad evitare la proliferazione di nuove discariche che, a maggior ragione qualora non tutti i rifiuti speciali prodotti nella regione dovessero essere smaltiti nell'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione, incentiverebbero l'importazione di rifiuti speciali da fuori regione;

considerato che:

la libera circolazione dei rifiuti speciali, che l'intervento legislativo non vuole in alcun modo ostacolare, è cosa assai diversa dall'incentivazione, attraverso una programmazione della gestione dei rifiuti che non tenga conto delle caratteristiche del territorio, dell'importazione dei predetti rifiuti, in molti casi provenienti da luoghi di produzione lontanissimi dall'impianto di conferimento;

in caso di aumento del numero di discariche destinate alla gestione di rifiuti speciali, ivi compresi quelli di cui alle tabelle 2, 3 e 4, dell'articolo 5, del decreto ministeriale 17 settembre 2020, la cui produzione *in loco* è relativamente ridotta, verrebbe, infatti, a determinarsi, oltre ad una importante modificazione del territorio (considerato che, per approntare nuove discariche, sono necessari interventi molto rilevanti e impattanti) una situazione per cui l'equilibrio economico-finanziario della gestione delle discariche stesse potrebbe essere garantito esclusivamente attraverso un aumento esponenziale dell'importazione dei rifiuti;

ciò sovvertirebbe i principi stessi di adeguatezza degli impianti, che, in base alla normativa statale, devono essere tra loro integrati tenendo conto dell'esigenza di garantire, per quanto possibile, il rispetto del principio dello smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione e non il trasporto dei rifiuti speciali da luoghi lontani, anche mediante l'attraversamento di numerose regioni, ivi comprese quelle dotate di analoghi impianti;

tenuto conto che:

l'intervento legislativo si rivela rispettoso della normativa statale, in quanto preserva, al comma 3 dell'articolo 21, la capacità ricettiva delle discariche già in esercizio, mentre si prevede, al comma 2, che la Regione disincentivi la realizzazione e l'utilizzo di nuove discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre regioni;

per quanto riguarda le discariche non ancora in esercizio, la *ratio* della modifica è quella di riadattare le stesse, in coerenza con la predetta finalità, alle reali esigenze del territorio, consentendo loro di ricevere e gestire i rifiuti di cui alla tabella 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010;

l'articolo non viola alcun parametro costituzionale, limitandosi a disciplinare, in coerenza con la normativa statale in materia di ambiente e di tutela della concorrenza, aspetti che pertengono al governo del territorio, per ciò che attiene all'uso del territorio stesso e alla localizzazione di impianti o attività, essendo detta materia riconducibile "all'insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio" (Corte costituzionale, sentenza n. 383/2005);

la differenziazione tariffaria contenuta nell'articolo 38, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2020 è, infatti, complementare alla disposizione richiamata: se, da un lato, la realizzazione di altri impianti sarebbe destinata a rispondere ad un'offerta esogena, dall'altro una mancata differenziazione tariffaria, con riferimento a questa specifica tipologia di rifiuti (rifiuti speciali non pericolosi) genererebbe, come già avvenuto negli ultimi anni, un significativo disequilibrio tra i volumi di rifiuti conferiti prodotti nel territorio e in altre regioni, mettendo a rischio la capacità degli impianti stessi, in termini di capacità recettiva, di garantire agli operatori regionali lo smaltimento nell'impianto più vicino al luogo di produzione;

per quanto attiene all'importo della tariffa, occorre premettere che la modificazione contenuta nell'articolo 38, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2020 è rispettosa della normativa statale e, in particolare, dei criteri determinativi fissati dall'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), atteso che le voci tariffarie interessate dalle modificazioni devono intendersi riferite al conferimento di rifiuti speciali non pericolosi, in relazione ai quali il richiamato articolo 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995 prevede un importo massimo di 0,02582 per chilogrammo, cui si è attenuto il legislatore regionale;

tenuto conto, infine, che:

l'apertura della discarica privata per inerti speciali, denominata "Chalamy", ha creato preoccupazione tra i cittadini residenti nei comuni di Issogne, Champdepraz e in tutta la popolazione valdostana, per l'impatto che potrebbe avere sulla salute e sull'ambiente in una zona che si trova ai piedi del Parco naturale del Mont Avic;

l'area è delimitata ad ovest dal torrente Chalamy e a est dalla Dora Baltea, un'area venutasi a formare nel corso degli anni dai depositi del torrente "Chalamy" e su cui vigono i vincoli più restrittivi del punto di vista idrogeologico;

un comitato di cittadini valdostani si è fatto promotore di una petizione che ha raccolto 13.000 firme e che chiede di impedire l'apertura della discarica "Chalamy" nel Comune di Issogne;

la Regione Valle d'Aosta ha operato per cercare di accogliere le istanze dei cittadini,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, non intendano aprire un confronto con la Regione Valle d'Aosta, che si è già costituita innanzi alla Corte costituzionale, per verificare la compatibilità delle citate leggi con la normativa nazionale;

se non intendano rivalutare l'impugnazione delle leggi esposte in premessa.

(4-03560)

VANIN, MORONESE, LANNUTTI, PRESUTTO, ENDRIZZI, PAVANELLI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute*. - Premesso che:

l'emergenza COVID-19 ha portato con sé la necessità di dover gestire il servizio del trasporto pubblico locale nel rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza, adottati a livello statale e regionale;

nella città di Venezia, per la sua particolarità unica al mondo, questo servizio appare essenziale, non solo con riferimento al trasporto su gomma o rotaia, ma anche con riferimento al trasporto marittimo per collegare la città alle isole;

l'Azienda del Consorzio trasporti veneziano (ACTV) ha il compito di garantire la mobilità delle persone nel territorio del Comune di Venezia come gestore esclusivo del servizio pubblico essenziale di interesse generale universale, qual è il trasporto pubblico locale e non può, in ragione della natura essenziale ed universale del servizio, esimersi dall'erogazione di livelli adeguati, come da accordo contrattuale;

la cittadinanza lamenta continui tagli alle corse e ai servizi, nonché l'assenza di rispetto e di verifica delle condizioni minime di sicurezza durante i trasporti (distanza sociale, uso di mascherine). I quotidiani locali riportano notizie della rabbia e delle proteste dei veneziani e mestrini, scatenate dai tagli alle linee dei vaporetti, *autobus* e *tram* segnalando, in particolare, la penalizzazione delle isole, i disagi per i passeggeri di Malcontenta, la diminuzione delle corse per l'ospedale, l'insufficienza delle corse in corrispondenza dell'inizio e della fine dei turni di lavoro;

la funzionalità del servizio è stata ridotta al 70 per cento, per arrivare ad oggi a superare il 50 per cento, rispetto alla media normale, aumentando così di fatto il rischio sovraffollamento;

l'ACTV, dal canto suo, lamenta difficoltà finanziarie che, oltre a mettere in cassa integrazione i dipendenti, la costringono a tagliare i servizi, in particolare per l'assenza dei numerosi turisti che prima della pandemia affollavano la città. La società chiede inoltre l'intervento del Governo e l'erogazione di contributi per garantire il servizio;

ritenuto che:

la creazione dell'Azienda veneziana della mobilità SpA (AVM), quale *holding* voluta dall'amministrazione comunale coinvolta nello "scandalo Mose", all'interno della quale è stata fatta confluire ACTV, è ritenuta, come si apprende anche da notizie di stampa, l'origine dei disagi dei trasporti che oggi si registrano, considerato che AVM decide il *budget* complessivo, destinando le risorse, a proprio piacimento, alle diverse realtà che la compongono, compresa, ad esempio, Ve.la. SpA, sottraendo così preziose risorse ai servizi essenziali;

ACTV è divenuta così una sorta di "gallina dalle uova d'oro", i cui preziosi introiti sarebbero stati destinati a coprire altre esigenze, il tutto a scapito degli utenti, dei lavoratori e delle condizioni di sicurezza di tutti;

considerato che:

a parere degli interroganti sarebbe opportuno chiarire la situazione economica e verificare se le risorse che ACTV ha a disposizione siano sufficienti a garantire un servizio adeguato alle necessità. Invero, i cittadini veneziani contribuiscono, sia attraverso i trasferimenti statali, che provengono dalla fiscalità generale pagata dai residenti nel Comune di Venezia, che attraverso l'acquisto di biglietti o abbonamenti pagati dai residenti e dai pendolari;

alcuni articoli apparsi sulla stampa locale hanno denunciato che i tagli ai servizi non sarebbero giustificati, in quanto ACTV ha già incassato nel 2019 dalla Regione 41,5 milioni per il trasporto acqueo e 41 milioni per i *bus* di terraferma, ragion per cui la drastica riduzione delle corse e dei servizi stessi rappresenterebbe una evidente inadempienza contrattuale ("La Nuova di Venezia e Mestre" del 26 maggio 2020);

si apprende inoltre dalla stampa che detti fondi, per certificazione aziendale, coprirebbero il 67 per cento dei costi del servizio (equivalenti a 988 ore di moto giornaliere), e i titoli di viaggio pagati dai residenti e dai pendolari coprirebbero i rimanenti costi fino alla concorrenza del 100 per cento dei servizi normali;

la battuta d'arresto del turismo di massa, creatasi in questo momento di emergenza mondiale, dovrebbe essere l'occasione per superare la monocoltura turistica e non dovrebbe invece essere utilizzata come pretesto per non fornire i servizi essenziali, perché ciò vale ad ammettere che il gestore pubblico non è in grado di sostenere il servizio affidatogli;

l'amministrazione locale ha concordato, con alcune aziende che svolgono il trasporto pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente, effettuato con natante a motore, un servizio a tariffa "agevolata" difficilmente sostenibile dai cittadini (60 euro per raggiungere l'isola di Burano che conta 5.000 abitanti; 40 euro per raggiungere l'isola di Murano che conta 2.400 abitanti), tra l'altro dimenticando importanti isole quali: Giudecca, con quasi 4.800 abitanti; S. Pietro in Volta, con quasi 1.200 abitanti; Pellestrina, con quasi 3.800 abitanti (deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 16 maggio 2020). In un momento così delicato, rinunciare alla propria clientela da parte del Comune di Venezia e a vantaggio di un settore privato, pare illogico e irragionevole;

in questi giorni, con il venir meno delle progressive limitazioni agli spostamenti, i problemi di sovraffollamento dei mezzi, di terra e di acqua, sia durante la settimana lavorativa che nel fine settimana, sono aumentati con progressione esponenziale, mettendo a rischio la situazione igienico sanitaria;

si tratta di una situazione preoccupante e allarmante, sia per l'utenza tutta, che per il personale ACTV, che ha costretto le forze dell'ordine locali a continui presidi e sopralluoghi presso imbarcaderi, battelli, *ferry*,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta;

quali iniziative di propria competenza intendano intraprendere per dare corso alle opportune verifiche, nonché intervenire perché si provveda a risolvere, sia sotto il profilo sanitario che del servizio pubblico, la situazione di emergenza rappresentata.

(4-03561)

BARBARO - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e per le politiche giovanili e lo sport*. - Premesso che:

l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), ente storico e patrimonio del Paese, è stata costituita con l'intervento, tra gli altri, dei rappresentanti del Ministero dell'interno, del commissario straordinario dell'Ente nazionale industrie turistiche, della Direzione generale del Turismo, del commissario nazionale Gioventù italiana, con un apporto economico iniziale da parte dello Stato, come fondo di dotazione;

l'Associazione si è sempre occupata di agevolare la promozione dell'Italia, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation;

dal 1° luglio 2019 l'AIG si trova in procedura fallimentare (n. 492/2019), avviata dal Tribunale fallimentare di Roma;

il 26 giugno 2019 il Tribunale fallimentare di Roma ha respinto la domanda di un'omologa di concordato in continuità avviata con ricorso ai sensi dell'articolo 161 della legge fallimentare (di cui al Regio decreto n. 267 del 1942), e depositata in data 30 giugno 2017, nonostante l'approvazione del piano dalla maggioranza dei creditori, pronunciatisi a favore di AIG;

considerato che:

l'Agenzia delle entrate e l'INPS hanno espresso il proprio assenso all'omologazione del piano, anche in virtù dell'elevata patrimonializzazione dell'ente, dell'interesse sociale e della salvaguardia del livello occupazionale;

l'ente si è opposto alla procedura fallimentare e, ad oggi, è in attesa di una risolutiva e definitiva via d'uscita;

considerato che:

dopo quasi 75 anni di ininterrotta e preziosa attività al servizio del turismo giovanile, scolastico e sociale, l'AIG rischia la definitiva chiusura;

la procedura fallimentare sta determinando il licenziamento del personale diretto e indiretto, oltre 200 persone con relative famiglie. Occorre, inoltre, evidenziare le pesanti ricadute per l'indotto dovute alla subitanea messa in vendita dell'ingente patrimonio immobiliare dell'ente, nonché alla dismissione del suo importante "brand" nazionale ed internazionale;

con atto n. 9/2305/99, la Camera dei deputati ha impegnato il Governo ad adottare le misure necessarie a salvaguardia delle attività sociali e assistenziali portate avanti dall'AIG;

la situazione è stata aggravata dalla pandemia da COVID-19 ed anche per questo un intervento si rende ancora più urgente, al fine di non depauperare il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente;

a causa della gravissima crisi economica che riguarderà l'Italia per il COVID-19 sarà necessario adottare misure e strumenti di sostegno al turismo e in particolare delle categorie più svantaggiate, tra cui rientrano quelle giovanili e quelli a basso reddito,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le valutazioni in merito;

se siano stati attivati gli ammortizzatori sociali per tutti i dipendenti non più in servizio;

quali azioni siano state adottate a tutela del marchio storico e dei servizi di utilità sociali dell'Ente;

se il Governo ritenga opportuno adoperarsi al fine di salvaguardare le funzioni di un ente (e i relativi posti di lavoro) la cui rete di strutture, la distribuzione e il radicamento in ogni regione italiana svolgono un prezioso ruolo sociale ed educativo, oltre ad essere opportunità di conoscenza del nostro Paese, a livello nazionale e internazionale, garantendone anche crescita e coesione sociale.

(4-03562)

RIZZOTTI, MASINI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

il Governo, con il decreto "Cura Italia" (di cui al decreto-legge n. 18 del 2020) ha stabilito la misura di un sostegno da 600 euro per i lavoratori autonomi, partite Iva senza cassa e professionisti iscritti alle casse private (per questi ultimi solo se a basso reddito o che abbiano subito riduzione o cessazione della propria attività a causa dell'emergenza Coronavirus, in seguito alle disposizioni sulle restrizioni per contenere la diffusione dell'epidemia);

l'ENPAM (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i medici e gli odontoiatri), con una delibera assunta dal Consiglio di amministrazione il 26 marzo 2020, ha ottenuto il via libera dei ministeri vigilanti e stabilito di versare con propri fondi un'indennità di mille euro a tutti i medici e odontoiatri, che svolgono la libera professione e che hanno avuto un calo del reddito importante a causa del COVID-19;

hanno potuto fare domanda tutti i professionisti che hanno subito, dopo il 21 febbraio 2020, una riduzione del fatturato di oltre un terzo rispetto all'ultimo trimestre dello scorso anno e secondo quanto stabilito, l'indennità è stata concessa a tutti i liberi professionisti in regola con i contributi previdenziali e per i quali nel 2019 risultino contributi versati su redditi prodotti l'anno precedente;

secondo quanto stabilito, inoltre, dal decreto-legge n. 23 del 2020 "Salva-Imprese" (o "liquidità") sarebbe stato bloccato il *bonus* di 600 euro per tutti gli specializzandi medici e odontoiatri. L'articolo 34, infatti, riserva il beneficio statale ai soli professionisti iscritti a un solo ente di previdenza e gli specializzandi, oltre ai contributi ENPAM, sono costretti a pagare la gestione separata INPS sulle loro borse;

oltre agli specializzandi, sono rimasti completamente esclusi da ogni *bonus* i medici in pensione, titolari di partita IVA, che svolgono la libera professione, che continuano a versare i contributi sulla libera professione;

preso atto che molti medici in pensione hanno ottenuto degli incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario per fare fronte all'emergenza COVID-19 e che non vengono considerate le disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione e il relativo reddito da lavoro autonomo, a parere dell'interrogante, la norma potrebbe creare molte disparità di trattamento tra coloro che hanno avuto nuovi incarichi e tra i professioni che non sono stati richiamati e che a causa dell'emergenza sanitaria non hanno potuto svolgere la propria attività,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia intraprendere per garantire misure integrative a favore dei pensionati che continuano a versare i contributi sulla libera professione nel periodo dell'emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus;

se non ritenga opportuno modificare l'articolo 34 del decreto-legge n. 23 del 2020, al fine di fornire il giusto sostegno agli specializzandi che, oltre a quelli all'ENPAM, versano contributi nella gestione separata INPS sulle loro borse.

(4-03563)

GALLONE - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che:

la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS, istituita con decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, è l'organismo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si occupa di valutare l'impatto ambientale e strategico dei progetti infrastrutturali, che secondo la normativa comunitaria potrebbero avere un impatto sull'ambiente;

i componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente;

il decreto ministeriale 13 novembre 2018, n. 300, definisce i profili di competenza ed esperienza e i criteri per l'individuazione dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e strategico. Alla lettera *c)*, si specifica che i candidati devono dichiarare: «assenza di conflitti di interesse» e «di non aver intrattenuto rapporti, nei due anni antecedenti alla nomina, né di intrattenere al momento della manifestazione di interesse, rapporti di collaborazione o consulenza, comunque denominati, anche svolti a titolo gratuito, con soggetti giuridici destinatari di atti autorizzativi emanati a seguito dei provvedimenti di VIA, VINCA e VAS»;

con avviso pubblico 15524AGP del 19 novembre 2018, del direttore generale affari generali e personale, è stata richiesta la manifestazione d'interesse per la nomina dei componenti della Commissione VIA e VAS, pubblicato in «bandi e avvisi» del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'avviso ribadiva la richiesta di dichiarazione attestante l'assenza di conflitti di interesse nei due anni antecedenti alla firma della dichiarazione;

con decreto 20 agosto 2019, n. 241, il Ministro ha discrezionalmente scelto 40 soggetti ritenuti idonei, individuati nelle candidature messe a disposizione dalla Commissione di selezione;

come si apprende da fonti di stampa, nella nuova composizione della Commissione ci sarebbero situazioni di dichiarazioni mendaci dei profili selezionati. In particolare vengono segnalati:

il dottor L. B., che ha svolto e svolge attività di consulenza a beneficio del commissario straordinario del Governo per la bonifica di Bagnoli; nell'anno 2019 il sito di Bagnoli è stato oggetto di VAS con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, "Programma risanamento ambientale e rigenerazione urbana del sito di rilevante interesse nazionale Bagnoli"; come riportato nel *curriculum* ha svolto e continua a svolgere attività di predisposizione di studi di impatto ambientale;

il dottor A. M., che ha svolto e continua a svolgere attività di supporto tecnico alla Regione Siciliana; la Regione Siciliana è beneficiaria «di atti autorizzativi emanati a seguito dei provvedimenti di VIA, VINCA e VAS», l'ultimo dei quali risale a circa un anno dalla dichiarazione di assenza di conflitto di interessi presentata, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, sul "Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sicilia - approvazione in sede VAS";

il dottor G. G. che svolge consulenza a beneficio della Nucleco SpA, società controllata dalla Sogin SpA, che si occupa della dismissione delle centrali nucleari italiane ed è sottoposta alle autorizzazioni ambientali di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in particolare VIA;

il dottor R. D., che risulta consulente e coordinatore scientifico di TAP - *Trans Adriatic Pipeline*, società responsabile del progetto del gasdotto Italia-Azerbaijan;

la dottoressa G. D. G., difensore di fiducia del Comune di Melendugno, che si è occupata più volte del gasdotto TAP, predisponendo osservazioni e redigendo azioni giurisdizionali;

la dottoressa E. T., rappresentante in giudizio la *Global Petroleum Ltd*, società proponente di permessi di ricerca idrocarburi sottoposti a VIA e che ha messo in discussione la struttura, regolamentare dei permessi di ricerca, portando l'Italia davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

la dottoressa A. D. B., che svolge attività di coordinamento tecnico-scientifico dello studio di impatto ambientale del nodo stradale ed autostradale di Genova per la cosiddetta «Gronda», sottoposto a VIA con verifiche di ottemperanza in corso;

con decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 122, è stato adottato il piano triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce dei rilievi esposti, intenda adoperarsi per adottare le iniziative di sua competenza, svolgendo ogni opportuna verifica.

(4-03564)

CORRADO, ANGRISANI, LA MURA, GAUDIANO, ROMANO, MORONESE, PAVANELLI, GIANNUZZI, TRENTACOSTE, PRESUTTO, MORRA - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e del lavoro e delle politiche sociali*. -

Premesso che:

la pandemia da COVID-19 ha causato un lungo momento di crisi esistenziale per tutte le categorie di lavoratori, compresi quelli dello spettacolo, colpendo ancor più severamente di altri gli esercenti del piccolo spettacolo viaggiante, settore regolato (in attesa dell'auspicata revisione) dalla legge 18 marzo 1968, n. 337;

tra costoro, soffrono soprattutto i "giostrai" (sia itineranti sia proprietari di piccoli impianti ludici fissi), parte dei quali di origine sinti, ma cittadini italiani da molte generazioni, e gli artisti dei circhi minori: imprese a conduzione familiare non supportate dalle organizzazioni che curano gli interessi dei grandi circhi ed escluse dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS), erogato annualmente dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

considerato che:

il decreto ("Agicult" del 5 maggio 2020) con cui il ministro Franceschini ha inteso rispondere alle loro sollecitazioni e assicurare un contributo alla categoria dello spettacolo viaggiante esclude, di fatto, molti possessori di licenza, a causa del mancato pagamento dei contributi previdenziali;

detta irregolarità contributiva spesso trascende la volontà del titolare della licenza, legata com'è innanzi tutto alla difficoltà di raggiungere il monte ore previsto settimanalmente, che è pari a 12, poiché si suppone che questi lavoratori itineranti sul territorio nazionale riescano a fare profitti aprendo le loro attività per tre giorni a settimana, in condizioni meteorologiche favorevoli;

si aggiunga che le tariffe dovute per l'erogazione dell'energia elettrica (industriale) necessaria al funzionamento dei macchinari sono molto onerose, poiché, oltre al consumo effettivo, ovviamente gravato dall'IVA e dalle altre spese previste, comprendono, ad ogni nuova piazza, la tassa per l'allaccio, con relative marche da bollo (almeno 4 da 16 euro), così come per ogni comune toccato è dovuta la tassa di occupazione del suolo pubblico o l'affitto al privato che consente la sosta;

voci di spesa cospicue sono pure rappresentate dal carburante per i numerosi automezzi atti a trasportare le attrezzature e le giostre, dalle loro polizze assicurative e dalle indispensabili revisioni periodiche; nella sosta forzata per la pandemia, inoltre, non è possibile "bloccare" le assicurazioni fintanto che le attrazioni restano inoperose, a fronte del rifiuto delle compagnie assicurative di agire in tal senso;

si aggiunga che, nel caso degli esercenti dello spettacolo viaggiante di origine sinti, i nuclei parentali sono generalmente numerosi, spesso pari o superiori a dieci unità, poiché comprendono la coppia genitoriale, i figli e le rispettive famiglie; i numeri totali del settore, peraltro, sono molto incerti e divergono nettamente a seconda delle fonti: il Ministero parla di 5-7.000 unità, i soli "giostrai" dichiarano di essere circa 20.000, una differenza considerevole che dipende dallo stato di effettiva invisibilità in cui versano molti di costoro;

valutato che:

sul piano culturale, a parere dell'interrogante non si ha a che fare semplicemente con un mestiere tradizionale, ma sarebbe corretto definire lo spettacolo viaggiante e i suoi artefici come una "testimonianza avente carattere di civiltà", cioè, a tutti gli effetti, un bene culturale, per come inteso a partire dall'art. 148, lett. *a*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che per la prima volta dà spazio anche alla dimensione della immaterialità;

trattasi, però, di un fenomeno a rischio di estinzione, le cui tracce, una volta accaduto l'irreparabile, antropologi ed esperti di cultura materiale dovranno riconoscere e interpretare fungendo da mediatori culturali per la collettività ignara;

l'emergenza epidemiologica li ha infatti messi in ginocchio come e più degli altri lavoratori italiani, che afferiscono all'eterogenea categoria dello spettacolo, nel cui ambito i segmenti più fragili potrebbero aver subito il colpo di grazia e non riuscire più a riprendersi, con gravi risvolti anche sul piano sociale,

si chiese di sapere:

se, in funzione dell'auspicabile ripartenza, il Ministro in indirizzo non ritenga necessario prevedere, per gli esercenti dello spettacolo viaggiante e dei piccoli *luna park*, oltre ad un reddito di sopravvivenza, anche una misura atta ad azzerare, *una tantum*, le irregolarità commesse in materia previdenziale e una liquidità immediata che consenta di fare fronte, oltre che agli inediti investimenti finalizzati a garantire sanificazione e distanziamento, alle spese fisse indispensabili al riavvio delle attività;

se intenda attivarsi al fine di risolvere efficacemente il problema della carenza di aree di sosta attrezzate per accogliere le case mobili (in alcuni Paesi d'Europa sono previsti veri e propri quartieri

d'inverno), lacuna che costringe molti esercenti dello spettacolo viaggiante a non sostare nel comune di residenza, mentre per chi voglia sottrarsi a tale oggettivo disagio abitativo, non ritengano di farsi promotori di un accesso facilitato all'edilizia popolare come sancito, ad esempio, per Roma Capitale con un'apposita delibera.

(4-03565)

GIARRUSSO - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

pochi mesi fa si era dimesso il dottor Andrea Nocera, capo dell'ufficio Ispettorato del Ministero della giustizia, travolto da una indagine per corruzione avviata dalla Procura di Napoli;

successivamente, vi sono state le dimissioni del dottor Francesco Basentini, direttore del DAP;

a seguire si è dimesso il dottor Fulvio Baldi, capo di Gabinetto del Ministro della giustizia;

ed infine si è dimesso il dottor Giulio Romano, direttore generale della Direzione dei detenuti e del trattamento;

secondo quanto riportato dalla stampa, tranne le prime dimissioni causate dal coinvolgimento nell'indagine penale, le altre sarebbero collegate, da un lato alle cosiddette intercettazioni Palamara e dall'altro alle scarcerazioni di quasi 500 mafiosi, tra cui pericolosi *boss* ristretti al 41-*bis,* quali Pasquale Zagaria;

risulterebbe inoltre che, i magistrati che stanno indagando sulle rivolte scoppiate in contemporanea in numerose carceri, causando 13 morti e innumerevoli feriti, danni per decine di milioni di euro e l'evasione di circa 70 detenuti, avrebbero acquisito un "papello" di 8 punti redatto ai primi di marzo nel carcere di Salerno e contenente una serie di richieste dei rivoltosi;

alcune delle richieste dei rivoltosi sembrerebbero essere confluite nella successiva circolare del DAP del 21 marzo 2020, che porterà alla scarcerazione di quasi 500 mafiosi;

da quanto riportato dall'articolo dalla testata giornalistica *on line* "Juorno" il 19 maggio 2020, Francesco Basentini avrebbe incontrato presso il penitenziario in cui è detenuto, Michele Zagaria, fratello di Pasquale Zagaria e figura apicale del *clan* dei Casalesi, accompagnato dal direttore del carcere e da una terza figura di cui non sarebbero note le generalità;

per quanto esposto, l'incontro suscita però inquietanti interrogativi, in ordine ai quali occorre che le istituzioni diano tempestiva ed esauriente risposta, anche in considerazione del fatto che al colloquio, non solo non sarebbe stato presente nessun ufficiale del GOM (Gruppo operativo mobile) reparto alle strette dipendenze del DAP, ma sarebbe stata presente una terza persona, la cui identità sarebbe allo stato sconosciuta;

dai lavori della precedente Commissione parlamentare antimafia è emersa l'esistenza di un cosiddetto "Protocollo Farfalla", consistente in un accordo segreto tra rami dei servizi segreti e l'amministrazione penitenziaria, volto a favorire rapporti diretti e riservati con mafiosi all'interno delle carceri;

considerato che:

dopo l'emanazione della circolare del DAP del 21 marzo 2020, sono improvvisamente cessate le rivolte e contemporaneamente sono stati scarcerati centinaia di mafiosi;

la circolare, emanata sabato 21 marzo, non solo non risulterebbe a firma del capo del DAP o del direttore generale della Direzione detenuti e trattamento, ma di una semplice subordinata non apicale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse informato dell'incontro di Basentini con il *boss* Michele Zagaria e dell'oggetto dello stesso;

se fosse informato della presenza di una terza persona all'incontro;

se possa indicare l'identità della terza persona presente all'incontro e se la stessa faccia parte o meno dei servizi;

se possa rendere noti eventuali altri incontri del capo del DAP con *boss* mafiosi;

se sia a conoscenza dello svolgimento di una qualche trattativa tra il DAP e i detenuti rivoltosi al fine di far cessare le rivolte nelle carceri e se sì, quale sia il contenuto e se la circolare del DAP del 21 marzo 2020 sia stata emanata a seguito di tale trattativa;

se possa riferire le motivazioni del perché sia stata una dirigente, la dottoressa Borzacchiello, anziché il direttore generale, a firmare la delicatissima circolare del 21 marzo, che ha permesso di dare il via alle scarcerazioni a numerosi e pericolosi *boss* mafiosi.

(4-03566)

LANNUTTI, DI NICOLA, DI GIROLAMO, PRESUTTO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, VANIN, ROMAGNOLI, PUGLIA - *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

anche sul verde e incontaminato Abruzzo, specie quello montano, incombe da tempo l'ombra della criminalità organizzata, a causa della presenza di *clan* riconducibili a Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra. Da numerosi articoli di stampa si apprende infatti il moltiplicarsi di episodi riconducibili alla cosiddetta "mafia dei pascoli", il fenomeno che vede coinvolti i pascoli delle montagne abruzzesi sfruttati da imprenditori senza scrupoli, con finte transumanze di bestiame, al solo scopo di intascare ingentissimi rimborsi dell'Unione europea, nell'ordine anche di 10.000 euro per ettaro. Un *business* che vale centinaia di milioni di euro e che riguarda anche le Alpi. Come, pure, l'Abruzzo, è stato luogo di smaltimento illegale di rifiuti tossici, che vede protagonista in particolare la zona della Marsica. O di interessi malavitosi sul turismo e, in particolare, sul settore dell'edilizia;

a causa della "mafia dei pascoli", l'Abruzzo (come riportato in un articolo del quotidiano "Virtù Quotidiane" dal titolo "Mafia dei pascoli, sui terreni abruzzesi le mani dei siciliani" del 15 gennaio 2020) è finito nell'ultima grande operazione della Direzione distrettuale antimafia di Messina, che in Sicilia ha portato all'arresto di 94 persone e al sequestro di 151 imprese agricole nell'ambito di un'inchiesta della mafia dei Nebrodi su presunte frodi ai danni dell'Unione europea attraverso appunto questo meccanismo. È emerso un *business* colossale per un giro di milioni di euro sottratti "legalmente" all'Ue da grosse aziende e cooperative agricole, che affittano gli alpeggi montani, senza poi garantire l'effettiva presenza del bestiame, con capi figuranti di una transumanza inesistente, complici imprenditori, dipendenti dei Centri di assistenza agricola e alcuni insospettabili, come il notaio Antonio Pecoraro, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, che avrebbe falsificato la titolarità dei terreni che servivano ai malavitosi per chiedere i contributi comunitari;

è bene sottolineare, inoltre, che il meccanismo della "mafia dei pascoli" mette in crisi quelle categorie di lavoratori, agricoltori e allevatori onesti, incapaci di competere contro una subdola, pericolosissima infiltrazione malavitosa, portatrice di un degrado socio-economico che alla lunga potrebbe accelerare il progressivo spopolamento dei monti dell'Abruzzo. Inoltre, con la "mafia dei pascoli" non vi è alcun interesse da parte dei *clan* per la carne e il latte degli animali, che la legge impone si pascolino su questi terreni. Ad essere "munti", in questo caso, sarebbero solo i soldi dei contribuenti europei;

l'Abruzzo è stato coinvolto anche nello smaltimento illegale di rifiuti, come emerso da un'inchiesta del giornale *on line* "SITe" dal titolo "Rifiuti-condanne a 3 anni per il rogo Eco X, il filo rosso che porta ad Avezzano". L'inchiesta è partita dall'incendio che ha interessato la società "Eco X" di Pomezia, il cui processo si è concluso da poco con la condanna a tre anni dell'unico imputato, Antonio Buongiovanni, che ha visto costituirsi come parte civile l'Associazione antimafia "A. Caponnetto". Nella vicenda risulta coinvolta anche la ditta "Caturano" di Maddaloni (Caserta), di Pietro e di suo figlio Antonio Caturano, che secondo l'interdittiva antimafia sarebbe in vario modo accomunata, vicina se non contigua al *clan* dei Casalesi, i cui *tir* furono sequestrati dalla Guardia di finanza di Avezzano, mentre erano in sosta sulla superstrada del Liri, con a bordo 27 tonnellate di rifiuti ospedalieri pronti ad essere scaricati illegalmente, su indicazione di un basista locale, in un capannone in disuso appena acquistato all'asta fallimentare nella zona industriale di Avezzano di via Nobel. In passato Antonio Caturano è stato arrestato nell'operazione "Re Mida", condotta dalla DDA di Napoli, che svelò gli intrecci criminali tra imprenditori e il *clan* dei Casalesi. In quel caso venne coinvolto il cementificio Colacem di Sesto Campano (Isernia) e oggetto dello smaltimento era un carico di rifiuti tossici e radioattivi;

altro settore in Abruzzo a forte rischio di infiltrazioni mafiose è quello del turismo, in particolare quello edile legato ai villaggi turistici. Già in passato nella zona della Marsica, tra i comuni di Avezzano, Cappadocia, Sgurgola, Tagliacozzo sono emerse infiltrazioni della Banda della Magliana. Come pure è da ricordare il riciclaggio in alcune società abruzzesi da parte di noti personaggi vicini alla mafia siciliana e legati al gruppo mafioso Ciancimino-Lapis, che operava nel quadrilatero Sulmona, Casoli, Tagliacozzo e Avezzano (come raccontato dal "SITe" e il quotidiano "Il Centro" nell'articolo dal titolo "Corleonesi, Camorra, e Magliana sempre in agguato");

inoltre, a quanto risulta agli interroganti:

recentemente è stata segnalata una "anomala concentrazione" di appartamenti nei comuni a forte propensione turistica di Cappadocia e Camporotondo, che vede coinvolto un tale Luca Rossi Callisto;

proprio a Cappadocia sette anni fa la DIA sequestrò due appartamenti che facevano parte del tesoretto di Alfredo Bizzoni, basista e uomo chiave delle stragi mafiose del 1993;

il timore degli interroganti e delle associazioni locali antimafia è che questi investimenti possano essere terreno fertile per possibili infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, che tramite prestanomi o società fantasma acquistano immobili in condomini o villaggi turistici per riciclare denaro sporco, considerando che tali soggetti sarebbero avvantaggiati anche dall'anonimato delle sedute condominiali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione esposta in premessa;

quali iniziative, per quanto di competenza, intendano intraprendere per effettuare controlli circa il corretto uso dei fondi comunitari e, in caso affermativo, quali siano gli esiti di tali controlli e, stante la perdurante situazione esposta in premessa, quali urgenti iniziative di competenza intendano intraprendere per scongiurare l'eventuale uso fraudolento dei fondi comunitari e porre così termine agli affari sporchi della "Mafia dei pascoli";

se non ritengano, per quanto di competenza, di dover intraprendere iniziative allo scopo di verificare ed eventualmente prevenire operazioni di riciclaggio in beni immobiliari da parte della criminalità organizzata nelle zone altamente turistiche, così come segnalato dalle associazioni antimafia locali. Zone già segnate in passato dalla presenza di personaggi malavitosi coinvolti in tragici avvenimenti che hanno segnato la storia della Repubblica italiana.

(4-03567)

DE BERTOLDI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico*. - Premesso che:

nella puntata della trasmissione televisiva "Che tempo che fa", condotta da Fabio Fazio, andata in onda su RAI 2 lo scorso 24 maggio 2020, lo scrittore giornalista Roberto Saviano ha sostenuto che, nell'attuale periodo di crisi economica legato all'emergenza epidemiologica COVID-19, i commercialisti segnalerebbero alla criminalità organizzata quali sono attualmente le aziende in crisi finanziaria, avvisando pertanto i soggetti che esercitano attività di usura ed estorsione, delle condizioni di difficoltà in cui si trovano le imprese in dissesto;

le dichiarazioni di Saviano, a giudizio dell'interrogante, oltre ad essere di assoluta gravità, risultano indubbiamente lesive per gli oltre 120.000 professionisti economici che quotidianamente sono in campo per la legalità, oltre che a sostegno dell'attività delle imprese e dei contribuenti del Paese;

quanto da egli sostenuto, a parere dell'interrogante, appare inoltre evidentemente indegno per un servizio pubblico, ed accresce i sentimenti di delusione e di sfiducia da parte dell'intera categoria professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili nei riguardi delle istituzioni, oltre che dequalificare l'attività di essi;

quanto esposto, s'inserisce fra l'altro, all'interno di un quadro generale più ampio, legato alle misure, a parere dell'interrogante, discriminatorie e addirittura "punitive", fino ad oggi adottate dal Governo, nei riguardi dei liberi professionisti, nell'ambito dei provvedimenti legislativi ad oggi previsti, legati all'emergenza epidemiologica COVID-19, che si sommano alle offese inaccettabili da parte di Saviano, senza considerare, al riguardo, l'importanza e il contributo che la categoria dei commercialisti, sta dimostrando nella fase della pandemia, nei riguardi delle imprese e dei contribuenti,

si chiede di sapere:

quali valutazioni i Ministri in indirizzo intendano esprimere, per quanto di competenza, nell'ambito di quanto esposto in premessa;

se non ritengano che le dichiarazioni di Saviano siano di estrema gravità e ledano l'immagine dell'intera categoria nazionale dei commercialisti;

in caso affermativo, quali iniziative di competenza intendano intraprendere nei confronti della RAI, al fine di accertare le responsabilità per quanto accaduto e di far valere eventuali violazioni del contratto di servizio;

quali iniziative infine intendano assumere per tutelare la parità di trattamento dei temi trattati in tutte le forme di comunicazione, anche alla luce dell'alto valore civile e sociale dei temi in discussione, nei riguardi della categoria, la cui immagine ha subìto un evidente grave danno, che rischia di causare ripercussioni negative sull'attività dei commercialisti.

(4-03568)

IANNONE - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

le autoscuole e scuole nautiche hanno protestato davanti alla sede della Motorizzazione civile di Napoli contro le nuove modalità degli esami teorici;

si è trattata di una protesta legittima, perché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha deciso unilateralmente di cambiare le linee guida, imponendo alle scuole di svolgere gli esami all'interno delle sale della Motorizzazione;

questo comporterà ulteriore perdita di tempo, visto che saranno necessari tempi burocratici per attuare le modalità dei nuovi esami, oltre al fatto che questo imporrà sia agli alunni e sia ai dipendenti delle scuole guida trasferimenti e spostamenti che potranno favorire occasioni di contagio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fare chiarezza su tale vicenda, rivedendo le decisioni assunte per tutelare i diritti dei titolari delle scuole e della vasta utenza.

(4-03569)

IANNONE - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari europei*. - Premesso che:

la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 88-*bis*, rubricato "Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici", il cui comma 4 riconosce ai vettori il diritto di recesso dai contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, "previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", prevedendo altresì che "[i]n tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione";

il successivo comma 11, disponendo anche per il futuro, stabilisce che "per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un *voucher* di pari importo valido per un anno dall'emissione";

per quanto rileva, il comma 12 prevede che: "l'emissione dei *voucher* previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario";

infine, il comma 13 qualifica le disposizioni dell'articolo in esame quali "norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008";

la rimessione alla totale discrezionalità del vettore della scelta in ordine al rimedio (*voucher* o rimborso) da offrire al passeggero è in aperto contrasto con la normativa europea in materia, in virtù della quale, in caso di cancellazione da parte del vettore: i) quest'ultimo deve offrire ai passeggeri la possibilità di scegliere tra un rimborso e un trasporto alternativo; ii) il rimborso del costo completo del biglietto è dovuto entro 7 giorni dalla richiesta del passeggero nei casi di trasporto aereo, marittimo e per vie navigabili interne ed entro 1 mese dalla domanda in caso di trasporto ferroviario; e iii) il rimborso può essere effettuato in denaro o sotto forma di buono, ma tale ultima possibilità è consentita soltanto in caso di accettazione espressa del passeggero;

al riguardo, si richiamano l'art. 8, par. 1, lett. *a)*, in combinato disposto con l'art. 7, par. 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, l'art. 16, par. 1, lett. *a)*, in combinato disposto con l'art. 17, par. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e l'art. 18, par. 1, lett. *b)*, del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;

con la comunicazione C (2020) 1830 final del 18 marzo 2020 in tema di orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al COVID-19, la Commissione europea, sulla base della disciplina dettata dai predetti regolamenti, ha osservato quanto segue: "Risulta che diversi vettori offrono buoni ai passeggeri che non intendono più effettuare il viaggio (o ai quali non è più consentito farlo) a causa dell'epidemia di Covid-19. I passeggeri possono utilizzare tali buoni per un altro viaggio con lo stesso vettore entro un periodo di tempo stabilito dal vettore stesso. Questa situazione va distinta da quella in cui il vettore annulla il viaggio e offre solo un buono anziché la possibilità di scegliere tra rimborso e servizio alternativo di trasporto. L'offerta di un buono da parte del vettore non può pregiudicare il diritto del passeggero di optare, in alternativa, per il rimborso";

con la raccomandazione C (2020) 3125 final del 13 maggio 2020, relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19, la Commissione europea ha ribadito il necessario carattere alternativo e non obbligatorio di tali buoni, raccomandandosi che gli stessi rivestano determinate caratteristiche (tra cui, quella della rimborsabilità prima che siano trascorsi 12 mesi dall'emissione dei buoni qualora i passeggeri ne facciano richiesta) e concedendo altresì agli Stati membri la facoltà di decidere se introdurre regimi specifici di sostegno agli operatori dei settori dei trasporti per garantire che siano soddisfatte le richieste di rimborso, e ciò a beneficio di tutti i passeggeri ed a prescindere dal loro prestatore di servizi;

negli scorsi giorni, la Commissione europea, in persona della vicepresidente esecutiva, Margrethe Vestager, e del Commissario alla giustizia, Didier Reynders, ha annunciato agli organi di stampa l'invio di una lettera formale all'Italia per contestare la contrarietà alla normativa europea dell'art.

88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nella parte in cui consente ai vettori di non rimborsare ai passeggeri il costo completo del biglietto, lasciando altresì intendere che potrebbe essere instaurata una procedura di infrazione in caso di mancato adeguamento al diritto europeo;

la facoltà concessa ai vettori di scegliere, a loro insindacabile giudizio, il rimedio da offrire ai passeggeri in caso di cancellazione del servizio ha, in sostanza, addossato esclusivamente su questi ultimi le difficoltà economiche degli operatori dei settori dei trasporti conseguenti all'emergenza sanitaria,

si chiede di sapere:

se sia stata effettivamente trasmessa all'Italia la lettera della Commissione europea citata e, nel caso, quale ne sia il contenuto;

se e come il Governo intenda adeguare la disciplina dettata dall'art. 88-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020 alla normativa europea.

(4-03570)

NASTRI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

l'emergenza epidemiologica COVID-19, com'è noto, ha colpito pesantemente l'intera area geografica del nord Italia ed in particolare la regione Piemonte, con gravi conseguenze sul tessuto economico e produttivo dell'intera area territoriale;

le misure adottate dal Governo, a partire dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, finalizzate al contenimento della diffusione del *virus* e alla gestione dell'evolversi della situazione epidemiologica, se da un lato hanno consentito di raggiungere risultati relativamente soddisfacenti, anche grazie all'organizzazione delle strutture e agli sforzi degli operatori sanitari, dall'altro hanno determinato notevole incertezza e disorientamento nei riguardi delle imprese e delle attività economiche, produttive e commerciali in generale, anche per la confusione normativa, venutasi a determinare;

al riguardo, gli effetti altamente negativi e penalizzanti, causati dalla diffusione del *virus* nella regione Piemonte, hanno interessato ogni comparto del settore economico, in particolare, il settore delle piccole e medie imprese, del comparto turistico, dei trasporti, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, con gravissime conseguenze, sulla domanda e sulla tenuta dei livelli di occupazione;

in considerazione delle criticità esposte, a giudizio dell'interrogante, risulta indispensabile introdurre misure, anche di natura emergenziale, finalizzate a sostenere ulteriormente la regione, nonostante gli interventi apprezzabili già introdotti a livello regionale, al fine di stabilire condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari in grado di consentire il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Governo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa e se in considerazione delle criticità esposte in premessa, non ritenga urgente e opportuno, prevedere l'istituzione di una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona economica speciale (ZES), in favore della regione Piemonte, limitatamente al periodo di emergenza epidemiologica, cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 al fine di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità del territorio piemontese, colpito dal COVID-19.

(4-03571)

PETRENGA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:

la crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha colpito duramente, tra gli altri, anche il settore delle ludoteche e parchi gioco, strutture che offrono a bambini e genitori servizi di intrattenimento, giochi, animazione, «*baby parking*» e in molti casi anche laboratori ed attività educative;

un settore ad elevata valenza sociale, ma di fatto escluso, anche nell'ambito dell'ultimo decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto rilancio»), da qualsiasi prospettiva di intervento e adeguata forma di sostegno;

i provvedimenti intrapresi per le piccole e medie imprese risultano infatti insufficienti per tali realtà produttive;

guardando ad esempio alla misura prevista dall'articolo 25 del decreto rilancio, vale a dire il «contributo a fondo perduto», è evidente che esso, così come concepito, risulta irrisorio e completamente inadeguato, nella sua consistenza, essendo determinato nella misura del 20 per cento di un solo mese, sebbene tali attività risultino sospese ormai da 4 mesi e senza una data certa per la ripartenza;

con il risultato che il contributo proposto, laddove ci siano i presupposti per poterne usufruire, in moltissimi casi non consentirà nemmeno di coprire il costo mensile dell'affitto dei locali;

l'articolo 1, lettera *c)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 precisa: «a decorrere dal 15 giugno 2020 è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta (...) con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8»;

l'allegato 8, richiamato dallo stesso decreto presidenziale, recante «Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19», diramato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dispone chiaramente che è vietato l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, consentendo, tuttavia, la sola realizzazione di progetti e attività ludico-ricreative (i centri estivi) per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti similari;

l'attività di centro estivo è, tuttavia, un corollario all'attività principale di tali apparati produttivi e, in sé stessa, non consente di ricavare entrate tali da coprire tutte le spese e gli stipendi per i dipendenti rendendo l'attività antieconomica;

a maggior ragione, con le ferree linee guida che sono state approvate a livello nazionale, la situazione si complica ulteriormente: da un lato, infatti, il rispetto dei protocolli richiede di abbassare notevolmente il numero di bambini fruitori dei servizi e contestualmente di aumentare quello dei collaboratori e dei dipendenti, per cui si avranno più spese a fronte di meno entrate, mentre dall'altro lato, si consente a queste aziende la riapertura, ma a condizione di svolgere solo tali attività ricreative, perdurando la sospensione per tutte le altre attività contemplate,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dello sviluppo economico non ritengano, ciascuno compatibilmente alle proprie competenze e responsabilità, che le particolari circostanze descritte richiedano un intervento urgente teso a disciplinare, anche attraverso l'emissione di specifici protocolli, il comparto relativo alle ludoteche, parchi gioco e servizi per l'infanzia nell'ottica di una completa ripresa, in piena sicurezza, delle attività e dei servizi forniti alle famiglie;

se non considerino necessario prevedere lo stanziamento di specifici contributi, anche a fondo perduto, da riconoscersi mensilmente e in misura commisurata all'intera durata della sospensione delle attività che hanno investito tale comparto.

(4-03572)

PETRENGA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'istruzione*. - Premesso che:

come è noto, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 tutte le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado del Paese sono state sospese, con la contestuale organizzazione delle attività formative nella modalità della «didattica a distanza»;

la situazione ha determinato l'emersione di una serie di importanti criticità di ordine sociale, sia nei riguardi dei bambini, che hanno visto drasticamente limitata le loro possibilità di accesso e fruizione del loro diritto, costituzionalmente garantito, all'istruzione, sia nei confronti delle famiglie, che si sono ritrovate a dover di fatto supportare le istituzioni scolastiche nell'erogazione dei servizi scolastici connessi alla didattica a distanza;

oltre agli aspetti sociali, l'interrogante desidera evidenziare la preoccupante condizione, sia in termini di lavoro che di produttività, di un comparto strettamente correlato al mondo delle istituzioni scolastiche attualmente in forte sofferenza, vale a dire, quello delle aziende che forniscono il servizio di refezione delle mense scolastiche;

tali attività, poiché strettamente correlate alla continuità delle attività scolastiche e formative, hanno subìto un improvviso totale azzeramento dei volumi di prestazioni lavorative, senza tuttavia, ricevere alcunché in termini di ausilio o agevolazioni;

è opportuno ribadire che per aggiudicarsi tali servizi, le imprese partecipano a procedure ad evidenza pubblica piuttosto stringenti, e nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale esse sono sottoposte continuamente a controlli serrati in termini di moralità, affidabilità, igiene e sicurezza, oltre ad essere tenute sia ad assicurare la regolarità dal punto di vista contributivo, fiscale e sanitario, che a mantenere elevati *standard* di qualità;

si consideri, in aggiunta, a completare la descrizione del contesto critico e di grande difficoltà in cui versano tali realtà, l'elevato livello di incertezza che, ancora oggi, prevale circa la ripresa del prossimo anno scolastico, con evidenti ripercussioni sulle prospettive di continuità delle attività di tali aziende, nonché sul futuro dei propri dipendenti e delle loro famiglie,

si chiede di sapere se, conformemente alle prospettive di riapertura delle istituzioni scolastiche, i Ministri in indirizzo non ritengano che le particolari circostanze descritte richiedano un intervento urgente teso a disciplinare, anche attraverso l'emissione di specifici protocolli o linee guida operative, le modalità di ripresa delle attività del comparto dei servizi di refezione delle mense scolastiche, nonché allo stanziamento di specifici contributi, anche a fondo perduto, da riconoscere mensilmente alle imprese e commisurato alla durata della sospensione delle attività che hanno investito questo settore.

(4-03573)

PRESUTTO, CASTELLONE, GIANNUZZI, TRENTACOSTE, LANNUTTI, ANGRISANI, ACCOTO, PAVANELLI, RICCIARDI, FEDE, GAUDIANO, CASTIELLO, DE LUCIA, GALLICCHIO, DESSI', LEONE, DELL'OLIO, LA MURA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in viale Carlo Miranda, una strada del quartiere Ponticelli di Napoli, c'è una vasta area abbandonata al degrado, caratterizzata da cumuli di rifiuti e voragini prodotte dagli scheletri di edifici, mai completati;

in uno di quegli ecomostri, nel 2005, perse la vita il 14enne Francesco Paolillo recatosi lì, insieme ad altri ragazzi per giocare e precipitato, per salvare un amico, dalla tromba delle scale di un edificio mai terminato;

ancora oggi il risanamento del terreno resta un miraggio, poiché, a causa di un trentennale contenzioso giudiziario, la zona è stata sottoposta a sequestro senza peraltro alcun tipo di sorveglianza, nonostante la famiglia Paolillo continui a lottare, affinché il cantiere abbandonato venga riqualificato;

a 15 anni dalla tragedia l'ecomostro principale è stato abbattuto, ma sono rimasti in piedi diversi pilastri, in un'area tuttavia abbandonata all'incuria e al degrado, e il cui accesso non è impedito in maniera adeguata;

le vicende della zona, in modo variegato ed articolato, hanno interessato le diverse amministrazioni partenopee;

l'Amministrazione Iervolino sembrò anni fa interessarsi al caso, inaugurando nei pressi un parco giochi, intitolato al ragazzo morto, voluto e finanziato dalla famiglia del giovane, ma della cui manutenzione avrebbe dovuto occuparsi il Comune, cosa purtroppo non accaduta;

durante la campagna elettorale del 2016 l'ex assessore al patrimonio e attuale Presidente del Consiglio comunale di Napoli, Sandro Fucito, dichiarò che in viale Carlo Miranda, entro il 2020, sarebbero stati costruiti nuovi alloggi di proprietà comunale, ma del progetto non vi è a tutt'oggi alcuna traccia;

il 3 agosto 2017 furono portati alla luce balle di rifiuti e quintali di spazzatura sotterrati anni prima tra viale Carlo Miranda e viale Aldo Merola, a pochi passi dalla villa comunale del quartiere, e furono utilizzati autocarri e ruspe per spostare tali rifiuti e per spianare il terreno, proprio in vista degli scavi di fondazione che avrebbero dovuto portare alla realizzazione di un progetto di costruzione di palazzine popolari;

il progetto venne poi bloccato, ma non si è mai saputo nulla, né su come i rifiuti fossero arrivati in quella zona, né se il dislocamento di mezzi pesanti in quell'area avesse come reale obiettivo quello di occultare i rifiuti stessi;

il 21 ottobre 2017 fu scoperta all'interno una postazione adibita al bracconaggio e al maltrattamento di volatili, che portò alla denuncia di due uomini;

detto terreno, pare sia ancora oggi sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria;

ciò nonostante, a partire dal mese di gennaio 2020, senza che le municipalità interessate (Municipalità 9 e Municipalità 6) ne fossero a conoscenza, alcuni dipendenti della Napoli Servizi avrebbero iniziato ad effettuare carotaggi e sversamenti di terreno (di dubbia composizione) causando enorme preoccupazione tra gli abitanti;

il 23 gennaio 2020 due consiglieri del Comune di Napoli del Movimento 5 Stelle hanno, a questo proposito, trasmesso formale richiesta di accesso agli atti all'Area Ambiente Servizio Igiene del Comune di Napoli, per conoscere le finalità riguardanti l'utilizzo di tale terreno. La richiesta risulta a tutt'oggi priva di riscontro;

in data recente, precisamente il 13 maggio 2020, gli operai sono tornati a Ponticelli. Questa volta, però, pare che le due municipalità fossero state informate;

risulta agli interroganti che l'accordo in merito al terreno sarebbe il seguente: una volta appurata la salubrità della zona, l'intenzione sarebbe quella di procedere riempiendo le cavità presenti sul terreno con materiali puliti e certificati provenienti dal quartiere Pianura;

il 15 maggio 2020, per avere contezza di quanto descritto, i medesimi consiglieri hanno inoltrato nuova richiesta di accesso agli atti, priva di riscontro come la precedente;

nella serata del 21 maggio 2020 l'area è stata teatro di un incendio di rifiuti, che ha richiesto l'intervento urgente dei Vigili del fuoco;

gli abitanti della zona, nel frattempo, hanno continuato a manifestare chiedendo maggiori delucidazioni in merito al destino del "cantiere abbandonato" e al tipo di materiale utilizzato per l'eventuale riempimento del terreno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative di competenza intenda assumere affinché il Comune di Napoli fornisca tutti gli elementi utili a chiarire se l'area risulti ancora sotto sequestro o meno e tutte le informazioni necessarie a comprendere quale tipo di progettualità vi si intenda porre in essere;

se intenda attivarsi nelle opportune sedi, perché l'eventuale riempimento con il descritto terreno proveniente da Pianura possa avvenire solo dopo che sia stata verificata l'avvenuta bonifica dell'area inquinata dai rifiuti interrati negli anni passati;

quali ulteriori misure ritenga utile privilegiare al fine di appurare che l'Amministrazione comunale si attivi concretamente per restituire l'area agli abitanti della zona, affinché possano fruirne in condizioni di assoluta sicurezza.

(4-03574)

BOTTO, PAVANELLI, PIARULLI, LANNUTTI, NOCERINO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

secondo quanto risulta da un documento predisposto dall'Unione sindacale di base dei Vigili del fuoco del 19 maggio 2020, l'amministrazione sta procedendo all'emanazione di una nuova circolare organizzativa del settore cinofilo del Corpo nazionale, nonostante sia stata sollecitata, da parte della maggior parte dei sindacati e di tutto il personale specializzato di settore, ad evitare la programmazione di nuovi assetti organizzativi per il medesimo comparto;

il documento sindacale inoltre riporta che la compagine cinofila dei Vigili del fuoco ha dimostrato nel corso degli anni, sia a livello nazionale che internazionale, una professionalità ed una abnegazione al servizio, che ad oggi viene presa ad esempio anche a livello internazionale, confermata anche dall'attenzione del Parlamento, con le misure previste dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, nell'ambito delle assunzioni previste, per il triennio 2017-2019, del personale a tempo determinato del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, da destinare alle unità cinofile;

l'Unione sindacale dei Vigili del fuoco evidenzia al riguardo che, nel caso la circolare fosse effettivamente introdotta, si determinerebbero gravi rischi e penalizzazioni per l'intero comparto cinofilo, anche in considerazione delle possibili contrapposizioni con la Direzione centrale della formazione, che già regolamenta dettagliatamente l'accesso al settore, oltre al manifestarsi di più che probabili, conflitti d'interesse, considerando la volontà di abrogare organi nominati dal capo Dipartimento, sostituendo i componenti con altri eletti su base fiduciaria, in netto contrasto pertanto con la normativa vigente;

ulteriori profili di criticità sollevati dal documento del sindacato dei Vigili del fuoco emergono inoltre, dalla volontà di sostituire la copertura assicurativa con un fondo di "accantonamento", elargito dopo macchinosi passaggi di commissioni (non sempre liberi da pregiudizi) tramite una valutazione discrezionale, che non stabilisce, né linee guida, né tantomeno i parametri;

la convenzione assicurativa sanitaria risulta, peraltro, scaduta lo scorso 31 dicembre 2019 e da allora tutta la compagine è priva di copertura assicurativa sanitaria per i cani;

l'amministrazione intende, inoltre, inserire 20 turni di servizio ogni semestre, inteso come "servizio ordinario", al fine di mantenere l'abilitazione, la cui decisione costituisce una novità esclusiva per i cinofili, considerato che in altri settori, la stessa attenzione non viene prestata, fermo restando che le unità cinofile, fanno già parte del servizio tecnico urgente;

secondo i sindacati dei Vigili del fuoco la procedura di rimborso per l'acquisto del secondo cane che s'intende prevedere, risulta altresì complessa e farraginosa, peraltro in netto contrasto con i principi amministrativi della pubblica amministrazione;

a giudizio degli interroganti, dalle citate osservazioni emerge un quadro complessivo preoccupante e pericoloso, in relazione all'impatto che la prevista nuova circolare per il settore cinofilo del Corpo nazionale, rischia di determinare sia per il funzionamento del comparto, che nei riguardi dello stesso personale specializzato;

la necessità di prevedere interventi, anche di sospensione momentanea e di revisione delle procedure organizzative delle unità cinofile dei Vigili del fuoco, in relazione a quanto esposto, risulta pertanto urgente e indifferibile, ad avviso degli interroganti,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere, nell'ambito delle proprie competenze, con riferimento a quanto esposto;

se condivida le criticità evidenziate dall'Unione sindacale di base dei Vigili del fuoco, in relazione alla decisione d'introdurre nuove disposizioni che riguardano la riorganizzazione del comparto del settore cinofilo;

in caso affermativo, se non ritenga urgente e opportuno intervenire, al fine di prevedere la sospensione della circolare e l'apertura di un Tavolo di confronto con le rappresentanze sindacali e disporre un nuovo regolamento di settore in grado di risolvere le problematiche rappresentate e garantire una maggiore valorizzazione nei riguardi di un settore legato alla sicurezza nazionale, che si è distinto nel corso degli anni sia nel servizio ordinario che in quello delle grandi emergenze.

(4-03575)

LAFORGIA, DE PETRIS - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute*. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in data 28 maggio 2020, i principali organi di informazione, nei loro siti *web*, hanno riportato un'intervista a Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione "Gimbe", rilasciata a "Radio 24" nella rubrica "24 mattino", che ha dichiarato, in merito ai casi di Coronavirus in regione Lombardia: "C'è il ragionevole sospetto che la Lombardia aggiusti i dati per timore di nuovi stop, anche perché in Lombardia si sono verificate troppe stranezze sui dati nel corso di questi tre mesi: soggetti dimessi che venivano comunicati come guariti andando ad alimentare il cosiddetto silos dei guariti; alternanze e ritardi nella comunicazione dei dati, cosa che poteva essere giustificata nella fase dell'emergenza quando c'erano moltissimi casi ma molto meno ora, eppure i riconteggi sono molto più frequenti in questa fase 2. È come se ci fosse una sorta di necessità di mantenere sotto un certo livello quello che è il numero dei casi diagnosticati". "La Lombardia, ha continuato, probabilmente ha avuto questa enorme diffusione del contagio in una fase precedente al caso 1 di Codogno e le misure di *lockdown*, come avevamo chiesto noi all'inizio di marzo, dovevano essere più rigorose e restrittive. Noi avevamo chiesto la chiusura dell'intera Lombardia, un po' come Wuhan, perché era evidente che quel livello di esplosione del contagio non poteva che essere testimonianza di un virus che serpeggiava in maniera molto diffusa già nel mese di febbraio. Non è stato fatto, sono state prese tutta una serie di non decisioni, come la non chiusura delle zone di Alzano Lombardo e Nembro, che hanno determinato tutto quello che è successo nella bergamasca, e poi una smania ossessiva di riaprire";

e ancora: "La nostra grossa preoccupazione è che in questo momento la situazione lombarda sia quella che uscirà per ultima da questa tragedia, perché se si chiude troppo tardi e si vuole riaprire troppo presto, e si combinano anche dei magheggi sui numeri, allora è ovvio che la volontà politica non è quella di dominare l'epidemia ma è quella di ripartire al più presto con tutte le attività, e questo non lascia tranquilli. Non si sta effettuando un'attività di testing adeguato";

"È evidente che i casi sommersi sono 10-20 volte quelli esistenti, ha aggiunto Cartabellotta, e se non li vado a identificare, tracciare e isolare questi continuano a girare e contagiare. È un cane che si morde la coda: da una parte non si vogliono fare troppi tamponi per evitare di mettere sul piatto troppi casi, dall'altro non identificando questi casi si alimenta il contagio tanto che, secondo la valutazione che pubblichiamo oggi, negli ultimi 23 giorni, dal 4 al 27 maggio, la Lombardia ha il 6% di tamponi diagnostici positivi, e sottolineo 'diagnostici' perché se mettiamo al denominatore tutti i tamponi fatti è chiaro che questa percentuale artificiosamente scende. La Liguria è al 5,8%, il Piemonte al 3,8%";

la Regione Lombardia ha replicato: "Fin dall'inizio della pandemia i dati vengono pubblicati in maniera trasparente e inviati alle Istituzioni e alle autorità sanitarie preposte. Nessuno, a partire dall'Istituto Superiore di Sanità, ha mai messo in dubbio la qualità del nostro lavoro che, anzi, proprio l'ISS ha sempre validato ritenendolo idoneo per rappresentare la situazione della nostra regione". Dalla Regione si sottolinea che "è inaccettabile ascoltare simili affermazioni che ci auguriamo vengano rettificate da chi le pronunciate";

considerato che la regione Lombardia è stata duramente colpita dalla pandemia e gli stessi organi di informazione hanno più volte riportato la notizia di decessi di massa, soprattutto nelle RSA e di disguidi organizzativi nella gestione dell'emergenza ed a parere degli interroganti, trattandosi di vite umane, è necessario fare chiarezza al fine di poter affrontare nel migliore dei modi il presente ed il futuro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ed il Presidente del Consiglio dei ministri siano a conoscenza delle dichiarazioni riportate in premessa e se intendano verificare se esse corrispondano al vero;

se non ritengano opportuno programmare una gestione commissariale della Lombardia per individuare eventuali responsabilità pregresse e per evitare che la "fase due" sia gestita come quella dell'emergenza.

(4-03576)

AIMI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:

le concessioni demaniali marittime per acquacoltura e pesca rappresentano una tematica di rilevantissimo impatto dal punto di vista economico e occupazionale;

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) reca alcune disposizioni relative alla questione delle concessioni demaniali marittime;

in particolare, la legge, all'articolo 1, comma 675, "al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime";

l'articolo 1, al comma 682, in vigore dal 1° gennaio 2019, in attesa della revisione, ha disposto la proroga di 15 anni delle concessioni demaniali marittime in essere, la cui scadenza era precedentemente fissata al 2020;

lo stesso articolo, al comma 683, stabilisce che "al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni 15. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale";

a distanza di un anno e mezzo dall'approvazione delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 145 del 2018, non sono stati forniti chiarimenti sull'applicabilità della proroga, e risultano emanati i decreti ai quali i commi citati rimandano;

tale vuoto normativo sta creando notevoli disagi nel settore,

si chiede di sapere se siano in fase di adozione i decreti richiamati in premessa e in caso negativo, se i Ministri in indirizzo non ritengano, ciascuno per la propria competenza, di adottare in tempi rapidi misure a tutela del comparto.

(4-03577)

DE BONIS - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che:

in località Trasanello, a circa 3 chilometri in linea d'aria da Matera, è ubicato l'impianto Italcementi, che ha una capacità produttiva di 400.000 tonnellate di *clinker* e 320.000 tonnellate di cemento per un totale di 720.000 tonnellate;

tale impianto è nelle immediate prossimità dell'area protetta Gravine di Matera (codice IT9220135) e con deliberazione della Giunta regionale, DGR n. 1197/2017, è stato rilasciato un giudizio favorevole di compatibilità ambientale, comprensivo del parere favorevole di valutazione di incidenza e riesame per l'A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale);

con la nuova autorizzazione è stata concessa la possibilità di utilizzo di 60.000 tonnellate di Css-combustibile da utilizzare nel forno per produrre cemento. I valori emissivi sono quelli che prevede il decreto del Ministero dell'ambiente 14 febbraio 2013, n. 22 e Italcementi non ha avuto bisogno di adeguamento, perché già vi rientrava;

la cementeria Costantinopoli di Barile, al contrario, ha avuto bisogno di adeguamenti dell'impianto per rientrarvi;

in merito ai valori emissivi, la soglia prevista per le polveri totali è stata abbassata da 30 mg/Nm³ a 10 mg/Nm³ e per NO2 da 500 a 450 mg/Nm³;

Italcementi aveva sottoscritto, ad ottobre 2011, un protocollo con il Comune di Matera, la Provincia di Matera, la Regione Basilicata e la supervisione dell'ARPAB (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Basilicata). Nel protocollo era previsto l'istallazione di due centraline per la misurazione della qualità dell'aria, impiantate e manutenute dal gestore e l'installazione di 4 deposimetri. Nel 2013 furono installate le due centraline dell'aria, che sono operative e 4 coppie di deposimetri. Vennero effettuate 4 campagne di monitoraggio e l'ultima si è conclusa nella primavera del 2016. L'A.I.A. ha recepito le prescrizioni relative all'utilizzo delle centraline dell'aria impiantate con l'aggiunta della rilevazione in continuo delle emissioni di mercurio;

per quanto riguarda la cementeria Costantinopoli di Barile, l'impianto è in località Costantinopoli, a meno di un chilometro da Barile e nel raggio di 1 chilometro vi sono scuole, ad una distanza di poco superiore ai 2 chilometri vi è il centro abitato di Rapolla e di Rionero in Vulture. Il Parco regionale del Vulture lambisce l'impianto con la zona 2 e a ridosso della cementeria vi è il complesso industriale INECO Srl, che è autorizzato per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5-R10) di rifiuti non pericolosi. Le cave sono a ridosso del centro abitato. L'impianto ha una capacità produttiva di 590.000 tonnellate di *clinker*. Con la nuova autorizzazione è stata concessa la possibilità di utilizzo di 50.000 tonnellate di Ccs-rifiuti e 10 t di Css-combustibile;

con DGR n. 1113/2018 sono state approvate delle modifiche non sostanziali all'A.I.A., delle quali la più significativa, che si discosta da Italcementi, è l'emissione in atmosfera del monossido di carbonio che passa da 600 mg/Nm3 a 1500 mg/Nm3. Inoltre, il 17 maggio 2019 la direzione del cementificio di Costantinopoli di Barile ha presentato istanza di modifica non sostanziale per una serie di proroghe circa l'installazione della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria, l'installazione delle postazioni per la raccolta delle deposizioni atmosferiche con nuova disposizione dei deposimetri (da evidenziare che Italcementi ne ha impiantate due di centraline per l'aria) e una richiesta di proroga per la presentazione del progetto relativo al *trend* di inversione dell'utilizzo del Ccs-rifiuto a favore del Css-combustibile. I termini sono stati così prorogati al 19 febbraio 2022;

inoltre, sulla attività di monitoraggio eseguita negli ultimi due anni, da quando cioè i cementifici sono stati autorizzati a bruciare Css-combustibile ed hanno ricevuto le nuove deliberazioni dall'A.I.A., emerge che il Comune di Barile non ha adottato il piano previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, che recepisce la legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) ed è fermo ancora ai limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991. Dalla verifica di alcuni rapporti di prova degli autocontrolli eseguiti è scaturito che circa le raccomandazioni sulla qualità dell'aria di ARPAB, più volte reiterate, si evidenziavano ancora carenze o errori di metodo per la determinazione di alcune matrici ambientali. Solo nell'ultima verifica del dicembre 2019 non è stata rilevata alcuna anomalia;

un elemento di novità introdotto di recente in Basilicata è il Piano di ispezione ambientale della Regione, relativo alle istallazioni soggette ad A.I.A. Introdotto con DGR n. 771 del 30 ottobre 2019 è relativo al primo ciclo di ispezioni da effettuarsi nel triennio 2020-2023. Il piano riguarda le 53 istallazioni presenti in Regione e soggette ad A.I.A. Per ciascuna istallazione è individuato un indice di rischio che va da 0 a 10 (in pratica da 0 a 3 rischio basso, da 3 a 6 rischio medio, da 6 a 10 rischio alto). Sulla base della classe di rischio il periodo tra le due visite ispettive è determinato in 3 anni per la classe di rischio bassa, 2 anni per quella media ed 1 anno per quella alta. Pertanto, gli intervalli previsti in precedenza sono stati annullati e valgono quelli dei piani ispettivi;

tuttavia, malgrado il cementificio di Costantinopoli di Barile sia a ridosso di due centri urbani e sia inserito in un'area dove vi sono produzioni pregiate quali olio e vino, ha un indice di rischio valutato in 2,59 (rischio basso e frequenza ispezioni triennale), mentre Italcementi, che è posto ad una distanza maggiore dal centro urbano, il territorio limitrofo è privo di colture pregiate ed ha un giudizio favorevole di compatibilità ambientale, ha un indice di rischio valutato in 6,07 (rischio alto e frequenza ispezioni annuale),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia procedere ad eseguire ulteriori controlli sui due cementifici citati, affinché ci sia effettivo rispetto dell'ambiente;

se intenda fornire spiegazioni circa le differenti valutazioni del rischio, visto che Italcementi, nonostante abbia un giudizio favorevole di compatibilità ambientale, è posta a 6,07 nella valutazione del rischio, mentre la cementeria di Costantinopoli di Barile, vicina ai centri urbani e ai territori coltivati è posta a 2,59 nella valutazione del rischio.

(4-03578)

FERRO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha fermato anche la revisione degli etilometri: lo segnala l'ASAPS, associazione sostenitori Polstrada;

le attese per la revisione degli etilometri davanti al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) crescono di giorno in giorno;

lo scorso 12 maggio 2020 è stato pubblicato un avviso sul sito del CSRPAD che testualmente recita "si invita a non inviare gli etilometri per le revisioni periodiche in quanto attualmente il laboratorio etilometri rimane chiuso per questa attività, giusta la tipologia di lavoro legata alla stessa in relazione all'emergenza sanitaria attualmente ancora in corso nel nostro Paese. Su questo sito sarà pubblicata la comunicazione della ripresa dell'attività di revisione periodica";

in pratica il servizio di "accettazione" è bloccato, e pertanto gli organi di Polizia stradale che hanno la necessità per legge di inviare l'etilometro periodicamente dopo 12 mesi dall'ultimo tagliando, non devono inviarlo. Quest'ultimo rappresenta un nuovo *stop*, dopo quello avvenuto tra il 2016 e il 2019;

da oltre un anno è in funzione il nuovo laboratorio etilometri, che aveva permesso di ripristinare la regolarità nelle procedure, garantendo maggiore sicurezza stradale;

la già iniziata "fase2" della sicurezza stradale, con nuovi decessi sulle strade, necessita di "artificieri" dotati di idonei strumenti, alla luce dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, che prevedono aggravanti specifiche e revoche della patente, in caso di responsabili alla guida, "alterati" dall'alcol,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per risolvere questa grave situazione e quali saranno le procedure da adottare per ripristinare le tarature iniziali (verifica primitiva) ed annuali (verifica periodica).

(4-03579)

PAROLI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

il tema di sanificazione e disinfezione degli ambienti è all'ordine del giorno a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

nel sito del Ministero della salute, in particolare nella sezione *fake news* relative al COVID-19, si trova infatti la notizia sulla validità dell'ozono: "Non ci sono attualmente evidenze che l'ozono svolga una funzione sterilizzante nei confronti del nuovo coronavirus e che conseguentemente metta al riparo dal contrarre l'infezione";

una circolare del Ministero dell'interno afferma l'assenza di evidenze sulla letteratura scientifica quale presidio per la prevenzione del COVID-19 dell'ozono. La stessa fa riferimento alla circolare del Ministero della salute 850/A.P.I. 2056, del 16 marzo 2020, con oggetto "Infezione COVID-19. Dispositivi di protezione individuale. Utilizzo razionale ed omogeneo sul territorio", la quale peraltro non riporta alcuna indicazione specifica per le sostanze e mezzi da utilizzare per la disinfezione;

il professor Luigi Valdenassi, presidente SIOOT e il professor Marianno Franzini, presidente SIOOT International, hanno inviato lettere al Ministero della salute e al Ministero dell'interno denunciando questa grave inesattezza sull'ozono; il Ministero della sanità, con protocollo del 31 luglio 1996 n. 24482, "ha riconosciuto l'utilizzo dell'ozono nel trattamento dell'aria e dell'acqua, come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe ed acari",

si chiede di sapere:

quali siano state le modalità di scelta e di valutazione dell'ozono e l'inserimento di quest'ultimo come coadiuvante igienizzante;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare altri metodi di disinfezione proposti dal mercato, quali ad esempio lampade UV-C e foto-catalizzatori ed emanare una circolare *ad hoc* sull'argomento, in cui si indichino i metodi di disinfezione riconosciuti e per ognuno efficacia (scientificamente provata), modalità di utilizzo, punti di forza, al fine di fornire linee guida chiare alle quali i cittadini possano affidarsi nella scelta, in base anche alle loro reali esigenze.

(4-03580)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-01631 del senatore Taricco ed altri, sulle misure per garantire la piena funzionalità della casa di reclusione "Giuseppe Montalto" di Alba (Cuneo);

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01636 della senatrice Corrado ed altri, sulla promozione dell'intero circuito delle Residenze reali sabaude;

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-01632 dei senatori Parrini e Nannicini, sulle misure di tutela occupazionale dei lavoratori dello stabilimento Gkn di Campi Bisenzio (Firenze).